· BIBLIOTECA ·
· LVCCHESI · PALLI ·

O... de Sala O.S

...II - 5

BIBLIOTECA LUCCHESI - PALLI
III.ª SALA

SCAFFALE 2
PLUTEO VII
N.º CATENA 25

III : VII : 5/1

Digitized by Google

Digitized by Google

27447

DELLA STORIA
DELLE FINANZE
DEL
REGNO DI NAPOLI

LIBRI SETTE

DEL CAVALIERE

LODOVICO BIANCHINI.

Volume primo.

NAPOLI,
DALLA TIPOGRAFIA FLAUTINA
1834.

INNES

DELLA STORIA DELLE FINANZE

DEL

REGNO DI NAPOLI

LIBRI SETTE

DEL CAV. LODOVICO BIANCHINI.

DISCORSO PRELIMINARE.

Gli umani avvenimenti si succedono in cotal guisa, che ogni secolo ha particolare impronta, ed ogni età si distingue per singolari opinioni, per virtù, vizi ed errori al tutto propri. Sicchè segue sempre l'umana generazione il bene ed il male, ed è in diversa maniera abbarbagliata e presa da entusiasmo; e da tali svariate e sempre nuove condizioni sorge quella tendenza, che essa ha per un sistema anzi che per un altro. La quale tendenza dicesi oggi *spirito del secolo*; e che in sostanza è il risultato delle diverse opinioni ed abitudini, de' bisogni, e degli ordinamenti politici e legislativi, che spingono gli uo-

mini quasi sempre senza avvertirlo, a tenere or una via ed ora un' altra.

Passan così le generazioni senza scorgere gli errori in che vivono; e mentre che l' una scovre gli errori di quelle alle quali è succeduta, non avverte i propri. E però maravigliamo ora come per tanti secoli riposero i popoli ogni gloria e vantaggio nella guerra; ridiamo delle immense dispute e quistioni di parole, che in altri tempi occuparono gran parte delle umane menti per filosofiche o per altre opinioni; e crediamo esser giunti alla perfezione sol perchè si son volte tutte le cure, come ad utile meta, alla industria, sulla quale pare senz' alcun dubbio fondato il presente sistema politico, e lo spirito pubblico delle nazioni. Non più valutansi gli Stati dalla estensione della terra o dal numero de' cittadini, bensì dagli averi di costoro. Quindi tutto consiste nell' allogamento della moneta, e nell' opera della fatiga e del tempo; sicchè l' uomo stesso è stimato come una macchina, che produce più o meno secondo i tempi, le occasioni e i governi. Ma forse verrà il giorno, in cui le future generazioni ravviseranno che i popoli d' oggidì nell' applicare questi principi veri nella più parte in teorica, sieno pure incorsi in grandissimi errori; per modo che spesso cangiando solo il nome delle cose e rimanendo in fatti lo stesso

fallace sistema, n' è derivato che nuovi errori, aggiunti agli antichi, han cagionato tristi conseguenze, e per diversa via pure in guerra morale si sono gli uomini agitati adoperando la rappresaglia, le frodi, ed altre male arti pensandosi promovere l'industria. E d'altra parte le quistioni che d' ordinario sul proposito si fanno non sono dissimili da quelle che fecero tante filosofiche sette e che ora movono a riso.

Molto si è disputato se gli antichi popoli, intendo parlare dei Tiri, Fenici, Egiziani, Persiani, Cartaginesi, Greci e Romani, pregiassero come i presenti l' industria; ma senza molto conghietturare sembra indubitato che non tutti que' popoli, nè in tutti i tempi ne fecero principale loro occupazione, nè intesero farne principale scopo del governo dello Stato. Nondimeno non mancaron di que' che o in tutto o in gran parte avessero fondato in vari tempi la loro ricchezza sul commercio, altrimenti non avrebbero potuto fare quelle grandiose opere che oggi sorprendono la nostra immaginazione, ora tagliando estesissime terre per congiungnere mari, ed ora scavando lunghissimi canali per mettere in comunicazione mari e fiumi navigabili tra provincie e regni diversi. Non tutte le città, nè sempre, vissero di legumi o con poca farina preferendo il ferro all' oro, ma molte ve n' ebbero che tennero

ad onore il mercatandare, e fondarono colonie in estranei paesi, e trassero dal commercio ricchezza e civiltà. Che se l'industria manifatturiera non pare essersi allora avuta in quel pregio, in che l'hanno i moderni, la quistione è nelle parole più che ne' fatti; perciocchè come crebbero molti di que' popoli in ricchezza, amarono grandemente il lusso, e quindi col fatto non potevano spregiare le manifatture, e le arti che direttamente ne dipendono. E chi ora attesamente osserva le poche reliquie del loro lusso e della loro civiltà, non può disconvenire che in oggetti di belle arti e di manifatture avanzavano in perfezione non poco i moderni; i quali dalla scoverta di quelle cose hanno tratto molto profitto ed istruzione per ingentilire l'industria loro. Che se poi questi popoli dettero opera più alla guerra, che all'industria, ciò addivenne dallo stato in cui era la più parte delle altre genti povere, feroci e barbare, e che ogni diritto, e fortuna mettevano nelle armi. Dalle quali genti faceva d'uopo difendersi o aggredirle per tenerle a segno; dal che ne seguitava il desiderio della conquista, che riputata era secondo il pensare di quel tempo, il più agevol mezzo di ottenere gloria, potere e ricchezza.

È a tutti noto come finisse la potenza dei Romani, e come dalla invasione di tante bar-

bare e straniere genti in Italia sorgesse quell'epoca che fu detta *medio evo*, e come si digradasse lo stato delle persone, della proprietà, e della industria, ed in generale di tutto il governo degli Stati; così che per effetto del feudal sistema, e di tutti gli ordinamenti politici e civili non ebbe la Sovranità forza e potere necessario a reggere lo Stato, ed invece fu questo diviso per ogni verso tra coloro che più furbi o forti sapeano appropriarsene una parte. Non essendo fermato il potere sovrano e non determinate le sue facoltà, non ebbesi neppure distinta conoscenza di amministrazion civile, o di finanze; perchè non era in libertà del Sovrano porre ordinamenti in quanto a questa, se non fossero stabiliti dalle istituzioni e da' patti fondamentali tra lui ed i primati, i quali in gran parte non gli eran dipendenti, ma eguali e compagni nel potere. Ciascuno di essi amministrava a suo talento la terra che usurpata avea, o che eragli stata dal Sovrano conceduta in amministrazione perpetua, o temporanea, e non pagava tasse se non che in taluni straordinari avvenimenti. Lo stesso era pe' popoli i quali essendo quasi in tutto dipendenti da' feudatari non versavan tributo nel tesoro del Monarca, che in taluni casi; e tanto questi, quanto quelli dei feudatari eran distinti col nome di *sussidi*, *be-*

nevolenze, *doni*, *saluti*, ed altre simili parole per indicare che derivavano dalla volontà loro. E però era vaga quanto mai l' idea di pubblica rendita, ed in vece i popoli pagavano molte contribuzioni in diverso modo, e sotto vari nomi e pretesti ai feudatari, o ad altri uomini privilegiati. Scarsissima essendo la pubblica entrata, non poteva il Principe intraprendere cosa alcuna favorevole al popolo; e quindi non restandogli che poche prerogative, fra le quali le più rilevanti quelle di comminare pene e coniare monete, ne seguì che le poneva grandemente a profitto, e le più volte con manifesta mala fede in danno dell' universale. Per molti secoli queste vicende si succedettero, ed i feudatari ed i Sovrani furon sempre in contese, questi per acquistar potere, e quelli per conservare o accrescere i loro privilegi; per le quali cose seguirono guerre, ribellioni, delitti ed altri flagelli di ogni specie, la memoria de' quali la storia di quella età ha conservata. In questi frangenti quando riusciva ai Monarchi di acquistar potere, estendevano egualmente il patrimonio pubblico; ma non estimando essi fermo questo potere, perchè con istenti e di recente acquistato, non credevano conveniente esercitarlo apertamente; quindi i dazi imponevano sotto diversa forma e nome, e vendevan cariche, uffici pub-

blici, onori, grazie e privilegi. Altra volta non sapendo come ottenere danaro vendevano buona parte del patrimonio dello Stato, e sembravan nemici, anzichè sovrani nel dissiparlo per pubblici bisogni.

In tale stato di cose lo studio della Romana legislazione, che dal dodicesimo secolo erasi cominciato a diffondere, contribuì non poco in Italia ed altrove alla civiltà, ed a migliorare in parte le leggi ed il governo; perciocchè per disordinata ch' ella fosse, era sempre migliore delle leggi, delle pratiche e delle costumanze che allora erano in uso. Ed inoltre contenendo regole di pubblico diritto, e di amministrazione municipale, ed ordinate forme di giudizi, e stabilendo altamente il diritto di proprietà, addivenne che ciascuno la considerasse come securezza degli averi e delle persone. Ma ben tosto, nelle Sicilie segnatamente, si volle far servire questa legislazione a sostenere le cattive e corrotte pratiche del governo, ed i più dandosi interamente allo studio di essa, nè stimando potervi essere altrove sapienza, invilirono ed impedirono i progressi dell'ingegno nelle più utili discipline; sicchè il sistema di leggi e di amministrazione non ebbe altro miglioramento.

Quanto poi alle cognizioni ed agli avvenimenti che concernono la pubblica economia era-

no d'ogni dove ignorati non meno di quelli delle scienze fisiche; e del pari erronee opinioni aveansi intorno al moto degli astri, ed al corso della moneta. Quindi mancando principî e norme certe, e solo il bisogno essendo la regola ne' diversi procedimenti; ne avvenne che per l' universale ignoranza, e per le altre cagioni che ho narrate, quasi sempre si adottavano spedienti o non acconci ad evitare il male ed il disordine, oppure pregiudiciali in altro modo. Oltrecchè niuna utile riforma potevasi effettuare, senza ledere i privilegi de' potenti, e la costituzion politica, i quali ostacoli eran sempre insormontabili. Pertanto i pubblici amministratori di quel tempo non sempre operavan male per cattivo cuore, ma le più volte o per ignoranza o perchè mancava alla Sovranità il necessario potere; in modo che l' erroneo sistema stabilivasi come norma, ed era seguito da generazione in generazione. Allorquando nel governo degli Stati s' introducono abusi, avviene necessariamente che i molti in principio si dolgano; ma se durano si studiano di trarre profitto man mano da tali abusi, che in buona o cattiva fede essi sostengono; sicchè non si possono poi torre senza apportar danno a tali persone, le quali quanto più sono in numero tanto maggiore ostacolo oppongono. Per la qual

cosa gran parte del popolo sostenendo il cattivo sistema, i Sovrani non ebbero, e difficilmente avrebbero potuto aver forza, per distruggerlo o altrimenti provvedervi.

Non è intanto da passar sotto silenzio, che i governi adottarono qualche volta sistemi di cui erasi fatta favorevol prova, il che riuscì giovevole al massimo grado per diversi popoli, che in tal modo fecero felici esperimenti e ne trassero utilità. Nè mancarono Monarchi che sentissero principî giusti pel bene dello Stato; ma poi non sapendo scegliere mezzi corrispondenti, oppure per la ignoranza della pubblica economia adottavano spedienti maggiormente rovinosi. Tanti errori per oggetti d' industria, moneta, e dazi non sempre furono commessi per angustiare i popoli, ma molte volte in buona fede per sollevarli: e questi errori furono allora generali in Europa, il che fa conoscere non essere sempre derivati da malizia del Principe; ma bensì da codesta ignoranza di principî e regole della buona economia dello Stato, sicchè gli stessi disordini ed inconvenienti furono ad esempio in Francia, in Ispagna e in Napoli. Rispetto alla quale particolarità ho di sopra detto le cagioni, per le quali ogni secolo ha i suoi sistemi, e cangia per una concatenazione di cagioni

e di avvenimenti il bene pel male, ed il male pel bene.

Molti scrittori han creduto che la scoverta dell'America, e del Capo di Buonasperanza fosse stata la sola cagione, per la quale i popoli ed i governi moderni volsero le loro principali cure alla industria; ma io penso all'opposto, che questa sia stata una cagione accidentale che insieme con molte altre, che indicherò, vi abbia contribuito. In fatto, tanto i primi scovritori di quelle regioni, che quelli i quali vennero in seguito correndo in traccia d'ignota terra, non furono animati da spirito d'industria; ma sì bene da smodata avidità di fortuna devastando e rapinando. D'altra parte in quel tempo estimavasi dai molti, che la potenza degli Stati sol derivasse dalla grande estensione loro; quindi ogni mezzo adoperavasi per conseguire questo intento, e non potendolo colla guerra, si volsero molti Sovrani a cercarlo in ignote regioni. Ma l'acquisto di queste non produsse loro quei grandi vantaggi che speravano, poichè abbandonandole al sistema di colonie furon solo intenti a trarre metalli preziosi dalle viscere della terra, e non già ad istabilirvi giovevole industria; la qual cosa poi fece eziandio mancare l'industria nella madre-patria, o ne impedì l'incremento. D'altra parte deve ancora porsi mente che prima della scoverta del-

l' America, il bisogno di provvedersi di talune cose, o la posizione topografica consigliarono naturalmente molti popoli ad intraprendere il commercio; ed il fecero tra gli altri con profitto sin dal decimo secolo in poi gli Amalfitani, i Napoletani, i Genovesi ed i Veneziani. E sovente diversi governi pensarono anche di stabilire frà popoli soggetti un reciproco traffico assicurandolo con regolamenti e trattati diplomatici, come tra l'Olanda e l'Inghilterra nel 1285, e tra la Francia e l'Olanda nel 1295. Le cose di maggior rilievo che produssero queste scoverte, furono il perfezionamento dell'arte nautica, tanto necessaria al commercio, ed un gran cangiamento nei prezzi delle cose tutte, per l'abbondanza de' metalli che eran trasportati in Europa. Ma questo avvenimento non produsse un bene generale, e fece sì che secondo la copia del metallo che da quelle regioni veniva, i prezzi si aumentassero straordinariamente per indi diminuire con eguale celerità, il che riusciva assai dannevole perchè, variando continuatamente il valore della moneta, non poteva questa esser norma per le contrattazioni; della quale particolarità dirò meglio a suo tempo. Ma aperta la strada a quelle lontane terre, gl' ingegni cominciarono vie più ad aguzzarsi per l'esempio e la speranza; sicchè molti si fecero arditi ed intrapren-

denti a far cambio cogli Americani di merci di Europa con l' oro, e con gli altri prodotti di que' luoghi; ed ecco come si stabilì, o crebbe il commercio di varie nazioni.

D' altra parte gli errori e le tristi conseguenze derivate da' fallaci sistemi rendettero molte volte più cauta la potestà governativa, e non raramente si videro uomini di straordinario ingegno chiamati al reggimento delle pubbliche cose supplire al difetto di leggi e al metodo di amministrazione con trovati e mezzi da essi immaginati, che avendo prodotto vera utilità all' universale, lasciarono saggi ammaestramenti; sicchè insensibilmente i nuovi metodi prevalevano agli antichi. Intanto dal secolo dell' Imperador Carlo V in poi la feudalità cominciò gradatamente a venir meno, sì perchè questo monarca, che diè principio ad un epoca novella, l' attaccò direttamente e con successo, e sì perchè essa indebolita si era per la lunghezza della dominazione che tenuto avea; quindi costituendosi più forte la Sovranità e minor divisione di poteri essendovi, naturalmente si apriva un adito alla introduzione dell' industria presso de' popoli. E per quell' intimo legame che hanno la pubblica amministrazione e la instituzione politica di uno Stato, migliorando questa, del pari migliorò quella. Quindi abbattuti molti privilegi di or-

dini aristocratici, e raffrenate varie usurpazioni che i feudatari avean commesse in danno del potere Sovrano, ne seguì che la finanza dello Stato si accrebbe, perchè chiamò a sè certe branche di pubblica rendita già alienate dal governo, o che in altra guisa erano dai popoli ai feudatari pagate; al che aggiungi essere stati i feudatari e gli ecclesiastici anche essi soggetti a più costante ed ordinario sistema di pubblici tributi. In questo mezzo, qualche non ordinario ingegno cominciò a volgere le cure alle discipline che riguardano la pubblica economia; perciocchè ne' mali politici la umana mente va del pari speculando rimèdi siccome ne' mali fisici. Ed appunto per le condizioni deplorabili in cui era il reame di Napoli sotto il governo viceregnale, si levò il Calabrese Antonio Serra, senza che forse lo avvertisse, a gettare le fondamenta di quella scienza che poi venne chiamata Economia Politica. Pubblicò egli nel 1613 il suo notissimo trattato come far abbondare di oro e di argento gli Stati mancanti di miniere, nel quale assegna cinque cagioni di ricchezze cioè: fertilità di suolo o, com' ei dice, abbondanza di robe: situazione topografica per cui un paese prospera più o meno nel commercio: copia di arti, ed in ispezialtà di fabbriche di *lanifici* e *seterie*: attività e perspicacia degli abitanti: in fine destrezza di chi governando

sa rimovere gli ostacoli, agevolare, allettare, soccorrere e reprimere. È maraviglioso che in un secolo ignorante di tali cose, abbia potuto la mente del Serra prestare una luminosa face alla politica economia per renderla utile all'amministrazione dello Stato; ma allora le sue sagge riflessioni niun bene produssero nè a sè nè allo Stato, ed invece era il regolatore della nostra amministrazione Marco Antonio de Sanctis, la ignoranza e la mala fede del quale apportarono danni gravissimi alla nostra Economia. I posteri furon più giusti verso del Serra, e trassero grande profitto da' suoi insegnamenti; e nel secolo passato altri scrittori Napoletani ed Italiani, tra i quali voglionsi citar con somma lode come fondatori un Broggia, un Galiani e un Genovesi, stabilirono la scienza sopra più solidi principi, e vi sparsero infinito lume, talchè dopo di loro pare che non siensi fatti maggiori progressi. Specialmente il Galiani nel suo trattato sulla Moneta, che fu la prima opera nella quale più fondatamente e con giudizio ed acconcezza esposta si fosse questa importante parte del pubblico reggimento, ed il Genovesi non solo co' suoi scritti, segnatamente con le Lezioni sul Commercio, ma eziandio con la viva voce dalla cattedra di economia, la prima che, mercè le provvide cure del nostro Sovrano si stabilisse in Europa, fecero co-

noscere i danni ed i disordini che cagionati erano da' cattivi sistemi, dagli errori e dall' ignoranza della scienza.

L' esempio degli Scrittori Italiani fu seguito da altri illustri stranieri, fra quali sono da noverare principalmente come fondatori, il Melun e il Quesnai tra i Francesi, e il Locke e lo Smith fra gl' Inglesi. Non è mio divisamento porre a disamina le molte verità unite a non pochi errori che dissero questi valentuomini, ma solo fò di passaggio osservare che le riflessioni loro buone e cattive produssero quel bene che quattro secoli di sperimenti per opera del governo non avrebbero prodotto. Imperocchè fu allora un movimento generale in Europa, e le persone private non solo, ma gli amministratori pubblici eziandio incominciarono ad occuparsi di sì importante oggetto che tanto da vicino riguarda il ben' essere della società; quindi mentre i cittadini intraprendevano cose utili all' universale, i governi li secondarono maravigliosamente incoraggiandoli, e rimovendo nel tempo stesso diversi ostacoli che impedivano e quasi inceppavano l' industria. Anche il progresso delle scienze naturali contribuì molto a questo felicissimo cangiamento. E queste sono le cagioni principali che a parer mio hanno contribuito a far rivolge-

re dal tempo di Carlo V sino al finir del secolo passato le cure dell' universale all' industria.

Il compiuto disfacimento della feudalità e di altre simili instituzioni nella Francia, in Napoli ed altrove, è stato però il cominciamento di tempi migliori per la pubblica economia, togliendo all' industria i più gravi e pericolosi ceppi; sicchè tolti via tanti ostacoli che eran cagionati da politiche instituzioni, da abusi, e da ignoranza, era importantissimo oggetto migliorar la legislazione, la quale in una parte era inefficace, in altra inutile, in altra difettosa, e nello insieme informe, confusa e disordinata. Ora per evitare quest' inconvenienti era necessario prima di ogn' altra cosa distinguere le leggi secondo i diversi oggetti; il che produceva che le leggi concernenti l' amministrazione civile e la finanza formassero oggetto e raccolta separata da quelle di ciascun' altra branca di amministrazion pubblica. Ma la sola divisione non produce il bene ed invece n' è un cominciamento, sicchè per istabilire un utile sistema per le amministrazioni civili e finanziere si richiede altra opera e cura. Intorno alla qual cosa ho detto di sopra, che la scienza della politica economia è stata una delle principali cagioni, onde si dette un passo al miglioramento. Ma tale scienza, che si è fatta la guida della amministrazione finanziera e civile,

non ha fino ad ora fatto que' progressi e sparso quel lume che sarebbe troppo necessario al subbietto, restando le principali quistioni a risolversi; e ciò non tanto per esser difficili, quanto ordinariamente per le persone che son chiamate a reggere i pubblici negozi, che o per ignoranza o mala fede o debolezza non adottano que' mezzi che sarebbero conducenti ad ottenere siffatto miglioramento. Ciascun di essi vede soventi volte secondo le proprie passioni ed inclinazioni, sicchè i deliri della mente umana molte volte diventano sistemi di governo; e spesso un regolare principio di pubblica economia si guasta nella mente d' un cattivo amministratore, ed è poi stranamente applicato. Nè a' danni ed a' disordini che ne derivano è agevole riparare, perciocchè quasi sempre in cose di pubblica amministrazione non si possono fare più volte sperimenti, senza aumentare questi danni e disordini. Al cader della feudalità e di altre instituzioni che a questa erano unite, fu quasi universale la letizia credendosi che il bramato miglioramento si fosse del tutto conseguito. Ma l' esperienza ha fatto conoscere altri bisogni ed errori, quindi nuovi sistemi, nuovi disordini, nuova confusione, e spesso ai vecchi pregiudizi ed errori s' innestano i nuovi. Per lo che ora i governi, credendo poter tutto fare i popoli da

se in materia di pubblica economia, li abbandonano in balia di loro medesimi; ed ora all'opposto prendono la più minuta ingerenza, e vogliono tutto regolare: sicchè da pochi anni si osservano sotto altre forme e nomi una serie di contraddizioni come per lo passato. Forse avverrà che per questo nuovo disordine conoscendosi meglio i bisogni de' popoli ne segua altro miglioramento, ed io lo spero! Ma lasciando l'esame di tali cose che formar dovrebbero subietto di particolar lavoro, io penso non essere in tutto bene eseguita la separazione delle leggi politiche, civili, economico-politiche, militari ed ecclesiastiche; il che a mio credere è derivato dal non aversi chiaro conoscimento della pubblica amministrazione in generale, la quale è in sostanza ciò che dicesi *governo*, e che tutte le indicate materie comprende, e secondo esse si divide in tante particolari e distinte amministrazioni come ad esempio della giustizia, della finanza, della civile economia e simili. Nè ancora è al tutto conosciuto e determinato l'intimo legame ch'esser vi dee tra tutte queste amministrazioni, e segnatamente tra la civile e la finanziera; in modo che amendue dovrebbero essere in tale armonia che quella a questa servisse di base; perciocchè non bene conoscendosi la ricchezza di un popolo e le vicende a cui va soggetta, non è

possibile di stabilir su di essa un ordinato sistema di tributi e un buon metodo di pubbliche spese. Inoltre se questa ricchezza non è regolata, e guarentita, nel che contribuiscono non poco tutti i diversi rami di amministrazione pubblica, affinchè si aumentasse, o almeno non sofferisse detrimento; è fuor di dubbio che non si possono intraprender nella finanza utili riforme.

Grande ma necessaria opera, difficile per altro, sarebbe quella di determinare i punti di armonia e di discordanza di queste due amministrazioni non solo fra loro, ma eziandio con tutte le altre che compongono il governo dello Stato, per ottenere che qualsiesi sistema, e legge mirasse al fine di non nuocere; ma bensì di guarentire la proprietà e l'industria nazionale. Ma per conoscere quali inconvenienti vi sieno, e quali miglioramenti far si possano, e come ottenere che la Politica Economia fosse bene applicata alla Pubblica Amministrazione, crederei espediente prima di correre altri pericoli di consultar bene le andate cose, a fine di determinare nel risultamento princìpi meno fallaci e norme meno incerte. Ma de' risultamenti di siffatta esperienza la Storia o non si è per niente occupata, oppure ne ha pochi narrati come per intramessa quando ad altro avvenimento erano uniti. Le Storie di tutti i popoli sino ad un

certo punto in questo difettano; ed è facile comprenderne la cagione, perchè nei tempi andati non occupandosi i governi ed i popoli di proposito della Pubblica Economia, non essendovi princìpi certi e norme conosciute, nè per essa essendo diretto lo *spirito pubblico* di quelle età, non potevano gli storici formarne oggetto principale di narrazione; ed in vece estimarono miglior consiglio tramandare ai posteri la memoria di quegli avvenimenti che più colpivano la immaginazione. Che se piacesse a taluno dire che la storia sol di tali cose debba occuparsi, e trasandare tutto ciò che concerne il governo dello Stato, gli fo considerare che in tal caso, sarebbe ella inutile in gran parte, perciocchè non saprei vedere quale utilità potesse venirne alle genti dal leggere numerose carte ove descritte sieno le armi di un guerriero, le forme del suo cavallo, la maniera come armeggiava, il numero de' feriti in una rivoltura, le feste che si fecero per celebrare nozze principesche, la strada per la quale passò un capitano vittorioso; quando poi all' opposto lasciar si dovesse nell' obblio le vicende ch' ebbero i sistemi di politica, di amministrazione e di legislazione, l' uso che fecero i popoli delle ricchezze, qual si fosse stata l' entrata pubblica, come l' avesse il Sovrano distribuita e spesa a vantaggio o a danno dell' universale, quali

fatti vi avesser dato cagione, perchè i popoli vissero industriosi o poveri, e da ultimo come l'amministrazione pubblica avesse ingenerato cangiamenti politici. Le quali cose costituiscono la vera vita civile delle nazioni, e possono somministrare esempi ed ammaestramenti alle future generazioni per seguire il bene o per fuggire il male.

Ma come i governi le loro cure rivolsero a migliorare l'amministrazione economica e l'industria de' popoli, così si sono veduti libri che con particolarità ne han conservato la memoria; il che si è osservato in ispezialità presso gl' Inglesi, le memorie dei quali su tal proposito fa maraviglia che risalgano sino all' anno 1068 allorquando Guglielmo Duca di Normandia li signoreggiò. In Francia poi non senza qualche difetto tali memorie cominciano dal 1412 sotto il regno di Carlo VII. Nè son mancati presso l'uno e l'altro popolo chiari ingegni che con lode abbiano scritto la *Storia della finanza*; sul quale proposito non è da tacere per l'Italia l'elaborato saggio pubblicato nel 1826 dal Conte Pecchio sull' amministrazione finanziera del già Regno d'Italia dal 1802 al 1814. Intorno al merito delle quali opere non intratterò particolarmente il lettore, perciocchè il mio lavoro, quantunque avesse lo stesso titolo, pure diverso è non solo per la struttura, ma in gran parte

per la materia e per l'oggetto, come or ora mi farò a dire.

In quanto al reame di Napoli, non v'è stato fin ora chi abbia voluto mandare ad effetto una siffatta opera, e molti la stimarono difficile a scrivere, non perchè mancassero valentuomini per applicarcisi, ma per la mancanza delle necessarie ed ordinate scritture, ove attignerne i fatti; laonde è mestieri andar cercando poche e vaghe notizie in opere che di altre cose trattano, e che qualche volta per caso o per esempio le narrano. Gli stessi pubblici archivi non somministrano tutte le necessarie notizie, perchè mancanti delle carte di vari tempi. Non vi ha scritture de' tempi de' Normanni, e degli Svevi che con particolarità c'indicassero la economia loro; quindi per averne cognizione è stato forza ch'io avessi durato non poca noia e fatica in leggere molte carte di quella remota età, nelle quali, comechè di altre materie si trattasse, pure vi si comprendono cose o pertinenti o che somministrano indizi per sapere de' dazi, del metodo di amministrazione, dell'industria e di altre cose simili. Altre notizie ho attinto da carte di tempo posteriore, dove dell'antico sistema in qualche modo si favella. L'archivio dell'epoca in cui dominarono gli Angioni è meglio conservato; ma non evvi una guida, un indice che facilitar ne pos-

sa le ricerche: il quale difetto si osserva quasi sempre per le carte dei tempi più vicini, non disgiunto da vôti per dispersione, deperimento e saccheggio delle carte, non di raro avvenuti, cosicchè eguale e forse maggiore fatica durar si dovrebbe. Non è però da tacere che, in particolare delle carte Angioine, si son pubblicati due volumi col titolo di *Syllabus membranarum ad Regiæ siclæ archivium pertinentium*, il primo nel 1824 per cura del Chiarissimo Monsignore Angelo Antonio Scotti, ed il secondo nel 1832 del professore della Regia Università degli studi Antonio d'Aprea. Opera è questa dotta ed elaborata fatta d'ordine del nostro provvido governo, in cui noverate e riassunte veggonsi le pergamene dall'anno 1266 sino al mese di gennaio 1300, cioè durante il Regno di Carlo I e parte di quello di Carlo II; e collo stesso metodo continueranno a pubblicarsi altri volumi in numero di dieci, che comprender debbono le rimanenti pergamene di Carlo II sino al termine della dominazione Angioina. Mi son giovato di siffatti due volumi, ed anche di parte del terzo, che al d'Aprea è piaciuto farmi leggere, comunque pubblicato non fosse; ma certamente il lettore considererà, che ho dovuto per quanto il comportavano le deboli mie forze, senz'alcun aiuto narrare di tutto il tempo scor-

so dal 1300 sino al regno di Alfonso di Aragona, che comprende un periodo di centoquarantuno anno. Nè delle sole pergamene mi son valuto, ma in gran parte ho consultato i *registri* dove notati sono gli ordini originali di quel governo, ed i conti della Tesoreria, e dei ricevitori de' pubblici tributi. Inoltre ho attinto altre notizie dal famoso ed antichissimo archivio del monastero della Trinità della Cava, dove si conserva una copiosissima ed importante raccolta di pergamene de' tempi non solo degli Angioini, ma eziandio di quelli de' Normanni, e degli Svevi. Nè ho trascurato far diligenze ne' particolari archivi della città di Cava e di Salerno; ed in fine ho pur fatto tesoro di quanti documenti si son renduti di pubblica ragione per le stampe.

Nè alle sole carte dell' archivio generale mi son tenuto, le quali io svolsi giovandomi della cortesia di che mi fu largo il dotto uomo in amministrazione pubblica Commendatore Antonio Spinelli di Scalea, alle cure del quale sono i pubblici archivi commessi; ma ho studiato tutte le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, gli usi feudali, le consuetudini, i privilegi ed i capitoli di varie nostre città, i riti della Camera della Sommaria, ed in fine quante leggi e regolamenti si sono fatti dai vari governi sino al tempo presente. Ed inoltre ho dovuto consul-

tare varie cronache, istorie, libri forensi, memorie particolari, trattati statistici, che delle nostre cose o nel particolare o nel generale si sono occupati. Ed infine ho pure avuto non poca contezza di quanto concerne la nostra economia dal finir del secolo passato sino al tempo in cui scrivo, da' particolari archivi de' ministeri di Stato, e da valentuomini che sono stati e sono in eminenti offici di amministrazione e di governo.

Di siffatte cognizioni fornito ho pensato che potesse compilarsi un importante lavoro sulla storia della nostra finanza, e nel generale della nostra economia secondo il subietto, e collo scopo che di sopra ho indicato, ben diverso da quante opere fino ad ora sono a mia notizia, che collo stesso o altri simili titoli si fosssero pubblicate presso le altre nazioni. Il credere che la finanza consistesse soltanto nei pubblici tributi e nella spesa di questi, ed in contrattar debiti al bisogno ha indotto taluni autori delle cennate opere a scrivere cronologicamente soltanto la quantità dei tributi, o dei prestiti nelle diverse epoche dal popolo pagati. Altri autori ligi di qualche ministro hanno indicato con particolarità tutte le operazioni intorno a queste cose da costui fatte, narrandole però con istudio tale da dimostrare che util e non dannose fossero riuscite; sicchè in tal guisa la storia si è can-

giata in una forense difesa. Altri in fine, che non poca celebrità hanno in Francia acquistato, scrivendo la storia di quelle finanze, hanno cronologicamente fatta la storia di ciascun ministro di finanze solo per le opere da lui fatte per tributi, credito e spesa; aggiugnendovi sovente a quale somma in una determinata epoca ascendesse la rendita e la spesa pubblica. Niuno intanto di essi ha narrato dell' influenza delle instituzioni e degli avvenimenti della politica sulle finanze, e viceversa di questa su di quelle, nè alcuna cosa scrissero intorno alla proprietà, all'industria, alla circolazione ed al consumo delle ricchezze, che sono certamente le fonti donde attingonsi i tributi, nè fecero osservare se gli altri rami di amministrazione e legislazione giovarono o nocquero alla finanza. In quanto a me non biasimando in menoma parte il sistema di siffatti scrittori che con lode mi han preceduto in sì difficile aringo, penso che non possa isolatamente disaminarsi e quindi narrarsi di un sistema di finanze, senza osservare medesimamente i suoi rapporti con tutte le altre parti del governo. Considerando le finanze come principal parte della economia dello Stato, ne segue che la sua Storia contener debbe tutto ciò che a questa ha avuto riguardo direttamente, ed indirettamente non solo per opera del governo;

ma dei popoli ancora. E però è necessario sporre non solo le leggi, i sistemi, i regolamenti, che di proposito han trattato de' tributi, e del metodo di spenderli, ma tutto altro che in ogni ramo di pubblica amministrazione e d' industria vi ha avuto connessione e dipendenza; come altresì le diverse opere de' privati cittadini, dalle quali bene o male fosse cagionato all' economia dello Stato.

Quanto alle cose del reame di Napoli inprendo dunque a trattare della parte più importante del suo pubblico diritto, additando non solo gli avvenimenti dell' economia universale; ma eziandio discorrendo le cagioni e gli effetti onde conoscere perchè misero o ricco esso fu in vari tempi; il che credo eziandio necessario affinchè i nomi, le cose ed i sistemi presenti, che derivano dall' antico, potessero esser chiariti per chi non ne avesse scienza. Mi studierò far ponderare i vantaggi ed i danni di ciascun fatto che narrerò, a fine di farne valutare le conseguenze; senza di che crederei in gran parte inutile il mio lavoro. Inoltre questo bene e male farò valutare secondo i tempi e le condizioni; tal che una stessa opera utile o dannosa in una occasione non lo sarebbe in un' altra. In somma considererò l' intero sistema di governo per conoscere tutto ciò che è occorso in quan-

to a' tributi, alle pubbliche spese, all'industria, alla proprietà, ed alla circolazione e consumo delle ricchezze; sicchè osservare si potesse, per così dire, la economia politica in atto. Compilata così ordinatamente tal parte di storia, potrà forse non essere inutile, perciocchè se narra operazioni fatte a vantaggio dell' universale, potran servire di norma; se all' opposto narra tristi avvenimenti, falli della cattiva amministrazione, o errori del popolo a non ben usare della ricchezza, sarà utile eziandio servendo di ammaestramento, perchè si evitassero questi mali.

Se avessi intrapreso di scrivere gli annali della nostra finanza avrei confusamente indicati gli avvenimenti l' un dopo l' altro siccome seguirono, senza distinguer le diverse materie, serbando il solo ordine cronologico; ma per lo scopo che mi son proposto ho stimato conveniente altro metodo. Quindi per l' influenza e pel legame che, come di sopra dissi, hanno sulla finanza gli ordinamenti ed avvenimenti politici, le leggi, i sistemi, e le opere di qualsiesi ramo di pubblica amministrazione e d' industria, tratterò separamente di ciascuno. E poichè siam noi stati signoreggiati sventuratamente da diversi stranieri governi, distinguerò il mio lavoro in tanti libri in cui comprenderò queste domina-

zioni, cioè Normanni dal 1140 al 1194, Svevi dal 1194 al 1266, Angioini dal 1266 al 1441, Aragonesi dal 1441 al 1503, governo viceregnale Aragonese ed Austriaco dal 1503 al 1734, dinastia de' Borboni dal 1734 al 1806, e da questo tempo sino al presente. Ed ho scelto il 1140 per cominciamento del mio lavoro, perchè com' è noto allora Ruggieri Normanno fermò la monarchia, e diede vari ordinamenti pel benessere de' popoli suoi. Ho poi esposto in ciascuna di siffatte epoche, per quanto mi è stato possibile, tutto ciò che ha riguardato la proprietà solo rispetto la pubblica economia, alla industria, alla circolazione delle ricchezze, ai tributi, al credito pubblico, al metodo di amministrazione.

E tali materie ho ordinato in diversi capitoli separati, facendo in ciascuna di esse epoche la sposizione delle instituzioni politiche, dell' amministrazione in generale, e delle vicissitudini più memorabili: passo poi a trattare delle leggi, de' sistemi, e delle vicende sulla proprietà: indi discorro de' tributi e del credito pubblico: poi del metodo di amministrare, e di far le pubbliche spese: da ultimo dico dell' industria, considerandola sotto il triplice aspetto *agricola*, *manifatturiera*, e *commerciale*, e della circolazione e consumo delle ricchezze per quegli oggetti che la risguardono circa la finanza,

come la moneta, le opere pubbliche, i prezzi, ed altre simiglianti cose. In cotesta divisione ho procurato di non intralasciare di considerare la finanza nelle sue parti *legislativa*, *amministratrice* e *contabile*, per mostrare come queste parti debbano fra loro essere ordinate per condurre ad utile scopo.

Stabilito in tal maniera questo quadro della nostra amministrazione, crederei che più agevolmente si potesse scorgere di qual miglioramento fosse capace. Forse neppure sarà inutile ch' io sponendo le vicende dell' amministrazione di un popolo, somministri ad ingegnoso scrittore il modo di meglio vedere le cose per dedurre princìpi più esatti per la scienza della Politica Economia.

LIBRO PRIMO.

GOVERNO DE' NORMANNI DAL 1140 AL 1194.

CAPITOLO PRIMO.

Esposizione di quanto riguardò le instituzioni politiche, l' amministrazione in generale, e le vicissitudini più memorabili durante la dominazione Normanna da Ruggieri sino a Guglielmo III.

Incendi, rovine e distruzioni di molti paesi e città, esterminio di migliaia d' uomini, furono i primi passi di Re Ruggieri. I contemporanei il tennero crudele, ed i posteri magnanimo, sol perchè quelli ne intesero il flagello, e questi invaghiti della narrazione delle sue geste han creduto ch' egli fiaccando il potere de' magnati e de' piccioli tiranni che allora signoreggiavano le regioni che il reame di Puglia, poi detto di Napoli, comprendevano, avesse preparati ordinamenti utili ai popoli e costituite fondamenta alla Monarchia. Erano in vero tali le condizioni di quell' età che solo opponendo forza a forza, ed ambizione ad ambizione potevano gli

uomini sperar qualche miglioramento. Perocchè molto tempo era passato dalla caduta dell' impero Romano, e molte invasioni d' estranee genti, guerre, devastazioni, morti e rovine d' ogni maniera eran seguite per ridurre gli uomini alla misera condizione di perdere coll' ingegno i propri diritti ed estimarsi cose; e molti secoli e varie vicissitudini pur doveano seguire per liberare man mano i popoli dalle usurpazioni, e dalla schiavitù.

Poichè Ruggieri oltre del Reame di Sicilia ebbe in se riunito il dominio di tutte le regioni che dal Tevere al faro di Messina discorrono, e le quali comprendendo i Ducati di Calabria, di Puglia, di Bari, di Napoli, di Sorrento, di Amalfi, di Gaeta, ed i Principati di Taranto, di Capoa, e Salerno, ed in fine gli Abruzzi, costituirono altro potente e distinto reame che d' Italia al di là del Tevere, o di *Puglia* ebbe il nome, si volse con utili instituzioni a vie più fermarsi nel potere. Per lo che, come a quel tempo usavasi, fattosi confermare nel 1139 da Papa Innocenzio II il titolo di Re, che già conferito aveagli l' Antipapa Anacleto, tenne in Ariano nel 1140 un' adunanza de' suoi Baroni, in cui furon pure Vescovi e Prelati, per la parte Ecclesiastica, a fine di ritornare in buono stato le pubbliche cose. Ivi dichiarò: egli solo essere il

Re, ogni potestà dipendere dalla sua: essere sue le *regalie*, e doversi da lui riconoscere, obbligando chiunque le possedesse in tutto o in parte a servire il Principe in pace ed in guerra, ed a non venderle, donarle, o farne traffico di sorte alcuna come cose soggette a ricadere in sua potestà. A ben intendere il valore di sì fatta legge fondamentale di quel governo, vuolsi sapere che tanto in queste regioni, che in altre d' Europa si concedevano dai conquistatori o dai principi ai loro benemeriti o fedeli, donde probabilmente presero il nome di feudatari, estensioni di paesi e di terre, o per tenerle in *ufficio* d' amministrazione in loro nome, o per goderne l' uso a titol di gratitudine, ovvero, come dicevasi con voce propria, per *beneficio* sotto determinate condizioni e tempo. Avvenne col volgere degli anni, che le continuate ribellioni in cui si agitavano allora i popoli, il cangiar spesso di signoria, furon cagione che si confondessero il *beneficio* e l' *ufficio*, e che i beni estimandosi come proprietà di chi da tali condizioni limitati li teneva passassero in eredità; laonde ciascun feudatario credeva libera nelle sue mani quella proprietà, ch' egli o avea usurpata, o della quale gli era stato conceduto l' uso vincolato da condizioni, o a tempo. Così a poco a poco i feudatari si rendevano anche in-

dipendenti dal loro Sovrano, del quale arrogavansi tutte le facoltà, non lasciando a lui in tal modo forza e mezzi a poterli comprimere. I feudi si comprendevano tra le regalie, e per una similitudine anche le Chiese, che ricche oltremodo erano in que' tempi, e tenevan quasi tutta la proprietà in feudo. Pure la legge di Ruggieri, che ho riferita, non indicò quel che fossero queste regalie, la qual cosa non le fece avere piena esecuzione, e pare che quel Monarca si avesse proposto soltanto di porre freno alle usurpazioni per lo avvenire, e ad assoggettare i feudatari a conoscerlo signor loro, ed a contribuire per le bisogna dello Stato, anzichè torre dalle loro mani in un tratto tutta quanta la proprietà delle terre, e spogliarli del potere. In somma egli altro non istabilì se non che le cose si restituissero al pristino stato, facendo sì che i feudatari fossero usufruttuari di quelle terre, delle quali il dominio diretto ed eminente esser dovea sempre nel Principe. Ma dir pristino stato in fatto di governo, allorquando istabilito non era alcun pubblico diritto che determinasse quali realmente fossero le facoltà sovrane, dir volea novare in tutto le cose; e però questa riforma fu il primo ordinamento della Monarchia Normanna.

Stabilì Ruggieri la sua sede in Palermo,

ed ivi tenuta altra generale adunanza instituì sette grandi ufiziali che 'l rappresentassero ne' diversi rami di governo, i quali furono. Il gran Contestabile supremo capitano degli eserciti. Il grande Ammiraglio supremo capitano, e dispositore di quanto concerner poteva l'amministrazione dell' armata ed in generale delle cose del mare; per lo che tra' vari suoi poteri c'era quello di far costruire, riparare, e disporre le navi del Re, non meno per la guerra, che per la securezza del commercio; ed inoltre conservar securi i porti e tutt' i luoghi lunghesso il mare. Il gran Giustiziere primo Ministro di giustizia sopra tutti i giustizieri del reame. Il gran Protonotario ossia *logoteta* primo Segretario del Re, che avea l' obbligo di promulgar le leggi, gli editti, le concessioni, i privilegi, i rescritti, ed altri atti del Sovrano, e rispondere in nome di questo alle suppliche che i cittadini gli dirigessero. Il gran Camerario che avea cura della pubblica economia, e del patrimonio del Re. Il gran Cancelliere custode del segreto e del sigillo reale; quindi osservava tutti gli atti del Sovrano, eseguendo quelli che credeva regolari, e degli altri facea a costui rimostranza, perchè li riformasse; avea pure giurisdizione sopra tutte le chiese e gli ecclesiastici del reame; dipendeva da lui la Cancelleria ove conservavansi registrati tutti

gli atti. E finalmente il gran Siniscalco governatore della Casa Reale, che provvedeva questa di tutto il bisognevole, ed avea cura delle foreste, delle cacce riserbate del Re, degli uficiali minori, servitori ed altri familiari di lui. L' autorità di que' grandi uficiali univasi poi nella così detta *Magna Curia* ch' era il Consiglio del Re, da lui sovente preseduto, nel quale disaminati erano tutti gli obbietti dell' Amministrazione della giustizia, della guerra, e della pubblica economia. Ivi sedevan pure Arcivescovi ed altri Prelati, Conti, Baroni, e Giustizieri altrimenti detti luogotenenti reali, e qualche volta Ruggieri vi chiamava eziandio illustri stranieri; la quale adunanza sotto i Normanni si trasportava sempre ov' era il Principe. Ciascuno di tali grandi uficiali teneva la sua *Curia* particolare per trattarvi gli affari di sua attinenza.

Ma l' ordinamento importantissimo tra gli altri che diede Ruggieri fu quello di torre la pubblica amministrazione dalle mani de' privati, e di restituirla alla Sovranità, dividendola in diversi rami e fra diverse persone. Prima di lui un Legato del Principe riuniva in se facoltà giudiziaria, militare ed amministrativa: ma egli separò questi rami d' amministrazione affidandone la cura ad uficiali che nulla avessero fra loro di comune, e tracciò benanche

qualche norma per distinguere l'amministrazione della pubblica economia dagli altri rami di governo. Questo Legato non di rado era stato un feudatario, che facea tornare in danno delle leggi quel potere rendendolo ereditario nella sua famiglia; il quale potere sovente era anche in altri modi usurpato da altri feudatari e potenti uomini. Ma da Ruggieri e dai suoi successori Normanni, i feudatari non ebbero mai conceduta facoltà di pubblica amministrazione; sicchè pene severe furon minacciate a chiunque volesse arrogarlasi. Così quei Sovrani mentre afforzavano il loro potere, stabilivano Ministri che frenassero gli abusi e tenessero a segno i feudatari. E però venne instituita una magistratura civile e criminale, la quale fu dichiarata nobile, e con vocabolo proprio dicevasi *milizia togata* per distinguerla da quella ch'era armata, il che aumentando il numero de' nobili, indeboliva l'antica e boriosa nobiltà, e dava animo ad una parte del popolo a fuggire dalla dominazione di questa, e volgersi in vece al Re, da cui attender poteva guarentigia ed onore. Medesimamente davasi in tal modo opera ad incoraggiar le lettere, perchè niuno che in queste non fosse istruito poteva aspirare a quegli ufici; e sino a quell' epoca frequente era stato lo sconcio, che gli Ecclesiastici occupassero quasi tutte le cariche, non

sapendo la maggior parte del popolo leggere e scrivere. Il primo fra que' magistrati era il Giustiziere, che dovea per le provincie render giustizia ordinariamente per inquisizioni. Dapprima quasi tutta la sua giurisdizione fu per gli affari criminali, perciocchè per le cause civili appena conoscer poteva quelle de' feudi detti *quaternati*, e delle loro appartenenze. Quanti fossero in numero i giustizieri non v'è memoria: dicono taluni storici, che siccome i Longobardi aveano diviso il Reame per *Gastaldati*, così Ruggieri il divise per *Giustizierati*, ma ciò è incerto, ed ai tempi di Federico si osservò due giustizieri reggere una sola provincia, ed all'opposto più provincie essere governate da un solo giustiziere. Per quanto pare a me era tal magistrato più estraordinario, che ordinario, perciochè non avea sede stabile in alcun luogo della provincia, ma cangiavala come credeva utile al suo uficio, ed oltre a ciò procedeva in quasi tutti gli affari senza veruna formalità con quelle maniere che più acconce tornavano al tempo ed alle condizioni.

I *baiuli*, o *balii* instituiti presso di noi da Guiscardo Normanno furon sotto Ruggieri magistrati ordinari de' quali eravene per suo ordinamento uno in ogni città, terra, o villaggio, e quando picciol fosse il villaggio univasi ad al-

tro più grande. Questo magistrato, quasi difensore o custode delle Università, dovea sempre trasportarsi dall' uno all' altro luogo per amministrar giustizia, sì che il sistema Normanno fu, che la giustizia seguir dovesse il delitto, ed i litiganti; e così moltissimi inconvenienti evitavansi segnatamente in quel tempo in cui rozzi e feroci erano i costumi. Ebbero i baiuli facoltà di conoscere, e giudicar tutte le cause civili di cose e persone, eccettuate quelle su' feudi. Provvedevano di tutori i pupilli, conoscevan di danni su beni di libera proprietà de' cittadini, fissavan prezzo ai commestibili, nel modo che a suo luogo si dirà, e punivano i venditori fraudolenti, esigevan da' conduttori d' opere le multe stabilite in contravvenzione delle leggi, vigilavano per quelle che riguardavano le terre coltivate e le foreste, procedevano da ultimo contra i pubblicani ed affittatori di *passi* e *piazze*, ed esigevano ancora proventi fiscali; ma di ciò meglio dirò a suo luogo.

Quanto al popolo, fu diviso in due ordini, l' uno di *Nobiltà Militante*, in cui comprese erano le Chiese, l' altro di *luoghi demaniali*, o per meglio dire luoghi di pubblico dominio per distinguerli da quelli che feudali fossero. Gli Ecclesiastici ne' domìni che allora dicevansi Regno di Puglia, ed ora al di qua del Faro,

siccome sotto l'imperio de' Greci, de' Longobardi, e de' primi Duchi Normanni non mai aveano formato corpo separato, così neanche Ruggieri volle distinguerli. Solamente ne' domìni di Sicilia, ora detti al di là del Faro, seguitò la divisione in tre ordìni: nobili, ecclesiastici, e sudditi demaniali. I primati nobili eran Conti, Baroni, e Militi. I Conti detti *pari*, *o parenti del Re*, possedevano molti feudi, ed avevano soggetti Baroni e Militi come *sottofeudatari*, i quali dicevansi pure *vassalli nobili*. Dopo venivano i Baroni non titolati, che aveano eziandio sottofeudatari nobili. Da ultimo i Militi che possedevano feudi abitati, o che erano agli stipendi di qualche feudatario. Gli abitanti della Città e luoghi demaniali dicevansi *borghesi o burgensi*; il rimanente del popolo erano sudditi, e uomini propri de' nobili; e da essi si distinguevano i villani che abitavano le campagne, e pagavano al padrone tributo fisso sopra terreno datoli da costui a censo. Rispetto alle leggi, eravi allora gran confusione, regolandosi molte Città con quelle de' Longobardi che a ragione avrebbero dovuto dirsi le più comuni; altre colle Romane, ed altre con ciò che dicevasi *diritto de' Franchi*, il quale consisteva in costumanze non scritte originate dalle antiche leggi de' Franchi e dagli abusi feudali, che fra noi furono nella

massima parte introdotte dai Franchi di Normandia. V'erano anche città che reggevansi con proprie consuetudini che partecipavano assai della Longobarda legislazione, come Napoli, Bari, Aversa, Capoa, Amalfi, Gaeta, Catanzaro, Sorrento. Nè recar deve maraviglia che tanto varie e diverse fossero le leggi in quei tempi, perocchè i Normanni voglionsi considerare d'aver riunito sotto uno stesso Sovrano tanti piccioli Stati, in modo che impossibil cosa era di dare a tutti incontanente leggi uniformi; maravigliar devesi bensì, che tanto grave disordine è stato in gran parte fra noi sino al secolo passato. Ruggieri cominciò a dare una legislazione generale pel Regno, ma questa opera rimase nel suo cominciamento, ed altri Principi al par di lui sarebbero stati necessari per finirla. E quantunque in quelle leggi che ci rimangono di lui confusi fossero ordinamenti politici, civili, militari, ed economici, non di meno sono le migliori di quei tempi in tutta Europa. E si deve soprattutto in esse considerare l'impronta di fermezza, e determinata volontà del legislatore; sì che inspirano ancora rispetto, e diresti vedervi sculta la sua grandezza d'animo. Sono scritte con dignità e brevità, ma chiare senza lasciar luogo ad interpretarsi svariatamente, donde suole venir grandissimo danno ai popoli. Molte sue leggi si comprendono nella

raccolta delle costituzioni, che Federico Imperadore fece pubblicare nel 1231 in Melfi, ed ascendono al numero di trentanove. Quanto alle particolarità di esse, è da por mente che molto hanno della legislazione Longobarda, e pochissimo della Romana, e questa unione è in tal modo ordinata che dà loro qualità tutta propria, e ben si può scorgere come novella legislazione sorgeva. Non di meno una folla d' interpetri e chiosatori, che surse dopo de' Normanni e degli Svevi, i quali tutto vollero far derivare dalla Romana legislazione, credettero in ogni luogo delle costituzioni veder leggi del popolo di Roma, come se a questo soltanto avesse Iddio conceduto il raro talento di far leggi.

Il modo di procedere ne' giudizi civili e criminali era allora secondo il costume Longobardo tutto verbale e speditissimo senza libelli scritti, non essendosi fatto della scrittura nè grande uso nè abuso, pochissimi sapendo leggere e scrivere. I delitti erano ordinariamente di violenza e non di frode ingegnosa, nè vi furono quelle tante astuzie forensi ed altri rigiri, che trae seco la civiltà; laonde quegli uomini, che riponevano ogni dritto nelle armi, e che per la più lieve offesa faceano scorrere il sangue, si credevano immensamente obbligati dal giuramento, in modo che lo spergiuro era tenuto il

più orrendo delitto. E tali costumi eran derivati dai Longobardi che ebbero in pregio grandissimo la buona fede, ed il romperla era sì grave mancamento che si assimigliava all' abbandono di un compagno nella mischia; pei quali delitti era mestieri, o combattere, o disdirsi, e non appigliandosi a quest' ultimo mezzo si attenevano al primo, donde venne la fermezza della loro indole. E però in tempo de' Normanni i duelli eran maggiori de' litigi, perchè ciascuno procurava farsi giustizia con la spada, anzi che ricorrere al magistrato. E fu grande prudenza di Ruggieri di cominciare a torre la forza dai privati per istabilir governo, laonde per venirne a capo creò una magistratura rivestendola di poteri e di onore per frenare i violenti e guarentire i deboli. Ove sono molti forti, esser vi devono moltissimi deboli, perciò la fortezza era in quell' età messa a profitto, ed i prepotenti ed i più furbi esigevano dai più deboli un diritto di protezione, che loro dicevano accordare, e si chiamava *fredo*. Ma Ruggieri ed i suoi successori dettero ogni opera a torre questo abuso, dichiarando ch' essi vendicherebbero le offese fatte ai propri sudditi.

Un Sovrano nuovo però non può tutto ottenere colle armi; quindi Ruggieri si servì ancora del mezzo di concedere feudi ed altre cose

a molti nobili ch' egli avea creati, o che aveano seguito la sua parte, ed anche agli ecclesiastici che avean potere sulle opinioni. Volea in tal guisa quel Monarca destar la gratitudine di quei che avea beneficati verso della sua prosapia, ma la gratitudine è virtù rara, la quale gli uomini esercitano sol quando temono di perdere; talchè mentre ei visse, ebbe a se i nobili beneficati, ma morto lui, costoro ora tradirono i suoi successori, ed ora vi si affezionarono, siccome li credettero deboli o forti.

Siffatto ordinamento di cose se ebbe imperfezioni da un lato era dall' altro il migliore in quei tempi, e quando di poi cominciò a venir meno o ad esser guasto, fu grandemente desiderato, e le genti soggette credevansi felici, se le cose fossero ritornate nello stato de' tempi di Ruggieri: il che dimostra che desiderano sempre quello che non han saputo conservare; e pare che le cose di talune felici epoche restano lunghissimo tempo a memoria degli uomini per essere ardentemente desiderate e non conseguite. Fu questo uomo straordinario di natura ferma ed impassibile nella prospera e nell' avversa fortuna, ed ebbe il raro talento di sapere scegliere i suoi ministri. Distrasse i sudditi in guerre esterne, dando in tal modo cagione a disforzare la loro ferocia, ambizione e cu-

pidigia, e furono quelle grandemente profittevoli, e apportarongli ricchezza, gloria e potere. Specialmente le guerre coll' impero Greco, e con l' Africa occuparono i nobili, agguerrirono le milizie, fecero acquistar nome alle armi Siciliane, arricchirono il popolo, e lo incivilirono colle lettere, e con l' industria. Sul quale proposito è notissimo, che Ruggieri nell' impero Greco occupò Corfù, Cefalonia, Corinto, Atene, e Tebe, ed altre Città di cui gli Svevi e gli Angioini tennero pure la signoria con varia fortuna. Gli storici hanno narrata la potenza delle sue armi per terra, e per mare, sicchè niun Sovrano delle Sicilie in seguito n' ebbe più di lui, anzi la videro scemata. Fu egli più temuto che amato, la qual cosa addiviene a chi opera grandi cangiamenti politici, toglie abusi ed inconvenienti, e cerca fondare ben ordinato governo. Ebbe il sagace accorgimento di associare nel regno il suo figliuolo Guglielmo nel 1150; ed il fece conoscere Re per avvezzare i popoli ad esser dominati dalla sua famiglia, e per istruir colui nella pratica di governare.

Si domanderà se Ruggieri operò veramente pel bene de' popoli, oppure per propria ambizione: ed io credo per ambizione; dalla quale tornò vantaggio a' popoli, perchè in fatto di governo è necessario saper ben calcolare tutte le

passioni; nè è raro che anche dai vizi d' un Principe in talune occasioni ne sia derivato bene per un popolo, comprimendosi altri vizi di natura a quelli opposta. V' ha chi ha scritto essere stato Ruggieri perfetto imitatore di Guglielmo il *conquistatore* in Inghilterra, ed in vero vi sono molte leggi dell' uno e dell' altro che sono quasi identiche, ma ciò nulla toglie al merito di Ruggieri; perciocchè la scienza, e l' arte del governare non sta nelle astratte teoriche, ma sì bene in vedere ed eseguire quello che è di giovamento ai popoli. Passò di vita questo magnanimo Re in Palermo nel 1152 o come altri dicono nel 1154 compiuti cinquantotto anni di sua vita e trentaquattro di regno.

Ruggieri morto, il figliuol suo Guglielmo si fece novellamente incoronare nel giorno di Pasqua dell'anno 1154. Trovò il Reame ricco potente e tranquillo d' ogni lato; ma nol seppe così conservare, ed il fece passare per colpa sua in travagli e guerre civili ed altri mali d' ogni maniera. Era egli di natura cupa ed austera; ma debole e pigro medesimamente; avido al sommo di moneta e facile ed inchinevole al male. Diffidava di tutti, e soltanto ponea cieca fidanza in Maione suo ministro e confidente, il quale di vile condizione nato in Bari, si levò sino all' uficio di grande Ammiraglio, e tenne

le chiavi del suo cuore per disporre come meglio gli aggradiva delle cose del regno per acquistar partigiani. La Storia con particolarità ha pure narrato le pratiche che tenne con Ugone Arcivescovo di Palermo per rovinare molti primati del reame, e la sua avarizia e smodata libidine, e gl' illeciti amori con la Regina, cosicchè in breve tempo andò dimenticata la morale e la fede pubblica, e levaronsi dal fango infiniti uomini disonesti a fare il proprio vantaggio in danno dell' universale. Guglielmo che meritamente ebbe il nome di *malo* arricchì fuor di misura, ed i suoi partigiani ancora arricchirono; ma per ammassar que' tesori, così duri travagli ebbero i popoli a sostenere, che levate continuamente gravezze furon ridotti ad estrema miseria sino a non aver più monete.

Intanto chi astrattamente considera le leggi in numero di ventuno costituzioni, che restan di questo Monarca stupisce vedendole sagge e provvide; ma i Sovrani ed i popoli, corso molto tempo, giudicar non si possono dalle leggi che lasciano scritte, perciocchè in fatto di governo un solo errore o la mala fede nella esecuzione delle leggi fanno mancare il bene che potea derivarne, in modo che i popoli sovente sono stati infelici con ottime leggi scritte perchè non eseguite; ed all' opposto la virtù del Monarca ha

renduto felici i popoli ad onta del difetto di buona legislazione. Non di meno Guglielmo tenne fermo ognora il divisamento del padre di abbattere sempre più la feudalità, quindi onorava e cresceva di numero la magistratura; ed in quanto alle consuetudini de' Franchi che favorivano gli abusi feudali, comandò che avessero vigore di legge quelle soltanto approvate nel Reame. Le quali cose fatte non sempre con maturità di consiglio ed in tempo opportuno erano in gran parte cagionate dall' odio che Maione avea contra i nobili e gli ecclesiastici, il che fece rovinare quell' opera che fatta in miglior tempo e più destramente avrebbe prodotto il bene del popolo. D' altra parte i nobili e gli ecclesiastici mal comportavano esser governati da un uomo come Maione di vili natali e dalle sue creature più vili; e perciò s' interruppe quella fiducia scambievole, che esser deve tra il Sovrano ed il popolo, sì che qualunque opera quello imprendeva ancorchè utile all' universale era stimata cattiva, e tantosto incitava i malcontenti a maggior odio. Ruggieri proteggendo il basso popolo lo avea alienato dalla nobiltà; ma Guglielmo con la sua avarizia aggravandolo di tributi lo avea irritato contro di lui ed affezionato ai nobili, ne' quali credevan trovare protezione e sollievo. Inoltre la sua debolezza faceva cresce-

re i malcontenti, perchè niun timore poteva frenarli. Seguirono quindi tumulti di Baroni e città nell' interno, e guerre nell' esterno, le quali Maione non vedeva a malincuore, anzi indirettamente le fomentava o non le spegneva per rendersi più necessario al Re e per digradarlo e farlo comparire demente, onde poscia ottenere che fosse gridato Sovrano dai suoi partigiani. In ispezialtà i tumulti in Terra di Lavoro ed in Puglia suscitati e sostenuti erano da potenti feudatari, e da Papa Adriano e da Manuello Imperatore Greco. Essendo il Re in procinto di perdere il trono si scosse come da un letargo, e postosi alla testa di un esercito che nel miglior modo gli venne fatto di ragunare pose in volta i ribelli; e strinse poi siffattamente il Pontefice in Benevento, ed il Greco Imperadore, contro l' armata del quale avea riportata vittoria e ricche prede nelle acque del Peloponneso, che li ridusse a fermare pace a se vantaggiosa. Ma tali successi non fecero a lui cangiar modo di vivere e di governare lo Stato, ed a Maione crebbero orgoglio. Laonde altre rivolture si suscitarono; ed in pari tempo il Re di Tunisi assediò, e prese la Città d' Africa dopo ostinata difesa di quei che la tenevano in guardia: il che fece perdere al Reame un sì importante luogo e necessaria frontiera.

*

Nè poi con la morte di Maione che ucciso fu da Bonello, già sua creatura, si quietarono i tumulti, che anzi crebbero d' ogni dove, e furono tanto arditi i ribelli che predarono nel Real Palagio le pregiate gemme e le ricche suppellettili di Guglielmo, il quale incarcerarono, ed in vece sua gridarono Re il piccolo suo figlio Ruggieri, che percosso dal padre di fiero calcio nel petto, morì di là a poco. E fu Guglielmo fortunato a campare da tanta sciagura, ed a vendicarsi de' ribelli, parte facendo morire fra incredibili tormenti, e parte costringendo ad esulare per estranei paesi. Intanto per altri tumulti avvenuti in Calabria, in Terra di Lavoro, ed in Puglia fu costretto a lasciar di nuovo la Sicilia, e venire in terra ferma ove, come la prima volta, valorosamente pose in fuga i ribelli, e condannò del pari le terre e città ribellate a pagargli grossa somma di monete per ristorarsi de' tesori che gli erano stati predati.

In tali frangenti la economia ed il governo del Reame sempre più si digradarono, e si confusero; perciocchè tra le altre cose nel saccomanno del Real Palagio si perdette il libro detto *defetario* secondo la favella di quei tempi, ove notate erano le consuetudini e gli ordinamenti che nel governo si osservavano, e la distinzione e qualità de' feudi e feudatari. La

quale perdita non si reputava avvenuta per caso fortuito, ma appositamente per opera de' nobili congiurati, che voleano in tal modo torre di mano del Principe un mezzo efficace per sapere amministrare, e conoscere quanto concerner potesse la feudalità, perchè essi avessero modo di usurpar poteri. Quindi a fine di rifare questo importante libro, fu d' uopo che Guglielmo traesse di prigione Matteo notaio del Real Palagio creatura di Maione e versato grandemente negli affari di Stato.

Dopo questi ed altri avvenimenti meno notevoli si ammalò gravemente Guglielmo, e sentendo la sua fine accostarsi liberò molti prigionieri, tolse la grave tassa che avea imposta sulle città e terre di Puglia e fece testamento nel quale lasciava il Reame al suo figliuolo Guglielmo che appena contava anni dodici di età; ed il Principato di Capoa confermava all' altro nomato Arrigo, al quale già donato avealo. Non guari dopo cessò di vita precisamente nell' anno 1166 in età di quarantasei anni, dopo averne regnato sedici, compresi i quattro anni che avea regnato col padre.

Erano in questo mezzo le cose del Reame in pessimo stato, nè si potevano migliorare senza cangiar di sistema; quindi la Regina Margherita che per la tenera età del figliuolo prese

le redini del governo, con molta prudenza fè porre in libertà i prigionieri e chiamò dal bando quei che vi erano stati mandati da Guglielmo o che aveano riparato presso straniere genti: largamente donò beni alle chiese, alleviò non pochi tributi e gravezze che travagliavano il popolo; ma medesimamente abbandonò il governo o per forza o per debolezza ora in man di uno, ed ora in man d' un altro; e quindi addivenne che le gare e i rigiri di ambiziosi o venali uomini avidi di dominare impedirono quel bene che dal nuovo ordine delle cose sarebbe venuto all' universale; e dieder luogo a vari tumulti con effusione di sangue, e con rovina del pubblico erario. Così l' una fazione all' altra succedette fino a che il Conte Arrio, il Conte di Molise, ed altri primati con grosso stuolo di partigiani ampia riforma a loro talento adoperata, crearono dieci familiari del Re, che avessero retto il Reame. Caduto il governo in man di questa fazione, che tutte le altre vinse, più tranquille andaron le cose ed in seguito non vi furon più tumulti e congiure. E meritò di poi Guglielmo uscito dalla minore età il nome di *buono* per la somma buona fede con la quale resse le genti soggette; sicchè non trascurò niente che loro potesse giovare. E fu egli prudente a formar tregue coll' Imperador Federico Barbarossa, le

armi del quale con assai di valore avea respinto dal Reame, e col Re di Marocco, anzi che occuparsi in guerra.

Venuto poi l'anno 1186, per opera di Gualtieri Arcivescovo di Palermo in dispetto di Matteo divenuto vicecancelliere fu maritata Costanza figliuola postuma di Re Ruggieri che già contava trentuno anni in circa coll' Imperadore Arrigo Svevo, il quale matrimonio trasportava la successione al trono in una estranea famiglia, perciocchè Guglielmo non avea avuta prole da sua moglie Giovanna. Non fuvvi altra azione del regno di Guglielmo da esser qui riferita, ne restan di lui molte memorie insino all' anno 1189, tempo in cui passò di vita nell' età di anni trentatre dopo averne regnato ventuno. Dalle poche leggi, che avanzano al numero di tre costituzioni, e da quello che gli storici hanno di lui riferito, nulla si scorge che avesse fatto di straordinario. Camminò sulle orme dell' avolo quanto al governo del Reame, poco novando e dando opera che le cose fossero come erano a' tempi di costui, e per ciò che poteva comportare la condizione dello Stato, gli uomini e le opinioni.

Alla morte di questo buon principe molti baroni di Real legnaggio aspirarono alla Sovranità, ma potenti erano le fazioni dell' Arcive-

scovo Gualtieri e del vicecancelliere Matteo; quella sostenea Costanza e il suo marito Arrigo; e questa adoperandosi per Tancredi Conte di Lecce al fine vinse. Era costui figliuolo bastardo di Ruggieri Duca di Puglia figliuolo di Re Ruggieri, ed ottenuta da Papa Clemente III la investitura, si fece tantosto incoronare in Palermo nel 1190. Da principio quasi tutti i Baroni e gli altri del Reame il conobbero signor loro; ma appressatisi gli eserciti dell' Imperadore Arrigo molti si ribellarono da lui, ed ei uomo di virtù e valore vinse sovente e gli uni e gli altri, e non fu mai vinto, sino a tanto che uscì di vita nel 1194 pel dolore grandissimo d' aver perduto il primo suo figlio Ruggieri, dopo pertanto d' aver fatto coronare l' altro suo figliuolo Guglielmo. Venne costui a reggere ambi i Reami in tempo assai sfavorevole, e saputasi tal novella, subito Arrigo si mosse giudicando non avere ostacoli al suo proponimento. Ed entrato co' suoi soldati, fu a grande onore accolto segnatamente da Roffredo Abate di Montecasino, dal Conte di Fondi e da altri Baroni regnicoli suoi partigiani, e qui cominciarono le orribili stragi de' primati ed infimi del popolo, le devastazioni e gl' incendi di paesi, i saccomanni e le ruberie, che per vendetta facea egli dovunque commettere dalle sue

masnade. Sì che vinti in sì crudel maniera gli ostacoli, giunse con' la sua consorte Costanza in Palermo, dove il misero Re Guglielmo III abbandonato da tutti depose a' suoi piedi la corona del Reame, in cambio della quale gl' avea promesso il Contado di Lecce. Ma non tenne egli a tal patto, e non guari da poi fattogli mutilare i testicoli, il menò prigione in Alemagna colle sorelle Albirnia e Mendonia e con la madre Sibilla, ad onta delle istanze di Papa Celestino. Caddero medesimamente quasi tutti i Baroni di progenie Normanna, e tutto fu strage e sterminio, ed ei che non credeva ancor paga la sua vendetta fece disotterrare i cadaveri di Tancredi e di suo figliuolo Guglielmo e loro torre le corone colle quali erano stati sepolti dicendo illegittimamente averle prese.

In tutto quel tempo dalla morte del secondo Guglielmo non fuvvi ordine di amministrazione, ed invece i disordini e gl' inconvenienti si accrebbero oltremodo, la potenza feudale riprese vigoria per favore o del Pontefice, o di Arrigo, o degli stessi Principi che allora tennero il Reame, che per aver partigiani e per le condizioni in cui erano agevolmente facevano concessioni e non sostenevano le regalie. Le leggi perdettero il loro vigore, sì che la giurisdizione fu usurpata, la guerra civile si mosse, e

non fuvvi mai governo. Insolenti eserciti nemici condotti da Marcovaldo e' da altri crudeli ed avidi capitani Tedeschi, e rubelli masnade regnicole, tutto distruggevano e mettevano a saccomanno e ruba. Finì in tal modo la potenza Normanna, e le ricchezze di questi paesi furono parte tolte via dagli stranieri seguaci d'Arrigo che in danno de' regnicoli fecero fortuna, e parte consumate per la guerra; cessò ogni industria e solo gli uomini per mettersi in securo o per opprimere si tennero in arme, e fabbricarono castelli e torri in luoghi non in tutto buoni; le quali cose scemarono molto la popolazione di queste nostre terre non guari floride, e le ammiserirono.

CAPITOLO II.

Ordinamenti, leggi, ed altre cose intorno alla proprietà a tempo de' Normanni.

Pubblici registri dello Stato stabiliti da Ruggieri -- Proprietà feudale -- Primogeniture -- Sottoinfeudazioni -- Investiture, e benefizi nobili -- Investiture ignobili o livelli -- Censi per raccomandazione -- Stato degli uomini secondo la terra che possedevano -- Protezioni; raccomandazioni, asilo -- Come avvenne che si consolidasse la feudalità -- Chiese, loro proprietà, e divieto di acquistarne -- Confiscazioni -- Altri ostacoli che digradavano la proprietà -- Caccia, foreste, pesca -- Talune osservazioni intorno allo stato della proprietà delle private persone.

Dichiarata ch' ebbe Ruggieri una ed indivisibile la Potestà Reale, obbligò tutti i feudatari grandi e piccioli, laici o ecclesiastici, a mostrare a lui le rispettive investiture per confermarle o moderarle, come diceva, *coll' autorità dell' altissimo suo dominio* a chi credeva più o meno meritevole, e per rivocarle agl' immeritevoli. Non ammise prescrizione di tempo, e delle conferme e nuove concessioni ai suoi fedeli compilar fece compiuto registro in più volumi, nei quali distinta nota si tenne di tutto lo stato del Reame, quanto alle cose demaniali della corona, del comune delle università, dei

feudi, dei beni burgensatici, e delle chiese, e di altri luoghi religiosi, ed il grado delle persone nobili, o ignobili, libere, tributarie, servili, coi loro domini o liberi o soggetti a servigi o pesi di qualunque natura si fossero. Questo mezzo pose tantosto in chiaro le usurpazioni e gli abusi de' feudatari, per ovviare a taluni de' quali era assolutamente necessario l'energico potere di Ruggieri. È mestieri considerare che fu questo il cominciamento di util riforma, perciocchè non può mai stabilirsi regolare sistema di tributi, o seguir laudevoli cangiamenti nell'amministrazione pubblica, ove non si conosca bene la condizione delle proprietà pubbliche e private. Questo libro insieme coll'altro delle consuetudini detto *defetario*, di cui ho narrato, furono tolti per opera della nobiltà nel sacco che fu dato al palagio a tempo di Guglielmo il *malo*; tanto è sempre dispiaciuto che i governi avessero conto esatto delle cose de' popoli! Di ciò che poi fece Matteo notaio tratto di prigione per supplire tal disperdimento non vi ha memoria, ma è da supporre che se il libro fu rifatto, venne di nuovo distrutto nelle rivolture che seguiron di poi.

E poichè mi son io fatto a parlar di cose feudali, siccome feudale era tutto il sistema di governo, è d'uopo chiarire tutto che per que-

sta parte concerner può l'amministrazione pubblica, onde conoscer bene i diversi cangiamenti che in avvenire ebbe questa. Vario è stato il giudizio degli scrittori intorno all'origine de' feudi, e chi dice il primo essere stato Enrico *l'uccellatore* in Germania ad istabilirli, e vorrebbe far derivare la parola feudo da due voci di alemanna favella *feo* e *ad*, che significano *securtà* e *possessione*: altri ne fanno autori gli antichi Romani, altri i Goti o i Longobardi, altri i Francesi sotto Roberto figliuolo di Ugo Capeto nel 1008: nè è mancato taluno che ha creduto rinvenir feudi fra il popolo Ebreo o Troiano: e molti infine confusero le idee di semplice beneficio con feudo. Ma di tai cose non m'intratterrò, chè o dovrei far ampia mostra degli errori dei diversi scrittori, o gir per le lunghe notando immensi abusi ed usurpazioni di poteri che, a danno de' popoli e de' sovrani, in parecchi Stati ebber luogo, e le quali in singolar modo confuse apriron di poi a strane e contraddittorie opinioni vastissimo campo. La storia degli abusi è difficilissima ed incerta; perciocchè non hanno questi quasi mai chiara origine e vicende; ed io invece mi studio di scrivere quello che meno incerto reputo. Stimo adunque che molto rilevi il far conoscere che il feudo, quasi *sotto fede*, era un contratto del tutto benefico, mer-

cè del quale il Sovrano concedeva a qualcheduno l' uso, o l' usufrutto di una determinata cosa; il quale contratto nella sua origine si limitò ad oggetti immobili, ed in appresso si estese ad ufizi, a rendite o ad altre cose col peso però di contribuire al servizio del Sovrano. In tal modo il feudo consisteva nel dominio utile, o per meglio dire in una specie di utile proprietà che avea il feudatario, rimanendo sempre il principale ed alto dominio presso del Sovrano concedente. Se in generale così non fu in ogni luogo la teoria de' feudi, almeno così la intesero i Normanni presso di noi, e vollero che si sentisse. E dando uno sguardo al sistema de' Longobardi, si vuol sapere, che questi non mai concedevano terre in feudo, ma in *allodio* o *burgensatico*, il che voleva dire proprietà libera, perciocchè le loro leggi sul proposito soltanto distinsero le cose e le terre libere dalle tributarie. Le prime eran soggette al peso di contribuire per la guerra, e le seconde ai censi detti servili. I soli Contadi costumarono accordare in usufrutto ed a vita, ma poi s' introdusse anche l' uso di concederli in perpetuo come allodio. È dubbio se potessero queste regalie alienarsi, essendo esse parte di proprietà dello Stato; ed evvi pure chi scrisse che fossero soggette a ritornare nel fisco in difetto di legittimi

credi sino al settimo grado; ma di ciò non resta memoria, anzi all' opposto presso di noi ed in altri popoli le regalie furono alienate dai possessori a loro talento. Ruggieri trovò dunque gran confusione e disordine, perchè ciascun primate credeva libera proprietà in mano sua le terre, le città o i paesi che gli erano stati conceduti o avea usurpati; lo che toglieva ogni forza e mezzo al Sovrano, ed i popoli dovevano ricorrere alla protezione non di lui, ma dei feudatari che li opprimevano e dai quali dipendeano. Perciò Ruggieri col verificare i titoli delle concessioni, confermati quelli che regolari credeva, e fatte egli stesso nuove e molte concessioni di terre, prescrisse esser sue le regalie, e che quelli ai quali erano concedute ne avevano solo il dominio utile da non poterle alienare, come cose che in casi determinati ricadevano al Principe, presso di cui era sempre il diretto ed alto dominio. In tal modo cominciò ad essere regolata con leggi la feudalità, e può dirsi che il Monarca Normanno fu il primo a dar ordinamenti utili per frenare l' abuso; nè gli era in quel momento agevol cosa far di più, perciocchè non poteva torre tanta proprietà da chi la possedeva, ma solo soggettarla a condizioni tali che per esse in gran parte alla Sovranità tornasse quel potere che tanti avvenimenti

le aveano fatto perdere. Chè se ciò non avesse egli eseguito, i feudatari sarebbero restati col fatto indipendenti dal Principe, e non avrebbero potuto esser costretti a contribuire pe' bisogni dello Stato.

Ma questa generale regola d' inalienabilità non fu così intera che non patisse eccezioni: chi avesse tre feudi fu stabilito poterne assegnar uno alla futura sposa per dote, purchè non fosse quello da cui egli s' intitolava; e chi uno e mezzo poterne solo assegnar mezzo; la quale dote era a vita. In caso poi che il feudatario non avesse beni allodiali, esser di mestieri il consenso del Principe per dare in dote alle figlie o alle sorelle beni feudali; il che praticavasi onde questi conoscer potesse in qualsiasi tempo in mano di chi passasse il dominio utile de' feudi. Al feudatario pupillo dava il Re una specie di tutore ed amministratore detto *Balio*, e ciò perchè sempre in lui considerar doveasi il dominio diretto delle cose feudali.

Varie distinzioni facevansi prima de' Normanni di *feudi retti* ed *obbliqui*, *ligi* e non *ligi* ed altri di cui confuse idee si hanno. I Normanni però distinsero i feudi secondo la rata del servigio e per meglio dire delle contribuzioni di cui eran gravati, e così l' inscrivevano ne' pub-

blici registri. E però vi furono feudi *piani*, e di *tabula*, feudi *quaternati* in *capite curiae*, e *quaternati secundum quid*, ed altri di cui meglio dirò trattando delle pubbliche contribuzioni di quei tempi. Questa distinzione che più l'uso introdusse, che la legge, fu un mezzo efficace onde far conoscere, che il maggiore o minore grado del feudatario derivava dalla rata di tributo più o meno grande che pagava al governo.

Quanto poi alle primogeniture ed ai maggiorati, si vuol sapere, che allorquando per abuso i feudi divennero patrimoniali, seguì pure che queste cose che tenevano alla costituzione politica di quei governi divenissero soggette a disposizioni delle leggi civili, e quindi non furono più inalienabili, ma divisibili tra' figli del possessore in caso di sua morte. Intanto addivenne che sul finire del secolo nono s'avvidero i Franchi che queste divisioni mentre che rendevano più libera la proprietà, cagionavano d'altra parte danno alla costituzione politica dello Stato, perciocchè era impossibile cosa che potessero andare unite feudalità e divisioni di beni; quindi stabilirono che tali Signorie passassero nei soli primogeniti, i quali poi ne investissero gli altri fratelli di una parte con titolo di *sottofeudatari*. Ma anche ciò fu creduto dannoso: laonde

fu stabilito nel medesimo secolo il diritto di primogenitura in tutta la successione feudale senza scemamento alcuno. Il qual sistema fu poi seguito dai Normanni per le nuove concessioni che fecero ai partigiani loro; ma niente novarono in pari tempo per gli antichi feudi che seguitarono a dividersi secondo il costume Longobardo, sì che nel volgere degli anni andando quelli a finire con tante divisioni, s' avrebbe avuto uniformità di sistema.

In Sicilia i primi Normanni aveano introdotti i feudi ereditari, ma non prima di Ruggieri per opera di legge e non di abuso fu questo sistema introdotto ne' domìni al di qua del faro. Ruggieri permise pure le sotto-feudazioni, ma volle medesimamente che i feudatari fossero conosciuti come capi e non come padroni, per lo che loro conferì la qualità di suoi ufiziali per esercitar parte di giurisdizione, e stabilì che in caso di oppressione potessero i sudditi ricorrere ai Giustizieri come ufiziali maggiori.

Quanto ai beni allodiali o liberi, era costume delle Gallie di darne precipua parte al primogenito; ma all' opposto presso noi ed in Italia eran divisibili tra tutt' i fratelli ugualmente.

E poichè mi son io fatto a discorrere di investiture e di benefizi, stimo singolar mio debito

chiarir bene queste cose perchè altre in seguito meglio si conoscessero. La voce investitura è latina degli ultimi secoli, ed indica un atto solenne in forza del quale il padrone di una cosa ne trasferisce ad altri il domìnio ricevendo qualche oggetto in segno di riconoscimento; laonde dicevasi *benefizio* la cosa in cotal modo conceduta. Distinguevasi la nobile investitura dalla ignobile o servile. Con la prima il concedente prometteva protezione all' investito, che si obbligava al nobile militare servigio verso di lui, e in segno di gratitudine presentavalo di alcun dono, come ad esempio, di un falcone, di un paio di guanti, di un cane, o d' altro simile. Le quali prestazioni col volgere del tempo furono convertite in moneta quando i Principi più ne abbisognavano e fu quasi stabilita una specie di tariffa pe' loro *beneficiati*. In origine poteasi cedere una metà del nobile benefizio; ma Ruggieri ed i Re Normanni suoi successori il vietarono, e fermando il loro eminente domìnio in tutto il Reame concedettero in beneficio campagne deserte, e boschi abbandonati altra volta al primo occupatore. Sì che i benefizi in quel tempo furono utili per migliorare molti luoghi. Nelle ignobili investiture soggettavasi l' investito al suo benefattore quasi sino alla servitù, ed obbligavasi o ad annuo censo, o a prestazione di frutto della

terra, o infine ad opere servili, ed eziandio in tale atto ed in seguito dar dovea alcuna prova di animo grato.

A tempo determinato, o a vita furono sempre nella loro origine queste concessioni, nobili o ignobili che erano; ma poi passarono ai figli, ed in seguito anche ad altri eredi a condizione che cangiando possessore chieder si dovesse novella investitura, ed in cotal atto far nuova riconoscenza al concedente, lo che ne' benefizi nobili si disse *relevio*, e negl' ignobili *laudemio*. Ma l' uso lasciò il nome d' investitura per eccellenza alle nobili concessioni, dicendosi *feudatario* l' investito; le ignobili si dissero *libelli* o *livelli*, e l' investito *livellario* o *libellario*. Inoltre eravi la investitura detta *precaria*, o *prestiaria*, la quale i migliori giureconsulti definirono essere certa specie di prestito a tempo indeterminato: ma io penso invece essere una specie del contratto detto *anticresi;* ed il rilevo da molte antiche carte e segnatamente da una nella quale un certo Leone nel 782 paga ad un monastero di Volturno libbre 35 di argento, in cambio delle quali il monastero gli concede un podere per anni ventinove col peso di pagargli un soldo l' anno per riconoscimento di dominio, obbligandosi al termine degli anni ventinove restituire sole libbre trenta di argento, restando le altre cinque in

suo benefizio. Eranvi pure di quelli che pagavano ai Signori certo censo per aver protezione, i quali *raccomandati* eran detti; e di quelli che ne pagavano per esser francati da travagli; de' quali or ora toccherò.

Tutti i benifondi allora concedevansi a livello, sicchè i *livellari* si dicevano *uomini propri* del concedente, e con tal mezzo quasi sempre molti fraudavano il governo, perchè davano la loro roba alle chiese, e se la facevan di poi retrocedere a titolo di *livello*, in modo che essendo esse francate da pesi pubblici, venivan col fatto que' beni ad esserne pure esenti. Ma i Normanni soggettando le chiese ai tributi frenarono alquanto queste fraudi. Le chiese poi e gli ecclesiastici i loro averi concedevano pure a livello e finanche i monasteri, gli spedali, le pieve, le cappelle. Praticavasi pure il contratto d'enfiteusi come presso i Romani, ma più raramente; ed invece le concessioni livellarie erano in voga, perchè davano una specie di dominio sugli uomini a' quali eran fatte, ed a costoro all' opposto tal contratto tornava piacevole, perocchè loro faceva acquistare diritto alla protezione del concedente.

È chiaro da tutto ciò che gli uomini eran allora immedesimati al terreno che possedevano o coltivavano e, secondo la distinzione di questo,

gli ordinamenti o i contratti, aveano stato nella società. Dal che derivarono in tutta Italia dalla occupazione de' Longobardi in poi tante specie e nomi di servi, che furon tra gli altri *casati e non casati*, *ministeriali*, *manzionari*, *originari*, *villani*, *massai*, *accolani*, *servi della gleba*, *uomini propri*, *tributari*, *ascrittizi*, *mani-morte*, *censili*, *terziatori*, *servi ecclesiastici*, ed altri che si trovano scritti segnatamente nelle leggi Longobarde. Il censo per testa era distintivo di rigorosa *severità*, gli *aldioni* poi n' erano esenti e pagavano invèce o una determinata quantità in ragion del terreno loro conceduto col peso del laudemio, o ritenevano la terza parte del frutto del fondo per colonìa, ed il resto contribuivano ai padroni, il che per altro si usa anche oggidì in molti luoghi del reame delle Sicilie. Intanto molti fra questi servi, comecchè posseder potessero beni propri, non li potevano alienare senza il permesso dei padroni; nè fare tutte quelle contrattazioni che loro tornavano in acconcio, ed appena potevano dare a *soccida* i loro animali. Chè se poi obbligati erano al servizio, Ruggieri distinse, ove dovuto era questo servizio nella persona, non poter il vassallo neppure uscire dal feudo o farsi chierico; ma ove poi era dovuto per ragione di beni che teneva del feudatario, allora

lasciando tali beni esser libero di uscire dal feudo.

Tutte queste cose unite alla feudal potenza, ed alla mancanza di forza nel Principe, mentre che inceppavano sommamente le proprietà, poichè era impossibile che migliorassero divise fra tanti condomini e contraenti che non potevansi unire d'interesse, rendevano insicure quelle porzioni che appartenevano ai più deboli. Quindi per costoro era necessità dimandar protezione dai più furbi o potenti, e questa protezione pagavasi, lo che *semplice raccomandazione* si dicea, e seco portava obbligo di pagare annua ricompensa al protettore. L'uso fece di ciò legge, ed eravi formola con la quale i *raccomandati* si assoggettavano al padrone, la quale riferisce Ranfredo giureconsulto de' tempi di Federico II., ed aggiugne che ai suoi dì eravi pure tanto inconveniente; il che dimostra che non riuscirono in tutto gli sforzi generosi de' Sovrani Normanni e dello stesso Federico Svevo a torre l'abuso della protezione, che inutile rendeva in grandissima parte la potestà Sovrana.

Altri con più dure condizioni si rendevan ascrittizi delle chiese, e moltissimi si ascrivevan servi di queste con tutta o parte della loro famiglia a tempo determinato o in perpetuo, o a titolo di vendita, o di volontaria donazione per

atto di pietà talvolta, e tale altra per sottrarsi ai pubblici pesi. Di qui venne potenza moltissima alle chiese, e si viddero le persone correre all' altare col capo chino e colle braccia stese offerirvi quattro o più danari e, per mostrarsi più umili, presentarsi con un capestro e campana al collo rassegnando la propria libertà e quella de' figliuoli e discendenti ancora; la quale iniqua stranezza riducevali a servire, sol perchè uno de' loro antenati ebbe l'immaginazione calda di panici timori, oppure in tal modo divisò purgarsi dalle colpe e dai delitti. Pipino e Ludovico invano fatte aveano diverse leggi per ovviare a tanto inconveniente, vietando le raccomandazioni servili, e dichiarando nulle segnatamente quelle dei figliuoli e discendenti; ma le leggi niente giovano, ove non si estirpi la cagione del male, e non cangi lo spirito del secolo. Il perchè continuarono le raccomandazioni essendo molti i potenti, e non avendo i deboli guarentigia dal governo. I Normanni operarono molto; ma non potevano in un subito torre tutta la forza dei nobili; chè se da una parte diminuivano le usurpazioni di costoro, dall'altra consolidavano la feudalità con legale sistema. Quindi le raccomandazioni, le protezioni, l' autorità immensa de' padroni e la debolezza del Sovrano introdurre fecero l' *asilo*, per mezzo del quale

i servi dall' una casa e città passavano nell'altra per avervi securezza in caso d' oppressione; laonde colui che li ricettava dovea poi procurar loro il perdono del padrone. La quale cosa non succedeva quasi mai, ed in tal modo addiveniva che il servo lasciava all' antico padrone parte del suo peculio, ed al nuovo sacrificava la sua libertà. Non di meno non fuvvi mai presso di noi l'assoluto dritto di signoria che i nobili in altri Stati da tempo immemorabile pretendevano avere sui vassalli, onde i loro feudi dicevansi *oblati*; perciocchè, come dissi, gli obblighi de' vassalli verso de' feudatari in queste nostre regioni nascevano da' contratti, nè eravi stretta servitù personale, la quale fu poi anche abolita in Francia nel 1315. Nè vi furono le così dette *manimorte*, vale a dire un abuso pel quale le chiese e i nobili pretendevano parte dell' altrui retaggio, chè solo al fisco appartenevano i beni vacanti. In Francia si è osservato sino al passato secolo che questi beni dividevansi tra il fisco, la nobiltà e la Chiesa.

Da quello che ho riferito è manifesto che di gravissimo ostacolo al ben essere sociale in tempo de' Normanni era appunto lo stato della proprietà e delle persone: perciocchè quando gli uomini non hanno securezza di dritti, quanto più la proprietà è divisa fra condomini, sì

che sullo stesso pezzo di terra molti vi hanno diritto e ragioni, è impossibil cosa migliorarla, o almeno mantenerla in buono stato. Allorquando le proprietà così inceppate addivengono, principal regola d'amministrazione è quella di sciogliere dagli scambievoli dritti e prestazioni in che si avvolgono, chè altrimenti sempre più rovineranno; e non potrà mai il governo venire a capo d'istabilirvi contribuzioni. Ma queste cose ch'ora vediamo sì chiare, non era allor sì agevole vedere ed eseguire per lo stato in cui era quella società per lumi ed instituzioni politiche.

Intanto mentre che l'ordinamento del sistema feudale avea prodotto una specie di legame politico tra una parte del popolo ed il Sovrano, cagionò d'altronde gravissimo inconveniente, che tutto costituivasi in feudi. Così non solo si stabilivano sopra lunga estensione di paese; ma sopra poche case, e terreni, e sopra i salàri e le persone. Valeva pochissimo la legge che niuno stabilir potesse feudi senza il Sovrano volere, perciocchè la più parte allora sedotti dall'idea di conseguir migliore stato nella società divenendo feudatari, facevan premura per esservi, ancorchè picciola proprietà avessero e non si curavano d'incepparla; ed all'opposto il Sovrano agevolmente concedevane permesso, per avere uomini a se maggiormente soggetti, e dai quali

nelle occasioni potesse riscuotere servizio. Ecco come il popolo ed il Sovrano insieme diedero opera a maggiormente consolidar quel sistema di cose.

Venendo ora a dire con più particolarità delle chiese in tempo de' Normanni, si vuol sapere che per chiese allora s' intesero gli arcivescovadi, i vescovadi, e le badie, ed erano distinte col nome *capite ecclesiarum* per far conoscere che le altre instituzioni religiose inferiori da loro dipendevano, in guisa che i prelati godevano tutte le prerogative di feudatari di primo grado. I soli monasteri di quel tempo furono quelli dei Benedettini, dei Basiliani, dei Verginiani, e dei Cisterciensi, soggetti al rispettivo abate, tra quali quello de' Benedettini in Montecasino era il primo barone del Regno; e come di sopra scrissi, le chiese furon sempre considerate come regalie del Sovrano, sui beni delle quali volle egli conservar sempre il dominio diretto ed eminente; sì che in tempo di Sede vacante il Baiulo locale andava ad amministrarne le rendite. Ma i Baiuli si resero in diversi casi spoliatori; quindi Ruggieri dispose in tali rincontri che tre ecclesiastici scelti amministrassero siffatte rendite sino alla provista della chiesa. Niente di quelle si appropriava o in altro modo disponeva il governo in que' tempi, e fu

questo il primo esempio che vi s' ingerisse più di proposito.

Siccome Ruggieri obbligò tutti al servizio militare, ch' era la maggiore contribuzione di allora, come meglio dirò nel seguente capitolo, così stabilì che alcuna casa religiosa o altro luogo pio che non prestasse questo servizio, potesse fare nuovi acquisti di *allodi* o per successioni o per contratti. Fu questa legge sapientemente dettata per mantenere sempre la stessa somma di tributo militare, e di *adiutori*, che altra specie eran di contribuzioni, come pure nel seguente capitolo dirò: perciocchè siccome quelle gravezze eran istabilite in proporzione dei beni, qualora questi fossero passati sotto il dominio di persone che fossero esenti dal contribuire, allora di necessità il tributo avrebbe dovuto scemare. In queste disposizioni segnatamente furono compresi gli ordini religiosi militari contra gl' infedeli, i quali erano allora quello degli Spedalieri instituito nel 1004, quello de' Templari nel 1115, ed in seguito quello de' Teutonici nel 1183. Ma i Sovrani Normanni mentre che con una mano segnavano queste sagge instituzioni, con l' altra le distruggevano in parte per le concessioni di beni fondi che facevano alle chiese. Ed in quanto agli ordini militari religiosi testè indicati, anche in gran parte inutile tornò

la legge sotto lo stesso Ruggieri, ed i due Guglielmi; ed allorchè per le rivolture e sconvolgimenti che seguirono dal tempo di Tancredi in poi, la Sovranità non ebbe forza, la indicata legge fu disprezzata, e lo stesso Tancredi permise che grandi acquisti facessero di beni liberi e di feudi i Tempieri e gli Spedalieri per averlo parteggiato contra Arrigo Imperadore. E queste cose che toglievano dal commercio tante proprietà, e scemavano i tributi al governo, cagionarono l'altro gravissimo male che tutta la rendita di quegli ordini si spendesse fuori del paese in cose che niun utile portavano.

A tutte le riferite cagioni che inceppavano e digradavano la proprietà, aggiungi il sistema delle confiscazioni allora grandemente in uso; e poichè tal pena comminata era per infiniti delitti segnatamente di lesa maestà, così in ogni cangiamento frequenti erano le confiscazioni, in modo che o i beni rimanevano lunga pezza in poter del fisco, o pure passavano in altre mani sempre deteriorando, perchè mancava l' interesse di migliorarli, che dal securo e stabile possesso di non lieve tempo solo deriva. E questi beni confiscati formavan parte di tutti quegli altri beni o di niun valore, o su cui poche prestazioni in genere esigevansi, che estimati erano demàni dello Stato, i quali consistevano in este-

sissime terre boscose, salde, ghiaiose, e pantanose, che erano in quasi tutte le provincie del reame, senza che potessero esser bonificate o dal governo o dalle private persone. Un altro male si aggiunse e fu quello delle crociate; perciocchè gli uomini le cose loro abbandonando nel proprio paese, portavano via quel che potevano senza curarsi del rimanente; sì che mancando gli uomini e rimanendo in abbandono i poderi, mancava ogni alimento all' industria di qualsiasi genere. Altro ostacolo era pure lo stato della moneta di cui ragionerò distintamente; per ora è utile conoscere che la diversità di questa in tutta Italia, il valore esposto a frequenti variazioni, la sua strema scarsezza erano cagioni che impedivano i contratti; sicchè d' ordinario avean luogo i cambi di genere per genere. Ruggieri migliorò lo stato della moneta; ma come è difficile passare anche dal cattivo al buono, quando gli abusi sono inveterati, così nacquero pure altri disordini, e le contrattazioni per un certo tempo si renderono meno frequenti; ma di ciò meglio a suo luogo.

Vengo ora a ragionare della caccia e della pesca considerandole come diritti sopra pubbliche proprietà. Tutti sanno che la caccia e la pesca sono le principali e forse le uniche occupazioni de' popoli non inciviliti; ed i Longobardi

che non ebbero moto d'industria amaron grandemente la prima; sì che torre un nido d'uccelli o un falcone dalle foreste o da altri luoghi di esclusiva caccia, erano delitti gravissimi. Il furto di un cane era punito col pagamento del nonuplo suo valore, e leggesi sul proposito una legge de' Borgognoni in cui è scritto che chiunque rubasse un cane pagar dovesse sei soldi, somma rilevante per que' tempi, ed oltre a ciò alzargli la coda in pubblico, e baciarlo in un luogo che per decenza non vuolsi nominare. I Re Franchi furono più severi, punendo di morte i più leggieri mancamenti sul proposito. In Inghilterra anche leggi severe furono, e si contavano in tempo di Guglielmo *il Bastardo* appartenere al Re sessantotto foreste, tredici cacce, e settecentottantuno parchi. Da ciò si consideri quello che fosse de' Baroni, e pare che il sistema era presso a poco lo stesso in tutta Europa per la mancanza d'industria e di utili occupazioni per gli uomini. Dai molti capitolari di Carlo Magno, Ludovico Pio, e Carlo Calvo son manifeste le molte concessioni che fecero questi Sovrani in Italia di selve *cum capturis falcunum et foresto*. De' Normanni presso di noi non restano regolamenti o leggi per la caccia, e quelli, che sarebbe stato più importante, per le foreste. Non pare che allora il governo avesse pensato a

regolare siffatte proprietà pubbliche o private affinchè utili o non svantaggiose fossero. Solo si ha memoria da varie carte di quel tempo, ch'eravi l' uso di rendere di esclusiva proprietà per caccia molti luoghi e foreste, il che dava opera a mantenere l' occupazione della caccia, e toglieva ed inutilizzava moltissime terre. E se gli uomini allora furono più robusti, vissero d' altra parte assai poveri, oziosi, e feroci. In quanto alle foreste di particolare dominio, è soltanto conosciuto che erano in origine i baroni obbligati a somministrare dalle foreste di loro proprietà, il legname per la costruzione delle navi del governo; ma a poco a poco l' uso fece una legge che si dovessero pagare in moneta tali somministrazioni.

Intorno alla pesca, da molti luoghi di leggi e di scritture Normanne è chiaro essere stato il dritto di pescare in molte parti un ramo di rendita fiscale, ed in altre o un diritto privilegiato del Sovrano, o conceduto ai baroni. Specialmente Ruggieri nelle varie concessioni che fece ai Messinesi disse poter questi pescare in ogni mare. Quanto a' fiumi perenni, i Romani gli avean considerati come pubbliche cose; ma le leggi dei Germani li consideravano o del Principe o del comune, e di qui venne che i loro Principi chiamassero i fiumi *forestem suam*.

Quando poi gli abusi feudali furono in luogo di leggi, i Baroni usurparono anche i fiumi che passavano pel paese loro soggetto, o almeno vi esercitarono infiniti atti di dominio, che molto angustiavano lo stato della popolazione. Quanti e quali fossero stati questi atti, e la loro origine non è agevole chiarire e narrare, perchè furon vari ne' diversi paesi secondo la feudale prepotenza e furberia.

Non si sa con certezza se prima de' Normanni vi fosse stato un dritto proibitivo di caccia e pesca. Solo si conosce che vi era sul cominciar del secolo dodicesimo, perciocchè i Beneventani profittarono, come riferisce il loro storico Falcone, delle guerre tra l' Imperador Lotario ed il Normanno Re Ruggieri, per francarsi da tali diritti che molti Baroni Pugliesi aveano sui loro terreni, il che di là a poco ad interposizione del detto Imperadore e del Papa ottennero, ed è notevole che fra le altre esenzioni Ruggieri concedette che ne' loro poderi avessero facoltà *venandi piscandi aucupandi*. In generale sotto la dominazione Normanna fu costante il sistema che niun feudatario proibir potesse la caccia ne' suoi luoghi, se special concessione non ne avesse ricevuta dal Sovrano.

Non credo inutile da ultimo toccar con la massima brevità di talune cose che quantunque

a primo aspetto sembrassero risguardare il solo privato interesse nel possesso della proprietà, pure nel risultamento riguardano moltissimo la economia pubblica.

Sotto il governo Normanno ebbero gli uomini soli il diritto di succedere negli *allodi* escludendo in concorso le femmine per la nota massima della legge Salica, che tali beni passar non dovessero *dalla lancia al fuso*. Secondo le leggi Longobarde neanche dote avean le femmine e soltanto era loro dovuto il *falderfio*, ossia corredo che al padre o ai fratelli fosse piaciuto darle.

Non succedendo le femmine non vi furono rinunzie a future successioni, nè i così detti patti di famiglia, che poi rendettero incerto ed inceppato lo stato di molte proprietà. Nè frequenti furono i fedecommessi e le sostituzioni secondo la legislazione Romana. Inoltre, come nel precedente capitolo scrissi, il procedimento giudiziario era allora verbale e niente complicato, quindi accordando la legge pienissima fiducia agl' istrumenti pubblici valutandogli come sentenze di magistrati, la esecuzione loro era pronta quanto mai, nè dava luogo a molte discussioni che in risultamento rovinano il debitore e il creditore, e colui che avesse osato negare il debito o la sua obbligazione era soggetto alla pena

dello spergiuro. Le scritture e i contratti di quel tempo, se togli in Napoli, in Amalfi ed in Sorrento dove furon in voga i così detti curiali, erano brevi, semplici, e chiare senza dar luogo a cavillazioni forensi, che sono un altro grave ostacolo al libero commercio della proprietà. Il creditore in difetto di pagamento si aggiudicava senza tante formalità i beni del debitore per quanto valevano, il quale costume si è poi creduto barbaro; mentre che adottandone altro ne sono derivati disordini ed inconvenienti di gran lunga maggiori, la storia de' quali conterrebbe immenso notamento di furberie e spogli di ogni maniera. Infine il sistema dei prestiti era allora più semplice, nè si conobbero i prestiti a tempo indefinito o le costituzioni di rendite perpetue per le quali il debitore fuor di stato di affrancare, rovina i suoi averi.

*

CAPITOLO TERZO.

Contribuzioni ed altro che costituiva la rendita dello Stato.

SEZIONE I.

Principali tributi in tempo de' Longobardi, cioè *fredo*, *servigi*, *paratico*, *mansionatico*, *fodro*, *doni*, proventi di pene e multe -- Origine della voce *finanza*, valutazione dell' uomo in moneta o *Weregeldo* secondo lo stato suo nella società -- Altri tributi, e vicende che ebber luogo in tempo de' Longobardi -- Cangiamento fatto da Ruggieri a sistema de' tributi -- Servigio militare, detto pure *ostendizia*, o *adoa* -- Distinzione de' feudi in quanto al detto tributo -- Altre prestanze che i nobili dar doveano al Re -- Relevio.

Nel tempo della signoria de' Longobardi il maggior provento fiscale fu il così detto *fredo*, che i popoli pagavano al Sovrano per esser da lui protetti. È questa origine di certa contribuzione, la quale le genti, quasi per contratto, eransi obbligati pagare, per aver guarentigia nel possesso de' loro diritti, e che i Duchi esigevano nelle terre che amministravano, ritenendone per sè la terza parte, ed il resto versavano nel tesoro del Principe. Non v' erano allora tributi fissi, che annualmente riscuoter si potessero sulle terre di particolare proprietà a pro dello Stato in cui

comprendevansi, perchè a male lo avrebbero avuto quegli uomini gelosi de' loro diritti, e ragunati da non molti legami in società. Erano i possessori de' beni allodiali francati da tributi per testa, e da censi servili: ma doveano pertanto in guerra servir personalmente, o contribuir parte delle spese, secondo la terra che teneano: inoltre somministrare al Re, ed a' suoi messi, nei loro viaggi colle milizie ed altra gente tutto che era d' uopo in guerra. I quali pesi distinguevano col nome di *parata* o *paraticum*, *mansionaticum*, e *fodrum*, e talvolta anche abusivamente coi nomi *census* e *vectigal*. E perchè meglio s' intendesse la forza di tali parole, fa mestieri sapersi che *fodrum* in origine era voce germanica, che poi fu adoperata nelle leggi de' Franchi talvolta per foraggio de' cavalli, e tale altra per la militare annona: il *parata*, e *mansionaticum* significarono propriamente gli alimenti, e l' ospizio pel Re, e per quelli della sua famiglia. Eran pure obbligati ai *doni*, che in taluni tempi si stabilivano pagare nelle assemblee pubbliche composte dai primati della nazione, i quali *doni* erano tributi, che quelle genti s' imponevano di per sè. Tale sistema erasi allora fatto universale in Europa, e vi ha molti che hanno scritto esser que' doni un ordinario tributo, il quale ogni

anno in tal modo si levava; ma di ciò, comechè non si sieno trovati sinora documenti certi, pure è chiaramente manifesto da innumerevoli luoghi e da vari casi, che i doni erano tributi non solo ordinari, ma eziandio straordinari, che si esigevano ne' diversi avvenimenti per comune bisogno. E si dissero *doni*, perchè que' popoli indicar volevano in tal modo non esservi soggetti per legge, ma per volontà.

Nè ci restano memorie certe, ma oscurissime da non poter essere chiarite, intorno a' dazi che si riscuotevan pel trasporto o consumazione delle merci. I quali dazi non potevano esser molti, nè ordinatamente stabiliti per mancanza di circolazione e di commercio. Per lo che volger si dovettero que' Sovrani ad altro metodo, che ferir non potesse l'amor proprio di quelle genti gelosissime de' loro diritti, per mezzo del quale indirettamente e senza che se ne accorgessero assoggettate fossero a contribuzioni, e questo metodo l' ebbero colle leggi penali. Chi ora imprende a disaminare la raccolta di quelle leggi trova sanzionato per qualsiasi delitto o una pena in danaro, oppure unita questa a quella del corpo, di sorte che l'aggregato di tali pene o multe formò allora la maggior parte della pubblica entrata. E ricordo su questo proposito che *fine* dicevansi queste multe, donde il dotto Genovesi si avvisò

che la raccolta forse di queste *fine* abbia dato origine al vocabolo *Finanze*. E perchè meglio ottenessero il loro intento, valutarono que' legislatori l' uomo in moneta, secondo il grado che nella società godea; quindi stabilirono che il massimo distintivo delle persone era il loro *Weregeldo* determinando il prezzo di questo per un *ingenuo* centoventi soldi, per un nobile de' più cospicui trecento soldi, per un uficiale della Casa del Re centeventi, pe' servi e gli *aldioni* da cinquanta a venti. Per le donne, come deboli ed aventi bisogno di maggior protezione, il prezzo cresceva sino al quadruplo secondò la lor condizione. Quanto agli Ecclesiastici, non vi fu prezzo determinato in principio, poichè suppose il legislatore, che niuno avrebbe osato commettere contro di essi alcun delitto, per la venerazione in che aveansi: ma trista esperienza mosse di poi Carlo Magno a stabilire, che un suddiacono valesse trecento soldi, un diacono quattrocento, un prete seicento, un monaco settecento, un Vescovo novecento. Tal sistema di assegnare un prezzo da danaro per gli uomini secondo il grado che occupavano, fu poi tenuto barbaro e ridicolo, ma il secolo di oggi che tutto ha fondato sull' industria, mentre che legalmente ha escluso quel sistema nelle parole, lo ha poi adottato ne' fat-

ti; sì che gli uomini stessi e il loro ingegno viene anco estimato in moneta, come qualunque altra merce; e la sorte di un uomo presso delle più colte nazioni d' Europa non è ora dissimile da quella di una macchina, che lavora, e produce secondo i governi, i tempi e le condizioni. Io non so, nè potrei sapere, se quella estimazion delle persone fatta da' Longobardi fosse esatta, che anzi mi è forza credere il contrario, ma è pur certo che per lo stato di quella società fu una norma non in tutto incerta perchè venissero così riparati i danni che i delitti cagionavano; mentre che all' opposto i popoli di questa nostra età niuna norma hanno finora stabilita. Fu qualche volta il *Weregeldo* certa specie di tassa che pagavasi al Sovrano, come ad esempio ove talune persone differissero il matrimonio per due anni.

Altri tributi successivamente si esigerono sotto nomi di *passi*, *forestaggi*, *plateatici*, *e di pesi e misure*, de' quali distintamente tra poco dirò. Ma tutta la rendita delle indicate e di altre contribuzioni cominciò per le rivolture, che furono a que' tempi a venir usurpata o da coloro che l' amministravano per conto del Principe, oppure ad essere imposta e ripartita dai feudatari a loro talento, sicchè il pubblico Tesoro, direi, quasi niente percepiva, ed il So-

vrano, per ottener danaro, parecchie volte addiveniva che gli era forza adoperar mezzi non in tutto onesti, come sarebbero: alterare la moneta, ed imporre gravezze straordinarie, quasichè fosse un nemico che a mano armata occupasse il paese. Ed ove in ciò non era egli di accordo coi nobili, oppure di potenza a questi superiore, rovinava nell' intrapresa. Perciò dalle poche memorie di que' tempi si veggono certi nomi di tributi, di cui non ben intendesi il significato, appunto perchè non formavano un sistema costante ed uniforme, ma levati erano sotto qualche pretesto dal Principe e da coloro che ne' suoi domini usurpavano la sua autorità in molti straordinari casi, o come notabili avvenimenti avean luogo. Da molti scrittori si parla tuttavia di popolo in quell' epoca, che s' imponeva da sè solo nei diversi bisogni pubblici le contribuzioni; ma si consideri, che popolo allora diceasi la unione de' pochi potenti che sotto il nome di primati o feudatari traevano nelle loro mani tutte le sovrane facoltà, e così dominavano sulla moltitudine, che schiava era. La quale il peso di tante gravezze sola e in mille modi portava; chè ben que' furbi francavansi da ogni maniera di pagamenti. Era questo in bel circa lo stato delle cose quando i Normanni cominciarono a fermar governo

fra noi. E poichè Ruggieri erasi valuto del sistema feudale per sostegno di sue conquiste, così obbligò i nuovi e gli antichi feudatari al servizio militare, il che come dissi era una contribuzione, e forse la maggiore per que' tempi, in cui gli uomini alla guerra principalmente intendeano. La proporzione del quale tributo, che dicevasi pure *ostendizia*, per mostrare che necessario fosse a respingere l' inimico, fu che per i feudi abitati, per ogni venti once di oro di annua rendita si dovesse somministrare un milite a cavallo col seguito di due valletti armigeri anche a cavallo, da servire per tre mesi gratuitamente; il che dicevasi *intero servigio*. Per adempiere a tant' obbligo, i feudatari esigevano dai loro vassalli altre gravezze, le quali *adiutori* chiamavansi; e ch' io anderò distintamente sponendo. Potevasi siffatto servigio commutare in prestanza di moneta; ma ciò fu rarissimo ai tempi de' Normanni e de' due primi Sovrani Svevi, e solo ne' casi di legittimo impedimento, come se delle Chiese, de' minori, o delle donne si trattasse, o di chi fisicamente nol potesse, o degli assenti; poichè teneasi a vile non andare alla guerra. Se ammessa era tale commutazione, allora in luogo di un milite e di due armigeri pagar si doveano dieci once e mezzo, vale a dire il cinquantadue per cento, a comun carico per

metà tra il feudatario ed i vassalli. Quanto poi ai feudi disabitati, siccome questi non potevano dare un' annua rendita di once venti, così fu stabilito, che contribuir dovessero la metà del servizio personale; ed ove permutavasi in danaro, la tassa era di once sei. Pei feudi costituiti sopra rendite, gabelle, ed altri valori simili, la tassa era di cinque once e mezzo sopra venti di rendita, perchè tanto in questo, che nel precedente caso aveasi riguardo, che il feudatario non poteva rifarsi con gli adiutori di una parte di quello che avrebbe pagato ove povero di gente fosse stato il suo feudo.

Ove facea d' uopo, il Re volgeasi ai feudatari di primo grado, che dicevansi in *capite curiæ*, indicando il tempo ed il luogo della unione, perchè ivi venissero con la loro gente. Costoro chiamavano i suffeudatari ad adempiere insieme con essi a quella parte di servizio, che per contratto si eran obbligati prestare, e medesimamente esigevano gli *adiutori* da' possessori de' beni liberi. Erano pochi però in que' tempi i feudatari, che potessero somministrare uno o più militi; talchè sovente restavan debitori di qualche cosa secondo la rendita che possedevano: alcuni feudatari dai vassalli non ritraevano venti once di annua rendita; alcuni poco più di questa; ed in fine i possessori di feudi disa-

bitati non aveano la rendita sufficiente per dare un solo milite. Quindi la tassa fra loro facevasi in massa, e s' accordavano in quel modo, che meglio credean convenire perchè il numero di militi si compisse ch' era lor debito somministrare. Ad esempio: il possessore di feudo abitato, che non aveva venti once di annua entrata, ed il possessore di feudo disabitato, che venti ne aveva, erano obbligati ciascuno per mezzo servizio, per lo che patteggiavano, e l' uno andava a servire ricevendo dall' altro il compenso in danari della metà del servizio, a cui avrebbe dovuto andar soggetto. Finito il tempo de' tre mesi, era obbligato il governo, ritenendo l' esercito, di pagar le spese. E per esprimere questa unione di servizi, i Normanni dalla barbara voce latina *adunamentum*, trassero quella di *adhoamentum*, per la quale intendevano sì fatta raccolta del Baronaggio nelle occasioni, e poi accorciarono anche questa e dissero *adohum*, o *adoha*, con la quale intesero anche esprimere la prestanza in danaro per l' indicato oggetto. Vi furono perciò diverse distinzioni di feudi, e segnatamente quelli, che conceduti in origine dal Sovrano si dicevano *quadernati in capite curiæ*, e quelli che tenevansi da altri feudatari detti *quadernati secundum quid*; ma tali concessioni o trasferimenti avean bisogno di Sovra-

na approvazione per la rata di servizio che prestar dovea il principal feudatario, ed in tal modo erano notati ne' registri doganali. Nacque tanta distinzione perchè ai grandi Baroni e alle Chiese era mestieri di militi per adempiere al bisogno in ogni richiesta; quindi si facevano le suddette secondarie investiture, con le quali i baroni e le Chiese concedevano terre abitate o incolte col peso del servizio. Chè se concedevasi terra abitata era in tal caso di rigore l' approvazione del Sovrano; il quale conoscendo il nuovo nobile vassallo, benchè non a lui immediato, il faceva iscrivere ne' *quaderni* doganali; affinchè ne' generali assembramenti si caricasse del peso da cui francavasi il feudatario concedente. Registrati o non registrati che fossero tali suffeudi, erano sempre soggetti al servizio. Ove poi la concessione facevasi di suffeudi senza vassalli, era in arbitrio del feudatario e suffeudatario pattuir fra loro la rata del servizio; e se pattuivasi ordinario servizio per tre mesi, per ogni quaranta once di annua rendita sopra suffeudi disabitati, dovea il Sovrano approvarlo e poi notarsi ne' registri doganali. Tali suffeudi dicevansi pure quadernati *secundum quid*. Se poi stabilivasi minor quantità di servizio, non eravi bisogno di beneplacito del Re, e di registro in dogana; ma se ne tenea notamento se-

parato, ed il servizio ordinario era tassato quaranta giorni per ogni quaranta once di rendita.

Quanto a' terreni feudali, che si concedevano per annua prestanza, e dicevansi *attinenze di feudi*, considerati furono come allodi; ma il foro e la vanità si mischiarono in queste faccende, sicchè queste attinenze vollero estimarsi feudi. E però continuate quistioni vi furono, e quello ch' era chiaro a tempo de' Normanni, divenne in appresso oscuro ed intrigato per la varietà della giurisprudenza e dottrina legale; di sorte che si pervenne a contare circa cinquanta specie di feudi e di loro attinenze, e ciò che i Normanni avevano stabilito con la forza delle armi per frenare le usurpazioni della feudalità, si vide di poi altrimenti usurpata per opera de' cavilli forensi.

Feudi e suffeudi *piani* e di *tabula* dicevansi i feudi e i suffeudi disabitati consistenti in terreni conceduti sotto il militar servizio, per lo che Federico Secondo li distinse poi dai *castri*, ossieno terre abitate. Allorquando tai feudi concedeva il Re col peso dell' ordinario servizio, erano notati ne' *quinternoni in capite curiæ*. Ma ove altri baroni o le Chiese li concedevano, notavansi tra quelli detti *secundum quid*, e la metà del servizio de' feudi abitati prestar si dovea. Da ultimo ove al Re, o a' Ba-

roni fosse piaciuto concedere tali feudi e suffeudi obbligando a minor servizio dell'ordinario, non facea mestieri scriverli ne in *capite curiæ*, nè *secundum quid*; se non che ricordavasene la concessione in certo particolar notamento appellato *tabula feudorum*, e i possessori di quelli non essendo tenuti all' intero servizio, non erano estimati in tutto nobili, ma come un ordine tra i militi e i non militi. Le sotto-infeudazioni di questa natura furono meno frequenti di quelle in tutto nobili, perchè allora aveasi a vile il non andare a nobilitarsi in guerra, o il servire prezzolatamente, laonde anco gli stessi possessori di allodi per militare con qualche nobiltà amavano meglio servire da venturieri, anzichè assoldarsi.

Oltre del militare servizio eran tenuti i feudatari a provvedere ampiamente il Re di ogni maniera di cose gli facean bisogno quando dimorasse nelle loro terre, e ciò in segno di riconoscimento di dominio, siccome era uso a tempo de' Longobardi.

Altra tassa feudale era il *relevio*, il quale per antichissimo costume, come scrissi, in testimonianza di gratitudine, pagava il signore di un feudo o di una regalìa novellamente investito al Sovrano concedente. Tramutato in tassa fiscale di danaro, questo atto di gratitudine fu

determinato che fosse la metà della rendita dell' anno in cui il beneficio era stato vacante; senza la quale condizione il contratto non estimavasi perfezionato. Laddove poi nell' anno della morte del feudatario pagar dovevasi l' adoa, facevasi di questa la deduzione, affinchè non fosse gravato di doppio peso. Il relevio in tal modo fu esatto da' Sovrani Normanni non solo nelle nuove investiture, ch'essi fecero, ma eziandio ne' diversi passaggi, che fecero i feudi con la loro approvazione dall' uno all' altro feudatario; e si disse *relevio* quasicchè il feudo di nuovo si rilevasse, giurando i vassalli fedeltà al nuovo Signore. Non si sa con certezza se per le Chiese si esigesse il *relevio* in caso di sede vacante. Guglielmo il *Conquistatore* stabilì questa esazione per le Chiese in Inghilterra, ed è probabile che i Normanni delle Sicilie lo avessero parimenti imitato.

SEZIONE II.

Tassa sulla circolazione e sul consumo delle ricchezze in tempo de' Normanni -- Diritto plateatico, e doana -- Fondaco -- Diritti di passo -- Porto -- Scalatico -- Ancoraggio -- Piscaria -- Diritto di tomolo -- Beccheria -- Diritto di cacio ed olio -- Provento dei danari -- Calendatico -- Saluti -- Affidatura -- Erbatico -- Terratico -- Glandiatico -- Tasse su' litigi -- Prestiti -- Altre tasse in servigi angari e parangari -- Collette, loro esazione, casi ne' quali s' imponevano -- Adiutori, casi ne' quali i feudatari e gli ecclesiastici li potevano esigere -- Angari e parangari verso de' feudatari -- Decime -- Considerazioni sopra il sistema de' tributi in tempo de' Normanni -- Altre branche della finanza.

Quanto alle tasse pe' delitti ed alla raccolta delle multe, niente i Normanni novarono, anzi colle loro leggi non si restarono mai dal sistema di comminar multe, o pene unite a queste: quindi uno de' maggiori proventi della loro finanza furono le multe, ed i proventi delle pene i quali, siccome di sopra scrissi, lo erano stati de' Longobardi.

Ci avea poi di molte e diverse tasse, che direttamente ed indirettamente gravavano le proprietà in beni fondi, la produzione, la circolazione, ed il consumo delle merci. Non restan leggi di que' tempi, che facessero aperto quali sieno state quelle tasse, ed appena in una costi-

tuzione di Guglielmo *il Malo*, che disegna le facoltà de' maestri camerari, i quali erano ufficiali di economia pubblica di primo grado, è assegnato tra le loro facoltà quella di potere commettere altrui o dare in fitto la esazione di diverse rendite del fisco, le quali quel legislatore andò colle seguenti parole rammemorando: *Dohanas autem tam terrae quam maris, forestagia, plateatica, passagia, et alia tam vetera jura, quam nova*. Dal che principalmente è manifesto, come i Normanni molta parte ritennero dell'antico sistema daziario e molte giunte vi fecero, e come entrambe il legislatore distinse coi nomi di vecchi e nuovi diritti. Ma per l'assoluta mancanza di scrittori intorno alle cose della nostra finanza è addivenuto, che non solo chiarir non si potessero le diverse origini di quei dazi, ma nè anche accertatamente enumerare. Andrea da Isernia, comentatore illustre delle costituzioni Normanne e Sveve, è il più antico e solo scrittore di quella sua età, il quale abbia nelle sue glosse distinto i diritti che si esigevano al tempo de' Normanni e degli Svevi, e tra i primi sotto il nome di vecchi indica i seguenti -- *Dohana, anchoragium, Schalaticum, Glandium et similium, jus tumuli, jus casei et olei non ubique, portus et piscaria vetera, jus affidaturae, herba-*

gium, *becheria*, o *bucceria*, *passagium vetus*. Dopo di lui si è universalmente tenuto essere questi i soli dazi di que' tempi, però, comecchè sia di mestieri gravissima fatica perchè si faccia chiara l' origine loro e dicasi quel che essi fossero, pure dalle pochissime leggi e da parecchie svariate carte che restano di quella età, e dalla lettura di diversi scrittori mi è riuscito in gran parte chiarir queste cose, e conoscere come altri dazi v' erano, oltre quelli dall' Isernia indicati; del che anderò qui appresso partitamente ragionando.

Jus plateatico, e Dohana.

Perchè alle spese di custodia de' passaggi e a quelle ch' eran d' uopo per la costruzione e il mantenimento delle strade si fosse acconciamente provveduto, era da antichissimo tempo quasi in tutto il Regno stabilito un dazio in proporzione del tre per cento sul valore delle diverse vendite che seguivan degli animali nelle pubbliche piazze, donde ebbe nome *plateaticum*, *o jus plateae*, e così trovasi scritto in tutti gli atti che restano di quella rimota età. Piacque a Ruggieri estenderlo con la stessa proporzione a tutt' i contratti che si facessero di panni ed altre merci in Napoli e in parecchi luo-

ghi del Reame, segnatamente da' Longobardi, Tedeschi, Fiamminghi, Veneziani ed altri stranieri, che allora di tali generi trafficavano, e volle si esigesse nella *dohana*, ch'era officio di rendite fiscali; laonde impropriamente cominciò ad esser detto *dohana*; e venne da quell' epoca in poi con tal nome distinto. Seguitò l'antico dazio sulle vendite degli animali a riscuotersi nelle piazze da' pubblicani, e si tenne per un ramo di quello che *Dohana* chiamavasi.

Non gravava sì fatto tributo l'intrinseco valore della cosa, ma quello che acquistar poteva per contratti; ed esigevasi ogni volta che questi avesser luogo, dal che surse l'adagio popolare *uno essere il fondaco, e cento le dohane*. La quale regola sol per consuetudine in qualche luogo pativa eccezione, ove poteasi dimostrare che s'era una volta soddisfatto a quella gravezza. Non si conosce se in origine pagassero il compratore ed il venditore, per il che si avrebbe cresciuto quel dazio del tre al sei per cento, siccome di poi spesso addivenne ne' tempi posteriori. Ed essendo intorno a ciò surta quistione sotto Ferdinando I.° d'Aragona, ebbe questi dichiarato che l'uno e l'altro pagar dovessero, e medesimamente si fece uso, che in difetto del creditore vi fosse astretto il compratore.

Però intorno a quel dazio vari furono i sistemi e le quistioni che si tennero, ed ora avverse e or prospere tornarono le cose ai contraenti, siccome addiviene in tutte le esazioni di dazi, rigorose o miti che sieno, secondo il bisogno della finanza o il metodo di chi amministra. Pagar dovevasi il dritto di dogana in quel luogo nel quale si consegnavano le merci vendute perchè non seguissero frodi; ma ciò non ostante, di maggiori e più notabili allora fuvvene copia, chè doversi adempiere alla consegna fuor di Regno si pattuiva, e così que' trafficanti sottraevansi al dazio. Il quale inconveniente fu poi corretto da Re Roberto Angioino, come anderò qui appresso notando.

Gravava tale dazio indistintamente tutte le merci, non solo ove per le interne provincie del Regno si trafficassero, ma ove ancora dovessero uscirne o entrarvi; dal che è manifesto come da quella percezione grande utilità veniva all' erario. E perchè alle frodi fosse chiusa ogni via, prescrisse Ruggieri dovere i mercatanti deporre le merci ne' fondachi regi stabiliti in diversi punti del Regno, il maggiore de' quali era quello di Napoli, affinchè se ne avesse certa scienza di tutte, e non potessero uscirne senza soddisfare il debito dazio. Ma non vi è sistema daziario che durar possa molto tempo

rigoroso; e comechè i Normanni niuna franchigia concedettero pel dazio *Dohana*, e *Plateatico*, pure ne' tempi posteriori vi furono francati a mano a mano gli abitanti di Napoli, Pozzuoli, Sorrento, Capoa, Mazzara ed Amalfi sol quando dimorassero in Napoli, e da ultimo gli Spagnuoli durante la loro dominazione.

Diritto di fondaco - o jus fundici.

Vi ha ben molti a' quali piace far derivare la parola fondaco dal latino *fundus*, ed altri che la traggono dall' arabo *fondac*: ma io al certo non m' intratterrò a dimostrare quale delle due opinioni debba prevalere, ch' è assai disagevol cosa il chiarir l' origine di molte voci di barbara età in cui vari linguaggi si parlavano, da' quali surse di poi la Italiana favella. Dirò piuttosto di ciò che in quei tempi s' intese sotto questo vocabolo: e però vuolsi sapere, che Ruggieri comandò custodirsi le diverse merci soggette a pagar dazio in luoghi regi, che si chiamavan *fondaci*, a cui era congiunta la così detta *Dohana*; la quale anzi molte volte si disse *maggior fondaco* per esprimere non meno l' aggregato delle esazioni, che il deposito che delle merci vi si faceva; ed altra volta *fondaco* e *dohana*, per dinotare una sola amministrazione.

Per questo deposito, o per meglio dire per la custodia che il fisco faceva delle merci, erano tenuti i mercatanti pagar certo dazio detto *jus fundici*, quasichè pagassero il fitto del luogo. Dalle quali cose apertamente si vede non doversi confondere, come taluni han fatto, questo tributo con quello detto *Dohana*, ch' esigevasi sul valore delle contrattazioni. E comechè l' Isernia non lo abbia enumerato tra' dazi de' tempi de' Normanni, e lo vorrebbe stabilito da Federico, pure da parecchi scrittori, fra' quali ricordo Ageta, si pare il contrario. Ma non ristandoci anche dal por mente alla costituzione *magistros fundacarios* di Federico, sopra di cui è fondata la contraria opinione dell' Isernia, è manifesto che ivi quel Sovrano, dà molti ordinamenti intorno a' doveri degli ufiziali detti *fundacari*, e al metodo dell' esazione, e discorre dei fondachi e della esazione che vi si faceva, come di cose da molto tempo stabilite. D' altra parte, senza fondachi, sarebbe stato impossibile esigere il diritto di *Dohana* imposto da Ruggieri. Per lo che l' indicata costituzione di Federico è forza tenere come un rettificamento o un migliore ordinamento del sistema che già vi era; siccome sempre addiviene che al volger degli anni si scorge la necessità di mutare in parte, o correggere, o ampliare tutto che in altra epoca trovasi stabilito.

Passagia - o jus passuum.

Era il passo una specie del *dazio* o quasi lo stesso che si conosceva sotto il nome di *pedagio*, e che i Normanni trovarono introdotto insieme col *plateatico*. E quantunque da tutti gli scrittori de' tempi della feudalità si fosse creduto inerente al suolo di taluni luoghi, pure è ora agevole cosa conoscere quel dazio in parte essere tutto personale, gravando coloro che soli o con taluni animali vivi o con merci vi passassero; e nel resto esser tributo indiretto, che si esigeva sul passaggio o trasporto che si facesse delle merci da un luogo ad un altro per designati ponti, strade, o confini. I Sovrani Normanni il tennero sempre come pregevolissima loro regalia, talchè a pro di essi i Camerari dovevano amministrarla delegando la esazione a' baiuli, o affittandola: e si ha notizia, che quasi sempre a quest' ultimo mezzo si attennero; tanto è sempre incresciuto alla pubblica amministrazione vegliar di per sè sola la riscossione de' tributi! In niuno esempio mi avvenni del quale sia aperto che tal diritto abbia alcuno per avventura in qualche luogo usurpato, tenendo il Regno Ruggieri, e i due Guglielmi; ovvero che da costoro fosse stato conceduto a' feudatari, o alle università: del

che ove anche sia addivenuto in qualche rara congiuntura a noi non restano memorie. Quasi universalmente si riscuoteva eccettuato solo i luoghi dove pagavasi dazio per fondaco o *dohana*. In origine fu addetto per le spese, che far dovevansi per rendere le vie secure dai ladri, e talvolta per costruzione, riparazione e mantenimento delle strade, laonde fu pure distinto coi nomi di *guidagia* e *salvinaria*, cioè guida e securezza; ma ciò non ostante il dazio versavasi nel tesoro del Sovrano, senza che i cittadini conseguissero tali cose per lo stato di quella società in cui moltissimi erano i delitti di violenza e di rappresaglia. La sua esazione, quantunque proficua grandemente per la finanza, non aveva però sistema determinato, dal quale conoscer si potesse con certezza quali generi e persone gravasse. Nè ci furono quelle specie d' informi *tariffe*, che ne' tempi avvenire in lapidi marmoree si posero in parecchi punti per fare avvertiti i cittadini quale danaro ivi soddisfar dovessero ai pubblicani per diritto di passo; e solo prendean norma queste cose dalle consuetudini de' diversi luoghi, le quali abusi erano o dannevoli a' popoli o all' erario pubblico. Pur non di meno in tempo de' Normanni e degli Svevi non era questo dazio tanto smodato e gravoso che degenerasse in rapina,

come di poi addivenne sotto la seconda stirpe Angioina ed in altri tempi, di che sventuratamente in molte parti di questa opera mi è forza andar favellando. Poichè mancava quel governo, nè provveder poteasi, di utili mezzi accomodati ad esigere un dazio cotanto sparso, temendo che molto potesse perderne, valevasi dell' espediente degli affitti, donde in varie maniere ben altre estorsioni seguirono, sicchè il cittadino uscendo appena della propria casa si trovava ad ogni passo in aperta guerra con la finanza. E perchè d' altra parte siffatta gravezza era disuguale e mal ripartita, mettendo a chiunque paura di passar roba da un sito in un altro, inceppava sommamente l' interno commercio, e cagionava grandissima sproporzione di prezzi sugli stessi oggetti de' quali il valore aumentava non meno in ragion delle distanze, che della quantità che si doveva pagare ove di un luogo all' altro passar si volessero. Pure questo tributo durava allora e durò moltissimi secoli in quasi tutti gli stati di Europa. E pare che tutte le finanze antiche e moderne nella loro infanzia a questo spediente siensi volte.

Si distinsero sotto il nome di *passi* diverse specie di questa esazione per gli oggetti i quali gravava, e per i mezzi di trasporto, come ad esempio *curretura*, *portoria*, ed altri simili.

Rilevantissimo fu tra questi il dazio conosciuto sotto il nome di *scafa*, *scafaggio*, o *ripatico*, che si pagava pel passaggio che facevasi sulla *scafa* (piccolo battello) dall' una all' altra sponda di fiumi, laghi, o altre acque stagnanti; il quale sovente era maggiore del *pedagio*, e mutava non solo secondo i luoghi, ma in ragione ancora della fatica, del trasporto e della spesa di mantenimento della *scafa*.

Erano pertanto siffatti diritti di *passo* per la loro natura, e per le condizioni di quella società facili a venir meno in qualsiasi tumulto popolare, e facilissimi ad essere usurpati dai feudatari e da altri, siccome di fatti il furono in tempi posteriori; ne' quali i Sovrani lasciar dovettero le cose nel modo in che le aveano trovate: e perchè mancavano di sufficiente forza per rivendicare le parti perdute della loro regalia, o conservarne il resto, ne facevano eglino concessione a' nobili ed alle università.

Il *Passagium vetus*, o *vecchio diritto di passo* era pure enumerato tra dazi di passo, ed esigevasi su' confini del Regno, quando con Sovrano permesso ne usciva parte dell' annona, e taluni animali, essendo e dell' una e degli altri proibita l' estrazione.

Portus - o porto.

Era questo antichissimo vettigale, ch' esigevasi nel porto per la introduzione, estrazione, o per il semplice passaggio, che sulle navi si faceva delle merci.

Scalaticum o jus colli.

Conosceasi sotto tal nome il dazio che si pagava per ciascun *collo* o involto delle mercanzie, quando dai navigli si passavano a terra trasportate a schiena d' uomo. Non riscuotevasi però universalmente, ma solo in que' luoghi ov' era consuetudine.

Ancoragium - o jus ancoragii.

Diritto *d' ancoraggio*, *o ancoraggio* era certo dazio che pagavano le navi nazionali e straniere nell' entrare ne' porti, al mantenimento e alla costruzione de' quali così provvedevasi. Le picciole navi senza *coperta* soddisfaceano tal dazio in proporzione minore sotto il nome di *falangaggio*. Da immemorabile età non solo nella Sicilia e nel Regno di Puglia, ma in altri luoghi ancora facevasene esazione. Non mi è riuscito per mancanza di scritture chiarire quale la sua propor-

zione sia stata a tempo de' Normanni; ed in vece quella di Gerusalemme mi si fece aperta, città per i molti scambievoli traffichi frequentatissima; ed il rilevai da un diploma nell' archivio del Monastero della Trinità della Cava mercè del quale Baldovino Re di Gerusalemme nell' anno 1181 assolveva il monistero dal pagamento di quel diritto aggiugnendo cioè (sono le precise parole) *una marca di argento per l' accesso della nave di detto monastero*, e concedendogli libertà di comprare e vendere senza pagar cosa alcuna. Si disse poi *ancoraggio* dal getto che facevano le navi dell' ancora, e tante volte riscuotevasi per quante questa fosse gettata; ammenochè la nave non approdasse costrettavi da forza di venti, o da timor di nemici. Si ha notizia, ne' tempi posteriori a' Normanni, di molte franchigie di questo dazio concedute ai Cardinali, agli abitanti di Napoli, Capoa, Cava, Mazzara, Ragusa, Sorrento, Ponte Trabia, Biscaglia. La sua esazione fu non poco proficua all' erario sotto Ruggieri pel commercio che allora facevasi con diversi popoli; ma andò di poi minorando sotto i Sovrani di lui successori.

Piscaria.

Nasceva questo diritto da quello della pesca, ch' era una delle Regalie del Sovrano, in forza della quale poteva questi proibire o permettere di pescare in certi determinati punti. È chiaro da molti diplomi come era conceduto anche il permesso di pescare in qualsiasi luogo; ed ove mancava tal concessione, facea d'uopo a' pescatori assoggettarsi a' vari usi che vi erano nei diversi luoghi di mare per la esazione di talune prestanze, della proporzione e del metodo delle quali non ci restan memorie. Ne' tempi posteriori, sotto gli Angioini trasmutossi questo dazio in altro sopra il pesce, siccomo dirò.

Jus tumuli.

Dazio antichissimo era questo, che si pagava per l' apposizione che faceva la Regia Zecca di un marchio nella misura allora adoperata, la quale, a foggia di recipiente di legno, chiamavasi, come oggidì, *tomolo e mezzo tomolo*. Si distinsero due specie di *tomoli*, l' uno antico, e l' altro nuovo stabilito da' Normanni, e questo era più piccolo dell' altro. Non di meno non cadde mai in disuso l' antico, perciocchè trovaronsi secondo la sua proporzione stabiliti

vari contratti di prestazioni a pro delle chiese, e de' feudatari. In parecchie parti del Regno ebbero corso queste due misure, e fuvvi poi legge degli Aragonesi nel 1485 perchè l'antica alla nuova venisse uguagliata; ma piena esecuzione non ebbe: la quale le leggi non possono del tutto conseguire ove mal si accordino con la opinione del pubblico, ed ove le persone contrattando fra loro possono diversamente stabilire.

Di siffatto diritto niuna maniera di franchigia mai venne conceduta.

Becheria o Bucceria - o carnaticum.

Antico fu tal dazio che pagavasi sul consumo delle carni. Si disse *Bucceria* da *bucca* o *buccella* per disegnar le parti in che si divideva l'animale. E fu di poi conosciuto sotto il nome di *scannaggio* e fece parte del patrimonio baronale e delle università per usurpazione e per concessione. In tempo de'Normanni fu di grana cinque a porco. ed in maggior proporzione per le vacche ed castrati.

Vinum, olivae, o jus olei, caseum o jus casei.

Dazi che si esigevano sul consumo del vino, dell'olio e del cacio furon questi; ma non

in tutti i luoghi del Regno, nè di un modo stesso si riscuotevano.

Denariorum redditus. Rendita dei denari.

Di siffatta gravezza fece menzione Falcone Beneventano senza indicare in che consistesse; quindi han durato fatica gli scrittori per chiarirne la natura: divisarono taluni, essere certa imposta sopra coloro che davano danaro a prestito, ed altri quella stessa, che poi Federico II chiamò *jus cambi*, che pagavano i cambiatori. Ma la prima di queste opinioni è, quasi direi, leggierissima e niente non ha di che si afforzi, perchè in quel tempo il prestito ad interesse riputato era usurario, nè per la poca moneta circolante eran troppi i prestatori, sì che il prestito potesse essere oggetto di dazio; il che di raro han potuto fare i governi stabilmente fermati e i quali reggon le sorti di ricchi popoli. Della seconda, comechè del pari poco secura, vuolsi tenere alcun grado di probabilità. Per quello ch'io penso, era quel provento una prestazione in moneta detta *danari* che il Sovrano esigeva tra le altre prestanze pagate in generi sulle terre demaniali dello stato. Perciocchè trovo che lo stesso provento esigevano i feudatari sopra terre comuni tra essi e diversi vassalli in

quella età nella quale erano gli stessi il sistema ed i nomi delle prestanze sui fondi demaniali de' nobili, e del Governo. Che se l' indicato provento fosse stato un dazio o sui cambiatori o sui prestatori, non avrebbe mancato lo storico Falcone di valersi di altre espressioni per indicarlo; imperocchè la voce denari non era allora adoperata come oggidì per indicare la moneta in generale, ma usavasi soltanto per dinotare una particolare specie di monete.

Kalentaticum:

Designavasi con tal nome una specie di prestanza sotto forma di donativo la quale ricevea il Principe, come la strenna degli antichi Cesari, nel primo giorno dell'anno. E *Salutes* era una simile tassa che pagavasi al Re o alle Chiese o a feudatari in qualche festiva ricorrenza nel corso dell' anno, secondo le consuetudini o i contratti.

Quanto poi alla prestanza detta *affidatura*, vuolsi sapere, che tutte le terre che il Sovrano non concedeva ad alcuno riputavansi beni della corona e si chiamavano *difese*, perchè vietate a' cittadini, delle quali molte ve n' erano in que' tempi, e segnatamente ne' vasti piani della Puglia e gl' immensi boschi della Sila in Calabria, dai quali varie prestanze in generi il go-

verno esigeva. Quindi per trarne alcun profitto si permetteva a taluni di potervi pascolare, il che dicevasi propriamente *affidatura* o *foresta*, e gli ufiziali, che siffatta prestanza riscuotevano erano appellati proccuratori de' demani; o forestari. *Erbatico* poi diceasi altra particolare prestanza di chi faceva pascolare gli animali in taluni designati luoghi di regio demanio. E *Terratico* chiamavasi quella la quale pagavan coloro che facean seminagione, come altresì *Glandiatica*, e *jus glandium* quell' altra per raccogliere le ghiande. A simiglianza di que' del Sovrano vi furono luoghi demaniali di feudatari, o di altri ricchi, e delle università e delle Chiese; laonde anche a coloro che avesser voluto ivi pascolare, seminare, raccogliere legna o ghiande fu forza pagare talune prestanze o in moneta o in genere; dal che seguì, che quasi tutte le terre del Reame addivennero comuni a molti che vi esercitavano taluni diritti o per contratti o per consuetudine. Questo sistema, che in origine portò miglioramenti non pochi a grandissima parte del nostro Regno, la quale boscosa, o tutta salda era o piena di acque stagnanti, fu nelle età che volsero, quando cresciute eran le ricchezze, un gravissimo male ed uno de' maggiori ostacoli all' incremento dell' agricoltura, e a' miglioramenti del-

l' amministrazione. Nel tempo degli stessi Normanni vari abusi s' introdussero intorno al prezzo dell' affidatura, o delle erbe, e ghiande; di sortechè gli uficiali regi e i baroni ritenevano con imprudente violenza gli animali, e di ogni maniera di aggravi facevan capo ove non conseguivano la riscossione di ciò che volevano; laonde Guglielmo punì sì fatti reati con la morte, o con la pubblicazione de' beni del condannato.

Prestiti, ed altre tasse.

Ci avea pure molte altre specie di contribuzioni indirette che ne' gravissimi e straordinari casi si esigevano in servigi personali, generi, e monete sotto nomi di *angari parangari*, *taglie*, *estorsioni* che inutile sarebbe andar partitamente designando, chè non solo niuna memoria non ci ha di quelle, ma eventuali erano, e levate ove faeca di bisogno. E poichè quell' età frequenti rivolture agitavano, così i tumultuanti, per ispinger meglio ed afforzare la loro intrapresa; ed il governo per sedare l' insurrezione o per ristorarsi delle spese perdute, o per punire città ed uomini ribelli, gravavano le diverse popolazioni. Ci ebbe sovente tra queste tasse certe somme di danaro, le quali non potendosi chiedere sotto il nome di tributo, si

prendevano a titolo di prestito, che con latina voce dicevano *mutui* ed eran prestiti forzati. E notabile come in que' tempi questi si teneano per tributi, il che apertamente ho io potuto scorgere da molti diplomi di franchigie di dazi concedute a diverse città, ne' quali fra quelli di che si francavano erano compresi i mutui. E queste cose voglionsi ricordare unicamente perchè si abbia prova, che i governi più o meno inciviliti hanno sempre ricorso all' espediente di mettere a profitto il credito loro, ovvero di prendere somme a prestanza; nel che sonosi adoperati con quella maggiore o minor forza, destrezza, ed astuzia, che la scienza e l' arte costituiscono di ciò che or dicesi pubblico credito.

Tasse su' litigi.

A' Normanni come a' Longobardi i quali non occupavansi molto in litigi, non cadeva in mente, che da questi potesse trarne profitto l' erario per la compilazione de' processi scritti, poichè i giudizi tutti verbali erano e speditissimi. Non di meno essendosi dato allora grande ordinamento alla magistratura, la quale come i notai ed altri ufiziali di giustizia venne cresciuta di numero, così veggonsi stabiliti pagamenti di piccioli dritti che i litiganti in taluni determi-

nati atti giudiziari pagavano non a pro del fisco, ma de' magistrati, uficiali, o notai. E questa è la prima origine di quelle tasse che, come vedremo in appresso, furono gravissime.

Collette o *colte*.

Vari pareri ci ha intorno alla etimologia di questa voce, e i più dicono esser derivata *a colligendo*. Però vuolsi ora sapere che furono *le collette* un tributo diretto che si esigeva su i beni stabili allodiali e non feudali in qualsiasi luogo fossero posti. In sul cominciare del governo Normanno il Re lo richiedeva sempre in pubblica assemblea, e perciò fu straordinario e non ordinario tributo, in casi di bisogno; laonde in diverse occasioni segnatamente ne' tempi posteriori venne chiamato *adiutorio*, o *aiuto*, ed *ostendizie* ancora, quasichè fosse di mestieri per respinger l'inimico. Il primo Guglielmo lo ridusse quasi sempre a tassa forzosa, e in ispezialità ne portarono il grave peso le terre di Puglia. Precedeva però sempre l' apprezzo de' beni, su' quali voleasi imporre, ed in proporzione era ripartito. Non di meno questo metodo apriva il campo a non poche frodi o in danno dell' erario, o di coloro che meno ricchi essendo o meno scaltri corromper non potessero la fede degli apprez-

zatori. Sovente il governo in estrema penuria determinava la somma di che abbisognava designando la quantità che pagar doveva ciascun individuo, il che era un vero tributo personale.

L' esazione facevasi per appalto, e si rileva dalla cronaca di Fabio Giordano, che fosse di tre fiorini di argento per ogni tredici marche di simil valore. Voltosi il secondo Guglielmo a disgravare di molti pesi il popolo, e a dare medesimamente ordine e norma più certa per levare i tributi, prescrisse che le collette potessero imporsi in quattro sole congiunture e furono: per la difesa del Regno in qualche notevole e grave invasione, o per grande rivoltura; per redimere da' nemici la persona del Re ove fosse cattivo; per lo cingolo militare del Re, de' suoi fratelli e de' suoi figliuoli, ed in fine per maritar qualche sorella, figliuola, o nipote del Re. Nei primi due casi il tributo non poteva oltrepassare le cinquantamila once, le dodicimila nel terzo, e nel quarto le quindicimila. E furono in tale maniera questi tributi levati sotto la dominazione di tanto Monarca buono, laudevolissimo: ma egli mancava appena alla vita, che le cose cadevano novellamente nel disordine per le guerre e le sciagure, che gl' infelici Re suoi successori affligeano, di sorte che i popoli fra i gravi travagli e le desolazioni vol-

gean mesti le menti a' tempi passati. Non si ha notizia di molte franchigie concedute, ove ti piaccia togliere quella di Bari e di Messina, comechè voglia il Pecchia nella sua pregevole istoria della Gran Corte della Vicaria, che le simili avesse Ruggieri concedute alla Città di Napoli.

Adiutori. Nella origine loro furono gli *adiutori*, come di sopra scrissi, certa specie di tassa che in taluni bisogni dimandavano i Principi a' popoli, coprendola di questo nome, quasicchè dimostrar volessero, che il loro *aiuto* chiedeano. Piccioli o grandi che fossero i principi, si credevano in tutti i casi nel diritto di esiger questa tassa dagli uomini loro soggetti, la quale al volger del tempo, fermata fra noi la potestà de' Normanni, lasciò di esser regio tributo, e in vece solo feudale rimase; dal che veniva la differenza ch' era tra questo e l' *adoa*, la quale gravava unicamente i feudatari. Continui eran però gli abusi, massime ove più debole era il governo; e poichè sotto il regno de' Normanni niun modo determinato non c' avea per queste esazioni, furono i popoli quasi sempre esposti ad ogni maniera di aggravi. Laonde Guglielmo stretto alla fine da quelle condizioni fecesi appositamente a determinar i casi, ne' quali questi tributi poteano i feudatari imporre a' vassalli;

e furono: ove facea mestieri redimere la persona del Signor loro tenuta cattiva da' nemici del Re: pel cingolo militare del suo figliuolo o fratello. per maritar la figliuola o la sorella sua: e per comperar tanta terra, quanta abbisognar potesse in servizio del Re, o del suo esercito.

Parimenti comandò, che i prelati della chiesa esiger potessero *adiutori* per la loro *consagrazione*: per la chiamata che avessero dal Papa per intervenire a' concìli, pel servizio del reale esercito, se ne facessero parte o vi fossero stati chiamati, o se avessero avuto commissione dal governo: ed infine per dimora che facesse il Sovrano nelle loro terre. Ma in questi casi oltre degli *adiutori* i feudatari e le chiese n' esigevano altri da' vassalli, ove somministrar doveano l' adoa al Sovrano, ma in qual proporzione esatti fossero non v' è memoria, e vuolsi in vece conoscere che i feudatari avessero non poca latitudine.

Or, quantunque il Sovrano avesse detto nella indicata legge *moderatamente esigersi gli adiutori;* pure addivenne che non avendo egli determinata la quantità, gli abusi non cessarono e le prepotenze. E perchè i feudatari potessero levar molti *adiutori*, fecero obbligare i vassalli a somministrarne altri per contratti, al di là de' casi testè riferiti.

Tali tributi gravar doveano i possessori di

allodi in proporzione di questi; ma la regola non era osservata; ed in vece praticavasi certa specie di transazione sulla quantità da pagarsi tra il feudatario ed i suoi vassalli, per il che si mutava quel tributo quasi in forzosa tassa personale, secondo il bisogno o la prepotenza.

Nè delle tasse che pagarono i popoli a' feudatari gli *adiutori* furon la maggiore o la sola, perciocchè ben altre e ancor più gravose vi furono, le quali consistevano in varie prestanze in generi, ed in derrate, che soddisfar dovevano o per contratti, o per abusi in taluni tempi dell' anno. La condizione di que' popoli facea che di gran parte di essi dipendenti da' feudatari taluni eran considerati *angari*, il che li obbligava a servigi personali a spese di coloro; ed altri *parangari*, che stringeali al medesimo servizio a proprie spese; i primi riguardati erano come proprietà del feudatario, ed uscir non potevano dal feudo per andare in altro luogo, e se il facessero erano costretti a ritornare. I secondi se abbandonar volessero il paese natale, era mestieri lasciare al feudatario i loro beni. Il quale sistema derivava non solo dall' ordinamento feudale, ma altresì da quello dei dazi, perciocchè il maggiore o minor numero di vassalli più o meno rendita apportava al feudatario; donde due gravi inconvenienti venivano; potenza alla no-

biltà, e mancanza di movimento all' industria, ed alla circolazione. Nè a maravigliar si faccia taluno, ch' io discorrendo le pubbliche e particolari contribuzioni, siami lungamente intrattenuto a dire di personali servizi; perciocchè eran questi i maggiori tributi di quell' età, nella quale rara era la moneta, e non aveva quel corso che ebbe di poi.

I personali servizi che verso i feudatari prestavansi erano i trasporti, la custodia delle terre, delle carceri, i vari offici domestici, e di esazione, ed altre simili cose.

Da ultimo non vuolsi omettere di dire di altra contribuzione conosciuta sotto il nome di decime, che soddisfaceano i popoli unicamente alla Chiesa, non al Principe o a' feudatari i quali a questa del pari la pagavano. Io non intendo per decime le prestanze annualmente dovute sopra terreni tributari o conceduti con patto di pagare al diretto padrone la decima parte de' frutti; ma bensì que' tributi che succedettero alle antiche oblazioni inculcate dalle costituzioni apostoliche, e che poi furono dette *decime del popolo*. E comechè ne' tempi de' Longobardi non vi fosse stata intorno a ciò sanzione legale, pure niuna contribuzione vi ha la quale più scrupolosamente avessero i popoli pagata per forza diretta, ed indiretta che la Chiesa aveva. Carlo

Magno e Lotario furono i primi in Italia, che approvando la scomunica minacciata da' Papi, comandarono che tali decime fossero da tutti indistintamente pagate su i *frutti delle terre*, e *sul nutrimento degli animali*, per dividersi in quattro parti, la prima al Vescovo, la seconda al clero, la terza ai poveri, e la quarta per costruzione e mantenimento di templi ed altari. I Normanni non solo niente novarono di tali cose, ma prescrissero ancora, che pagate fossero le decime fino su' proventi fiscali, al che in ispezialità fu provveduto da certe leggi di Guglielmo II, come è aperto dalle costituzioni di Federico II, che ristabilì le decime a pro della Chiesa. Non può neanche in approssimazione calcolarsi la quantità di questo tributo; ma vuolsi credere fuor di dubbio dover essere stata grandissima, e perchè poche volte i tributi indiretti in tempo de' Normanni pervennero alla decima parte del valore delle cose su cui imposti erano, e perchè il governo stesso versava la decima parte de' suoi proventi in beneficio degli ecclesiastici.

Dalle narrate cose è manifesto come da' Normanni altra distinzione non venne fatta di tributi, che di ordinari e straordinari; e questi erano regi, e feudali. I regi si appellarono sempre *jura* e *regalie* perchè s' intendesse ch' eran diritti inerenti alla Sovranità, sicchè in tut-

te le leggi e gli atti di quel tempo si tenne sempre fermo questo principio, a fine di non farli usurpare da' feudatari. Quanto ai dazi feudali, erano determinati prima di Ruggieri dai privilegi, dalle usurpazioni, e dagli abusi, dal che era venuta tanta diversità di sistemi, ma a Ruggieri e a' due Guglielmi i quali teneano la feudalità come un contratto di beneficio, piacque che i diritti unicamente da questo contratto derivassero. Laonde se una prestanza o qualunque specie di tributo non fosse stata accordata espressamente in tali atti secondo i casi e le diverse condizioni, riputar dovevasi abusiva. E perchè sempreppiù proficua si rendesse la esazione de' regi tributi, ne richiamarono su' luoghi di regio demanio il riscuotimento di molti, che si faceva sopra diverse merci dalle dogane Baronali. Quindi la finanza in tempo de' primi tre Re Normanni fu più ricca, secondo la condizione di quelle età, non tanto pe' nuovi dazi imposti, che sopratutto per avere a se richiamati molti rami di rendita che trovavansi alienati, o abusivamente i nobili o la Chiesa possedeano. Queste furono gravi cagioni di malcontento pe' nobili i quali vedevano scemato in grandissima parte il loro potere; epperò allorchè meno forte reputavano il governo, prendevano ragion di tumultuare.

Universalmente i Normanni si valsero de' tributi indiretti sopra oggetti che fossero in commercio, fatta sempre eccezione di quelli che servivano pel consumo delle famiglie. Non fecero mai distinzione tra gl' indigeni prodotti e gli stranieri, ed il dazio gravava del pari quelli che venissero di fuori, o che dall' uno passassero all' altro punto del Reame. E la finanza allora più che ne' commerci con gli stranieri, in quegli che nell' interno praticavansi fidatamente posava: il che era conseguenza dello stato dell'Europa quasi tutta non incivilita. Intorno al quale proposito è mestieri considerare, che i dazi d' ordinario s' impongono a seconda delle condizioni in cui sono i popoli, ed ove la pubblica amministrazione non veglia a tener dietro a' movimenti di tutte le novità che avvengono per cangiar sistema secondo i vari casi che possono influire al benessere delle genti, in secura inevitabil rovina s' avviene. Usavan tutti gli Stati in quel tempo vincolare l' estrazione delle merci per tema che non mancassero al nazional consumo, il quale non era affatto vano timore se vuolsi por mente alla scarsezza d' industria e di produzione. Laonde non andaron falliti i Normanni i quali gravarono di dazi la estrazione delle merci indigene, il che per altro fecero con parsimonia; perciocchè se ne avessero invece gravata la immissione non avrebbero avuto

alcuna entrata proficua, perchè poco s' immetteva dagli stranieri, i quali per lo stato di floridezza in che trovavasi la nostra industria, se la mettevi al paragone con quella di altri paesi, avevano bisogno delle nostre derrate e delle nostre merci. L' inconveniente derivava dal sistema di gravare la interna circolazione, e di non facilitarla; ma a chi imprenderà ad esaminare le diverse leggi di quel tempo, sarà d' uopo confessare, come di assai si adoperarono i primi Re Normanni per ovviarvi, senza che molto potessero conseguire; perciochè non è dato alla forza di un governo nel volger di pochi anni poter mutare in tutto lo stato delle cose, o dal bene in male o dal male in bene, ed è difficile in un tratto cangiar di leggi, di costume, di morale, di condizioni e di opinioni. Al che aggiungi, come di sopra ho scritto, che in gran parte venivan gli ostacoli dalla forma politica, dalla condizione delle proprietà, dal difetto della civiltà e dell' industria, e dall' amore che quei popoli a tante vecchie abitudini attaccava, sulle quali credevano esser fondati i loro politici e civili diritti. Nè si restarono i Sovrani ne' secoli successivi da quel sistema quando in parte o in tutto mutar doveasi per cangiamenti seguiti non solo nel Reame delle Sicilie, ma nel resto d' Europa, di modo che nuovi pregiudizi a' vecchi si aggiunsero i quali sarebbe stato ben agevole cosa tor via.

Quanto alle immunità e ad altre franchigie, non erano esse così estese sotto i Normanni; come il furono ne' tempi degli Angioini, degli Aragonesi, e degli Austriaci di Spagna, chè anzi i Normanni davano opera a render sempre più generali i tributi. E però gli ecclesiastici, secondo il sistema Longobarbo, comechè in generale si dicessero francati da pesi pubblici, pure contribuirono in proporzione de' loro beni al rifacimento di strade, ponti, ed altre opere pubbliche necessarie, e furono soggetti al personale servigio feudale, che pagarono in moneta.

A tutti gl' indicati tributi vuolsi aggiungnere altri oggetti che aumentavano la pubblica rendita, ed erano le frequenti confiscazioni de' beni, per vari delitti comminate; inoltre i beni vacanti, e distinguevasi l' eredità del cittadino da quella del forestiere, intorno al quale proposito è utile conoscere, che in quel tempo non fu in uso nelle Sicilie il diritto di albinaggio; ed in fine le cose di naufragio le quali determinò Guglielmo appartener al fisco, ove non si conoscesse de' possessori o de' successori leggittimi in modo che corresse l' iniqua e barbara legge de' popoli settentrionali, che nei loro alpestri scogli facevan bottino della cosa naufragata, e la concedevano eziandio in feudo.

A quanto potesse valutarsi tutta la pubbli-

ca rendita in tempo de' Normanni, non potrei neppure approssimativamente determinare; poichè non ci ha carte e documenti che ne dessero notizia: e qui ricordo che niuna memoria non ce n'era negli stessi tempi degli Angioini, come apparisce da' famosi capitoli del piano di S. Martino pubblicati sotto Re Carlo d'Angiò.

CAPITOLO IV.

Sistema di amministrazione, e pubbliche spese.

Che cosa s'intendesse sotto il nome di Camera — Registri pubblici dello stato del Reame — Doana — Gran Camerario — Maestri Camerari, Segreti, e Questori, ed altri uficiali — A carico di chi fosse la spesa del Sovrano, e quale essa era — Esercito — Armata, ed in generale spesa della marina — Altre spese ed opere a carico dello Stato.

I Normanni furono i primi a separare in gran parte gli ufici di economia pubblica da quelli di milizia, e di giustizia, i quali molto tempo innanzi della dominazion loro venivan compresi nella stessa persona di colui che *Gastaldo* chiamavano: e col nome di Camera vollero disegnare l'erario pubblico, il fisco, ed anche il patrimonio del Sovrano. Tolsero eglino

tal nome dacchè nelle stanze regie univasi il consesso per regolare l'amministrazione della pubblica economia, ed erano stabiliti gli ufici dei conti, ed i registri della rendita e spesa dello Stato insieme con la Cancelleria e i libri di leggi, e pratiche del governo.

Com'io di sopra diceva, Ruggieri per assicurarsi de' servigi dovuti dalle città, e dai luoghi demaniali, da' feudatari e dalle chiese, assoggettò ad un generale registro lo stato di tutte le proprietà pubbliche e private di qualsiasi natura quelle fossero. Ed uno del pari ne instituì, nel quale si notava lo stato dei beni che gravar si potessero del tributo delle collette, e *cedolario* chiamavasi. Leggendo in questo, che dir potresti a ragione una specie del *catasto* tra noi, facevasi aperta al Sovrano la condizione di ciascun proprietario. Ma non ci era a que' tempi, e l'avresti invano sperato, un centro solo, in che potevi veder raccolte tutte le rendite, e donde alle spese dello Stato in ampio modo si provvedesse; di sorte che vedevi le une e le altre separatamente amministrarsi, e quasichè fossero tanti distinti ufici, addirsi agli usi e a' bisogni ai quali erano destinate. Non di meno ci ha molti i quali han creduto tutte le esazioni fiscali in tempo de' Normanni essere state unite nella così detta *doana*; traendo in tal guisa

l'etimologia di questa *ab adunatione*; ma egli mi sembra doversi distinguer quali rendite fiscali vi si comprendessero, e quali no; poichè la *doana* o dogana, come oggi dicesi, non ebbe in niun tempo nè lo ha di presente, un significato cotanto esteso. D'altronde era la *doana* il luogo dove sotto i Normanni tenevasi il registro de' pesi feudali, e segnatamente dell' *adoa* da cui può dirsi con più di verosimiglianza aver preso il nome; sì che nell' officio doganale, secondo questo registro, e com' io nel precedente capitolo dicea, determinavasi ed esigevasi il servigio da' feudatari e dalle Chiese. E di fatto in tutte le normanne costituzioni si parla di *quinternioni doganali* ne' quali notavansi i feudi secondo la loro qualità. Chè se vedi in appresso aver Ruggieri unito la riscossione di qualche altra branca daziaria, come il tributo propriamente chiamato *doana* del tre per cento sulle contrattazioni, ed altri simili, perchè non ne andasse perduto il riscuotimento, anzi viemeglio venisse agevolato, non è questa al certo grandissima prova, che ivi indistintamente tutte le esazioni fossero fatte. Perciocchè di vari tributi, come i proventi di pene e di multe, le collette, i diritti di passo, di platea, di foreste, separata in tutto era l' amministrazione, e divisi gli ufici e gli ufiziali siccome or ora vedremo. Però egli è solo

importante conoscere che anche dogane sin da que' tempi v' erano nell' interno di tutto il Regno, e sul lido del mare, delle quali non possono il numero ed i luoghi designarsi, chè memoria non ci resta. In qualche dogana vedeasi congiunto il fondaco ch' era il luogo, dove le merci deponevansi soggette al dazio detto *doana*, il maggior de' quali fondachi si disse quello della Città di Napoli.

Dipendeva l' amministrazione della rendita e spesa dello Stato, ed in generale della pubblica economia dal Gran Camerario, il quale parecchi Maestri razionali assistevano nella sua particolar Curia, dove si conservava quel gran registro delle terre e de' feudi, e i libri in che eran notati i diplomi di concessioni feudali e di regalie, e gli editti che tutti i tributi ragguardavano. Tenea a se soggetti il Gran Camerario, come minori officiali, i maestri *segreti*, e *questori*, così detti *a segregando*, e *querendo*, perchè ricercar doveano e rivedere tutto che fosse tributo dell' erario. Ricevette quest' officio migliore ordinamento da Guglielmo, il quale invece stabilì quello di *maestri camerari* che io non saprei per quale ragione siensi fatti a dire gli scrittori delle nostre antiche cose esser gli stessi de' *maestri segreti*, e *questori*, mentre che il contrario si pare dalle costituzioni di quel Mo-

narca, nelle quali imprende egli a trattar di questi offici come assolutamente separati, aggiugnendo volerne determinare le facoltà perchè meglio si evitasse la *pericolosa confusione*. Chè se nella provincia di Calabria si videro nella stessa persona del Camerario riuniti gli offici di Segreti e di Questori, fu quello singolarissimo caso, e se il togli, in niun altro ti avverrai in cui abbia egli nel modo stesso provveduto, e il puoi rilevare dalle costituzioni che leggonsi intorno all'uficio del Segreto. E perchè più chiaramente di ambidue questi uficiali si conosca, è da sapere come de' Camerari uno ve n' era in ciascuna provincia con facoltà amministrative e giudiziarie ad un tempo. E fu finalmente loro debito vegliare la esazione de' tributi, il qual carico spesso addiveniva che a' balii o baiuli commettessero in ispezialità per i proventi delle pene di danni commessi da animali, per quelli di uso di falsi pesi e misure, di controvvenzioni di leggi, ed ancora per diritti di dogana, foreste, passi e platea. Però questi dazi cominciarono a designarsi col nome di *baliva*, o *baiulazioni*, e ne' tempi posteriori ai Normanni, agli Svevi, ed alla prima dinastia Angioina, allorquando si usò conceder terre con la giurisdizione del mero e misto imperio, cessaron di essere patrimonio fiscale, e presero a far parte del feudale.

Tali contribuzioni potevan eglino affittare o esigere in quella guisa che loro tornasse più utile, ma non mai vendere, come molti hanno scritto, chè tanta facoltà non ebbero mai dalle normanne, e sveve costituzioni. E potevano i Camerari commettere l' esazione di que' tributi agli stessi balii direttamente per conto del principe, ovvero in *estalium seu gabellam*, il che significava fitto. Dal che si pare che con la voce *gabella* nella sua origine si tolse a dinotar non il tributo, ma bensì il fitto di esso. Ed i Camerari profittando di queste facoltà erano più spesso gli appaltatori che gli amministratori de' tributi. Vegliavano del pari e rivedevano i conti de' maestri questori della provincia, ch' erano esattori delle collette, de' maestri segreti del di cui uficio ora dirò, e dei massai guardiani e custodi di armenti e foreste del Re, e soprattutto de' debitori fiscali per locazioni perpetue o temporanee. Davan da ultimo il salario a tutti gli officiali, e alle persone alle quali era debito. Componevasi la sua Corte di tre giudici ed un notaio, ed ove faceva pur d' uopo, venivan chiamati per consigli coloro che fosser approvati per esser giudici, ed anche i nobili, ed altri dabben' uomini e di senno della provincia. In questa corte piacque a' Normanni doversi trattare talune cause ed affari, che riguardassero l' am-

ministrazione della pubblica economia, come ad esempio quelle nelle terre di regio demanio, le quali tra i balii amministratori di dazi, i pubblicani, ed i privati cittadini agitavansi. Quanto alle quistioni tra costoro ed il fisco per azioni sì reali che personali, al Camerario univasi nel giudicarle il *Giustiziero*. Dalle quali cose è aperto come i Normanni conobbero la necessità di separare, e distinguere le materie del contendere intorno ad oggetti di pubblica economia ed amministrazione, da quelle dette propriamente civili, e vollero che separato Tribunale si avessero. La quale giurisdizione non fu allora del tutto delegata, come non lo è di presente, dappoichè Guglielmo ordinò che dell' appello delle sentenze de' Camerari giudicar dovesse nella Magna Curia il Sovrano. I Camerari da ultimo, come più avanti dicea, nominavano nell' università del Regno i baiuli, dal consiglio de' quali confortati, e di altre persone de' luoghi, mettevano ogni anno le *assise*, ch' erano determinazioni di prezzi delle cose venali.

L' officio de' Segreti dipendenti dai Camerari, cominciò da Guglielmo in poi a prender cura dell' amministrazione delle dogane, e intese ad aggregare al fisco i tesori rinvenuti, o il danaro in altro modo nascosto, di cui non potesse provarsi il padrone, le cose de' naufra-

ghi gettate dalle tempeste sul lido del mare, ed in fine i beni vacanti, de' quali dovean però vender la terza parte, ove opportuno il credessero, per farne celebrar messe in suffragio dell' anima del defunto, e il rimanente versare nel pubblico erario. Or comecchè i Normanni avessero data grande opera perchè la esazione de' tributi e la civile amministrazione si fermassero nelle mani di ufiziali Regi, pure non era da per tutto eguale il metodo, chè intorno ai dazi non ci avea in tutti i luoghi uniformità di sistema. La quale in quelli di Regio demanio vedeasi in alcun modo stabilita, avvegnachè altrove eran le cose regolate secondo le consuetudini, i privilegi, e le concessioni reali, o feudali; sicchè questa diversità di esazione e di dazi, a cui forse la potenza normanna avrebbe imposto fine, si fece maggiore nell' avvenire per debolezza del governo, e per cangiamenti politici, e molti disordini ingenerò ed usurpazioni ancora in danno del fisco. Era universalmente l' affitto ordinario espediente di che giovavansi quegli amministratori per esigere i tributi, ed ho indicato come Fabio Giordano narra, che l' appaltatore delle collette per ogni dodici marche di argento che esigeva, di tre fiorini dello stesso metallo rimeritavasi; e di poi aggiugne esser riuscito questo metodo dannoso di assai. Ma per le collette

come tributo reale doveva prima aver luogo l'apprezzo de' beni su' quali imponevasi, ed io ne tenni parola nel capitolo che a questo precede. Però, a dirla, la esazione dovea vincere allora moltissimi ostacoli se poni mente alla scarsa e rara moneta, alla condizione delle proprietà, al potere della feudalità, alla mancanza di attiva circolazione, e allo stato di quegli uomini, i quali nella civil comunanza pochi legami stringeano.

Non era a quel tempo determinata in approssimazione la spesa annuale per i bisogni dello Stato, ed ove facea di mestieri provvedevasi con alcuna temporanea contribuzione, e non mai fissa; chè altrimenti quegli uomini levandosi a tumultuare si sarebbero ancora a pagar negati. Al Sovrano facea d'uopo ordinariamente giovarsi di trovati o d'inganni per ottener danaro, e valse solo la potestà o fermezza de' primi Re normanni a soggettare que' popoli a più regolar sistema di tributo; e ti sorprende il ripensare come eglino in quell' età, nella quale cotanta barbarie premea gran parte dell' Europa, ne avessero conseguito lo scopo. Ruggieri provvide agli straordinari bisogni ponendo in Palermo ricco tesoro; ma non vi ha memoria che servisse a tale oggetto, e tanta dovizia di preziosi metalli, la quale di grande utilità sarebbe tornata in quel tempo, parte i ribelli predarono sotto Guglielmo

il Malo, e parte da Arrigo Svevo fu mandata in Allemagna insieme con altre preziosissime cose, come a suo luogo dirò.

I sovrani mancavano allora di assegnamento fisso sul tesoro, e però erano ricchi o poveri in ragione della loro fortezza o furberia, o della buona fede o debolezza, chè solo ove forti o furbi mostravansi, riusciva loro appropriarsi gran parte de' tributi, o farli servire ad altro uso che quello per il quale eran pagati. Nè le pubbliche assemblee potevano mettere ostacolo a que' loro proponimenti, chè dopo ch' era decretato un tributo, non essendovi stabili norme per la esazione e il regolare rendimento de' conti, il sovrano che avea nelle sue mani l' amministrazione, quella somma che gli piaceva a sè appropriava: così i primi Re normanni tra' quali trovi solo Ruggieri, e Guglielmo *il Buono* non aver profittato del poter loro, se non in vantaggio del pubblico. Però quando i nobili avanzavan di potenza il Sovrano, veniva questi, quasi direi, nella stessa condizione di ogni altro feudatario, dacchè gli era forza sostenere co' suoi propri averi il fasto e la regal sua dignità. Inoltre tenevan quasi come propri i fondi demaniali, che sovente davano a pascolo e a semina segnatamente ne' vasti campi delle Puglie nei quali industria agricola e pastorizia eser-

citavano per conto proprio, addicendovi persone da esse salariate che massai chiamavansi e guardiani di regie foreste, demàni, e difese, dipendenti dal Camerario della Provincia. Vedesi dunque confusa l' amministrazione del patrimonio particolare del Sovrano con quello delle Stato, e pare che allora la distinzione non si facesse che volle farsi dipoi tra questo e quello, e la Camera, come di sopra taccai, l' uno e l' altro comprendeva. Oltre de' beni suoi propri godeva il Principe di talune prestanze che in determinati giorni festivi gli venivan pagate, quasichè fosse altro feudatario, sotto il nome di *Salutes*, e *Kalendaticum*, ed altri simili: aggiungi, e altrove il ricordai, che ove egli imprendesse a viaggiare, i feudatari di quanto facea d' uopo per lui e le sue genti il provvedevano, e di questo peso rifacevansi imponendo gli *adiutori* ai vassalli. Ma di molti tributi non contavi in quell' età, perchè poche erano le pubbliche spese, e quelle della guerra le maggiori. Per lo che Ruggieri assoggettò, come dissi, i feudatari, al servigio militare per aver milizia certa e non pagata; e i feudatari di primo grado a' nobili di minor grado facevan contribuire una parte di questi servigi, e gli uni e gli altri esigevano gli adiutori dalle loro genti. La milizia volevasi riputare in quel tempo come il principale e

più nobile studio, sicchè cinger la spada fu grandissimo onore; e quelli che tanto pregio godeano si dissero militi, ed erano nobili. Questo esercito che nelle congiunture riunivasi, e che rimaner dovea per poco tempo, era una massa d' uomini non disciplinati a cavallo, e non atta a grandi imprese, se non ponevasi a parte de' conquisti. Gli altri poi che ignobilmente venivano a militare aveano nome di *armigeri domicelli* ed *equitanti*. Era uopo talvolta per la guerra di uomini prezzolati, e questi, che adoperati furono sovente, si dissero *soldati*, donde vennero gli assegnamenti detti *soldatae* che leggonsi negli usi feudali. Terminato il tempo dell' ordinario servizio militare, se ancor dovesse l' esercito starsi raccolto sotto le bandiere, vi provvedeva il Principe col mezzo di tributi, e tasse straordinarie. La maggior pubblica spesa a tempo de' Normanni fu quella dell' armata, e di tutto che a ben provvederla è mestieri, le quali cose vedi ora per usanza finanziera comprendersi sotto il vocabolo *marina*. Niun' altra gente allora vi avea de' Normanni più forte nella doppia potenza di mare e di terra: superiori di molto allo stesso impero d'Oriente, in vari casi ebber di lui trionfato, e terre gli tolsero ed immense ricchezze. Non mi è riuscito determinar in approssimazione quanto valutar si potesse sì fatta spesa, ed il numero delle

navi, dappoichè niuna memoria ci resta. Ha conservato la storia non di meno alcuni fatti, che servir possono a convincere chiunque della florida marina di quella età, cioè: le molte geste operate da Ruggieri colle flotte; sicchè e città e Regni da lui furono conquistati: lo aver egli liberato Ludovico VI Re di Francia cattivo da' Saraceni: i vari casi ne' quali colse gloria immortale il successor di lui Guglielmo I, segnatamente con la flotta che egli spediva contra il Greco Imperatore dall' aprile sino all' ottobre dell' anno 1159 forte di cento quaranta galee e di ventiquattro legni di trasporto, i quali di quattromila militi andavan gravi; e superava tal flotta non solo quella del Greco Imperatore, ma di qualunque altra nazione. Da ultimo le spedizioni di Guglielmo, e quella in ispezialità che da Margaritone condotta, costò il saccheggio e la presa di Durazzo, e Tessalonico detta poi Salonicco. Nè queste imprese andaron perdute, perchè oltre di aver meglio estesi i domini e cresciute le ricchezze, guarentirono ed aumentarono il commercio, perfezionarono la nautica, e l' arte di costruir le navi, e furon medesimamente utili ad altre arti, e a vari rami d' industria, che da queste dipendono: le quali cose discorrendo gli storici fanno fede della floridezza degli arsenali normanni; ma di

ciò meglio toccherò nel seguente capitolo. Il supremo comandante dell' armata era, come scrissi, il grande Almirante, il quale creava i Vice-Almiranti, che il rappresentassero ne' diversi luoghi marittimi, in cui oltre di questi ci era gran numero d' uficiali di grado inferiore incaricati di costruire o ristorare i vascelli apprestati nelle congiunture, e vegliar ne' porti la sicurezza ed altro occorrente. Ma le rivolture e le guerre dopo la morte di Guglielmo II apportaron grandissima rovina anche alle nostre cose di mare, sicchè a mano a mano cominciò a mancare questa importantissima parte di amministrazione pubblica.

A chi cerca sapere della storia de' tributi di alcun popolo, ed in generale della finanza, piace istruirsi come quel popolo visse: intorno al quale proposito vuolsi considerare, che nei tempi de' quali scrivo non si era ancora posto senno che le contribuzioni che pagano i popoli potessero nella loro regolare circolazione dal governo nel pubblico, o da questo a quello farsi talvolta sprone all' industria, e servir di valido mezzo a far vivere agiata gran parte del popolo stesso; il quale principio, ove è moderatamente inteso, riesce utilissimo, ed all' opposto grandemente dannoso, perchè ne' suoi eccessi di parsimonia, o di prodigalità agli stessi effetti dà luogo. Pochi erano allora i grandi proprietari,

i quali dominavano quasi direi sulla universal gente, molta parte di cui veniva da essi salariata, ed altra co' suoi lavori il fasto loro e le smodate spese alimentava. E poichè mancava di molto l' industria e la civiltà, non sentiva la massima parte di quelle genti tanti bisogni; laonde di poca spesa avevan d' uopo. Nè vedevi una grande moltitudine per far fortuna vendere i suoi servigi al principe, il quale non avrebbe potuto comperarli che moltiplicando gli offici, e novelle contribuzioni imponendo. E però se molti di quegli uomini trassero più frugale e sobria vita, e meno desideri e speranze nutrirono, non furon d' altronde felici, come a taluni piacque immaginare, perchè le più volte ancora visser di rapina, fra tumulti e guerre civili non disgiunte da gravi delitti onde fu larga quell' età, e che in gran parte venivano da questa disuguaglianza grandissima di averi, o dalla ignoranza.

Gli ecclesiastici, che allora formavano un ordine in bel circa affatto indipendente, erano ricchi siccome coloro che eran grossi proprietari allodiali, e feudali: ed ove il governo avea bisogno di loro, oppure mancava di forza per comprimerli, dava opera che arricchissero facendo loro larghe concessioni, e permettendo che acquistassero per donazioni e testamenti, e pagando anche a lor pro la decima parte delle gravezze pubbliche: il che

dimostra che allora si conosceva importare grandemente il mantenimento degli ecclesiastici dover essere a pubblica spesa. Ma se ti avvieni in gran copia di queste concessioni e privilegi, frequenti vedi ancora essere stati gli spogli che i principi meno deboli o più furbi commisero sulla proprietà della Chiesa. E molte volte a questo spediente si volgevano que' Re, sicchè co' loro novelli arbìtri ed abusi studiavan quelli degli altri correggere, e ne traevan profitto. L'amministrazione della giustizia, le opere pubbliche e la moneta furono spese o in tutto o in parte a carico dello Stato secondo i vari casi: al quale oggetto provvedevasi con appositi tributi. Ma, poichè speditissima era, l'amministrazione della giustizia civile e criminale non dava luogo a grandi spese; pochi erano i magistrati, e non in molto numero i notai, de' quali ed in generale di tutti gli ufiziali di quel tempo non restan memorie perchè conoscere si possa quali stipendi ricevessero. D'altra parte picciolissimo era il salario di costoro, ed esigevano talune prestazioni da' litiganti, o da' contraenti. E quanto al punire, e al perseguitare i reati, non fuvvi designata spesa; anzi all'opposto, e il ricordai, il governo teneva tali cose come proventi fiscali per multe, pene e transazioni in moneta. Non vedi procedimenti ed istruzioni scritte, non giudici di revisione;

ma in vece i giudizi spedirsi con prestezza sopra il detto de' testimoni, e gl' indizi che il magistrato sul fatto raccoglier poteva: niuna spesa il fisco anticipava per la compilazione de' processi, nè teneva carceri tali in cui lungo tempo dimorar si facessero gl' imputati. Anzi da costoro pagar doveasi un diritto ai Castellani, e servienti. Le quali cose certamente in tutto lodevoli non sono, anzi provano in grandissima parte la ferocia de' costumi, e la mancanza di civiltà, e di analoghe leggi.

Se volgi la mente alle opere pubbliche, come sarebbero le strade, i passaggi, i canali di comunicazione, i porti, le bonificazioni, ed altre simili cose, vedrai come non conoscevasi allora per difetto di lumi, che utili spedienti potessero quelle essere per facilitare la circolazione, mantenere, e promover l' industria, e somministrar mezzi alla finanza, onde più ricca addivenisse, sicchè il governo, che vi destina un' annua somma, alloga un capitale sommamente produttivo a suo pro, e dell' universale. Nondimeno, poichè mostravasi sempre maggiore il bisogno di communicarsi con più sicurezza tra loro i paesi per lo smercio delle indigene produzioni, o l' acquisto delle straniere, fu d' uopo imporre varie gravezze segnatamente de' diritti di passo, porto, ancoraggio, ripatico, scafaggio, ed altri simili; ma il governo che imponeva-

le ove era di bisogno alcun' opera, non usava con metodo costante, perchè annualmente si ristorassero le opere pubbliche, e si andasse osservando in qua' luoghi più necessarie fossero ed utili, di modo che poco giovevoli tornavano, e la mancanza di sistema e di manutenzione faceva rovinare dopo poco tempo quello che si era edificato. Inoltre, ove novelli bisogni sopravvenissero, come di guerra o altri simili accidenti, o i dazi destinati a quella tal' opera non si riscuotevano, oppure erano invertiti ad altro uso; del quale costume non mai le antiche genti e, piace ancor dire, le moderne si restarono. Al che aggiungi che sebbene le arti fossero a quell' età nella loro infanzia, pure maraviglieranno sempre le generazioni viventi come sieno ragguardevoli gli avanzi di pubbliche opere de' normanni, ponendosi mente a' tempi in che sursero: delle quali farommi a dir meglio nel capitolo che segue. Per ora vuolsi solo conoscere rarissime essere state le principali opere che fece il governo perchè l' industria vantaggiasse: poche, perchè facili si rendessero tra l' un paese e l' altro gl' interni commerci: e molte, per la guerra e la religione; laonde ti avvieni ad ogni passo in castella, rocche, chiese, e monasteri, ed arsenali, e porti per la costruzione e il mantenimento delle navi.

Quanto alle persone che addette erano ad

ufici di governo, di economia e di magistratura, comecchè o non aveano salario alcuno, o pochissima mercede ritraevano dal loro uficio, cominciarono a commettere ogni maniera di abusi, ed introdussero usanza che le si pagasse dalle persone loro soggette certa specie di prestazione, conosciuta, come quella degli ecclesiastici, sotto il nome di *esculenda*, *et poculenda*, la quale esigevano quando meglio loro piaceva.

Varie leggi furon fatte per frenare questi abusi, fra le quali vuolsi ricordare che Ruggieri ordinò non dovere i magistrati e gli uficiali pubblici essere naturali della provincia a cui presedevano, nè stringervi parentela, o acquistarvi roba. Punì di morte il delitto di peculato commesso da' magistrati ed uficiali, ed ove per negligenza avessero apportato deperdimento ne' beni pubblici, fossero obbligati ad indennizzare co' propri il danno; inoltre punì severamente la loro corruzione e venalità, soggettandoli a sindacato cinquanta giorni prima che finisse il tempo dell' uficio o della magistratura.

CAPITOLO V.

Industria e circolazione delle ricchezze.

Stato delle cose intorno a questo particolare quando i Normanni acquistarono il dominio del regno di Puglia — Moneta straniera che era in corso nel tempo de'Normanni — Moneta di Amalfi, di Salerno, di Sicilia — Moneta coniata da Ruggieri, e da' suoi successori — Commercio interno ed esterno — Uso della ricchezza — Lusso ed opere pubbliche — Talune leggi di economia pubblica quanto all'usura ed a' monopòli.

Per le varie frequenti invasioni di barbari, dopo la caduta dell'impero Romano, cangiarono al tutto le cose d'Italia, nè rimase vestigio alcuno che ricordar ne potesse l'antica grandezza. Non più Siculi, Lucani, Appuli, Tarantini, e Sanniti già illustri popoli che ricchi e possenti queste regioni abitavano; ma altri uomini errar vedevi, poveri, rozzi e feroci educati alle risse ed al sangue. Sepolte fra immense rovine Sibari, Taranto, Salento, Cotrone, Turio, ed altre simili città, niuna memoria per lungo tempo restò di lor civiltà, del lusso, dell'industria, e della gloria loro. In vasti deserti, in boschi, e lacune tramutaronsi quelle terre, dove pochi secoli avanti natura ed arte avean raccolto tanta dovizia di belle e grate cose, quanta unir si po-

teva per rendere piacevole la vita. Era questo in bel circa lo stato delle regioni che ora comprendono il Reame di Napoli, quando i Longobardi ne occupavano gran parte, e a mala pena intorno alla fine dell'ottavo secolo la Liburia, stata già la più ubertosa parte della Campagna Felice, avea fra le molte foreste talune terre coltivate, e famiglie di contadini, i quali luoghi diceano *fundora* o *fundata*, quasi che fossero fondazioni: e da tale unione di famiglie cominciò a sorgere novella società, che migliorar di molto non poteva per le interne discordie, e le frequenti invasioni di saraceni, e di greci. Ma poichè allora facili erano le concessioni di que' mal fermati governi, e i popoli commettean di leggieri occupazioni, ed usurpamenti, sursero parecchi piccioli Stati, i quali rendendosi affatto o in parte indipendenti, crescevano di popolazione, di civiltà, e d'industria. Segnatamente gli abitatori de' luoghi lunghesso le spiagge del mare, o per bisogno, o per altre lor condizioni, siccome quegli cui riusciva facile frequentare gli stranieri ed esser da questi frequentati, intrapresero la navigazione ed il commercio: per lo che nell' uno e nell' altra ammaestraronsi, ed oltre di molti comodi non poche ricchezze acquistarono, come quelle dell' impero d'Oriente, e di altri Stati d' Italia che a quel tempo per gli

stessi mezzi ingentilivano. Laonde i normanni trovaron molti di questi piccioli Stati floridi, in ispezialità Napoli, Amalfi, Sorrento, Gaeta, Bari, Catanzaro, ed altri: e però non in tutto furon essi novatori, ed in vece in quelle intraprese durando, o le regolaron meglio, o in altri luoghi le stabilirono. E perchè ordinatamente io discorra tali cose, comincio dallo stato della moneta, la quale vuolsi in grandissima parte reputare come la misura della civiltà e della industria delle genti. La principal moneta in tempo de' longobardi era il soldo d'oro e di argento che suddividevano in parti che *silique* chiamavansi, e ciascuna di queste valeva tre *danari*, delle quali monete non può ora nè anche in approssimazione designarsi il valore; dappoichè mancano affatto i più desiderati documenti precipuamente del prezzo delle merci e della proporzion di valore che serbavasi nel cambio di queste col metallo prezioso nelle monete contenuto. Non di meno vuolsi considerare come l'argento valeva oltre il quadruplo di quel che vale di presente: come d'altronde per le condizioni di quella società mancante moltissimo di commerci e d'industria, erano i soldi moneta di gran valore, ove ti fai a pensare che il legislatore in molti casi per pene di gravi delitti ne ordinava il pagamento di tre o quattro; e ad un Vescovo, co-

me scrissi, assegnò prezzo di novecento *soldi* che fu estimato il massimo *veregeldo*.

Intanto, siccome andavan sorgendo in Italia diversi Stati in tutto o in parte indipendenti, i Sovrani loro dominatori studiavan segnagnalarsi coniando monete, il che tenevano come la più importante facoltà, che quasi misteriosamente esercitavano. Quindi in niuno Stato ti avvieni il quale per picciolo che egli fosse, non ti mostri la sua particolare moneta; ma nulla regola costante si tenea intorno alla proporzione nell' unire i metalli e in essi improntar le monete: e sovente, o per insipienza o per mala fede, la moneta aveva un corso vario ed irregolare: il quale errore tornava o in danno del popolo, o del Principe stesso. Epperò ne seguiva varietà di prezzi: e inceppato mostravasi lo smercio delle produzioni; talchè di queste amavasi meglio il reciproco cambio, che esporsi a qualche danno ricevendosi in vece la moneta, il valore della quale incerto era.

Ma o per il traffico che fermarono ed estesero grandemente col greco impero e con l'Africa vari luoghi di Sicilia e molte città e Stati, che poi compresi furono nel Reame di Puglia, o per il dominio che vi tennero i greci e i saraceni, ne seguitò che la moneta di costoro circolar si vedesse. E furono tali greche monete i

soldi di oro detti *Bizanzii*, *Michelati*, *Costantini*, *Schifati*, e *Regali*. E le arabe furono in argento i *direm* o *dramma*, i *dinar* in oro ed i *fuls* o volgarmente *filus* in rame, della quale ultima espressione tuttavia il nostro volgo si giova se celiando vuol disegnare la moneta. Il soldo greco suddividevasi in dodici *migliaresi* ed ognuno di questi in ventiquattro *follari*, così detti dalla voce *fuls*. In pari tempo la moneta propria di Sicilia, di Amalfi, di Salerno, e di altre città circolava nel greco impero e nell' Africa per equilibrio di commercio, e si eguagliava nel cambio alle monete di questi popoli: quindi vi furono soldi siculi, ed amalfitani, e *Migliaresi* ancora si coniarono in Italia. Però non sempre queste italiane monete furon di peso e di bontà uguali alle greche, siccome uguali lo erano per la forma piana, e concavo-convessa, onde dicevansi *Schifi*, *Schifati*, e *Scifati*. Si coniarono pure monete di forma araba e perchè i saraceni ebbero stanza in Sicilia ed in vari luoghi di terra ferma, e perchè i normanni tennero importante dominio in Africa. Intanto i *soldi* cominciarono ad esser moneta di conto, il che, come è risaputo, vuol dire quella immaginaria moneta alla quale per universal consentimento di un popolo o per costume si riportano i prezzi delle cose tutte. In-

torno al quale oggetto fa d' uopo considerare che allora per questa unità monetaria stabilito era l' oro, mentre che di presente è adoperato l' argento. Ciascuno di tali soldi dividevasi in quattro parti dette *tarì*, ed eran d' oro, i quali prendevan nome da' luoghi ove si coniavano, come ad esempio *Amalfitani*, *Salernitani*, *Siculi*; e talvolta si dicevano solamente *soldi* di *tarì*. L' origine della voce tarì non è sì agevol cosa il chiarire, e a molti piace crederla siciliana, a taluni africana o saracena, e ad altri da ultimo parte di peso. Le quali svariate opinioni hanno molti gradi di probabilità; dappoichè vi furono tarì siciliani, e saraceni, e la trentesima parte dell' oncia pur si disse *tarì-peso* o trappeso; ma non può dirsi con certezza se la voce del peso abbia dato origine alla moneta *tarì*, ovvero da questa sia quella derivata, siccome con molta accuratezza mostrasi inchinevole ad opinare Salvadore Fusco in quella sua dottissima Memoria intorno al valore del ducato battuto da Ruggieri. Però, che che ne sia di tutto ciò, vuolsi conoscere che di sì fatti *tarì* se ne veggono non di raro nelle collezioni, e dallo stesso Fusco ne furon pubblicate due che egli attribuisce al Principe Gisulfo Salernitano, i quali sono di oro e pesano acini venti: quindi, ove si fosse battuto il soldo con questa proporzio-

ne, sarebbe stato di acini ottanta. Ma sì dalla diffidenza che è propria degli uomini, e sì perchè que' governi esposti di continuo ad infinite mutazioni non potevano ispirare bastante fiducia per la moneta che le più volte battevano in fraude del popolo, addivenne essersi fatte quelle genti a contrattare a peso d'oro, donde naturalmente la libbra ed in ispezialità la sua dodicesima parte detta oncia si fissarono per monete immaginarie e di conto. A mano a mano per l'uso si cominciò ad estimar questa oncia come un' effettiva moneta di oro, e la sua trentesima parte che dicevasi tarì veniva ad un tempo adoperata per disegnare la moneta ed il peso; e di fatti l'uno e l'altra erano la stessa cosa, poichè ragguagliavasi un tarì in moneta a questa trentesima parte dell' oncia di peso stabilita come moneta di conto. Lo stesso era già addivenuto appo i greci antichi per la *dramma*, e addivenne di poi in Francia per il peso chiamato *libbra* che diè origine alla moneta detta *lira*, ed in Italia si disse *danapeso* la frazione del danaro. Per tal motivo in tempo de' normanni cessò in parte l'uso di contrattare in soldi, comechè sia probabilissimo che di questi se ne fossero coniati di modo che l'unità monetaria fu l'oncia partita in trenta tarì. E le leggi e i contratti di quei tempi ti mostrano essersi i

conti fatti ad oncie e tarì. Non pare doversi tenere che l' oncia di fatto fosse stata battuta, ma i tarì d' altronde lo furono; e di essi nelle collezioni degli eruditi puoi tuttora vederne, segnatamente de' tempi di Guglielmo, di sottilissima lamina d' oro con caratteri cufici, e vi leggi da una faccia una doppia *W* per dinotare *Wilelmus* e dall' altra *Rex*.

Quanto alla moneta di argento, vuolsi sapere che prima e, in bel circa, sotto il regno di Ruggieri, avean corso in queste nostre regioni molte monete straniere di argento, delle quali eran per la bontà precipuamente in gran pregio nel commercio i *Migliaresi* italiani, costantinopolitani, e tunisini, i *provvisini*, i *volterrani*, i *matapani*, i *grossi veneti*, e i *danari* di Pavia che rinomatissimi furono; di sorte che non solo i cittadini sovente con essi contavano nei contratti, ma il governo stesso contava nelle pubbliche scritture di amministrazione, come ad esempio in un registro di Guglielmo nel quale vedi notata in latino la rendita dei militi di Sora, sta scritto: *Lando di Sora tiene venti villani che rendono diciotto soldi di danari di Pavia*. Erano del pari in corso le *romesine* che non si conosce con certezza se greche monete fossero state o romane, e rispondeano in valore alla secentesima parte dell' oncia d' oro di conto

Non contenevasi in esse che sette acini di argento fino misto a molto metallo d' inferior valuta, il che la rendeva una particolare specie della moneta che poi si disse *billone*. Ruggieri però le abolì sostituendole il *ducato* che valeva otto di quelle; sicchè, come scrive il Fusco, il valore di quel ducato fu in tutto diverso dall' altro che nell' età che volsero ebbe corso; del quale io a suo luogo mi farò a ragionare. Fu pubblicata questa moneta nel 1140 da Re Ruggieri per segnalare il felice avvenimento di sua investitura di Re, e del figliuol suo di Duca di Puglia, donde si disse *Ducale, Ducato o Apuliense*. Vedi tuttavia ducati di quell'epoca coniati secondo lo stile greco in forma concava-convessa e vi osservi nella concava faccia Ruggieri col Duca Ruggieri suo figliuolo che sostengono l' un con la destra, e l' altro con la sinistra una Croce: stringe il Duca cingolo militare, e leggonsi a lato di lui le lettere R. DX. AP. cioè *Rogerius Dux Apuliæ*. Il Re fregiato di corona il capo è poi vestito di abiti reali, ed ha nella sinistra mano il globo con la Croce al di sopra, e nel lato rilevano le lettere R. R. *SLE.* cioè *Rogerius Rex Siciliæ*; nel campo poi lunghesso la Croce vi scorgi disposte le lettere A N. R. X. *Anno Regni Decimo*. Osservi nell' altro lato il busto del Salvatore che ti la-

scia vedere la sola mano sinistra con che sostiene i libri degli Evangeli, con la leggenda intorno * IE. XC. RE. IN AET RN *Jesus Chrirus Regnat in œternum*. Ma non trovi in tutte le monete le leggende state scritte della stessa maniera; chè ben ti avvieni in leggiere differenze: taluni ducati vedi essersi coniati di forma piana, e nel peso e nella bontà del metallo differenti: la quale cosa addivenne non solo nelle monete di Ruggieri ma in tntte le altre di quell'età. E puoi medesimamente osservare come sien quelle diverse le quali sembran nel tempo stesso battute e messe in circolazione. Dal che si pare potersi ricevere la storica opinione che Ruggieri non fosse stato sempre esatto nel coniarle: la quale cosa non potè molte volte addivenire, dappoichè egli morì nel 1152, ovvero nel 1154, vale a dire dopo scorsi soli anni dodici in circa, nel quale spazio di tempo non potè sì di frequente battersi moneta, chè rara fu allora. Ancora: tale alterazione in quelle in che si vede il Duca Ruggieri, non potè oltrepassare il 1148, epoca in cui mancò questi alla vita. Improntò poi in puro rame lo stesso Ruggieri il *tre-follari* eguale nel valore ad una *romesina*; quindi ogni ducato partivasi in ventiquattro follari. E poichè ogni tre follari uguagliavansi alla romesina, valevan la secentesima parte dell' oncia

di oro, o sia un *grano*, e quindi dell' oncia ne aveva il ducato otto grani ovvero otto secentesime parti. Era il ducato una frazione del tarì d'oro: quindi dieci di essi formavano il soldo di oro, e settantacinque ducati formavano un' oncia. Dal che è manifesto, che chiunque si facesse a ragguagliare quella moneta con l' altra che corse di poi, e corre di presente sotto lo stesso nome ma non dello stesso peso, di buon metallo, cadrebbe in gravi errori, siccome addivenne agli storici nostri, ed a quelli delle altre nazioni, i quali fermatisi solo a' nomi non han fatto senno a' cangiamenti di sistema e di proporzione de' metalli fini nella moneta nelle diverse epoche, alle vicende del prezzo degli stessi metalli, ed in fine alle cause che rendevano più o meno rara la moneta, ed a quelle che ne crebbero o scapitarono il prezzo in confronto di quello degli altri generi. E però non credo dovermi restare dal far considerare precipuamente l'oncia corsa ne' secoli posteriori a mano a mano aver cangiato peso sino a contenere soli trappesi nove e diciassette acini di oro fino, ed esser perciò quasi la terza parte del peso di quella che i normanni usavano ne' conti. Il tarì di oggi non ha poi veruna relazione con quello antico de' tempi de' normanni, che questo è stato acini venti di peso, de' quali circa sedici, ed alle volte

quindici trovi esser di oro fino; e quello è di argento di acini centotrè, de' quali diciassette ed un sedicesimo di liga. Così pure del grano, il quale pesava anticamente la secentesima parte dell' oncia d' oro, e nol potresti certamente uguagliare ad un grano in rame che di presente corre, ed è stimato uguale alla secentesima parte dell' oncia d' oro non più del peso di trenta antichi tarì. Laonde se ti piace ragguagliare le antiche monete alle correnti sotto lo stesso nome, ti è d' uopo prima di ogni altra cosa por mente alla importante circortanza del peso del fino metallo che contenevano e contengono; al valore che questo secondo i tempi ha ottenuto; al prezzo che col cambio di altri generi riceveva e riceve; e da ultimo alla media proporzione dell' oro coll' argento. La quale in tempo de' Normanni fu di uno a dieci ed un terzo.

Niuna legge obbligò allora le persone a conteggiare con una o con altra moneta nazionale o straniera, come si è malamente le più volte praticato appo diverse nazioni; soltanto Ruggieri proibì sotto severe pene di spender nel Regno l' antica moneta, volendo dover correre quella coniata da lui; dal che secondo ha scritto Falcone Beneventano ne venne strettezza e carestìa grande ne' prezzi di tutte le cose non solo nel Regno, ma anche nell' Italia; e però il

Pontefice molto se ne dolse con Ruggieri. Ma tali clamori, come io penso non erano giusti; perciochè quel monarca non alterò il peso del puro argento che ciascuna moneta nuova conteneva eguale a quello dell' antica; ma solo il tipo cangiò e il metodo d' improntarle. La quale semplicissima operazione che apportava migliore ordinamento e guarentigia al monetario sistema fu creduta una fraude, per ragione che un governo nuovo in qualsiasi riforma o cangiamento desta sempre sospetti nella più parte, segnatamente in fatto di pubblico interesse. E i popoli di oggi in ciò non sono dagli antichi dissimili, chè basta sovente un leggiero timore per far credere male il bene, perchè essendo da molto tempo assuefatti ad una specie di moneta alla quale prestano credito, non tanto agevolmente si accomodano ad altre delle quali non possono in un tratto fare esperimento per conoscere la bontà. Del che trovi recentissimo esempio nel passato secolo, quando cangiata l' antica forma di governo negli Stati uniti di America, in altri Stati d' Europa, senza ch' altro si mutasse nella moneta che il tipo, o veniva questa rifiutata, o incontrava ostacoli ad essere ricevuta.

Da talune monete del primo Guglielmo è manifesto che ei talvolta nel coniarle si atten-

ne al sistema del padre quanto alla bontà ed al peso, ma ordinariamente se ne allontanò aumentando grandemente la liga sino a battere gli *apuliensi* o ducati non altro contenenti di fino argento che soli quaranta acini circa. E le *tercie* di tali monete o sia la terza parte furono unite a tanta quantità di rame, che dir si possono *billone*. Serbò poi la forma piana e la concavo-convessa ma variò sempre il tipo, il che a quel tempo era in uso; laonde talvolta improntò moneta in argento che dir la potresti ducato, in una parte della quale vi è rilevata una pianta con foglie cadenti o intrecciate con la leggenda *Apuliensis*, e dall' altra in mezzo una doppia W. con una R. ed il numero I. uniti insieme o poco discosti per indicare *Guglielmus Rex primus*, con la leggenda *Apul. Princip. Capuæ*. Altra volta le improntò presso a poco simili, ma nella leggenda vedesi anche congiunta la parola *Sicil*: Nella *tercia* del ducato vi ha da un lato una doppia W., ed un R. unita al numero 1. e dall' altra *Apuliensis tercia*. In altra *tercia* vi è la figura della Vergine col Bambino, come talvolta usò Ruggieri in talune sue monete, e nel rovescio *Rex Willelmus*. Tra le monete d' oro talune con ispezialità ne trovi uguali ai tarì, le quali hanno nella diritta faccia una Croce con lettere greche abbreviate *Ge-*

sù Cristo vince, nel giro caratteri arabi, e nel rovescio due circoli anche con gli stessi caratteri.

La moneta del Secondo Guglielmo fu in bontà presso a poco a quelle eguale che battute vennero in tempo di Ruggieri, e ce ne ha di molte, e talune che per la loro varietà nel tipo fan manifesto frequenti essersene battute. Parecchie ne vedi come quelle di suo padre, che hanno da una faccia certa pianta e foglie colle due lettere W. R. e da un'altra caratteri arabi. In talune vi è rilevata da una parte una Croce con la leggenda nel giro *Willelmus Dei Gratia Rex*, e da un'altra una specie di scudo, e nel giro *Civitas Gaeta*. Alcune che pur sono di rame han solo nel mezzo Rex. w. SCDS; cioè *Rex Willelmus Secundus*, e nel giro una picciola Croce colle parole *operata urbe Messanæ*, e dall'opposta faccia nel mezzo e nel giro caratteri arabi. Vi ha di quelle in una faccia delle quali scorgi talvolta una pecora trafitta da spada, immagine allegorica di nostro Signore, e in una vedi mezza luna fregiata di stelle, oppure un'aquila, o altre cose che meglio dir potrebbe chi di proposito a discorrere la numismatica di quelle età si facesse. Nella moneta di Tancredi ti avvieni quasi sempre, quanto alla liga, nel difetto di quelle di Guglielmo I, per le strettezze in che trovossi il Reame: vuolsi ri-

cordare particolarmente in argento, di una che nel mezzo della diritta faccia ti mostra abbreviate le parole *Tancredus Rex Siciliae*, e nel giro *Destera Domini exaltavit me*, e nel rovescio caratteri arabi; e dialtra che ha nella diritta una torre, e nel rovescio TA. I. R. cioè *Tancredi primo Re*. Del terzo Guglielmo sinora non si son rinvenute monete, e pare che per le sciagure in cui egli fu avvolto, non ne avesse potuto coniare.

Toccando in generale del sistema monetario dei Re normanni, si conosce come in quel tempo il popolo nutrì soventi volte intorno al subbietto idee più giuste che quelle del governo: del che ne hai prova se ti piace ricordare che nei contratti quasi sempre determinavansi i prezzi secondo il peso del prezioso metallo. Nè le condizioni del governo eran tali che cangiar poteasi al tutto di sistema, ove anche piaciuto ciò fosse; dappoichè i disordini e gl' inconvenienti intorno alla moneta erano universali in Europa: quindi nasceva il timore che la buona moneta che coniasse un Principe addivenisse di poi mezzo di guadagno in mano della propria gente o degli stranieri cambiandola con altre nelle quali in proporzione contenevasi minor quantità di buon metallo. Ancora: teneasi in quel tempo la moneta non come un mezzo di facili-

tare i cambi e la circolazione delle cose che hanno o possono aver valore, bensì come una branca del patrimonio dello Stato; laonde non è da maravigliare se taluni di quei Sovrani confidando in quest' errore credevan crescere sì fatto patrimonio aumentando la liga delle monete, o togliendo di queste ai popoli la più gran parte possibile. E il primo Guglielmo, il quale a forza di rovinosi tributi in sè riunì quasi tutta la moneta metallica, spinse tant' oltre la sua frenesia che ridusse i popoli a contrattare con pezzi di cuoio, come se egli che aveva perduto il credito riuscisse a cangiar l' universal consentimento ed interesse, e far che il cuoio rappresentasse il valore del prezioso metallo! E apportò tal frenesia quei terribili effetti che seguir doveano: la carestìa nei prezzi, l' invilimento nelle produzioni, e lo sgomento e la ribellione tra le genti.

Ad altro inconveniente dava luogo il cattivo metodo di coniare, che eseguivasi allora a martello. Era le più volte sì leggiera la impressione di quell' informe conio sulla pallina del metallo, che ora a bistento puoi credere que' pezzi metallici aversi potuto tenere come moneta: donde le facili falsificazioni in quel tempo così frequenti che ora non ti è agevole il discernere la buona dalla falsa moneta, e puoi esser tratto in errori, i quali non è dato poter chiarire per la

mancanza di leggi e di memorie certe intorno al subbietto. Nè utile norma si tenne nell' unire i metalli e purificarli; il qual difetto derivava dalla mancanza di esatte cognizioni di chimica. Non si ebbe medesimamente costante sistema nella moneta d' oro, quanto alla mistura del metallo d' inferior grado, dappoichè talvolta il rame adoperavasi, e tal' altra l' argento.

Universalmente, poichè la moneta battevasi in istraordinari avvenimenti, portava nel tipo impressa alcuna cosa che a questi alluder potesse: donde la immensa varietà di tipi che io di sopra mostrava. E fu l' oro tenuto qual principale materia di moneta, mentre che dell' argento e del rame si valsero quei governi come di moneta inferiore per aggiustare i conti e per le picciole contrattazioni. In ispezialità la moneta di rame fu abbondante più o meno secondo il bisogno in che si trovavano i Sovrani normanni: del quale miserabile sussidio giovaronsi le più volte anche i governi di oggi in tempo in cui meglio diffuse mostraronsi la scienza e l' arte di reggere gli Stati. Non debbo però ristarmi dal ricordare per istorica erudizione che le principali zecche de' normanni furono le città di Messina e Gaeta. Intanto o che poca moneta si fosse battuta, o che il governo avesse procurato sempre di trarnela a sè, addivenne che

rara ella fosse, o grandemente ricercata: laonde nel cambio che se ne facea con le altre cose era mestieri dar di queste gran quantità, e però ne seguitava invilimento di prezzi ed intoppo nella produzione e nello spaccio delle merci. Per lo che i contratti più di frequente eseguivansi col cambio di altri prodotti e di personali servigi. Sventuratamente interveniva ogni anno la pubblica autorità alla designazione dei prezzi delle cose venali; la quale con normanna voce dicevasi *assisa*: e d'ordinario si era sollecito assai porla a bassa ragione, e perchè utile la credevano e meglio accomodata a soccorrere l' universale: e però ne seguiva che invilendosi i prezzi la moneta cresceva sempre più di valore, ed arrestandosi la libera contrattazione, altro intoppo agl' interni traffichi veniva. Ancora grande esser vedevi la sproporzione degli averi e della civiltà tra le diverse città di che componevasi il Reame; chè talune di esse doviziose erano, ed altre povere assai; nè a tanto male potevasi dar bando o in altro modo accorrere; dappoichè tra le doviziose contavi pur di quelle che a piccioli stati reggevansi, i quali i normanni di recente ai loro domìni aveano aggregato, e che intesi ad esterni commerci con altri popoli, tutta da questi traevano la loro fortuna. Solo l' interno commercio avrebbe potuto crescere di civiltà e

di ricchezza i diversi paesi del Reame; ma tanto bene non era agevol cosa conseguir di un tratto, se fai senno a' diversi ostacoli in che t' imbattevi non meno per la condizione dei popoli che per gli ordinamenti politici e civili, in ispezialità pei sistemi feudali e daziari, siccome nel Capitolo II del presente libro ho riferito, e per la mancanza di strade ed altri mezzi di comunicarsi tra loro i paesi; di sorte che gli abitatori dei luoghi lunghesso le marine trovavano più profittevole affidarsi al mare e discorrer lontane regioni, anzichè introdursi negl' interni punti del Reame. E poichè in essi non fiorivan traffichi di sorta, in non cale vedevi tenuta l' agricola industria. Nè vi fu legge o sistema che di proposito si togliesse ad incoraggiarla allorquando maggiore mostravasene il bisogno; non spirito pubblico che coltivar la facesse, anzi vastissime campagne vedevi inculte lasciarsi per pascoli, ed immense foreste per caccia; le armi solo erano tenute a onore; e dalla rozza condizione in che tutti i popoli d' Europa trovavansi frequenti guerre venivano e perturbazioni sopra ogni credere crudelissime, le quali portavano lo sterminio degli uomini e degli animali, il devastamento e gl' incendi d' intere città e luoghi coltivati. E siccome un sol momento l' opera distruggeva di molti anni, gli uomini non facevansi cuore a

coltivare la terra, e fuggivano invece nei monti e nelle foreste, o alla protezione di alcun furbo o potente signore accommendavansi. Allontanata dipoi la guerra e le intestine discordie, altri gravissimi ostacoli si affacciavano ne' suddetti sistemi ed ordinamenti civili e politici, di sorte che ove pure l' ingegno e la forza umana vinto avessero i fisici ostacoli per bonificar luoghi malsani, era vano sperarne alcun frutto o compenso, perciocchè la più parte delle genti niuno stato godeano nella società e teneansi invece come cose attaccate alle terre de' feudatari, nè dritti di assoluto dominio vantar potevano; laonde mancava loro ogni interesse a migliorar qualunque proprietà, nè godevan da ultimo sicurezza o quarentigia di diritti in qualsiasi acquisto. Pure sotto l' impero di Ruggieri e del Secondo Guglielmo, quando mostravasi il governo più forte dei feudatari nella possanza, e stabilivasi una magistratura, e si evitavano in parte il raccomandarsi e le protezioni, data fine alle intestine discordie, ottenne il popolo non poca guarentigia di diritti e qualche miglioramento: e poichè furon concedute molte terre e luoghi abbandonati ed incolti a diversi novelli feudatari, si videro questi interessati a bonificarli. Ma tal miglioramento in tutto il tempo della normanna potenza ebbe poca durata; chè gli anni ventisei in circa non oltre-

passò, se vuoi computare gli ultimi dodici del regno di Ruggieri e i quattordici di quello di Guglielmo Secondo, quando finite le prime gravi perturbazioni dei regni loro, mostraronsi le cose in più tranquillo aspetto, e capaci di esser meglio composte. Il quale tempo, avvegnachè brevissimo per metter freno a molti abusi e cangiar le opinioni, vuolsi ricordare lietamente al pensiere; chè in esso furono gettate le fondamenta di più ordinato e saggio governo; talchè a spandersi cominciò la industria, le arti a fiorire e la popolazione a crescer di numero, e niuno stato vi fu in Europa il quale potesse in quel secolo quasi di barbarie esser meglio governato.

Quanto poi al commercio esterno, siccome disopra io toccava, parecchi piccioli Stati erano floridi mercè del mercatantare con altri popoli anche prima dei normanni: laonde sorgeva novellamente con l' industria la civiltà in Italia, dalla quale si sparse dipoi tra gli altri popoli che sino a pochi anni indietro han confessato aver tutto appreso dagl' italiani, segnatamente in fatto di commercio: e siane prova l' essere stato appreso in Parigi in Amsterdarm, e in Londra il vocabolo Lombardo come sinonimo di mercatante, e strada de' Lombardi si disse quella dei mercanti. E gli stessi normanni lasciando le costumanze dei Franchi, quando più stabilmente fermossi il do-

minio loro appresero pure in Italia norme più acconce a governare. In ispecie gli amalfitani, i napolitani, i baresi, i sorrentini, i siculi men celebri non erano che gli altri Stati d' Italia per il commercio in che adoperavansi come i genovesi, i veneziani, ed i pisani. Non è qui mio divisamento andar parlando con particolarità del commercio di questi Stati, ma credo sommamente rilevi allo schiarimento di talune cose dell' età che discorro, il rammentare come sin dal decimo secolo eran iti gli amalfitani sì innanti nella nautica e nel commercio, che oltre alle frequenti navigazioni nell' Oriente aveano formato insieme coi genovesi vari stabilimenti di commercio nel Mar Nero, e pervenuti erano ad uguagliar la gloria degl' illustri rodiani, i quali in tempo dei romani nel commercio a ogni altro popolo prevalevano, e le loro leggi intorno a questo eran quasi universalmente osservate; così che le tavole amalfitane che erano leggi di navigazione e di commercio servivan di norma in tutti i litigi che allora agitavansi fra popoli diversi, ed ebbero forza di legge per consentimento dell' universale in quasi tutte le Sicilie sino al 1570, età in cui scrisse il giureconsulto Marino Freccia che queste cose riferì. Del che se poni senno a' molti documenti, non puoi farti in alcun modo a dubitare. Celebre pel commercio era la città di Bari

sin dal 1087: si distinse sommamente per arditi navigatori che trasportarono dalla Licia nella patria loro le ossa di S. Niccola Vescovo di Mira. Napoli in rapporto a quei tempi era doviziosissima, ed in essa ragunavasi gran concorso di mercatanti di ogni nazione, e crebbe a tale che si estima generalmente essere stata noverata fra la confederazione delle *anseatiche città* che s' impadronirono di gran parte dell' universal commercio. Così Salerno celebre pel suo porto, e vari punti del golfo di Napoli, di Gaeta, delle spiagge di Puglia, di Calabria, e di Sicilia fermar si videro e aumentar col traffico le loro fortune. Ruggieri quest' utile movimento d' industria non interruppe, ma invece o per caso o per saggio provvedimento più valido il rese, dappoichè più volte umiliato l' Impero d' Oriente, e tolte a lui parecchie città e fatto ancora tributari in Africa i Regni di Tunisi, Algeri, e Tripoli, e le isole di Malta, e Gerbe, più sicuro e facile rese il commercio; le quali conquiste non avrebbe potuto eseguire senza la singolar perizia de' suoi popoli nella nautica e nell' arte di costruir vascelli. Dal che non solo venne gloria somma al Reame, ma poter grande ancora e assai ricche spoglie; sicchè niuna nazione poteva a questa prevalere in potenza di mare. E i normanni

messa in piedi formidabile armata, deprimendo il commercio delle città che essi conquistato aveano, o danneggiato, davan opera in tal modo ad incoraggiare o promuovere quello dei popoli loro soggetti, dappoichè il solo mezzo di renderli più ricchi e gentili era l' esterno commercio, allorquando poco potevasi sperare dall' interna circolazione, e a niun popolo come il nostro riusciva, come oggi riuscir potrebbe, di meglio praticarlo, attesa la sua posizion topografica e la sagacia e destrezza dei suoi abitatori. E riguardava allora questo commercio de' popoli delle Sicilie non tanto il trasporto di prodotti indigeni il quale non molto era, segnatamente delle derrate e di altre cose di prima necessità di che vedeasi sommamente vincolata la estrazione, quanto quello de' prodotti che da diversi stati nel reame o in altri luoghi portavano, il che con tecnica voce dicesi ora *commercio di trasporto*.

Ancora: era questo commercio profittevole, quando estraevansi indigene produzioni che si smerciavano col cambio di preziosi metalli, e quando s' immettevano prodotti stranieri dei quali grande non era il bisogno, nel che la spesa del trasporto tornava a beneficio degli stessi nazionali. Fra' quali prodotti non andavan compresi oggetti di lusso, perciocchè a niun popolo eran

secondi in civiltà i reami di Puglia e Sicilia, anzi prevalevano come quelli che sì speciosi mostravansi in lusso, che da essi poteasene prendere norma; nè droghe del pari ed altri pezzetti di legno ed erbe medicinali, chè allora gli uomini finivan piuttosto di veleno e di ferro, che di altro malore. Dal che addivenne che molti in tempo dei normanni furono i porti e gli arsenali per la costruzione delle navi mercantili e da guerra. Vedevi quindi esercitarsi grandemente le arti sussidarie delle quali era maggiore il bisogno, e in ispezialità pe' lavori di ferro, di legno, di canape, che ottimo era ed abbondante in queste nostre regioni, e per altri utensili e provvigioni; le quali cose allo smercio degl' indigeni prodotti eran di molto aiuto, e l' interna circolazione alimentavano. Furono i principali porti in quel tempo, nel mare Adriatico, quel di Viesti, di Barletta, di Trani, di Bisceglie, di Molfetta, di Giovinazzo, di Bari, di Monopoli, di Mola, di Brindesi, di Gallipoli, di Otranto, e Taranto. E vuolsi far senno che lo stabilimento di tanta marina guerriera era sommamente di vantaggio per guarentire i navigli mercantili dalla pirateria e dalla rapina che a quell' età erano di pubblico dritto. Aggiungi che Ruggieri fece anche diversi regolamenti a pro del commercio, dei quali taluni puoi leggere

in vari diplomi di concessioni, in ispecie in quello della città di Messina al quale è comune opinione essere uniformi que' di Napoli, di Salerno, e di Palermo, dove stabilì un foro privilegiato per la gente addetta al mare ed al commercio, e volle che fra costoro scegliere si dovessero consoli peritissimi a formar regolamenti acconci agl' usi marittimi e commerciali, e a giudicare tutte le controversie grandi e picciole, civili e criminali. Ma il più rilevante vantaggio che trasse Ruggieri da' suoi conquisti nell' Impero greco, fu l' introduzione o l' accrescimento che fece di diverse arti e manifatture nei Reami, e segnatamente i lavori di seta, che furono allora tra' primi in Italia. Perciò si estese di assai la coltivazione dei gelsi, e gli operai regnicoli in men che pensar ti puoi divennero eccellenti non solo a trar la seta che a lavorarla o perfezionarla soprattutto per farne ricamo; sicchè sotto il governo normanno furon questi lavori sommamente ricercati e formarono una branca principale di commercio. Vennero inoltre in fama le manifatture di tessuti di porpora, e di oro, di panni, tele, pelli, lavori di ferro e di acciaio, ed altre cose simili, e progredirono tanto, che potè di poi quel traffico l' Imperator Federigo gravar di dazio, siccome più innanzi ci faremo a ragionare. E se nel tempo de' normanni furon le crociate, come

in altri luoghi cagion di male alla proprietà ed alla industria, e fecero dissipare in estranee regioni gran parte delle nazionali ricchezze, fecero d'altronde che gli eserciti che passavano in Palestina si provvedessero di grani e di altri viveri in Puglia e in Sicilia; e i porti del Reame servirono come di emporio e di scala a tutti i passaggi che colà facevansi: le quali cose voglionsi reputare come novello alimento della nazional produzione e come mezzo onde agevolavasi l'acquisto di moneta, di che molta penuria ci avea. Nè questi movimenti d'industria tornaron vani perciocchè a dir vero crebbero la civiltà e la nazional ricchezza; ed amplissima prova ti dà il molto argento ed oro lavorato che possedettero que' popoli, talchè non si ristanno quasi tutti gli scrittori dal ricordare che fin le donne dell'infimo volgo se ne ornavano la testa il collo ed il petto. I quali metalli preziosi in un paese dove non si erano ancora scoperte ed esplorate di molto le miniere, non poterono introdursi che per virtù del commercio. Intorno al quale proposito ti è pur forza convenire che una parte di essi fu introdotta del pari dagli spogli che fatti aveano le soldatesche regnicole nei luoghi conquistati, ma questo metallo non si avea potuto diffondere tra l'universale, chè ne era la maggior quantità riunita in mano de' grandi e del Monarca, e non

già del popolo che la più parte, per gli ostacoli del sistema feudale, avea acquistata con la sua industria. E il molto metallo prezioso non mettevasi allora in grande uso per le monete; ma adoperavasi per utensili, ed altri addobbamenti di lusso: ed i tesori dei Re e dei primati, in questi particolarmente consistevano o in masse di metallo, i quali tesori ciascuno metteva in serbo per futuri bisogni, poichè stato sicuro non ci avea in quella società soggetta ad infinite vicissitudini. Ma quelle ricchezze che per le narrate condizioni di niun vantaggio tornavano, e le quali dipoi avrebbero potuto addivenirlo, ove il popolo ed il governo si fossero meglio istruiti intorno ai loro interessi, furon miseramente predate da Arrigo Imperatore e da' suoi eserciti. E ricordan gli storici come fece costui spogliare il Regal Palazzo, e caricar centocinquanta somieri di vasi d'oro, e di argento purissimo, ed anche di lettiere e tavole dello stesso metallo, e drappi d'oro, e gemme, le quali cose tutte in Alemagna mandava. E quei suoi soldati tra le incredibili barbarie e le davastazioni di campagne coltivate e di città intere, andavan per tutto spiando avidamente l'oro, e il toglievano finalmente dalle donzelle dopo che violate le aveano. Altro tesoro scoperse nella Regal casa Costanza allorquando il consorte Arrigo era da que-

sti luoghi ito lontano; ma non si conosce con certezza qual uso se ne abbia fatto, comechè non ci ha dubbio che a' vantaggio del popolo non fu adoperato. Fan queste cose aperta la ricchezza non ordinaria di quei popoli relativamente allo stato degli altri; ma non già l'uso produttivo di essa a maggior vantaggio dell'universale; del che non voglionsi quelli o il Governo accagionare, ma solo lo spirito di quel secolo, e le acconce mancate cognizioni, e la forma politica la quale come io scrissi mutar non poteva. Nè dal lusso e dalla moda maggior ricchezza poteva venirne e comodità; dappoichè le suddette cose immensa sproporzione di fortune, e grande ineguaglianza ingeneravano fra quegli uomini. Il lusso concentravasi nel Sovrano e nei primati; laonde ove eran questi stretti dal solo bisogno di grandeggiare o di tramandar qualche loro memoria ai posteri, vedevi pubblici monumenti, o per fasto, o per divozione, o per timore di esterni ed interni nimici magnificamente innalzarsi. I soli porti allora furon meglio conservati, perchè fosse più spedito il commercio; chè delle strade, de' ponti, de' fiumi, e de' laghi in niun modo curava il Governo, nè parte della pubblica rendita impiegava per migliorarne le condizioni a vantaggio dell'universale. Ed ove pur lo avesse voluto, gli era di ostacolo il sistema feudale; per-

ciocchè la diversa circonscrizione territoriale, il deviamento dei fiumi, il prosciugamento dei laghi o la costruzione di nuove strade avrebbero potuto riuscir dannevoli alle cose, o agli uomini che da' feudatari dipendevano e su' quali amplissimi diritti esercitavano. Laonde, poichè disagevol cosa era tanti abusi tor via, non poteva a pro dell' industria intraprendersi sistema di pubbliche opere. Le più grandiose delle quali puoi perciò ravvisare non aver compreso nè fondazioni di città o di borghi, nè bonificazioni di luoghi malsani: ma bensì monasteri, chiese, palazzi, e castella dove si era sollecito di andar ragunando le più belle e magnifiche cose che acquistar si potessero. E per darne chiaramente alcuna idea, anderò in queste mie carte ricordando parecchie di quelle opere de' Re normanni, talune delle quali campate dall' ingiuria del tempo recan maraviglia a chi ora si fa a considerarle.

Ruggieri edificò superbo palagio in Palermo, nel quale eresse nobil cappella, che a S. Pietro Apostolo dedicava, ornata tutta di marmo e di lavoro a mosaico. Fece pure nella stessa città amenissimo verziere ricco di fonti e peschiere, ed un palco ripieno di fiere selvagge, entro il quale un altro vago ostello vedevi. Memorabile fu la chiesa eretta in Messina a S. Nicola Vescovo di Mira. Il Primo Guglielmo fabbricò

un terzo palagio di diporto in Palermo assai più bello di que' del padre per ameni giardini, per vaghe fonti, e lavori di arti, in che di molte spese fu largo. Eresse Guglielmo II il superbo tempio che ancor vedesi in Morreale dappresso Palermo, e di eletti lavori di marmo, di mosaico e di legno il fece adorno; e la Regina Margherita di lui madre fondò alle falde dell' Etna la Badìa nel luogo detto *Maniace*. Degni di esser ricordati son pure i monasteri da' normanni Sovrani fondati di S. Maria in Banzi, di S. Michele Arcangelo in Montescaglioso, di S. Maria Altilia in Calabria, di S. Niceto in provincia di Lecce, della Badìa di Mileto, di Bagnara, ed altre che ricco patrimonio ebbero in dote.

I primati e molti ricchi medesimamente impiegavan parte della loro ricchezza nel fabbricar chiese, o monasteri, castella, e luoghi per solo uso di delizie. Le quali cose mentre che diedero alimento alle belle arti, sicchè diresti che morte in Italia non furono anche in tempo di barbarie, rendevano d'altronde inutile e sterile una parte della nazional ricchezza. E chi ora si fa a considerare le altere reliquie degli edifici di quell' età, non può non andar preso di maraviglia; e lo sarà maggiormente nel volgersi a quelle de' tempi che ai normanni ed agli svevi seguirono, allorquando più ricchi e potenti divennero

i feudatari. Ma qui vuolsi ancora por mente che i governi nei quali a pochi è dato il comandare, e molti debbon servire, vengon distinti dallo smodato e vano lusso dei pochi, il quale non si disgiunge mai dalla miseria dell' universale; sicchè i superbi edifizi arditi torreggiano in mezzo a molti vili tuguri ed abbiette capanne. Ruggieri fece divieto ai feudatari di fabbricar castella, non perchè avesse in animo di render più produttiva la spesa che vi faceano, ma perchè solo venisse il poter loro indebolito: il quale divieto non fu al tutto osservato, perciocchè Federigo II dovette poi rinnovarlo ed anche in gran parte inutilmente.

Il disordine e lo stato quasi barbaro in che la maggior parte di quei popoli prima dei normanni erano stati avvolti, avevano resi frequenti i delitti d'ogni maniera di uccisioni, di avvelenamenti, di ratti di donne con violenze, di furti di oggetti sacri, pubblici e privati, e di enormi falsità per appropriarsi l' altrui. E poichè quei governi mancavan di molta forza per comprimerli, così ordinarono il duello del quale nel 988 fecesi grandissimo abuso per virtù di legal sanzione di Ottone Secondo. Ma Ruggieri quel funesto inutil mezzo abolì, e volle stabilir la fede pubblica, senza della quale non può fermarsi alcun benessere sociale; ed ordinò intorno

a tal proposito severissima legislazione, conferendo straordinari poteri ai magistrati criminali: il quale espediente fu di grande rilievo; chè allora mancava una forza che vegliasse alla prevenzione dei delitti e a render secure le strade, ed in generale al possesso di diritti; ed era impossibile comporre un qualche ordine. E quanto alla pubblica fede, memorabili sono le leggi di Ruggieri contra la falsità, con le quali punì di morte chi la praticasse nelle scritture, e in qualunque altro modo, segnatamente i falsatori di qualsiasi moneta, i complici, o quelli che scientemente la ricevessero; i tosatori poi della moneta di oro e di argento assoggettò alla sola pubblicazione de' beni. E della pena di morte punì medesimamente chi i testimoni sollecitasse a dir falso, o distruggesse il paterno testamento per dar luogo alla successione intestata. Quanto alle stipulazioni di contratti, richiamarono i normanni in vigore i princìpi del dritto Longobardo, dal quale era prescritto dovere aver forza di cosa giudicata le stipulazioni quando fossero fatte innanzi ai magistrati appo i quali sedea il potere di commettere ed eseguire le sentenze; laonde pena di spergiuro era minacciata contra chiunque avesse osato contravvenire. Il quale metodo, opposto affatto a quello della romana legislazione, taluni tennero ingiusto e crudele, opinando non potere ad un' azione pu-

ramente civile nascente dal contratto un' altra criminale andar congiunta. Ma io penso non essere tutta civile o di privato interesse l' azione per l' inadempimento ad un contratto; ma importar sommamente per la fede pubblica, la quale non può di altra guisa in qualunque congiuntura venir costituita, che dalla privata buona fede. Chè se il Legislatore non studia tutti i possibili mezzi diretti ed indiretti che sieno per farla secura ne' diversi casi, allora aprendosi alla persona facile campo ad inadempiere ai suoi obblighi, comincia a declinar la morale, e l' esempio che rende audaci i più degli uomini, cresce la mala fede e da per tutto la spande. Nè queste cose vo qui discorrendo come colui che si faccia a sostenere che necessaria pena seguir dovrebbe l' inadempimento del contratto; ma solo perchè si volga di passaggio la mente ad un difetto nel quale i moderni legislatori sono caduti togliendo molte guarentigie al creditore, e al debitore accomodandole, il quale o per bisogno, o per mala fede quasi sempre ne profitta; onde maggior rovina gli viene, di sorte che la pubblica circolazione de' capitali s' inceppa e tristissimi effetti ne risente. Parimenti provvedeva il normanno legislatore alla buona scelta de' magistrati, dei notari ed uficiali pubblici, rivestendoli di fiducia, guarentigia, ed onore; e dava opera per-

chè fossero istituiti nelle lettere, e li puniva di morte pel delitto di peculato. Ma poichè non ci avea allora idee certe intorno alla economica, non vi furono leggi che imprendessero di proposito a risguardarla per l'universal vantaggio: nondimeno in vari casi quei legislatori sentivano il bisogno di provvedervi; ma le più volte, il mezzo che adoperavano efficace non tornava. Ad esempio, la scarsezza della moneta ne aumentava l'alto prezzo o l'interesse, il quale ricevendo più o meno valore secondo le condizioni ed i bisogni, dava luogo a clamori; quindi una legge di Guglielmo II fu emessa contra l'usura: nel che furon d'accordo la potestà ecclesiastica, e temporale, ed estimavano usura se dato un soldo se ne chiedesse di più. Ma puoi condonare a quei legislatori ove fai senno all'età in che vissero, mentre che le stesse leggi inutili da una parte e dannose dall'altra, si videro promulgate in altri tempi e presso culte nazioni quando erano più sparsi il sapere e la moneta.

Il monopolio fu del pari in diverse congiunture perseguito, e le leggi Longobarde non tollerarono mai che si praticasse sopra i campagnuoli per la messe e la vendemia. Ma gli ecclesiastici toglieansi a tutt'uomo a commettere tali incette in modo scandaloso: il che si conobbe nel concilio Cabilonense tenuto nell'anno 813; avve-

gnachè vani fossero riusciti i provvedimenti; perciocchè quell' augusto consesso stabilì *che ciò non facessero per vendere più caro ed ammassar tesori, ma per soccorrere i poverelli in tempo di necessità*. E, a dirla, fu questa una specie di consiglio, non già una legge che al male accorreva.

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

GOVERNO DEGLI SVEVI DAL 1194 AL 1266.

CAPITOLO PRIMO.

Sposizione di quanto riguardò le instituzioni politiche, l'amministrazione in generale, e gli avvenimenti più memorabili sotto la dominazione Sveva, da Arrigo Imperatore sino a Re Manfredi.

Dopochè ebbe Arrigo ridotto al suo impero i Reami di Puglia e di Sicilia, non si ristette degli spogli, delle crudeltà, e dell'ammiserire maggiormente i popoli per arricchir sè ed i suoi Tedeschi, ai quali ei largamente donava beni confiscati a tutti i più chiari cittadini, a chi fra incredibili e studiati tormenti facea lasciare la vita senza che al sesso o all'età si riguardasse. Costanza sua moglie veggendo le immense sciagure che venivano alle genti soggette, tra le quali avea ella sortiti i natali, abbandonò tanto iniquo marito e corse a riparare in Palermo, dove collegata co' primati del Regno i rimanenti regali tesori per opporsi a lui adoperò. La qual

cosa crebbe coraggio ne' petti di coloro che malcontenti erano o danni aveano ricevuto, i quali furono tosto in aperta rivoltura, e moltissimi tedeschi misero a morte, sicchè a malo stento potè campare lo stesso Arrigo, che da necessità costretto, con la moglie e i baroni andò conciliandosi. Ma dopo non guari tempo passò di vita nel 18 settembre 1197. Seguita la sua morte, presero primamente i popoli largo conforto dal partirsi che fecero gli odiati tedeschi per comandamento di Costanza, la quale curò nel tempo stesso aver l'investitura del Regno, e coronar si fece insieme col figliuolo Federigo, ch' ella in Esi città della Marca di Ancona avea partorito ad Arrigo nel 1193, allorquando di Alemagna veniva nel Reame di Puglia. Ma nel seguente anno Costanza finì, e lasciò il Pontefice Innocenzio a balio del giovinetto Re. In tal congiuntura Marco valdo fece ritorno nel Reame di Puglia, dicendo ch' egli era il balio del Re; e non ostante la scomunica fulminatagli dal Pontefice fu dapertutto benignamente raccolto, e col suo esercito gran parte del Regno occupata, mosse sedizioni, e mise forzati, e gravi tributi che non andaron disgiunti da sacco, da ruba, da incendi e crudeltà. Erano in tale stato le cose quando il Pontefice mandava per legato in Sicilia il Cardinale da Galgano affinchè con Riccardo della Pagliara ve-

scovo di Troia e Gran Cancelliere del Regno, con Caro Arcivescovo di Monreale e con gli Arcivescovi di Capoa e di Palermo ne assumessero il governo; ma surse gara di poteri tra il Gran Cancelliere e il Legato pontificio; donde ben altri mali ne vennero, e tutto quello che era stato campato dalla rabbia ed avidità de' tedeschi, di uguali o non minori travagli fu segno per quel governo. Intanto alle cose di Marcovaldo anche in Sicilia fortuna arridea, e tirati al suo partito i Saraceni che colà aveano stanza, cinse di assedio Palermo; ma poco dopo restò vinto dagli eserciti regnicoli e pontifici insieme collegati. Ma non per questo s' impose termine ai mali; perciocchè si levarono Diopoldo, Corrado Marchi, Guglielmo Capparone, ed altri arditi capitani tedeschi, ch' erano quelli stessi stati già da Arrigo beneficati ed accolti nel Regno, i quali con le loro masnade, di intere province fattisi padroni, tiranneggiarono di poi miseramente: e giunse il Capparone fino ad impossessarsi del palagio Reale e della persona di Re Federigo. E sovente taluni di costoro pigliarono le parti de' baroni ribelli, ed altra fiata lo stesso Gran Cancelliere scomunicato dal Pontefice si bruttò di molti delitti, e collegossi con quelli, in ispezialità con Marcovaldo, che dopo la narrata disfatta erasi novellamente levato ad arme. In tali difficoltosi

accidenti il Pontefice si adoperò a tutt' uomo per conservarsi balio di Federigo, e venuto in S. Germano nel 1208 fece ragunar tosto i baroni, i giustizieri, i comuni e governatori di città e castella, e varie cose stabilì per soccorrere il Re, creò magistrati e capitani generali, diede investiture di feudi, e fece leggi intorno all' amministrazione della giustizia e della economia. Ma neanche alle discordie, a' forzati tributi e alle aggressioni fu imposta fine: alle quali calamità altre maggiori sopravvennero per la occupazione del Reame fatta dall' imperatore Ottone per opera di Diepoldo, ed altri signori tedeschi e regnicoli. Il Pontefice, avendo invano pregato e fatto rimostranze perchè Ottone si ristasse di quella impresa, fu costretto dichiararlo decaduto dell' impero; laonde nell' anno appresso 1210 mandò lettere a' principi che altro imperatore avessero eletto. A tal nuova Ottone lasciò la Puglia, ma non riuscì ad impedire la elezione che fecero i baroni tedeschi dello stesso Re Federigo, ricordevoli del giuramento dato al padre suo Arrigo, allorchè fecelo questi coronare Re de' romani. Federigo a cui queste cose furon significate, volle muover tosto per la volta dell' Alemagna, nè il poterono da quel divisamento distorre le lagrime della moglie Costanza, che lo avea reso lieto di prole nel fan-

ciullo Arrigo; e fu questa la prima prova di di coraggio che dava egli nell' età di anni diciassette per conseguir gloria ed impero. Pur le cose tornarono a lui favorevoli in Alemagna, e vinti gli eserciti nemici venne alfine coronato imperatore l' anno 1213, e morto poco di poi Ottone, fu da ogni altro ostacolo liberato. Intanto il Pontefice Onorio III succeduto ad Innocenzio avea scritto a Federigo, che unir non potesse alla dignità imperiale i Reami di Puglia e di Sicilia, i quali come feudi della Chiesa lasciar si dovessero a sua disposizione. Ma Federigo dissimulando, lasciato il figliuolo Arrigo in Alemagna sotto le cure di Corrado di Tanna suo coppiero, tornò in Italia, e passato in Roma vi fu coronato nel 1220, promettendo al Pontefice tra le altre cose di andare in Soria a liberar quei luoghi dai turchi. E venuto nel Regno fu con grande onore raccolto in S. Germano. E qui comincia la più notabile e sciagurata epoca di sua vita, e di quell' età. Durante il regno di Arrigo e la minoretà di Federigo, e l' assenza di questi dai reami, cadute erano in obblio tutte le leggi e le utili discipline accomodate a reggere lo Stato; alle quali invece furono sostituiti soprusi feudali, e male pratiche di furbi curiali di Napoli, di Amalfi e Sorrento. Erasi del pari ad immense usurpazioni di poteri, di

città, di terre, e di altri luoghi aperto il campo a molti baroni del Reame e tedeschi; niuna regola d'amministrazione era più osservata: ma dapertutto seguivano perturbazioni, pubbliche e private guerre e rapine, dispregio della magistratura, violenze, legali o non legali duelli: e validissime castella acconce a guarentirsi dalle oppressioni o ad opprimere più agevolmente sorgevano; e fame desolatrice della misera gente, ladroneggi e pirateria finivan di affliggere e devastare in più luoghi il Reame. Ma non appena giunse Federigo nel Regno, che con la forza delle armi molte terre usurpate da' baroni ridusse novellamente al suo impero, e nel 1220 tenne la sua prima curia in Ariano, ove in venti capitoli dichiarò le riforme, che apportar voleva. Quindi abolì tutti gli atti degli usurpatori del Reame fra' quali comprese quelli di Tancredi, di Guglielmo III e dell'imperatore Ottone. Annullò le concessioni fatte da Papa Innocenzio in tempo del baliato, e comandò fossero diligentemente verificati ed esaminati gli atti dei suoi genitori, e di chi resse il governo durante la sua minoretà: si conoscesse di quelli che fossero stati cagionati da sorpresa, da seduzione o violenza: si dovessero inoltre abbattere le rocche e tutte le altre fortezze costrutte contra il divieto di Re Ruggieri. Ma tali cose segna-

tamente quelle che la polizia e la giurisdizione ecclesiastica riguardavano, tornavan a disgrado del Pontefice, laonde proccurava questi disviarlo dalla nobile impresa di migliorare la condizione de' suoi popoli, e il richiamò al giuramento dato di guerreggiare in Soria. Federigo cominciò a prender tempo; laonde crebbe nel Pontefice il disgusto (tanto era pericoloso in quel tempo ad un monarca italiano dare utili instituzioni popoli soggetti!) e l' Europa rimase da quel momento spettatrice di lunga lotta tra la sovranità, la Chiesa, e i feudatari che in questa posatamente s' appoggiavano. Non di meno non si ristette Federigo di studiare a tutta possa a meglio comporre le cose del Reame dando fine ad interne discordie, e punendo taluni baroni e luoghi ribelli, alcuno de' quali metteva a segno con le armi: mandava parte dei Saraceni tumultuosi dalla Sicilia in Lucera, e gli abitanti ribelli di Celano relegava in Malta: intendeva a fermar più acconcio sistema d' amministrazion pubblica, e a rendere più miti i costumi con notabilissimi privilegi a pro delle lettere.

Ma il Pontefice dolevasi di tanti cangiamenti, ed in ispezialità d' essersi tolta la immunità nei delitti, e le franchigie nei dazi agli ecclesiastici; laonde insistea perchè andasse in Soria. E si tolse a confortarlo in quell' impresa allettandolo con

lusinghevoli maniere; chè passata era della vita Costanza, ed ei prometteagli sposarlo a Yole figliuola di Giovanni Brenna re di Gerusalemme, che dipoi gli portò in dote i diritti su quel Reame. Federigo promise in questa congiuntura sarebbe passato fra due anni in Palestina, e poi indugiò altri due anni ancora. Ma morto Onorio, succedette nel Pontificato Gregorio IX. il quale niuna scusa ammettendo lo scomunicò. Lo Svevo imperatore si difese con dignità, e nel dì 11 agosto 1228 con venti galee, lasciando balio del Regno il duca di Spoleto, partì senza umiliarsi al Pontefice, il quale volendo invece ch' egli vi fosse andato con grande apparato non ritirò la scomunica. E però Federigo era appena partito, che le soldatesche del Papa occupavano gran parte del Regno e quasi al tempo stesso baroni, e città si ribellavano, e i Beneventani danneggiavan la Puglia. Il che venuto a orecchio di Federigo che appena in Acri era arrivato, il decise a far col soldano di Babilonia dieci anni di tregua, per forza della quale gli fu data la città di Gerusalemme disfatta e malconcia com' era: e il Soldano la Chiesa del Sepolcro di Gesù Cristo, e il tempio di Salomone ritenne per sè. Gli furon date del pari le città di Betlemme, e Nazaret, e tutte le ville che giacciono sul diritto cammino sino a Gerusalemme; la città di Ti-

ro, e Sidone con altre castella già possedute dai Tempieri. Federigo come ebbe entrato in Gerusalemme, si coronò di propria mano; chè gli ecclesiastici sel tolsero a gran coscienza, e a quell'uficio negaronsi. Di là ritornato nel reame di Puglia dopo esserne stato lontano sei mesi, scacciò gli eserciti del Papa, e tutte le città ribellate ridusse al poter suo, e di poi procurò la pace con lo stesso Pontefice, per virtù della quale egli tra gli altri obblighi aveasi imposto quello di restituire alle Chiese e a' luoghi religiosi tutti quei beni che loro erano stati tolti; ma a tanto non adempì; chè rivocò e levò ai Tempieri ed agli Spedalieri tutto che avean loro conceduto Tancredi, Guglielmo III ed Ottone. Intanto Federigo per proseguire le cominciate utili riforme, celebrata un'assemblea in Melfi nel 1231, vi pubblicò il suo codice compilato dal famoso Gran Cancelliere Pier delle Vigne, uomo superiore al suo secolo, nel quale codice, assai prezioso monumento di nostra antica civiltà, vennero raccolte le costituzioni di Ruggieri, de' due Guglielmi, e dello stesso Federigo fatte in diversi tempi, ed allora appositamente pubblicate. Il suo proemio fa aperti i pensamenti di quel Principe, poichè toccando della sua potestà la dice ricevuta dal solo Iddio senza che, in quanto al temporale, altr' uomo riconosca al di sopra

di sè; studiandosi in tal modo di eludere l'idea che teneasi di essere stata a lui conceduta la sovranità o dal Pontefice o dal popolo. Dichiara inoltre voler richiamare e riformare le leggi dell'avo, e del zio e del cugino, e farne delle nuove che fossero meglio accomodate alle condizioni di quell'età, perchè servissero di freno agli abusi introdotti ne' Reami quando egli fanciullo era o lontano. Questo codice diviso in cinque parti contiene parecchi ordinamenti intorno alla religione, alla politica, alla legislazione civile e criminale, e al reggimento dell'economia dello Stato: e vuolsi considerare come la più energica continuazione delle importanti riforme cominciate da Ruggieri, in modo che acquistando più forza e potere al Monarca, e scemando invece gli abusi feudali ed ecclesiastici, veniva medesimamente al popolo guarentigia e sicurezza di diritti. Laonde per effetto di sì laudevoli cangiamenti, la industria le scienze e le arti fecero notabili progressi in modo che la ricchezza il lusso e la civiltà viemmeglio si sparsero, e si vide il governo stesso in più acconcia condizione di crescere i tributi. Inoltre Federigo questi benefici con utili istituzioni politiche fermava, tra le quali quella del 1234 delle *Corti* o *Curte generali* più conosciute di poi sotto il nome di *parlamenti:* dove intervenivano quat-

tro privati uomini di qualunque città, i più accorti e di miglior fama, e due delle terre e castella, co' prelati degli stessi luoghi. V' intervenivano ancora gli uficiali maggiori del Regno, i baroni, i giustizieri delle province, i balivi ed altri uficiali minori. Si celebravan due volte l' anno nel primo giorno di maggio e di novembre, nella Sicilia in Piazza, e nel Reame di Puglia in Cosenza, Gravina, Salerno e Sulmona, e duravano otto giorni, potendosi questo tempo dilungare secondo il bisogno. Il Re vi dettava le sue leggi, ed ove egli non intervenisse, rappresentar facevasi da un legato. Poichè Federigo non tenea stabile stanza, e sempre i suoi Stati andava discorrendo, non facevasi seguire dalla Magna Curia. Però in affari di grave momento convocava sempre *curie generali* ora in un luogo ed ora in un altro. Un ramo della Magna Curia, segnatamente quello del Gran Giustiziere, ebbe particolare delegazione per gli affari contenziosi. Il gran Logoteta, che l' Imperatore chiamò pure *libellensis noster*, non ebbe più facoltà di ricevere i ricorsi che si faceano al Sovrano per aversi grazia o giustizia; ma bensì ricevuti vennero dal Gran Giustiziero, il quale esaminar li doveva per provvedere senza indugio a quelli che riguardassero l' ordinaria giustizia: e gli altri al gran Logoteta mandava perchè li

proponesse al Principe, il quale in taluni casi ne commetteva l'esame alla Magna Curia. Quanto alla interna divisione del Reame, se Federigo non fu il primo a partirlo in province, vi pose però migliore ordinamento; perocchè, tenendosi il Regno da' normanni, a tal divisione non potè darsi luogo: chè molti Stati e città eran di recente state aggregate ai domìni loro. E furon tali province in tutto il tempo della Sveva dominazione al numero di otto, come scrive Riccardo da S. Germano, e Giannone: cioè di Terra di Lavoro, in cui veniva compresa la città di Napoli, del Contado di Molise, di Basilicata, di Valle di Crati, di Terra Giordana, nelle quali comprendevasi ciò che va ora diviso in tre Calabrie, di Terra di Bari e di Terra d'Otranto le quali allora dicevano propriamente Puglia, di Capitanata detta in quel tempo Puglia Daunia, e da ultimo di Abruzzo, in che contenevasi la intera regione che ora è partita in tre Province. Il reggimento di una o più di tali province affidava il Sovrano a' Giustizieri che furono in quell'età magistrati ordinari, e straordinari non solo, ma ancora uficiali, ai quali si mandavano tutti gli ordinamenti e le leggi intorno a qualunque branca di amministrazione pubblica perchè fossero eseguite.

Quanto poi alla incertezza della legislazio-

ne abolì Federigo, tutte le costumanze del diritto Franco restringendole alla sola successione del primogenito nelle cose feudali: e intorno ai giudizi civili fu il primo a dare una forma regolare al procedimento loro. Con queste riforme com' ebbe vieppiù fermata la Sovranità, e meglio costituita l'amministrazione dello Stato, si accinse Federigo a mettere in opera l'alto proponimento di signoreggiare a Italia tutta: quindi, favoreggiando i Ghibellini, in vari luoghi conseguì con gli eserciti suoi trionfi moltissimi, e fece a sè soggette diverse potenti città, e in altre le cose a suo talento regolò, e pienamente sarebbe giunto al suo scopo, ove fosse stato sollecito di conservare a taluni Stati, in ispezialità ai Milanesi, le loro antiche instituzioni; e non gli si fosse sempre con ostacoli il Pontefice opposto; ed ove da ultimo non si fosse da lui ribellato il figliuolo Arrigo. Ed era il Pontefice dolentissimo per tutti i cangiamenti operati da Federigo, ed in ispezialità per aver fatto dare al suo figliuolo naturale Enzio Re di Sardegna, lo Stato di Torre e Gallora sul quale egli vantava alcun suo diritto; laonde lo scomunicò nel 1233 e gli bandì contro la Crociata. Allora sorger vedesti aspra tenzone tra la Chiesa e l' Impero con le scritture e con le armi. E il Papa, e l'Imperatore ai principi tutti di Eu-

ropa mandaron lettere per sostenere ciascun sue ragioni; ma Federigo che conoscea non potersi senza molta forza di armi dar fine a tanta contesa, strinse da per tutto i Guelfi e lo stesso Pontefice fin sotto le mura di Roma abbandonandosi a ogni maniera di crudeltà. Nel tempo stesso richiamò da Roma quei sudditi suoi che vi dimoravano: scacciò dagli Stati a sè soggetti i monaci di Montecasino ed i frati mendicanti e Minori con altri stranieri che fomentavano le discordie: levò molti tributi forzati, e giovossi di prestiti e di altri mezzi di credito: fece confisca de' beni di Montecasino, e i tesori di questa chiesa e di S. Germano convertì in moneta: si adoperò con sommo studio a riunir denaro, del che partitamente toccherò nel capitolo intorno ai tributi: e da ultimo nel 1241 non vedendo in qual modo e su quali cose dovesse più imporre gravezze, cominciò ad usar violenze; e le chiese del Regno spogliava di oro, di argento, di gemme, di vesti ricchissime, dicendo tener egli in deposito queste cose delle quali non poca parte, non essendo stata riscattata in danaro, a sè appropriò. In tal modo furon quasi distrutte in breve tempo le ricchezze, e la industria nazionale per servire alla vendetta e all' ambizione, e trasandato il lusso, le arti, e le scienze, sospesi eran gli animi e volti solo ad osservar quel movimento di

numerosa soldatesca, e la licenza dei grossi eserciti di tedeschi, saraceni, e regnicoli che l'Imperatore stipendiava per opporsi alle leghe che andava formando il Pontefice inseverito di modo che mai non giungi a figurarti l'eguale. Ma Innocenzio IV saliva intanto sul Trono pontificio: chè morto era Gregorio IX, e comechè per opera di Federigo ei si assidesse su tanto soglio, niuna prova di animo grato gli diede; chè anzi divenutogli acerrimo nimico contra di lui pronunziò novellamente la scomunica e la deposizione del Trono nel Concilio di Lione nel 1244, in modo che i Principi dell'impero elessero Imperatore Arrigo di Turingia. In questo stesso anno Gerusalemme veniva ripresa dagl' infedeli. Federigo in sì fatte traversie delle quali men dolorosa non gli era la prigionia del figliuol suo Enzio, che poi morì in Bologna, mostrava da per tutto somma virtù ed animo che ai mali non cede, e sembrava moltiplicarsi ora opponendosi agli eserciti mossi dal Pontefice, e d'altri Stati d'Italia che gli facevano aspra e crudele guerra, e su' quali ei spesso ne riportava vittoria, ora soccorrendo il figliuol suo contra il novello Imperatore Arrigo, ed ora da ultimo ritornando nel Reame di Puglia mettea freno ai tumulti, che i Baroni avidi di usurpare, e gli Ecclesiastici alimentavano; e dava ordinamenti acconci ad

evitare le nemiche aggressioni, segnatamente de Veneziani a chi riuscito era saccheggiar Termoli Campo Marino, Viesti, Rodi ed altre Castella. Ma non cessavano prima le sue sventure ch'egli nel 15 dicembre del 1250, in Fiorentino castello in provincia di Capitanata, di questo mondo dipartivasi, finito di mortal dissenteria, siccome taluni scrissero, ed altri dicon di veleno apprestatogli dal suo figliuolo Manfredi Principe di Taranto, che la sorella di Gioffredo Maletta Conte del Mincio e Frecento partorito gli avea. Or non ostante che l' Imperatore avesse dichiarato nel suo testamento il figliuol suo Corrado erede universale, pure ordinò il Pontefice dover a sè solo obbedire i Reami di Puglia e Sicilia ch' egli credeva devoluti alla Chiesa: ma di essi Manfredi ne prese incontanente il governo per virtù del testamento di Federigo, in nome di Corrado, il quale dimorava allora in Allemagna; ed alcune città e terre di baroni tumultuanti con generose maniere sedò: ma quelli che avean levato lo stendardo della Chiesa non riuscì a sottoporre. Frattanto Corrado non senza grande pericolo nel 1251 tornava nel Regno, e Manfredi con grande onore raccoglievalo. Niun cangiamento notabile ebbe sotto di lui l'amministrazion pubblica, se non che poche cose concernenti i dazi d'altro modo compose, del che meglio a suo luo-

go si terrà ragionamento. Pure fa d'uopo qui rammentare come egli si adoperò a riacquistar colle armi quasi tutto il ribellato Reame, e come in tal congiuntura atroci crudeltà commise da per tutto, e nella presa di Napoli nel 1253 che aveagli validamente resistito, e della quale ne fece abbattere le famose mura. Però nell'anno appresso, ch'era il vigesimo settimo di sua vita, finiva, siccome taluni lasciaron scritto, di veleno da Manfredi apprestatogli: e lasciava sotto il governo del Marchese Bertoldo di Honebruch, tedesco, erede de' Reami, il figliuol suo Corrado detto per la sua fanciullezza Corradino, ch'era appresso la madre in Baviera. Ma il Pontefice avea sentenziato non dovessero gli Svevi tener più queste nostre regioni: laonde trattato con parecchi Baroni perchè riconoscessero per loro Sovrano la Chiesa, fece prender danaro a prestanza sopra i beni da questa posseduti nel Reame di Puglia, e grossi eserciti andò riunendo per occuparnelo. In tale stato di cose il Marchese di Honebruch e parecchi baroni pregaron caldamente Manfredi accettasse il baliato del Regno: la quale istanza egli benevolo accolse; e fu primamente generoso a pagar delle sue rendite e del danaro avuto dal vender che fece di certo suo ricco vasellame di argento, l'esercito tedesco e saraceno. Frattanto il Pontefice avea

contra Manfredi profferita la scomunica, e veniva nel Regno di Puglia per riceverne omaggi di Re: e provvide di fatto con molti ordinamenti al governo, e in Sicilia mandò un certo Ruffino, ch' era Frate, il quale ivi e nelle Calabrie riscosse in suo luogo obbedienza. Era per questi accidenti Manfredi in angustie gravissime, ma essendo stato introdotto dai Saraceni in Lucera vi ritrovò i tesori di Federigo e di Corrado, co' quali aiuti rimunerò i soldati che lo avevano seguito, ed altri ne stipendiò. Laonde venuto alle mani con gli eserciti Ponteficii ne conseguì la vittoria e pose a segno città e baroni ribelli. Le quali cose com' ebbe risaputo Innocenzio IV che in Napoli disponea come s' ei fosse il signore del reame, e donava e concedeva moltissimi beni a' baroni e a vari altri, da forte dispiacere compreso morì. Il Pontefice Alessandro IV gli succedette nella Sede, e Manfredi comechè fosse vittorioso, gli offerì pure che lasciato avrebbe in poter della Chiesa la città di Napoli, e tutta la Terra di Lavoro, ove ei si facesse a riconoscerlo balio di Corradino nel resto dei reami: ma questa offerta Alessandro non accolse: laonde Manfredi occupò l' una e l' altra senza che resistenza di sorta avesse incontrato. Nel tempo stesso soggiogò altre città che riconosciuto aveano il dominio ecclesiastico, e di tali prosperi successi

anche in Puglia e in Abruzzo assai lieto, scemò da per tutto le gravi contribuzioni, e con altri laudevoli ordinamenti provvide perchè meglio si avvantaggiasse l' industria. Passato inoltre in Sicilia, dopo vari casi, vi fu alla fine riconosciuto, e siccome andò allora dicendosi la falsa novella che morto era Corradino, ei fu tosto sollecito a farsi incoronare Re. Però essendo venuti imbasciadori per ismentirne la morte, rispose loro aver egli per forza d' armi recuperato dalle mani di due Pontefici i reami, e che tenutili in vita li avrebbe dipoi restituiti in morte. Frattanto avendo egli conseguito con le armi e con la saviezza del suo governare il ben di dar sesto a tutte le bisogna del reame, e facendo rispettare la giustizia e perdonando e restituendo i beni confiscati dal padre suo a molti baroni; volse le sue cure a comporre le cose d' Italia. Laonde toltosi a favoreggiare i Ghibellini riportò molte vittorie sui Guelfi, segnatamente sui Parmigiani, sicchè si fecero incontanente a pigliar le sue parti, fra le altre città italiane, Cremona, Pavia, Piacenza, e Brescia. E collegatosi poscia contra Ezzelino da Romano tiranno di Padova, il vinse e ridusse a morire. Fece del pari segnalati progressi in Firenze riportando strepitosa vittoria contra i Fiorentini, e già sembrava non potersi dubitare ch' egli tra poco sa-

rebbesi insignorito di tutta Italia, quando il Pontefice, che suo malgrado il vide venire a tanta grandezza, lo scomunicò formalmente insieme coi partigiani ed i seguaci, e chiunque altro dato gli avesse ricetto. E veggendo di poi come Manfredi andava viemmeglio rafforzandosi gli bandì la crociata addosso senza che il volesse ascoltare: e poichè non poteva di per sè far guerra invitava a farla il Re d'Inghilterra Errico III, promettendo a Riccardo suo fratello valoroso capitano i Reami di Sicilia e di Puglia; e quindi si volse con le stesse parole al Re di Francia, dicendo sarebbe egli per darli ad alcun de' suoi figliuoli: ma questi si negò protestando essere ingiusta e pericolosa impresa. Ma per tale rifiuto ei non si ristette di quel suo proponimento, e toltosi a trattar con Carlo Conte d'Angiò, questo vi acconsentì persuaso da sua moglie Beatrice la quale le sue gioie, i monili ed altri ricchissimi oggetti offerse in aiuto. In tal modo l'ambizione di una donna preparava tristissime sorti alla più bella parte d'Italia. Confortato da questi e da ben altri mezzi di che l'aveva provveduto il Pontefice, riunì Carlo assai grosso esercito in cui eletta e numerosa schiera di Guelfi ci avea.

In così pericolosi accidenti convocava Manfredi parlamento in Napoli, e col sussidio di

nuove contribuzioni, mandava ottanta galee tra regnicole, genovesi, e pisane, perchè si opponessero all'armata sulla quale imbarcato era Carlo; ma questi campò tanto pericolo; chè evitando fortunatamente la flotta di Manfredi, entrò in Roma per la foce del Tevere ove venne prescelto Senatore. Confortato da questo prospero evento non si rimosse il Pontefice dal soccorrerlo con danaro, ed il fece coronare con la moglie Beatrice, Re dei Reami di Puglia e Sicilia, che per la prima volta nominar volle Sicilia al di qua, e al di là del Faro. Manfredi che sì vicino vedea il pericolo, esorta la gente a sè soggetta, guarnisce i più importanti passi, e fra questi S. Germano, con diecimila Arcieri Saraceni ed altri soldati; rende forte l'esercito di altri diecimila cavalli Alemanni, e muovesi ad incontrare il nimico. Ma o per viltà o per tradimento di chi lo guardava, cadde nelle mani di Carlo che erasi di già introdotto nel Regno per Cepperano, il castello della fortissima Rocca di Arce, che lunga pezza avrebbe potuto resistergli. Per sì fatti avvenimenti molti luoghi del Regno furon da timore compresi, e mandarono a giurare fedeltà al novello Sovrano, e ad offerirgli preziosi donativi: il che d'altronde non faceva ristar quegli avidi venturieri, ond' era il suo esercito composto, del predare e danneg-

giare. Fu preso ancora e messo a sacco e fuoco S. Germano per imprudenza e troppa fiducia, o per disunione di coloro che il guardavano. Pure, ad onta di questi trionfi patì Carlo appresso Benevento gravissima penuria di vettovaglie e monete, e sarebbe ivi finito di stento se Manfredi troppo precipitoso non fosse uscito a dargli battaglia; la quale stette per alcun tempo in sorte non dubbia per lui: ma poichè addivenne che cadesse miseramente in parte atterrata la cavalleria alemanna, ei tosto esortò i baroni del Regno a seguirlo: ed allora o che timor li stringesse o che a tradimento avessero volti gli animi, parecchi di costoro prestamente si misero in fuga. La qual cosa com' ebbe egli veduto, senza che gli venissero meno i generosi spiriti, entrò valorosamente combattendo dove più forte infieriva la pugna, e cadde trafitto e inosservato tra volgari guerrieri.

Profittò Carlo della vittoria ed, o ch' egli con franchezza il sopportasse, o che per avventura il permettesse, gli eserciti suoi portarono la strage e lo sterminio in Benevento, violaron le vergini fin entro i monisteri, ributtaron la sacra pompa, uccisero preti, e rubarono vasi sacri. Così l' angioino Monarca senza che null' ostacolo gli si fosse opposto s' impadroniva del reame e signoreggiavalo, quando le peste ossa

dell' infelice Manfredi facea il Pontefice gittar fuori del Regno, sicchè inonorate poi giacquero, e non potè poca terra coprirle!

CAPITOLO II.

Ordinamenti, leggi, ed altre cose intorno alla proprietà a tempo degli Svevi.

Abusi intorno alla proprietà feudale e demaniale dal tempo del Secondo Guglielmo normanno sino al ritorno di Federigo II da Allemagna nel 1220. Ordinamenti fatti da Federigo per restituire al demanio pubblico le parti state usurpate, e gli uomini che si erano resi vassalli. Leggi sull' inalienabilità dei feudi e sulla succession feudale. Altri provvedimenti per guarantire la proprietà, ed i possessi dei cittadini. Proprietà della Chiesa. Risultamento ch' ebbero le disposizioni dello Svevo imperatore sugli indicati oggetti. Che cosa s' intendesse allora per demanio dello Stato, e talune particolari disposizioni, che questo riguardarono, segnatamente per le terre della Puglia.

Le guerre e le civili perturbazioni dalla morte del Secondo Guglielmo sino al ritorno che fece l' Imperator Federigo da Germania nel 1220 avevano aperto vastissimo campo ad ogni maniera di disordini, d' inconvenienti e rovine da me state di sopra narrate. Segnatamente di gran parte del demanio dello Stato o si erano impadroniti coloro che ebbero nelle mani il governo, o in varie congiunture ne avean fatto larghe

concessioni sia per crescer di numero e gratificare i partigiani, sia per timore, venalità, e seduzioni. Imperò si eran tolti ad immenso potere parecchi feudatari ai quali, poichè le leggi ed il governo aveano ogni vigore perduto, eransi fatti a giurar fedeltà i feudatari di minor grado e i possessori di allodi, che andavan per ciò tramutando in feudi. Laonde la rata delle contribuzioni feudali dovute al Sovrano scemar si vide, ed invece esiger questi grandi feudatari direttamente da' feudatari loro soggetti quelle prestanze o tributi che meglio li tornavano acconci: per la qual cosa di assoluta signoria dominavano sopra immenso numero di paesi, e grossi eserciti mantenevano per guerreggiare o con gli uguali potenti ed usurpatori, nel reame, o con lo stesso Sovrano. A tanto male accorse Federigo non solo con la forza delle armi, ma con due constituzioni ancora. Con la prima delle quali comandò: fra lo spazio di tre mesi tutte le città, castri, casali, e ville con ogni cosa che appartenea, o avesse potuto appartenere al Regio demanio, dovessero subito esser rassegnate a lui senza scemamento di sorta nella rendita o nei servigi allo Stato dovuto, da chiunque le tenesse senza che Ruggieri o i due Guglielmi o egli medesimo confermando gli atti de' suoi genitori glie ne avesse conceduto il privilegio, ove

però con certa scienza avesse egli ciò fatto, che era a dire, non già nel tempo in cui minore di anni o lontano trovavasi: e fossero in contrario condannati a restituire il quadruplo del valore. Con la seconda: dovessero tutti i conti e i baroni del reame senza indugio alcuno liberar dal giuramento i feudatari demaniali che li si erano assoggettati, come quelli che al solo Re prestar doveano omaggio, tributi, e servigi; e minacciavali della confiscazione de' beni, ove si venisse a risapere aver eglino dato luogo a quei vietati contratti. Ed in questa memorabile ed energica legge stava scritto: *non provvedere egli al suo interesse, ma al favor della libertà, dovendo estimarsi liberi coloro che appartenessero alla sublime regal potestà*. Frattanto la legge di Ruggieri nella quale segnato era il divieto di potersi alienare le regalie, non veniva da per tutto osservata, sì perchè non facea aperto abbastanza quel che intender si dovesse per l'alienare, sì perchè vari perturbamenti aveano agitato il reame, e grandi erano state le furberie praticate dai feudatari per celarne le diverse seguite alienazioni: ma Federigo con apposito editto dichiarò doversi intendere per regalie non solo il corpo intero del feudo posseduto da laici o da ecclesiastici, bensì ogni più picciola parte di quello, sia che fossero diritti

di feudo corporali o incorporali, sia che le cose riguardassero o le persone. Dichiarò come nella parola alienare andavan del pari comprese quelle finte disposizioni, che facevansi di livelli e pignorazioni; ed altri contratti i quali, comechè investiture e sotto-infeudazioni si chiamassero, nel fatto non eran che vendite. A dirla, il Sovrano, gelosissimo com' era della buona scelta delle persone le quali tener dovessero sotto fede il possesso di tanta proprietà, di cui egli godea il diretto dominio, ed esigerne i tributi, vietò sotto pena della nullità del contratto le vendite, le donazioni, le disposizioni testamentarie, le ipoteche, le permute, le transazioni, le nobili investiture, e finalmente le concessioni a livello delle cose feudali, ove del suo regale permesso non venissero afforzate. In tal modo la sovranità riprese l' alto diretto dominio sulla principal parte dello Stato che era la feudale, e fece meglio secura e più ferma la quantità di tributo che eragli designatamente dovuta. Il quale dominio volle conservar sulle cose feudali, di maniera che ordinò dovesse in morte de' feudatari, suffeudatari, e militi *quadernati secundum quid* scriversi l' inventario dei loro averi: e tenersi l' erede del feudo come decaduto del dritto di possederlo, ove fra il volger d' un anno non ne avesse dimandata al Principe l' in-

vestitura. Però nè anche queste leggi si videro lungo tempo pienamente osservate; chè vennero in gran parte eluse dai forensi cavilli, che non mai si ristettero nei Reami delle Sicilie dell' andar distruggendo tutto che di buono si fosse per avventura stabilito; sicchè quello che non poterono i nobili agevolmente usurpare con le rivolture ed altri pravi mezzi, acquistaron di poi per forza di sconce ed erronee considerazioni de' tribunali, che si tolsero ad interpretrar quelle leggi co' princìpi della Romana giurisprudenza che niente vi aveva di comune. Designò nel tempo stesso Federigo i doveri de' suffeudatari verso il feudatario, e le formalità per astringerli al servigio, ed i casi in cui facendosi quelli a contravvenire, dovesse aver luogo la devoluzione del feudo. Condannò poi alla perdita del feudo, ed alla confiscazione delle proprietà libere qualunque successore di cose feudali, il quale avesse osato farsi prestar giuramento di fedeltà dai vassalli senza che prima ne lo avesse dato al Sovrano, secondo una vecchia costumanza che era già andata in disuso, dichiarando non essere i feudatari signori de' vassalli, ma bensì tenerli in custodia. Nè permise potersi i feudi assegnare in dote senza il suo consenso. E facendomi ora a discorrere la succession feudale, mi asterrò dal ricordare le pratiche tenute

per avventura in altri reami o per forza di legge o per opinioni de' forensi; e dirò solo come Federigo avendo richiamato in vigore le costituzioni dell'avo, e de' due Guglielmi, e fattene ben altre sul proposito, intese a stabilire in questi reami un sistema tutto proprio. E qui piace andar toccando come per diritto Longobardo le donne erano ammesse a succedere nei beni burgensatici; e come nei feudali lo erano solo ove ne fosse stata conceduta facoltà nel contratto d'investitura: dal che era venuto quell'abuso di vedere le donne escluse al tutto dalla successione quando i maschi mancavano, ed ammettervi invece i collaterali mercè della legge Salica. Ma Federigo dispose dovessero i maschi, qualunque fosse la legge sotto la quale vivessero, succeder col peso di maritare le femine, ed in mancanza di queste deferì loro l'eredità delle cose feudali, escludendone i collaterali. Ruggieri non avea permesso poter i feudi per virtù di successione uscir della famiglia a cui erano stati conceduti; ma a Federigo oltre della succession delle femine, quella ancora de' fratelli, delle sorelle, e de' figliuoli del fratello ammetter piacque, ove il feudo fosse dell'avo; a condizione che, dopo la morte dell'ultimo erede senza lasciar figliuoli o discendenti a niun altro che al fisco ritornar dovesse; chè alla successione collaterale di colla-

terale non poteasi dar luogo. Ma i forensi non mai si fecero ad intenderla così, ed ammettendo di poi la successione di altri collaterali, guardaron sempre alla pervenienza di questi feudi, solleciti di andar disaminando se Franchi fossero, o Longobardi; laonde continuati furono i litigi, e tanta proprietà rimase sempre inceppata. Frattanto le condizioni della proprietà non eran di gran tratto migliorate dai tempi di Ruggieri; da poi che gli utili ordinamenti di questo Monarca non erano stati sempre osservati per le triste vicende, che dopo la sua morte avean lungamente travagliato i reami. E poichè il governo non era abbastanza provveduto di forza, ne era seguitato che la più parte delle genti deboli ed oppresse eran costrette cercare protezione, ed accomendarsi ai pochi forti; laonde le più belle e floride città erano abbandonate dagli abitatori, i quali sotto l' impero di potente feudatario o chiesa, andavan alcuna guarentigia cercando. E parecchie città demaniali, non ostante che di luoghi alpestri o malsani avesser quelli la signoria, pur ligie si fecero di taluni feudatari, dei quali quei che le abitavano si rendettero vassalli, o per contratti che dicevano d' infeudazioni, o di livelli; obbligandosi a nobili ed ignobili servigi. Dalla qual cosa tre gravissimi inconvenienti ne vennero: che in un medesimo Stato ben altri se ne an-

dassero formando quasi indipendenti: che la proprietà rovinasse, da poi che mancava agli uomini qualunque diritto di guarentigia e di possesso e non aveano patria, stato ed opinione: che da ultimo il numero dei sudditi propri del Sovrano, e quindi il patrimonio pubblico scemar si vedesse, e invece i vassalli e la feudal potenza grandemente aumentarsi.

Ma Federigo, che si era proposto di esser Sovrano, fe divieto agli uomini delle terre del regio demanio di poter passare in quelle dei laici o ecclesiastici, obbligando coloro che pur vi fossero andati a tornare fra picciol tempo nel luogo natio insieme cogli averi e le famiglie, minacciando chi li ritenenesse della pena di pagare a pro del fisco una libbra di oro: ed ove possedessero fondi, volle fossero costretti a venderli fra certo determinato tempo. Chè se poi alcun prelato o barone un uomo di altra Chiesa o feudo ritenesse, pagar dovesse in pena mezza libbra di oro. E punì finanche di morte con confiscazione de' beni coloro che osavan fare da protettori. Altri indiretti provvedimenti diede del pari per evitar tanto gravissimo male; ordinò quindi a' suoi sudditi demaniali non poter fare senza regio assenso contrattazioni *a livello* di feudi o terre con prelati, Conti, Baroni, Militi, divenendo vassalli

quando nol fossero, fatta però eccezione de' semplici affitti di terre in danaro o in derrate. Dichiarò da ultimo che i coloni de' baroni e delle chiese, avvegnachè fossero obbligati ad ignobili servigi, goder dovessero libertà di comperare beni allodiali ne' luoghi di regio demanio, di modo che ne potessero disporre in vita ed in morte senza limitazion di sorta o obbligo verso di quel feudatario del quale fossero vassalli, e che d'altronde non venissero di altre gravezze caricati. A tali ordinamenti altri ne aggiunse del pari per guarantir per mezzo di pene qualsiasi possesso; e allontanare gli spogli, le violenze e gli occulti attentati. La qual cosa viemmeglio afforzò i diritti delle proprietà e delle persone, ch'era quel nobile scopo a cui lo Svevo Imperatore con ogni studio intendea; laonde quel suo codice intorno alle cose narrate grandissima venerazione anche oggi t' inspira, ove a leggerlo ti fai. E perchè possa taluno che della storia di quell' età non conosca, se pure alcun vi sia che la ignori, risaper come non erano allora nelle Sicilie ignoti i buoni princìpi del politico e del civile diritto, quando grandissima parte di Europa quasi barbara era, piacemi andar qui rapportando volte dal latino nel nostro gentile idioma le parole di una delle molte costituzioni con le quali a tanto oggetto fu provveduto.

» Perchè frequentemente tentasi cosa ille-
» cita con lecito pretesto, decretiamo, a fine di
» torre ogni via e mezzo alle fraudi, non essere
» permesso a chiunque per terra o feudo che
» tenga o riceva da Conte, Barone, Milite, o
» altra persona ecclesiastica o secolare, obbligarsi
» all' altrui servigio con qualsiasi convenzione
» ancorchè convalidata da tutte le solennità di
» legge, ed in tal modo affidarsi alla raccoman-
» dazione e al dominio altrui, potendo soltanto
» riconoscer con rendita in danaro o con altre
» prestanze il possessore de' benifondi dal qua-
» le avuti li avesse. Poichè noi che siamo si-
» gnore delle persone non vogliamo che queste
» senza il nostro serenissimo assenso si obbligas-
» sero a perpetui servigi e condizioni » Ma queste leggi nè anche poterono conseguire del tutto lo sperato scopo, sì che vedi pur di molte carte di trent' anni dopo, nelle quali sono scritti i vietati contratti. Dalle quali cose è manifesto essere stato allora universale l' abuso, la corruzione, e la potenza de' nobili, e l' invilimento, e la ignoranza del volgo: laonde essendo la più parte incapace di ricevere alcun prematuro miglioramento, era, direi, superiore alla condizione del tempo il cangiamento politico che operar voleva Federigo: il quale non potea aver luogo senza ben altri cangiamenti nell' opinione, e nello stato delle per-

sone. Pure, sien lodi allo Svevo Imperatore, il quale con molta gloria si tolse il primo a fermare più acconcio e regolare governo in cui potessero i civili e politici diritti venir ampiamente guarantiti, affinchè col volger del tempo quelle sue leggi potessero servir di norma, ovvero d'incitamento a migliorare la pubblica amministrazione.

Quanto alle immense possessioni della Chiesa, fa pur d'uopo confessare, che non sempre oprò Federigo animato soltanto dall' amore del pubblico bene; chè le più volte addivenne ch' ei per vendicarsi degli ecclesiastici del reame, i quali in molte congiunture aveano pigliate le parti del Pontefice nelle contese contro di lui, tolse dalle loro mani moltissime castella e città state da loro usurpate, o che per seduzione o per altri mezzi si avean fatto concedere. In ispezialità diminuì i feudi degli Arcivescovi di Salerno, e di Taranto, e de' Vescovi di Melfi, di Troia, di Policastro, di Capaccio, di Mileto, della Chiesa di S. Lorenzo, ed altre. E richiamò in vigore gli statuti di Re Ruggieri, dove stava scritto dover qualunque casa, o ordine religioso, il quale non prestasse tributo certo allo Stato, acquistare beni allodiali per successione, o contratto, fatta solo eccezione delle permute di ugual valore. Ma perchè non tornasse nel tempo stesso disca-

pito di sorta alla pietà dei fedeli, ordinò si dovessero i beni che ai luoghi esenti del tributo o servigio militare venissero lasciati con atti di ultima volontà, vender tra un anno sotto pena di confiscazione a pro di altri luoghi religiosi non esenti da quella gravezza. Permise di poi in favore di tali luoghi le largizioni di mobili, fossero anche preziosi. Riguardava sì fatta legge non solo i Tempieri, o gli Spedalieri; ma altri ordini pii e religiosi che, per effetto delle passate perturbazioni e delle guerre, si erano di per sè francati dal militar servigio, o fattisi in altro modo esentare: il che aveva sommamente diminuito questo principal tributo pubblico. Federigo, Corrado, e Manfredi furon fermi nel sostenere il suddetto ordinamento per non farlo eludere, il quale i soli Teotonici non comprese, come quelli che s' erano col Pontefice molto adoperati in favore di essi. E Federigo, ch' ebbe per queste cose a patire travagli non pochi dallo sdegnato Pontefice, e non ostante che gli avesse promesso nel 1231 restituire i beni tolti alle chiese, pure per non rendere agli Spedalieri, e Tempieri, che come scrissi avevan fatto immensi acquisti di beni, le rendite dei quali senza pagar tributi spendevano fuori del reame in cose a questo niente utili, ordinò si facesse una inquisizione contro di essi per obbligarli a rilasciare a pro

del fisco quei beni che possedevano contravvenendo alle leggi di Ruggieri, e del Primo Guglielmo e per acquisti fatti in tempo di Re Tancredi e della madre del pupillo Guglielmo III. Sicchè nel seguente anno, estimando egli che quei corpi religiosi non avevano mostrato legittimamente possedere quanto avevano acquistato nel suddetto spazio di tempo, dichiarò rimanere ogni cosa solo a suo arbitrio. Per questi ordinamenti riprese la sua libera circolazione molta proprietà, e non fu per qualche tempo gittata inutilmente in Terra Santa dagli Spedalieri e dai Tempieri tanta moneta, la immensa quantità della quale, scrivea Matteo Paris narrando dell' anno 1229, *quasi nella voragine del baratro sommergevano*. Essendo cresciuto di poi il numero dei liberi proprietari, adivenne che la finanza acquistar si vedesse più estesi mezzi per imporre tributi. Quanto al rimanente, lo stato dei pubblici e privati beni non fu in tempo degli Svevi diverso da quello dei Normanni, siccome mi feci a descriverlo nel capitolo secondo del primo libro di questa mia opera; chè studiaron essi richiamare, o in miglior maniera andar componendo tutto che avevan quelli stabilito, e che era stato di poi o affatto o in poca parte osservato, e direi ancora, invertito e guasto. Seguitarono i fidecommessi e

le sostituzioni ad esser rarissime, come quelle che niuna legge favoriva; non rinunzie di future successioni vi furono, o altri trovati dei forensi per alimentare i litigi e tener sempre incerto lo stato delle proprietà. Non vendite giudiziarie accompagnate da innumerevoli formalità, e sequestri che disperdono la rendita de' beni e la rovinano; chè celere n' era allora il procedimento, ed il creditore di quelle guarentigie pur si giovava le quali afforzar debbono la buona fede de' contratti, e non raggirano e dilungano i giudizi senza che niun vantaggio venisse allo stesso debitore. Diede Federigo il notabile esempio di non ritenere per demanio particolare molti terreni, siccome si erano avvisati di fare i suoi predecessori, e comandò che le paludi e i luoghi boscosi che non fossero addetti a regie difese, ed agli usi di pascere e legnare, si potessero dai procuratori fiscali, ch' erano uficiali di pubblica economia, concedere a censo col patto di coltivarli. E per demanio allora non s' intendevano soltanto sì fatti terreni, ma soprattutto le Città e le castella, ed ancora le dogane, i dazi, ed altre regalìe dagli antichi Re ritenute in dominio, ed a niuno mai date o concedute, e rimaste in tal modo per anni trenta. Durando la dominazion degli Svevi, il numero delle terre coltivate ed in generale di qualsiasi proprietà fu maggiore

di quello del tempo de' Normanni; sì perchè il sistema che tennero di concedere parecchi feudi in siti disabitati avea dato luogo a molti bonificamenti; sì perchè le utili provvidenze di Federigo aumentarono la popolazione nelle Città demaniali, dove i sudditi godevano libero diritto di possesso; sicchè crebbero di numero i proprietari di allodi o sia di beni liberi; al che vuolsi ancora aggiungere la maggior quantità che fuvvi di moneta, la quale mentre che cresceva il prezzo delle terre e dei prodotti, rendea più agevole i cambi e le contrattazioni. E a dir vero le cose sarebbero state di gran tratto più floride, ove il sistema dei tributi, di cui or ora mi farò a ragionare, non avesse sovente nel meglio distrutte tante belle opere; laonde le molte gravezze, che direttamente e le più volte forzate, per le guerre e le perturbazioni già esposte di sopra, si riscuotevano sulle terre, le fecero scapitare di prezzo o furon d' intoppo al commercio.

Tali miglioramenti erano però relativi alle condizioni di quei tempi; e perchè si possa qui in ampio modo conoscere del vero stato delle proprietà demaniali del fisco, e dei demani dei baroni, e delle chiese in tutto il Regno, voglionsi ricordare le cose da Federigo prescritte in por freno agli abusi e alle violenze che vi si commettevano. Scrive quell'Imperatore in un apposito statuto: che

passando egli per la Puglia (sono queste le precise parole) si erano d'ogni parte a lui diretti clamori e doglianze perchè i *forestarii* inferivano a tutti universalmente gravissime molestie, e molte ingiuste gravezze, e con estorsioni di ogni maniera tutta quell' intera regione importevolmente opprimevano. Quindi comandò non potervi essere nei demàni regi o feudali oltre quattro forestari, i quali niuna potestà si avessero di ingiustamente prendere o ritenere gli animali che andassero a pascolarvi. Che ove questi, nel tramutarsi da una contrada in un altra, ivi pascessero un sol giorno o una notte, niuna prestanza riscuoter si dovesse, ed ove pur vi restassero dopo esserne stato avvertito il padron loro, da questi pagar si dovesse la *fida*: ma se gli animali venuti da lontana regione avessero alcun danno apportato nei frutti, ne lo dovesse il padron loro compensare; e unicamente nel caso di pascolo pagar la semplice prestanza di affidatura per quel prezzo che pattuir si dovea secondo il numero dei giorni che avesser potuto pascolare i suoi animali; attenendosi sempre in questo al giuramento di lui. Se poi gli animali si fossero introdotti di per sè soli senza pastore, e restassero dieci giorni, volle non dovesse esigersi cosa alcuna, ma, scorso questo termine, si pagasse *l' affidatura* designandosene il prezzo secondo

l' annata che correva. I condottieri di somari muli ed altri animali, passando pe' boschi, a nulla fossero obbligati ove tagliassero verghe, purchè da altri danni si astenessero.

Punì primamente le contravvenzioni a sì fatta legge con la morte e con la pubblicazione de' beni de' condannati, siccome già avea praticato Re Guglielmo: ma rese di poi più mite tanto rigore prescrivendo in vece la pena del quadruplo valore di ciò che avesser preso e la restituzione degli animali ingiustamente ritenuti. Quanto a' campi e a' luoghi seminati, permise vi si potessero introdurre gli animali che si trovavan per viaggio, a condizione che i piedi posteriori di questi restassero nella strada o in luogo non lavorato, senza che nulla asportassero. Le quali leggi fanno apertamente manifeste le ingrate condizioni dell' agricoltura ne' vasti campi della Puglia, e come sin da quel tempo vi passavan dagli Abruzzi numerosi armenti. E furon esse reputate sagge e giuste oltremodo fin dagli stessi scrittori nimici di Federigo, che arricchiron di comenti le sue constituzioni. Ben egli sentiva quel Sovrano essere principal fondamento della pubblica amministrazione il rispetto sommo che portar si debbe alla proprietà: ma i tempi non gli permisero poter dare migliori ordinamenti: e però si fece a provvedere nel modo più acconcio perchè almeno potessero scemare gli abusi.

CAPITOLO III.

Contribuzioni ed altro che costituiva la rendita dello Stato.

SEZIONE I.

In che segnatamente consisteva allora la finanza — Straordinario aumento di dazi mercè di una più pronta circolazione, e non di straordinario aumento di ricchezza. — Vicende che ebbero sotto la dominazion degli Svevi i dazi del tempo de' Normanni. Tasse personali, proventi di multe e pene — Adoa. — Collette — Tributi imposti o riformati da Federigo sulla industria, sulla circolazione, e sul consumo delle ricchezze — Fondaco, *Flagello del Fondaco*, Bucceria, Diritto di esitura, Diritto di peso, e misura, Imbarcatura, Diritto di refica o di salme, di cambio, di legni per la marina, e sul sapone, sui mulini, e sulla galla.

Ruggieri ed il Primo Guglielmo più per via di fatto che per virtù di pubblico diritto aveano rivendicate talune regalie allor quando nel 1158, l'Imperatore Federigo Barbarossa promulgava in Italia la celebre costituzione intitolata *quae sint regaliae*, che leggesi nel libro degli usi feudali, con la quale diede opera a render le facoltà Sovrane scevere delle usurpazioni e degli abusi dei feudatari, e degli ecclesiastici. E questo memorabile statuto fu per opera di Federi-

go II. rigorosamente osservato non solo nell' Impero di Germania che ne' Reami di Puglia e di Sicilia; e poichè esso riguardava più la finanza che ogni altra branca di governo, così parmi utile andar qui ricordando tutti i vari oggetti che vennero compresi tra le regalie: *i lidi* cioè, *le vie pubbliche*, *i fiumi navigabili*, *o che a navigare si facessero acconci*, *il dritto di porto*, *di ripa*, *e di batter monete*, *i beni vacanti*, *o quelli che si togliessero agl' indegni*, *i beni di coloro che a contrar si facessero incestuose nozze*, *quelli dei condannati e dei proscritti secondo le nuove costituzioni*, *le prestanze angarie e parangarie*, *di carrette e navi*, *le straordinarie collette per alcuna felicissima intrapresa o spedizione del Sovrano*, *le miniere e gli edifici pubblici*, *la rendita della pesca e delle saline*, *i beni di quelli che commettessero delitto di Maestà*, *e la metà del tesoro ritrovato in luogo fiscale o religioso*, *ove il Governo non avesse prestato opera a scoprirlo*, *chè in contrario gli sarebbe appartenuto per intero*. Da tale statuto ella è manifesta la necessità che sentivano quei Principi di fermatamente designare quale esser dovea la rendita dello Stato per provvedere ai pubblici bisogni. E dalle narrate cose si pare come tal sistema non era punto diverso da quel-

lo della più ordinata finanza de' tempi di oggi, la quale si giova dei beni demaniali e dei tributi, con una differenza che allora quelle finanze riposavan di assai sopra i beni demaniali, di sorte che era lo Stato il più ricco e principal proprietario: il che vuolsi dire essere stato gravissimo errore; e del pari i tributi sotto altra forma e nome venivan più confusamente levati, nè di essi erasi fatta alcuna distinzione di diretti ed indiretti, per meglio facilitarne la riscossione ed il reggimento. Bene avevano quelle genti compreso come tutte le cose che ottengon valore nella loro sorgente circolazione e consumo, potessero andar soggette a tributo, da poi che, ove necessità per avventura ne li costrinse, le avevano da per tutto gravate. Però non distinsero bene sì fatte cose e non ebbero norme secure e determinate se nell' imporre i tributi dovessero or questa or quella via seguitare. Nè trovi essere stati avveduti a considerare come potean quelli addivenire un mezzo di guarentigia alla stessa pubblica ricchezza; e se talvolta lo furono, non sempre adoperaron mezzi acconci a riuscirvi. Nel tempo degli Svevi erasi aumentata di assai la proprietà de' cittadini, tanto in fondi che in industria, e la popolazione ne' luoghi di regio demanio; ed erasi del pari moltiplicati i bi-

sogni per opera della civiltà cresciuta mercè delle lettere, e del lusso, di cui Federigo mostrato aveva l'esempio agli altri; e gravissime necessità eran da ultimo sopravvenute, o per respingere nimici, o per frenare ribelli, o per alimentare ambiziose voglie di conquistare. Dalle quali cose tutte ne derivò, che crebbero oltremodo i dazi: ed in quel rapido moto, che nei casi straordinari di guerra o di altri simili avvenimenti suole avere la spedita circolazione degli oggetti che han valore e segnatamente della moneta, sembrava che la ricchezza si moltiplicasse, e che maggior materia vi fosse a imporre gravezze. Gli storici in torno ai tempi di Federigo non han fatto senno a questa importantissima cosa, e quindi fallacemente ne han ragionato, o quando si fecero a descriverlo come un tiranno della industria delle Sicilie, o quando dissero che essendo l'industria nel più alto grado pervenuta nel tempo del suo regno, i tributi furono a questa proporzionati. I mali, onde son larghi tali straordinari avvenimenti nel sistema economico de' popoli non si manifestan mentre che han vita, ma sì bene ove a sminuir vengono, o a cessare; di sorte che, ritornando le cose alle loro prime condizioni alle quali gli uomini non si contentano, si apre vastissimo campo a doglianze e clamori, come più volte mi farò io

ad osservare nel corso di questa mia istoria, tenendo ragionamento intorno ai casi avvenuti in diverse epoche.

Sin dal tempo de' Normanni il sistema di riscuotere i dazi e degli appalti segnatamente, perchè maggiore si facesse il provento, avea a talune usanze schiuso il sentiero, le quali comechè non fossero del tutto regolari; siccome quelle che furon quasi in luogo di leggi tenute, tornavan sommamente giovevoli al Governo. Altri dazi scemaron di poi o per le cangiate leggi o per altri casi. Laonde per virtù di queste cose insensibilmente il primiero sistema de' Normanni mutavasi in parte, e dava luogo ad un altro; imperocchè de' dazi addiviene ciò che suole delle forme de' governi le più volte addivenire, sì che veggiamo l' una lasciar l' addentellato per l' altra. In tal modo giovossi la finanza degli Svevi non solo de' dazi del tempo de' Normanni, in gran parte da essa mutati o dalle seguite vicende; ma di parecchi ancora nuovi del tutto. Degli uni e degli altri farò materia al mio dire, perchè dal cominciato ordine per avventura non si disviasse, discorrendoli secondo gli oggetti che essi gravarono, cioè le persone o la nazional ricchezza considerata nella sua sorgente, circolazione e consumo.

E quanto a' dazi del tempo de' Normanni,

vuolsi sapere, che i proventi delle pene e delle multe scemarono; imperocchè le leggi in minor numero le han prescritto. La qual cosa può agevolmente veder chiunque si faccia a paragonare il codice di Federigo con le leggi de' Longobardi e de' Normanni. Così venne a mano a mano diminuendo questo tributo, il quale era stato nella sua origine il più importante della finanza. Furon del pari minori i servigi *angari* e *parangari* e parecchie altre prestanze; da poi che maggior corso ebbe la moneta e meglio si fermò il patrimonio dello Stato. Quanto alle tasse le quali direttamente gravarono la proprietà stabile, giovami qui andar ricordando che l'*adoa* o il servigio militare, ch'era inerente alle proprietà feudali, fu esatta nel modo e nella proporzione medesima già nel tempo de' Normanni osservata; ove non ti piaccia far senno che Federigo assai frequentemente esiger la dovette, per le guerre onde fu travagliato, ed anche fuori del Regno; al che i feudatari non sarebbero stati tenuti. Il servigio commutato in danaro si valutò nel tempo di Federigo la metà della rendita di quell'anno in cui prestar si dovea; ed in tempo di Corrado e Manfredi la terza parte. Pure non mancarono straordinari casi per forza di cui si contravvenne a queste regole, e serva di esempio ciò che nel 1227 si narra essere ac-

caduto di Federigo il quale, mossosi a passare in Terra Santa, comandò dovessero i Baroni dar per ogni feudo otto once, e per ogni otto feudi un milite. E quando Manfredi volea condurre i Baroni fuori del Reame per guerreggiare in Italia, essendosi costoro negati, ottenne di convertir la tassa in prestito. Il *relevio* fu rigorosamente riscosso; da poi che Federigo nuove leggi creò, ed altre ne aggiunse, con le quali prescrisse che nelle successioni feudali dovesse il feudatario prestar l'omaggio al Sovrano dovuto.

Le *collette* seguitarono a gravare le proprietà di fondi stabili liberi, non più sotto l'aspetto di straordinari tributi, ma sotto quello di ordinari. Intorno alla qual cosa vario è stato il parere de' pochi nostri scrittori che ne han mosso quistione: e di essi alcuni portaron giudizio che quella prestanza come straordinaria reputar si dovesse; ed altri ordinaria la credettero: però la quistione pare stia solo nelle parole; da poi che, quantunque i Sovrani Svevi, in ispezialità Federigo, l'abbian sovente designata col nome di *generali sovvenzioni*, per indicare che eran sussidi di che giovavansi in straordinari bisogni, pure ne fecero col fatto un' ordinaria tassa, ch' esigeron annualmente. Racconta Fabio Giordano nella sua cronaca, che avendo Federigo convocato parlamento nel ca-

stello Lucullano e fatti manifesti i bisogni dello Stato, riuscì ad ottenere potersi le suddette *sovvenzioni* riscuotere di anno in anno secondo il valor de' feudi. Laonde fu questa prestanza chiamata ancora *bonatenenza* quasi *possessione di beni*; perciocchè gravava soltanto i beni secondo l'apprezzamento, sia che a' nazionali si appartenessero o agli stranieri. Ma non sempre andaron le cose con quest'ordine; e la prima grave *collettà* fu quella generale del 1221, che giunse alla ventesima parte della rendita per le persone ecclesiastiche, ed alla decima per le laiche: e siccome diceasi dover essa servire alla guerra di Terra Santa, fu proficua di assai. E la sua esazione aumentar si vide di anno in anno più che mai smoderatamente, in ispezialità su gli ecclesiastici, di sorte che giunse, dopo la scomunica che Papa Gregorio pronunciò contra Federigo, sino alla metà della rendita de' beni ecclesiastici: e avvegnachè dopo tal accidente quel Sovrano non si mostrasse verso de' laici così violento, pure esigè da questi sei *collette* per anno, con ognuna delle quali gravò le persone di un tarì d'oro per testa, ch'era, ove vuoi por mente alle condizioni delle proprietà e della moneta di quel tempo, valor di grande momento. Ma questa fu la più grave *colletta* che venne riscossa sotto il regno di Federigo, allor-

quando esauste vedea tutte le maniere d' imporre tributi e de' vasi sacri spogliava le chiese per convertirli in danaro.

Ed eran le condizioni del reame cotanto ingrate, che nel precedente anno 1249 nella provincia di Bari, la più ricca in quel tempo, a mala pena si avean potuto riscuotere, con molto stento e travaglio dell' universale seicento once della somma di che era stata gravata. Non fu adunque giammai serbato sotto la dominazion degli Svevi il metodo di Re Guglielmo II per i vari casi e per la quantità di questo tributo, ed invano Federigo promise e parecchie volte si adoperò a tutt' uomo per ritornare a quel sistema; da poi che le guerre in che trovavasi avvolto, e vuolsi ancor dire con franchezza, la sua ambizione più triste rendeano le sorti delle genti soggette. Intendea egli ad aggravare soprattutto le Chiese e i feudatari, e niuna angustia, ad apportare al basso popolo del quale studiavasi a meritar il suffragio; ma questo allora niuna opinione o securo stato godea, e d' altronde i feudatari e le Chiese proccuravano su di lui in vari modi ristorarsi in gran parte di quelle tasse che oltre misura esigeva da loro il Principe. E le stesse città demaniali, per la straordinaria gravezza delle *collette*, non potevano punto giovarsi de' segnalati privilegi che questo le andava accordando.

Corrado volea in bel circa seguitare lo stesso sistema del padre, e ad uguale difficoltà si avvenne: intorno alla qual cosa egli è pur da ricordare come i Baroni nell' anno 1253 decretarono in favor suo la somma di trentamila once; ma per gl' immensi ostacoli, e per la miseria de' popoli, che pagar la doveano, stimò egli util cosa mandare i Saraceni e i Tedeschi i quali misero a sacco le città di Ascoli, Celenza, S. Elia, Bitetto e parecchie altre.

Manfredi al contrario pose ogni possibil opera nello scemare i tributi, ed in ispezialità queste *collette*, le quali, mentre ch' ei tenne il reame, non furon gravi di molto nè con violenza le riscosse. Ma tanto benefizio fu di brevissima durata. I tributi detti *erbatico*, *affidatura*, *glandiatico*, e *terratico* serbaron le stesse norme siccome nel tempo de' Normanni. Federigo a molti soprusi e violenze pose freno, come di sopra toccai, massime a quelli di ritenere arbitrariamente gli animali, e di vendere o comperare a forza e a prezzo non giusto le erbe e le ghiande.

Frattanto che in tal guisa l' Imperator Federigo giovossi sommamente del sistema de' tributi sulle proprietà in fondi, quelli del pari oltremodo aumentò che l' industria, la circolazione e il consumo delle merci riguardavano,

E qui ricordo, siccome scrissi nel terzo capitolo del primo libro, che in tempo de' Normanni vennero essi ristretti a' dazi chiamati Doana - Fondaco - Passi - Passaggio vecchio - Scalatico - Ancoraggio - Piscaria - Tumolo - Saluti - Calendatico - Provento de' danari - Beccaria - Cacio ed olio. I quali dazi Federigo non solo confermò, ma provvide più stabilmente a fermarneli con appositi riti e statuti, perchè fossero soggetti a norme più certe.

Segnatamente il diritto di fondaco fermò di maniera che non già come semplice prestanza considerar si dovesse, la quale pagavasi per la sola custodia delle merci ne' regi fondachi; sì bene come un dazio del due e mezzo per cento sul valore delle merci che s' introduceano nel Regno, e di quelle che da un luogo in un altro vi si trasportavano. Ma le merci venute da lontane regioni doveansi nel regio fondaco depositare, dal quale estraendosi pagavasi il dazio senza che niuna franchigia goder potessero, avvegnachè fossero immesse in luoghi dove fondachi non ci avea. Solo, data sicurtà, e permettendolo il *Maestro fondachiero*, potevan esser riposte le merci del mercadante in altro luogo, perchè meglio venissero custodite. Quanto alle merci dell' interno del Reame, se per avventura eran prodotte o consumate in que' luo-

ghi dove non ci avea fondaco, restavan francate del dazio. Non così se in quelli dove ci era il regio fondaco; chè andavan soggette le merci alla gravezza la quale soleasi pagare, laddove ivi si vendessero oppure si portassero fuori del Reame o in un luogo dove non eravi fondaco: nel qual rincontro non facea d' uopo pagar subito, ma potevasi dar sicurtà di soddisfare quando fossero vendute in alcun luogo di regio fondaco. Togli però le merci che si volean trasportare fuori della Città di Napoli, nella quale era il maggior fondaco; da poi che subito pagar si dovea il debito dazio senza che dilazion di sorta o sicurtà ammetter si potesse. Il quale util trovato praticavasi per impedire le frodi de' pubblicani di un luogo, che si faceano ad esigere il dazio in danno di quelli dell' altro dove la merce si vendea, volendo in tal modo il fisco evitare quelle transazioni che avrebber potuto farsi, perchè nell' avvenire scemasse l' affitto. Questo dazio che le merci non esentava dal pagamento de' diritti di *passo* secondo che eran stabiliti ne' diversi luoghi, si reputò universale in tutto il Regno; da poi che uno era il fondaco diviso in tanti particolari luoghi per meglio facilitarne l' esazione. Pagavasi solo una volta qualunque si fosse il numero delle contrattazioni che delle merci si faceano. Nè alcun dazio si riscuotea su' lavori fatti di quelle merci

di cui se n' era già pagata la debita gravezza. E furon francate medesimamente le cose da vitto, gli animali, l' oro, l' argento, le pietre preziose, i legnami e tutti gli oggetti di privilegiata manifattura o vendita del Governo, de' quali mi farò partitamente a ragionare. Il contravvenire a questi ordinamenti apportava la pena della perdita delle merci. Seguiva al dazio, di che tocchiamo, l' altro detto *flagello del fondaco*, al quale soddisfacevasi con un *augustale*, ch' era la quinta parte di un' oncia di oro: e pagar doveasi per ogni salma di panno che dall' Isola del Ponte Solarato, posta a' confini del Regno verso lo Stato della Chiesa, si esportava. Era tal gravezza diversa da quella che riscuotevasi come *diritto di fondaco*: e pagavasi per semplice passaggio.

I dazi di porto e di pesca serbaron lo stesso sistema seguito nel tempo de' Normanni. Solo venivan regolati secondo le consuetudini de' vari luoghi, e i nomi con che si designavano. Ad esempio, in Napoli si appellava *sessantino* il dazio di pesca, perchè lasciar si dovea a pro del governo la sessantesima parte di sessanta pesci della stessa natura, o del loro valore in danaro. E si esigeva medesimamente il diritto di *Falanga* su' vascelli di due e tre gabbie, oltre quello che era distinto col nome di *ancoraggio*, che ora porge materia al mio dire.

Il diritto di *ancoraggio* adunque soddisfaccasi: per le navi a due *gabbie* o aperture sulla coperta, pagando un' oncia di oro e quindici tarì: per quella ad una gabbia, un' oncia dello stesso metallo; e per quelle da ultimo che niuna gabbia aveano, quindici tarì. Questo dazio fu allora tenuto come ingiusto; da poi che i mari reputavansi comuni per virtù del diritto di natura.

Con importanti ordinamenti si provvide al dazio chiamato *bucceria* o macello degli animali. E vuolsi qui ricordar da prima come si prescrisse doversi eseguire la macellazione in certi designati siti; il che e l' aria dall' infezione rendea salva, e il riscuotimento del dazio meglio assicurava, il quale, aggiungi, che fu cresciuto di grana tre per ogni porco, ed in proporzion maggiore per le vacche e i castrati.

Quanto a' nuovi dazi che Federigo impose sull' industria sulla circolazione e sul consumo delle merci, fa d' uopo notare ch' essi avanzarono in numero quelli imposti da' Normanni, di modo che in men di cinquanta anni si videro oltre del doppio cresciuti. Io mi farò ad indicarli secondo leggonsi tuttora nel libro detto *riti della camera della sommaria*, e mi è riuscito chiarirneli mercè delle scritture in che mi avvenni e de' vari diplomi già da parecchi nostri valentuomini fatti di pubblica ragione.

Jus exiturae, diritto di uscita. Esigevasi tal diritto sulla estrazion delle merci dal Regno per la via di mare, tutte le volte che addiveniva doversi novellamente introdurre per non essere state vendute, e di poi tornarsi a mandar fuori. E riscuotevasi a maggiore o minor ragione secondo gli usi di ciascuna dogana; non mai al di là del dieci per cento. Togli solo la dogana di Amalfi, che lo esigeva alla ragione di grana tredici e mezzo per le merci che si trasportavano pel Regno, siccome ho rilevato da una carta del 1276 che trovasi nel Grande Archivio. Il cacio, l'olio, la carne salata ed il sevo furon da particolari statuti regolati, e pagaron tarì sette e mezzo sul valore di ogni oncia di oro.

Sulle merci che si estraevano per terra, venne riscosso certo diritto che distinguevano col nome di *ultimae exiturae* o dell'ultima uscita in ragion del dieci per cento. Laonde cominciò a designarsi col nome di *decino*. La estrazion delle cose da vitto seguitò ad esser proibita, ed ove se ne otteneva il permesso o per mare o per terra, pagar doveasi un dazio alla ragion del dieci per cento o più, secondo che il Sovrano prescrivea. Fu questo dazio un espediente che tornò alla finanza profittevole assai, e dal quale prese questa largo conforto a gravar l'estrazione, donde ebbe tanti mali a patire la nostra economia.

Diritti di pesi e misure. Federigo impose il diritto di peso sulle merci che dal fondaco regio si estraevano, per accorrere così alle frodi che poteansi fare in danno del fisco dichiarandosi un peso minore. Però venne stabilito l'ufficio del pubblico peso, o peso *generale*, siccome ancora il dicevano, dove si pesavano le merci prima che fossero estratte, e pagavansi grana cinque: venivan medesimamente misurati gli oggetti il valor de' quali dipendeva dalla misura, e pagavasi per ogni cento canne di certo grossolano tessuto di lana, che allora, siccome di presente, *albasio* si appellava, un tarì; e per ogni cento canne di canapaccia grana tre. Le cose da vitto si misuravano, come in tempo dei Normanni col *tumulo*, che portava il marchio appostogli dal governo, per lo quale pagavansi grana dieci su di un tumulo, e grana cinque sulla metà di esso. Ove a' mercatanti fosse venuto talento di far pesare novellamente le merci, facea mestieri pagare altre due grana a cantaio: e chiamavan questo diritto *d' imbarcatura*.

Jus reficae. Oscura del tutto è l'origine di questa voce: altri la credon derivata da *trafficare*: altri dal luogo in cui l'Imperador Federigo impose la prima volta il dazio. Somigliava in qualche modo all'antico diritto appellato *scalatico*, e in Napoli si esigeva sulle salme delle merci che ve-

nivan per terra, e ne uscivan di poi per mare, o che per mare venute, estraevansi per terra: e pagavasi un tarì ed un terzo per ciascuna salma: donde gli venne il nome di *diritto delle salme*, E poichè il più gran traffico, che allora in tal modo facevasi nella città di Napoli, era quello degli abitatori di Scala e Ravello, addivenne che il dazio che questi pagavano tutti di gran lunga avanzava; laonde si disse *refica maggiore*; e col nome di *refica minore* ogni altro si distinse.

Dazio sulla seta. Impose questo dazio Federigo, e furon riscosse grana cinque di oro per ogni libbra di seta, che dal luogo dove facéasi si mandava nelle interne parti del Regno o fuori unicamente per uso di commercio; da poi che, se a' propri bisogni voleasi far servire, niun dazio si pagava. Dal che si conosce come il prezzo della seta era in que' tempi non poco.

Jus cambii. Piacque così designare quel diritto che pagavasi ogni anno da coloro che le monete da una specie in un'altra cangiavano, e i quali si chiamarono di poi *bancarotti*, *ponderatori* e con acconcio vocabolo *cambiatori*. Niuno, che non ne avesse avuto prima il permesso dal Governo, poteva quest'ufizio esercitare. Il quale laudevolissimo provvedimento era di grande ostacolo alle frodi a cui poteasi per avventura dar luogo. E la pena minacciata ai

contravventori era la perdita della moneta che si trovava: ed ove, nel cangiar che faceano dell'oro in argento, o al contrario, avesser dato minor quantità di moneta secondo la proporzione determinata dal Governo, andavan medesimamente a certe pene soggetti. Pure non era fissa la quantità del dazio che pagar doveano i *cambiatori;* ma veniva ogni anno da questi di accordo con gli uficiali che li vegliavano, designata.

Jus tinctoriæ et celandræ. Federigo avea imposti tai dazi sul tingere, e lisciare colla *celenta* i panni nel Regno tessuti e quelli che a noi venivano da più lontane regioni. Il quale diritto pagavasi oltre di quello di *dogana* e *fondaco* a cui i panni andavan sottoposti: e fu come odiosa gravezza reputato, siccome puoi leggere ne' riti della Regia Camera.

Jus balistarum – dazio delle *balestre*. Questo impose del pari Federigo, volendo che i vascelli, i quali in alto mare navigavano, dovessero al loro ritorno portar tre balestre laddove tre *gabbie* o aperture si aveano, o pagare in contrario cinque once di oro, di che partendo prestavan cauzione. Che se poi avean due *gabbie* o una, eran tenuti due balestre o una sola a portare.

Jus lignaminum. Lo stesso Imperatore gravò la Sicilia e la Calabria della prestanza pel

legname per la marina; la quale prestanza, ove prima somministrar doveasi da' feudi in legni ed alberi da navi venne da lui convertita in prestanza di moneta, di modo che in Valle di Crati pagavansi per ciascun di tali alberi otto tarì, e nove in Terra Giordana. Lo stesso dazio esigevasi in bel circa secondo si fatta ragione in altri comuni del Reame.

Da ultimo parecchi altri dazi furon riscossi sotto la dominazione degli Svevi, come quelli sul *sapone*, su' *molini* e sulla *galla*: ma riguardaron questi solo la Puglia, e niun altro luogo del Reame.

Sezione II.

Gabelle — Origine delle gabelle della Città di Napoli considerate come dazi — Gabelle del vino, de' cavalli e del mal danaro — Dazi che chiamavansi privative. Quali fossero in tempo di Federigo. Sale. Ferro. Acciaio. Pece. Color di oro sulle pelli — Tasse sopra i litigi. Quale ordinamento riceverono da Federigo — Altre specie di tributi non pagati al Governo. Adiutori ai feudatari. Decime alla Chiesa — Altri mezzi di che si giovò la finanza Sveva. Prestiti. Carte di credito. Tasse straordinarie — Demanio dello stato. Cose naufragate. Confiscazioni. Baliati. Tesori, Miniere — Considerazioni generali intorno al sistema de' tributi degli Svevi.

Le gabelle voglionsi reputare come un altro spediente di che si giovaron gli Svevi, segnatamente nella Città di Napoli, per introdurre novelli dazi. La parola *gabella*, siccome io già toccava nel capitolo III. del 1.° libro, adoperavasi per indicare il fitto de' tributi: ma nella città di Napoli, cominciaron questi ad affittarsi separatamente sì che vennero tenuti in luogo di particolari dazi. La qual cosa addivenne perchè vastissima era l' amministrazione, e però variava il sistema dell' esazione del dazio appellato *dogana*, ch' estesissimo era, e di molti altri dazi i quali, come benanche di quello, riscuotevansi sopra vari oggetti. Alcuna volta fu conosciuto il bisogno di aumentarsi maggior-

mente il dazio *dogana*, in ispecialità su di quelle cose di che più di frequente contrattavasi in Napoli. Or sì questi aumenti di dazio e sì que' peculiari affitti di una parte del dazio *dogana*, si tolsero per usanza a designare col proprio nome di *Gabelle*. Così di fatti si legge del vino, ch' ebbe nelle sue contrattazioni un singolar metodo di dazio, il quale derivava da quello appellato *dogana*; e de' cavalli, che niun diritto di fondaco pagavano vendendosi nella Città di Napoli e nel suo territorio, a pro del Governo, ma bensì la gabella del tre per cento sulla vendita. Notabile è sopra tutte la gabella stabilita da Corrado nel 1253 nel fondaco maggiore che era, siccome io dicea, quello di Napoli, la quale riscuotevasi alla ragion di grana dieci per ogni oncia tutte le volte che le merci ivi si contrattassero. Capaccio si fa a credere essere stata quella imposta per ristorare le già distrutte mura della Città. Ma universalmente fu chiamata del *mal danaro*, perchè fosse manifesto con quanta ingiustizia gravava le genti soggette. Non di meno questo Sovrano esiger volle le *gabelle* in pagamento delle *collette* che la Città di Napoli avea sempre pagate e continuò a pagare.

Intanto Federigo avendo co' novelli suoi dazi cresciuto di assai la malivoglienza che il popolo gli portava, siccome non cessavano an-

cora il bisogno, si appigliò al sistema di nascondere altri dazi sotto diversa forma o nome, e dispose a pro del fisco la vendita di talune merci. Il che viene oggi nella finanza distinto col nome di *privativa*, ma è pur dazio molesto le più volte, durevole e assai largo di danni. E riguarda segnatamente l' avanzo del prezzo che il Governo esige al di là di quello che avrebbe per avventura stabilito la libera concorrenza. Egli vi ha, quasi direi, nelle privative alcun che di ridicolo e molta ingiustizia; da poi che il Governo divien mercatante, per vendere a quel prezzo che pur gli torna grado, talune merci che nium valore hanno o pochissimo, a chi necessità fa comperarle, o ch' esso costringe. Questo dazio arbitrario rendesi sopra ogni altro tributo durevole; e non è agevol cosa il toglierlo ove per una volta sia stato imposto; chè a' governi è profittevole assai, e mal gli si potrebbe sostituire nium altro spediente che ugual utile gli apporti. Però non vi ha di presente alcuna finanza in Europa la quale fattasi a regolare in più acconcio modo i tributi, abbia potuto tor via tutte le privative.

Frattanto rari sono i casi ne' quali addiviene che le privative posson dirsi giustamente prescritte, e quasi in un solo comprendonsi, cioè quando vuolsi introdurre una branca di

utile industria ed il Governo ne forma il primo stabilimento, laddove impossibil riuscirebbe a' cittadini di farlo; perchè confortati dal suo esempio potessero seguire le sue orme ed apportarvi notabili miglioramenti e avvicinarsi alla perfezione, la quale è lo scopo che conseguir debbesi, sì che ottenutosi cessa immantinenti la privativa. Ma togliendoci a dir a mano a mano di quelle che ebber luogo ne' tempi degli Svevi, fa pur mestieri notare come esse furon principalmente: del *sale*, del *ferro*, dell' *acciaio*, della *pece* e del *color d' oro sulle pelli*.

E quanto al sale, e' pare che questo condimento dell' umana vita del quale la natura e sì larga donatrice, sia quasi in tutte le età sì remote e direi ancora presenti, cresciuto grandemente di prezzo per opera del Governo quanto meglio ingentilivano i popoli; di modo che venuti in miglior civiltà lo han sempre a carissimo prezzo comperato e non buono. E dove siensi pure adoperati ad avernelo migliore, pecuniarie e corporali pene ben ebbero a patire. Nè toccherò di quelle già dagli antichi Romani sin da' primi tempi de' loro Re, sofferte per questo forzato vettigale, e come le viventi generazioni ne han pure gravissime comportate appresso talune delle quali, siccome in Francia, si giunse a punir di morte l' infelice che

avesse fatto commercio del sale: da poi che passerei il limite a queste mie carte assegnato: se pur non si voglia considerare ch' essendo nella storia di tutte le nazioni quasi uguali queste gravezze, niun utile può venirne dall' andarle quì minutamente ricordando. Siccome, dopo la caduta dell' impero romano, i diritti pubblici e privati andaron confusi, fra i rarissimi beni che ne vennero da quella confusione, trovi che le saline poste ne' fondi de' particolari cittadini non furon considerate di ragion pubblica. Ma quando i governi cominciarono ad estendere il patrimonio dello Stato e fecer senno che in questo comprendevansi mari, fiumi e miniere, crederon potervisi per certo modo noverare ancora le saline. Laonde l' imperator Federigo, toltosi ad estimar il sale come al fisco pertinente: volle andar più in là e prescrisse che in qualunque luogo questo si fosse, vuoi ne' privati fondi vuoi ne' demaniali, sempre dovesse a pro del governo tornar la vendita sua. La quale fu in que' tempi di un tarì di oro per ogni tre tumoli nella Puglia, e di un grano per ogni tumolo nelle province di Abruzzo, di Terra di Lavoro, e Principato. Eran parecchie saline di proprietà del governo, quelle segnatamente de' monti di Calabria, ed oltre a queste il sale ben anche delle private saline comperava, le quali

chiamavansi *appatronate*, e vendevalo al prezzo testè designato. Ci eran saline in Abruzzo e nelle Puglie in cui memorabili sono a buon dritto quelle appresso Taranto di sì notabile antichità che Plinio ne ricorda l'eccellenza. Nelle altre province le quali difettavan di qualunque saline, faceva il governo venir di suo conto il sale da Sardegna. Così il fisco divenuto venditor privilegiato regolava di per sè le spese, se amministrava in economia quella branca di finanza, ed ove affittavala, andavano esse a carico del pubblicano. L'ammontare di tali spese rilevasi da' riti della Camera della Sommaria, e furon esse d'un'oncia d'oro per apprestar cento salme di sale: di dieci tarì per ammassar la stessa quantità: la qual somma avean per ogni mese del pari i servienti e i custodi: ed aveala il credenziere, l'economo e il notaio in tutte le saline. E volli qui distintamente riportar queste spese, perchè aver si potesse alcuna notizia intorno a' prezzi e a' salari di quel tempo.

Nè furon di picciol momento le privative del ferro, dell'acciaio e della pece, imposte ancora da Federigo. Il ferro rustico o grezzo doveasi a pro del governo vendere una metà di più del valore che avea ottenuto nella compera: il che chiamavano *terziaria* quasi che fosse la terza parte dell'intero valore che la cosa in tal

modo veniva ad acquistare. Solo il ferro lavorato non era soggetto a privativa, ma su di quello che introduceasi nel Regno pagar doveasi il dieci per cento. E poichè quasi tutto da straniere regioni veniva in questa patria nostra il ferro lavorato, in gravissimi ostacoli s' imbattea il progresso di tanta manifattura fra noi.

L'acciaio vendevasi una terza parte di più di quanto costava, e davasi a tale aumento il nome di *quartaria*.

E *quintario* dicevasi il quarto di più sopra il valor della pece che provveniva dalle Calabrie; chè se per avventura da straniera parte veniva, di un terzo di più crescea il valor suo nella vendita.

Federigo sollecito che tali dazi fossero meglio amministrati, stabilì per la vendita di tali oggetti certi particolari fondachi; e per vincere i molti inconvenienti a' quali avrebbe potuto dar luogo sì fatta vendita, prescrisse tra le altre cose quanto puoi leggere nella memorabile costituzione intorno a' doveri de' maestri fondacari, che qui piace andar riportando. » Vogliamo ancora, » egli scrivea, che i detti fondacari si astenes- » sero dall' inferir gravezze verso de' nostri fedeli » sudditi: che non li astringano a comperare » quantità di sale maggiore di quella che voles- » sero, mentre che proibir debbono e vigilar

» diligentemente che gli abitanti della provincia
» affidata alle loro cure non comperassero altro-
» ve sale in picciola o grande quantità per por-
» tarlo in questa sotto pena della pubblicazione
» de' beni; o che altri v' introducesse sale senza
» uno speciale permesso del Governo. Tolto so-
» lo il caso in cui tal merce si trasportasse da
» luoghi d' oltremare sopra navigli. Ed allora
» a niun altro vender si potesse che al Gover-
» no. A' mercatanti che comperato l' avessero da'
» maestri fondacari, pagati i debiti dazi, fosse
» permesso venderlo nella provincia a quel prez-
» zo che loro tornasse grado.

Ma ad onta di queste disposizioni che rendean da una parte più grave e da un' altra più mite l' ingiustizia della privativa, grandi travagli ebber pure i cittadini a sopportare; chè i pubblicani armati di molesto zelo volean finanche conoscere donde a quelli era il sale venuto; e se i cuoi e le carni avesser salato con quel del precedente anno o del corrente. Si accorse con vari statuti a tanto male, ma inutili affatto riuscirono i modi adoperati, e le molestie e gl' inconvenienti non cessaron punto; il che apertamente ti mostra come è pur vano ogni trovato allorquando il Governo si ostina a sostenere un mezzo di tributo che ha per base un' ingiustizia. Intorno alle quali cose sarà utile il

ricordare che tornavano a pro del pubblicano il sale il ferro e l'acciaio che in contravvenzione introducevansi. Chè se veniva introdotto per mare, perdevasi ancora il naviglio, e puniva il Governo a suo piacimento le persone che vi eran sopra. E questi sono i principali dettati che sentono del medesimo rigore intorno alle contravvenzioni de' regolamenti finanzieri di quel tempo. Quanto alla privativa che distingueasi col nome di *gabella auripellis o del color di oro sulle pelli*, fa d'uopo sapere che il governo unicamente potea ornar di sì fatto colore le pelli, e vendevasi questo diritto circa trecento once di oro l'anno. Potea il pubblicano che comperava tal facoltà, introdurre le pelli e venderle nella provincia di Terra di Lavoro o di Principato, tolto solo Salerno dove ci avea di ciò un'altra particolar gabella. Somigliava tal privativa a quella del ferro per la Città di Napoli e il suo territorio, dove null'altro ferro lavorar potevasi oltre di quello dal pubblicano introdotto.

Tasse su' litigi. Come ebbe Federigo in miglior modo provveduto alle cose che altamente riguardavano la fede pubblica, e i procedimenti giudiziari, crescere allora si videro que' piccioli diritti stabiliti in tempo de' Normanni, ed altri lo Svevo Imperadore ne aggiunse. Accordò egli

a' così detti *apparitori* de' baiuli un grano d'oro per ogni miglio quando citar doveano i litiganti. E la centesima parte della cosa di che pendea giudizio, volle si avessero i baiuli, i giudici e i notari, per diritto di scrittura nella sentenza: il baiulo poi particolarmente avea la trentesima parte di tal valore nelle cause di contratti, fatta solo eccezione di quelle che il prestito o *commodato* riguardavano o il deposito; chè il perditore pagar dovea, dopo dell' ultima sentenza o transazion della causa, un' altra trentesima parte la quale egualmente tra loro divideano il baiulo, il giudice ed il notaio. Ed ove chiedevasi condanna per riparazione d' ingiurie, riscuotevasi la vigesima parte di ciò che si deduceva in tassa. E da ultimo la settantesima nei giudizi, ne' quali dimandavasi la restituzione de' beni. Ed oltre a tali diritti godevano del pari que' magistrati le prestanze dette *esculenda*, e *poculenda* solo una volta in causa. Sì fatto metodo fu cagione di gravissimi inconvenienti, cupidigie, estorsioni ed ingiustizie; laonde Federigo estimò utile dare un salario ai baiuli, giudici e notari vietando loro di ritener per sè i diritti che esigevano e volle dovessero depositarli in certo scrigno a tre chiavi diverse, che avea nella faccia di sopra un foro obbliquo per farvi entrare il danaro. In ogni quattro mesi il

maestro camerario della provincia prendeva conto di questa esazione, e tolto il salario alle dette persone dovuto, versava il rimanente nel tesoro del Principe. La frode adoperata nel pagamento di tal danaro era punita con la pena dello spergiuro, e con la mutilazione della mano: la negligenza con la perdita della terza parte de' beni, Nè questi diritti potevano in alcun modo i litiganti non pagare, giovandosi di volontarie transazioni per metter fine al litigio, da poi che ciò non permettevasi senza consenso del giudice; perchè non avesse a scemare il provento; altrimenti i controvventori perdevan' la terza parte di quello che avea formato oggetto della transazione. Inoltre Federigo per non far mancare al governo parte del diritto della trigesima, abolì nella Città di Napoli i così detti *Mediatori* i quali eran certe persone che per antico costume facevan da arbitri nelle liti. Quando valutavasi l'annuo aggregato di tali dazi non può ora in niun modo determinarsi; nè forse quel governo stesso il seppe determinare. Ma non poteva esser certamente in gran quantità; perchè i litigi non erano molti, stantechè amavan quelle genti più che con le carte scritte contender col ferro. Mi piacque però dar quì di essi quella distinta idea che ho potuto; perchè fosse aperta la prima più ordinata institu-

zione di tasse, che in questo reame si fece la quale fu pagata a non picciol prezzo da que' popoli. Queste tasse nella loro origine sono state imposte siccome è avvenuto in bel circa presso tutti i popoli, per pagare o tutta, o parte dell' amministrazione della giutiszia; ma tosto degenerar si videro in un mezzo di accrescere la finanza; e così diventar dazi pubblici siccome leggesi essere addivenuto in tempo degli Svevi. Frattanto ebbero questi una giusta ragione nell' esigerli, secondo il più o meno controverso, se pure non vuoi dire che tal ragione era alquanto gravosa ai litiganti e forse posta in paragone con quella che ebbe luogo nei tempi nei quali più florida è stata la condizione del reame si troverà non esserle inferiore.

E quanto alle altre tasse che i popoli in diverse guise pagavano ai feudatari, o ad altre persone privilegiate, fu tenuto lo stesso sistema che ebbe luogo in tempo dei Normanni; laonde gli stessi abusi ed inconvenienti seguitarono. È falso che Federigo, siccome a taluni piacque scrivere, abbia designato la quantità che esiger doveasi dai feudatari nelle tasse dette *adiutori*; da poi che ciò vedesi stabilito nel tempo degli Angioini con apposita legge. Solo si tolse egli a dare norme tali che ponessero in qualche modo freno all' arbitrio, prescrivendo che i conti

i baroni e tutti i militi del regno, i quali tenessero feudi esiger potessero adiutori moderatamente secondo gli averi delle persone, e la quantità delle spese. Ed aggiunse ai vari casi in cui esiger si doveano quello del pari in cui avveniva che il feudatario dotar dovesse la sorella propria, o che il fratello suo di età minore ritornando in patria, chiedesse il cingolo militare.

Intorno alle decime che riscuotevano gli ecclesiastici dai popoli e dallo stesso governo è pur da ricordare che non furono quasi mai pagate tosto che ebbe fine la potenza de' buoni Re Normanni, e non valsero a tale oggetto rigori di leggi o fulmini di scomunica. E poichè l' impero e la chiesa lottavan soventi volte tra loro, nè ristavansi da quelle contenzioni col danno dei popoli o in uno, o in un altro modo, così la Corte di Roma per tener sempre fermo il poter suo e fornir di mezzi gli ecclesiastici non si stancava di fare ordinamenti per le decime che erano le sue universali contribuzioni. E però queste non vennero più ordinate siccome ne' tempi di Carlo Magno e Lotario su i frutti della terra, e degli animali, bensì secondo pratticò il Pontefice Celestino III. nel 1191 che le riscosse sul vino, grano, sui frutti degli alberi, su le pecore, gli orti, le mercature; e su la stessa milizia, sulla caccia su i mulini

a vento, ed in generale su tutti i beni prima che fosse dedotta ogni maniera di spese; al che dal Concilio di Tolosa del 1229 fu aggiunto *non ostante qualunque contraria consuetudine e prescrizione*. Federigo intanto secondo la pace e le promesse fatte al pontefice prescrisse dovesse il popolo pagar le decime e dovesse ancora pagarle il governo come ai tempi di Guglielmo II, il che è a dire sopra quei soli dazi che allora erano stabiliti; quindi venne la distinzione di vecchi e nuovi diritti appositamente per dinotare quelli esser soggetti, e questi esenti. E scriveva intorno al proposito quel Sovrano tra le altre cose » Noi che per divino favore siamo » tra gli uomini costituiti in eminentissimo gra- » do quando senza ledere le nostre regalie pos- » siam tollerare i diritti delle Chiese, e segna- » tamente di quelle che sono nel Regno e che » riceviamo sotto la nostra protezione, in niente » vogliamo che si diminuissero, ma invece si » accrescessero. Ordiniamo ancora ai nostri sud- » diti, che esattamente pagassero le decime le » quali pagavano ai venerabili luoghi gli ante- » cessori loro su' feudi e i beni propri nel tem- » po del detto Re Guglielmo «. Ma in tutto il Regno di Federigo e degli altri Svevi Monarchi non riusciron agli ecclesiastici prospere le cose in riguardo a tali tributi.

Oltre del metodo ordinario de' tributi, ricorse allora la finanza a ben altri straordinari mezzi e forzate imposizioni, segnatamente a' prestiti in moneta metallica i quali gli Svevi tennero in luogo di tributi e riscossero in ispezialtà dagli ecclesiastici, e non di raro anche dalle università. Nè mancaron congiunture nelle quali si fecero eglino ad imporli come tributi a tutto il popolo. Ma tali mezzi uniti a quelli di essersi violentemente appropriati dell' oro e dell' argento, delle ricche suppellettili e de' sacri arredi, screditarono oltremodo la finanza. Sventuratamente Federigo pose ogni studio per ottener danaro, da poi che non eran quei popoli avvezzi a pagar tanti tributi, nè egli si ritenne dal mettere a profitto la fede che nella sua parola aver si potesse, rilasciando certe pergamene segnate col suo sigillo a chi gli prestava moneta: le quali mostrano il primo esempio di una specie di carta monetata presso di noi. Ancora gli Svevi ne' vari casi di città, ed altre terre ribellate, che a sè sottomisero, giovaronsi di tasse straordinarie sopra le mercanzie, le vettovaglie, e le persone.

Delle altre rimanenti branche di che si compose il patrimonio della finanza, e che a rigore avrebbe dovuto far parte di ciò che chiamavasi demanio dello stato, è pur d' uopo co-

noscere essersi sotto gli Svevi serbato lo stesso sistema in riguardo alle cose naufragate, ed alle confiscazioni in pena di delitti. Ed in queste presrisse Federigo doversi metter da parte le doti della moglie del condannato, ed i figliuoli di costui ammettersi a dividerne gli averi in parti eguali col fisco; il che, se rese di gran tratto più mite l' antico rigore, tornò di non poco discapito a quel provento. Ma tali ed altri simili diminuimenti per i quali più prospere si rendono le sorti de' popoli, riescono utili anzichè nocivi alla finanza. I figli adulterini ed incestuosi dei cittadini Federigo non ammise a succedere; solo prescrisse potessero godere, durante la loro vita, del paterno retaggio, come se lo avessero in fitto, e la proprietà di esso appartenersi al fisco. Com' ebbe di poi Federigo aboliti vari soprusi nell' amministrazione dei feudatari pupilli, si fece a dichiarare voler egli stesso assumer tanto carico, e commetterlo alla fede di persone idonee col peso di renderne conto. Dalle quali amministrazioni, tolte le spese, ne veniva qualche guadagno alla finanza.

I tesori, sotto la quale espressione debbonsi comprendere le cose nascoste delle quali s' ignora il proprietario, formarono altra branca fiscale, e maraviglierà forse taluno come il Governo abbia potuto di essi tanto studiosamente occupar-

si: ma cessan tosto le maraviglie, ove pongasi mente che in quel tempo erano i tesori che rinvenivansi non picciolo aiuto per la finanza; imperocchè le condizioni di quegli uomini poco secure ed ingratissime constringeanli a nascondere parte delle loro ricchezze, in ispezialità l' oro, l' argento, le gioie, e le ricche suppellettili, perchè dalle freqnenti aggressioni fossero salve, e l' altrui avidità non avessero a temere quando spatriassero; e perchè da ultimo potessero così tenerle in serbo per accorrere a' futuri bisogni. Intanto le guerre le perturbazioni, e le altre interne discordie spegnevano non solo intere famiglie ma città ancora dipopolavano: e però addiveniva che dopo alcun tempo parecchie cose già state nascoste per caso trovavansi, senza che di esse si potessero conoscere i padroni siccome quelli che morti erano o lontani; laonde il governo stimava dovernele a sè appropriare. Le miniere furon massimamente considerate come patrimonio dello Stato; ma ove nei fondi dei privati esploravansi, solo la decima parte del valore del metallo avevasi il governo: e nei fondi demaniali dello Stato la ventesima. In Calabria furono allora esplorate parecchie miniere di ferro, e di argento: e qui è bello il ricordare come quelle di Longobucco molto argento somministravano acconcio ad improntarne monete. Il che

non meno dagli oscurissimi comenti dell' Isernia intorno agli usi feudali può rilevarsi, che da certe scritture del grande Archivio del tempo de' primi Re Angioini nelle quali, siccome mi farò a dire a suo luogo, si parla di centoventisei marche di argento di tal miniera; il che dimostra essere ella già stata esplorata sin da moltissimo tempo; chè al contrario non avrebbe potuto dare questo prodotto.

A dirla adunque, il sistema dei tributi sotto la Sveva dominazione fu più disuguale, e mal ripartito di quel che era stato in tempo de' Normanni, e le più volte ancora ingiusto. Chè, se Federigo pose in opera ogni studio ne' tributi diretti per gravar maggiormente i feudi e le Chiese, piacemi qui novellamente ricordare ch' era ciò in apparenza, da poi che costoro ristoravansi di quelle spese facendole pagare al basso popolo col mezzo degli adiutori, o di altre somiglianti gravezze le quali, ove non poteano eglino riscuotere in forza di leggi, esigevan per convenzioni fatte appositamente co' loro vassalli e colle persone che loro eran ligie. Ancora furon aumentati di assai i tributi indiretti sull' industria, la circolazione e il consumo delle ricchezze, allor quando era pur di mestieri incoraggiarle anzichè gravarle, come quelle che trovavansi nel loro incremento. Nè

voglia però dirsi che fosse allora stato d'uopo non aumentare la pubblica entrata, ove poni mente alle condizioni di questa sotto il reggimento de' normanni; chè anzi, poichè eransi fatti maggiori i pubblici e privati bisogni al crescer della proprietà e dell'industria, dovean del pari crescere i tributi. Ma niuna proporzione fu nell'aumentarli osservata, di maniera che avendo essi superata di assai la giusta misura, notabil nocumento recarono a talune utili branche d'industria, al maggior progresso delle quali furon di ostacolo ed a quegli stessi salutari ordinamenti, con che alla proprietà de' fondi e alle persone lo Svevo Imperadore andava con tanto studio provvedendo. Ed è manifestamente chiaro dalle molte guerre, onde fu quell'età travagliata, e per le quali a grosse spese si diè luogo, dissipate in gran parte in estranee terre, e senza che utilità di sorta fosse venuta al Reame, come sproporzionati fossero stati i tributi. Pure le più volte suole nelle pubbliche cose addivenire, che il male non vada disgiunto da qualche vicino o lontano bene: laonde derivò per sì fatti mutamenti che la finanza più secura rendita acquistasse e più determinata: il che manteneva il Governo più forte ad imprender utili cose, le quali all'universale potessero per avventura alcun giovamento apportare. Intorno al che

è bene qui ricordare come Federigo arditamente ridusse a tributi quasi ordinari sulle proprietà, quelli che furon altra volta estraordinari, e in pochi casi riscossi. Ma questo metodo il quale, ove fossero cessate le tante pubbliche calamità che affliggevano allora il reame, in miglior ordine ridotto, avrebbe potuto fermare la finanza sopra più salde fondamenta, riuscì sotto la dominazione degli Angioini dannevole assai; da poi che se ne valsero questi più rigorosamente quando facea d' uopo scemar l' esazione, chè mancato era il bisogno per il quale erasi quello soventi volte adottato. E non ci ha dubbio, che sia pur questo un di quei casi, ne' quali suole un Governo nuovo giovarsi del cattivo sistema tenuto da quello al quale succede, e procura scusarsi col dire non aver esso il primo apportato quel male.

La estrazione delle merci fu resa più gravata di quel che lo fosse stato in tempo de' Normanni. Intanto chi astrattamente si fa a considerare il sistema dei tributi sotto gli Svevi, vedrà come sia stato, in riguardo alla quantità, assai minore di quello dei tempi posteriori quando la nazionale industria, e la pubblica circolazione dei valori scemate pur erano. Non di meno lasciò di sè Federigo detestabil memoria per molti secoli, non solo per aver fatta guerra alla Chiesa, ma soprattutto per essere stato egli

il primo ad aumentare grandemente ed in poco di tempo i pubblici tributi, allorquando non se ne pagava di molti: nel che talune fiate con violenza e mala fede comportavasi. E a dir vero sotto qualsiasi specie di Governo tengonsi sempre come gravi i nuovi dazi. Dal che addiviene difficilissime essere le grandi novità intorno alla finanza; e comechè fossero i popoli convinti che esse tornino a pro loro, o dei propri figliuoli, pure odieranno sempre il primo che le abbia poste in uso, reputando ingiusto tutto quello che il dazio nuovamente prescritto, o aumentato può per avventura torre loro. E perchè venga tale odio in parte diminuito, sarà giovevol cosa fare di maniera che la gravezza riesca, per quanto meglio si potesse, universale, affinchè toccasse meno l' interesse e l' amor proprio di ognuno: e non voglia medesimamente il Principe esser violento, o di mala fede; chè basta un solo picciolo esempio di simil fatta per screditare qualunque governo, e stringer sovente il popolo a ribellare. E chi a legger si farà attentamente nella storia dei popoli vedrà pure come questi sono stati quasi sempre indifferenti per l' una o per l' altra forma di governo, quando miti o non gravosi han reputati i dazi. Sicchè tale è l' arte di saper imporre e riscuoter i dazi, che uno stesso popolo nel

corso di pochi anni vedesi aver tumultuato, pagando dazi minori di quelli che in altro tempo ha sofferto con pazienza, o di cui non ne ha avvertita la gravezza.

CAPITOLO IV.

Metodo di Amministrazione, e di pubbliche spese.

Instituzione de' Procuratori della Curia in ciascuna provincia aggiunti ai Camerari — Metodo d' imporre e riscuotere le collette. Cedolario — Origine della Tesoreria. Come questa differiva da quella che venne posteriormente stabilita, ed ove era sita — Altre cose che riguardarono il sistema della esazione e delle spese. — Ordinamenti intorno alla riscossione de' dazi sull' industria, sulla circolazione, e sul consumo delle merci — Esazione dei proventi di pene e multe. — Leggi ed altre cose che riguardarono le persone dei pubblici uficiali e dei magistrati, ed il modo di condurre gli affari. — Spese pubbliche: danno che cagionarono — Spesa del Sovrano. — Spesa dell' Amministrazione della giustizia. — Ecclesiastici — Marina. Spesa dell' esercito, sua influenza sull' economia del reame. — Amministrazione dell' Università.

Fu in tempo degli Svevi il metodo di amministrazione, di contabilità e di pubbliche spese quasi una continuazione di quello già da' Normanni serbato, se non vuoi ricordar pochi ma rilevanti cangiamenti, de' quali farò partitamente

materia al mio dire, di modo che potrai questo capitolo ben a ragione appellare un' aggiunta al capitolo quarto del primo libro.

Seguitò la Camera ad essere il centro di tutta la economia del Reame sotto il reggimento del Gran Camerario, che veniva in sì grave officio assistito dai Maestri Razionali. E poichè l' esperienza fece aperto che i Camerari non eran sufficienti a vigilare e provvedere a tutte le cose del governo, così Federigo in ogni provincia stabilì, siccome loro principale agente, il così detto *Maestro procuratore della Curia.* Dovea soprattutto questo uficiale diligentemente invigilare perchè non venissero usurpati i diritti appartenenti al governo: ed ove fosse pur questo addivenuto, gli era mestieri istruire tosto la causa chiamando la parte a discarico, e compilato il procedimento, niente di per sè novar poteva per reintegrare le cose usurpate, bensì interrogarne il Re. Ancora andavan compresi sotto la sua particolare amministrazione i demàni, i feudi che ricadevano al fisco, i luoghi di pesca, le erbe, le miniere, e tutto che il Governo in ciascuna provincia possedeva: e intendea segnatamente a rivindicare, e mantenere i fondi e gli animali di qualsiasi genere appartenenti al Re, e riscuoterne i frutti. Pagava lo stipendio, il quale siccome puoi

leggere nelle costituzioni, era *moneta numerata*, ai castellani, servienti, ed alle altre persone stabilite nei *castri*. Aveva facoltà di affittare in perpetuo taluni fondi feudali che ricaduti erano al fisco, fatta eccezione de' feudi, e de' luoghi scelti a doversi adoperare a castella, o a particolare delizia del Re, al mantenimento de' quali doveva ogni anno provvedere con sufficiente spesa. Quanto ai poderi coltivati del regio demanio, ei poteva darli a fitto sino a cinque anni, senza sminuirne punto la rendita. Le paludi inoltre e i luoghi boscosi, che non erano addetti a regie difese e ad uso di pascere e far legna, potevansi dare a canone col patto, come scrissi, di coltivare ed *estirpare*. Il Procuratore della Curia adunque nel tempo stesso riuniva le qualità di magistrato e di uficiale di economia pubblica a quella di particolare amministratore del patrimonio proprio del Re. E siccome eran confidati a lui estesi poteri, poteva grandemente abusarne, il che di fatti soventi volte addiveniva. E però dalle leggi di quel tempo è manifesto, che Federigo prescriveva ai Procuratori dovessero non solo fedelmente amministrare, ma non inferir gravezze, o costringere alcuno, suo malgrado, a prendere in fitto i fondi fiscali o comprarne i frutti a quel prezzo che loro piaceva: e questo saggio or-

dinamento restò d' altra parte inutile, da poi che lo stesso Federigo volle fosse tenuto in luogo di legge certo antico abuso, per il quale doveansi vendere le produzioni dei fondi fiscali, o particolari del Re prima di quelle di qualunque altro cittadino. Donde non ci ha dubbio che notabil danno veniva a costoro per il monopolio, e la designazione dei prezzi che in tal modo avean luogo. Pure, ad onta di questa imperfezione, fu l' uficio del Procuratore fiscale sommamente opportuno in quei tempi per guarantir dalle usurpazioni e da ogni maniera di danni le cose demaniali.

L' affitto, siccome già dissi allorquando narrai de' Normanni, era l' espediente del quale questi spesso giovavansi per meglio agevolare la riscossione de' tributi; ma comunque fosse stato l' affitto, il governo non mai cedeva i suoi diritti; quelli in ispezialità di amministrar per sè il dazio affittato. E cerchi invano un solo esempio, che abbia ei fatto, di vendita o di alienazione; nel che gelosissimi mostravansi e il governo Svevo e il Normanno, che non mai niuna lor prerogativa cedettero: e l' affittatore o il pubblicano teneano in certo modo come un regio uficiale che intender dovea a quella esazione. Procedevasi in qualunque affitto ordinariamente col metodo che vuolsi da' legali ap-

pellare *subasta*, ovvero pubblici incanti con la designazione del giorno e a termini stabiliti. Dopo la prima *subasta* si accoglieva l' offerta migliore che presentavasi; ma facevasi del pari avvertito quegli in favore del quale l' incanto erasi fatto, se gli fosse per avventura piaciuto venir egli preferito.

Intorno all' esazione del tributo detto *collette*, egli è pur da ricordare, che siccome conservavasi nella *Camera* l' estimazione di tutti i beni di ciascuna città, castello, e terra in certo libro che dicevasi *cedolario*, così gli estratti di questo, per la esazione da farsi in ciascun luogo, spedivansi dai Maestri Razionali ai giustizieri di ogni provincia. Seguìta la esazione, costoro ne mandavano le somme agli stessi Maestri Razionali, i quali intendeano a disaminare se la quantità rispondeva all' incarico dato, e quali ragioni poteano scolparne i ritardi o le mancanze di pagamento; ed è questa la prima istituzione della Tesoreria pubblica, o Reale, siccome di poi piacque chiamarla, la quale era allora l' uficio dove gran parte adunavasi della pubblica entrata e se ne vegliava la esazione. Nell' età che seguirono, quando nel reame di Puglia e in altri reami, cominciò più estesa e meglio ordinata a mostrarsi sì fatta esazione, vi si unirono in bel circa tutte le rimanenti branche di

questa: ed intese di poi quell' ufficio a regolare le pubbliche spese. Così la Tesoreria è addivenuta un centro in cui tutto va riunito, e d' onde tutte le cose prendon norma, che la rendita e le spese riguardano.

Ma stando a quel che fecero gli Svevi, ci è pur grato far paghe le nobili voglie degli eruditi, ricordando come quella specie di uficio di pubblica entrata era sito nell' isoletta del Salvadore, appellata di poi Castel dell' Uovo. E quasi tutta la cura aveva della rendita, e pochissima della spesa pubblica, imperocchè gli ufici di esazione de' diversi suoi rami eran parimenti incaricati della spesa che era d' uopo per la esazione, e di quella che d' ordine del governo eseguir doveasi. Il rimanente danaro versavasi nella Tesoreria. Gli esattori eran poi agenti od uficiali minori che dipendevano da questi e dai giustizieri, ed avevano i loro libri detti *quinterni*, in cui era segnato lo stato della esazione di ciascun luogo. In quanto ai tributi indiretti sulla estrazione, immissione, circolazione e consumo delle merci, Federigo, per aumentarneli di assai, mise ogni studio nell' abolire apertamente o riserbatamente tutte le istruzioni, e regole del tempo de' Normanni, prescrivendone invece alcunuove che risponder potessero ai suoi desidèri. Pure ei diede moltissima opera per render più

facili e spedite queste esazioni togliendo via la confusione che venir poteva dai vari ufici, e dall' adunar che gli uficiali di pubblica economia senza regola facean delle quantità riscosse dai molti tributi e diretti ed indiretti. Laonde stabilì un sol *maestro fondacario* in ogni provincia, e volle fosse il fondaco di Napoli tenuto come il centro dal quale dipendessero tutte le dogane e i fondachi del reame. Ed in ciascuna provincia eran distinti tali prodotti di dazi, che esigevano i Segreti, da quelli delle collette, che dai giustizieri esigevansi: ed eran del pari mandati nella general Tesoreria, la quale però ove affittati non eran quei dazi, difettava di mezzi acconci a far conoscere le giuste somme riscosse, o che riscuoter si potevano.

I proventi di pene, multe, e tasse su i litigi venivan riscossi, siccome io già diceva, dai baiuli, e soddisfatto prima il salario loro e di altri magistrati ed uficiali, mandavasi il resto nel Tesoro pubblico.

E questa esazione vegliò attentamente il Procurator fiscale. Ma il metodo della esazione intorno a' pubblici tributi fu le più volte rigoroso non solo, ma violento: ricorda in tal rincontro la storia le molte vessazioni, le prigionie de' miseri cittadini, le rapine le devastazioni che commettevano gli esattori, i quali erano quasi

sempre Saraceni che Federigo facea appositamente venir di Sicilia e di Lucera. Somma era la fiducia che in quel tempo poneasi ne' pubblici uficiali: laonde davan questi di frequenti luogo a molti abusi, al quale inconveniente Federigo volle por freno dando varie facoltà al giustiziere, che discorrer dovea la provincia tenendo curie, o parlamenti in giorni solenni, in luoghi e tempi opportuni. Ivi ascoltava le doglianze che far si poteano da chicchesia contra i Segreti delle dogane, i castellani, i procuratori de' demàni ed altri uficiali per punirne gli eccessi, o la debolezza. Ed ove segnatamente i castellani, i procuratori de' demàni, o i custodi di animali, e difese del Re avessero alcuna frode commessa, o fossero stati negligenti, egli li doveva incarcerare, e darne conoscenza al Sovrano per le disposizioni che eran di mestieri. Ancora rimuneravano i buoni e zelanti ufiziali, ed in vari casi li raccomandavano alla munificenza del Principe. Privavan d' impiego, e punivano con la confiscazione di tutti i beni gli uficiali e i magistrati che si lasciassero corrompere per moneta o per altri mezzi, o che accettato avessero regali; tolti però quelli che erano d' uso, detti *esculenda* e *peculenda* solo una volta l' anno. E perchè si facesse ancora manifesto quel che fossero i magistrati e gli uficiali di quel tempo

che per errore taluni han voluto reputare siccomi i successori dell' Areopago d'Atene, è da ricordare che essi, non dipartendosi punto dal costume dell' universale, si abbandonavano abitualmente, come dice una memorabile costituzione di Federigo, all' ozio ed agli stravizzi nelle bettole; per lo che si fece quel Principe a dichiarar come infami quei giudici, notai, avvocati, e militi che abitualmente si dessero in balìa di tali eccessi. I bubblici uficiali poi non sempre sceglievansi tra quelli che erano nazionali, ma Federigo stesso preferiva soventi volte i Tedeschi: e si osservò che fino gli impieghi di giustizieri furon conferiti a questi o ai Saraceni.

Non ci ha memoria niuna per la quale potesse almeno conoscersi qualche probabile notizia intorno a' salari, e agli stipendi che i magistrati ed i diversi uficiali allora ricevevano; laonde ho creduto inutil cosa abbandonarmi a vaghissime ed incerte conietture. Pure è ben chiaro che quel governo pagava piccioli stipendi, quasi come una rimunerazion di servizio, ma non a tutti gli uficiali. Tal sistema dava origine a continui disordini, ed inconvenienti; e la storia ricorda sempre le estorsioni che allora si commettevano. Ma in qualunque modo ti piaccia pensar di ciò, è certo che allora i salari non costituirono una delle prime e più importanti

spese dello Stato, siccome è di presente. Queste spese, che lievi erano in tempo dei Normanni, furon non poco aumentate in tempo degli Svevi, mercè de' cresciuti ufici che pagavano in danaro. Intorno alla speditezza degli affari, egli era commendevole il sistema allora tenuto. Somma fiducia riponeva il Governo nei suoi uficiali, e mentre che voleva fosse loro molto rispetto portato, permetteva che i cittadini, ove credessero aver per avventura alcuna ingiustizia ricevuta, potessero volgersi a lui: ma non era sufficiente il semplice ricorso scritto; da poi che facea pur d' uopo il giuramento *di essere stata negata la giustizia*. Dopo del quale mandava il Gran Giustiziere all' uficiale contra di cui erasi fatta l' accusa una lettera dove s' inseriva il ricorso. Terminato il tempo del suo uficio, era egli secondo il costume tra un mese assoggettato a censura, ed il suo successore facea citare tutti i ricorrenti che insieme con lui si presentavano al Gran Giustiziere, affinchè o l' uno o gli altri soggiacessero alla pena.

Quanto alle pubbliche spese fu quasi lo stesso sistema dei Normanni osservato per le strade, e per tutte le altre opere pubbliche. Togli solo che per essere più sicuro quel governo, impiegò molte rilevanti somme nel fabbricare rocche, tra le quali più memorabili furo-

no quelle di Napoli, Bari, Brindisi, Lucera, e Capoa.

Il Sovrano non ebbe alcun determinato e stabile assegnamento; ma prese di per sè ciò che volle. Federigo ostentò moltissimo fasto e lusso, il che non debbesi biasimare del tutto come sterile spesa; imperocchè, ove ti piace por mente alle condizioni delle arti e dell' industria in quel tempo, vedrai apertamente ch' era da per tutto sentita la necessità di venir incoraggiate e promosse; il quale scopo mercè del lusso poteasi in parte solo conseguire. Dannose però riuscirono le immense ricchezze adunate da Federigo e da' suoi successori, gran parte delle quali di niun giovamento tornarono all' universale, disperse in Italia o spese in varie altre maniere. E quantunque Manfredi assai fu parco nelle spese della regal magione, e sovente gli eserciti suoi mantenne in Italia col danaro di talune italiane città; pure dotò di cinquantamila once d' oro la sua figliuola Costanza quando nel 1261 faceala sposare a Pietro di Aragona figliuolo di Re Giacomo: somma di gran momento in quella età, e la quale ti fa manifesto come potevano i Sovrani trar profitto dagli averi dello Stato, ove pur li fosse piaciuto. Però, a dirla, Manfredi debbesi reputare come il più sobrio degli Svevi Monarchi, che avrebbe potuto render più felici le sorti di questo reame.

L' amministrazione della giustizia non ebbe alcun determinato assegnamento, e i Giustizieri procedevan ne' delitti più per via di straordinario che d' ordinario sistema. Laonde poche eran re spese. Intorno alla qual cosa vuolsi qui ricordare, che Federigo fu il primo a stabilire dovessero i giustizieri a spese dell' erario proceder contra gl' infestatori delle strade, e perseguir gli assassini, le occisioni e i furti e gli altri malefici di tal sorta; e i dissoluti ancora e i facinorosi. E dovesse l' erario del pari alimentar le vedove i pupilli e i poverelli per tutto quel tempo che per giusta causa si facessero a litigare.

In riguardo agli Ecclesiastici, io già discorsi le vicende ch' ebbero eglino a patire: e, a dir certo, il Governo Svevo non fu seco loro largo di concessioni e di privilegi: od ove pur qualche volta gliene promettesse, o quelle promesse di poi non serbava, o in altro modo toglieali le cose donate, e parte ben anche di quelle che per avventura possedeano.

Molte non furon le spese della marina, nè venne da esse, siccome in tempo de' Normanni, alcun notabile vantaggio. E vuolsi la più grande armata reputar quella posta in piede per l' inutil conquista di Gerusalemme, e l' altra di centocinquanta galere e venti navi minori

mandate contra i Pisani e i Veneziani nel mese di Febbraro dell' anno 1242. Pure sotto gli Svevi la marina conservò quella sua alta riputazione che acquistata aveasi sotto la dominazione de' Normanni.

Gli eserciti gravaron soprattutto la pubblica spesa; chè non furon composti più di Baroni e di venturieri regnicoli, i quali teneano a vile il ricever stipendio di sorta: ma di gente mercenaria in gran parte, sì che può senza niun dubbio affermarsi che sotto il regno degli Svevi una considerevol soldatesca di Saraceni e Tedeschi dovette col pubblico danaro mantenersi, e le più volte furon al di sopra de' ventimila uomini. Chè se il mantenimento di tali eserciti diè moto straordinario a varie branche d' industria, mercè del consumo che faceano di tante svariate cose, non sempre apportò bene all' universale; da poi che molto danaro fu per essi inutilmente consumato in lontane regioni, e molte braccia all' agricoltura venner tolte, di maniera chè spopolati mostravansi i più be' luoghi e le più amene terre del regno. Ed oh, che sì grosse spese e tanti sacrifizi, avesser fatte più liete le sorti di questa patria nostra, o almeno rimastele qual' eran di già; chè ora pur si estimerebbero le migliori e a niun' altre seconde!

Quanto all' amministrazione delle università, egli è ben disagevol cosa il chiarire qual fosse il patrimonio loro. Non possedean tutte fondi demaniali, comechè questi lasciati già in abbandono, niuna rendita dar poteano, e per accorrere a loro particolari necessità, giovavansi del potere accordatole d' imporre certi tributi, distinti ancora col nome di *collette*, sopra i fondi de' cittadini. Al quale espediente si ricorreva del pari ove l' università, mancando di beni propri, soddisfar dovesse alcun debito. Quali fossero stati questi particolari bisogni delle Università nè anche è agevol cosa conoscere in approssimazione: da poi che allora non si facea alcuna distinzione tra quelle spese che gravar dovessero o l' amministrazione finanziera, o la civile. Si reggevano le università con una specie di particolar governo, che a buon diritto si dovrebbe estimar municipale, di modo che gli uficiali di esse eran tenuti in molta onoranza ed assistevano a grandi e pubbliche cerimonie, come ad esempio nella coronazione di Manfredi assistettero i Sindaci. E lo stesso Carlo I d'Angiò nei primi tempi del suo regno non mutò il sistema, e spesso in gravi necessità, siccome fu quella di chieder consiglio sullo stato del misero Corradino suo prigioniero, nelle assemblee di grandi baroni e prelati vi chiamò i Sindaci delle principali città.

CAPITOLO V.

Industria, e circolazione delle ricchezze.

Condizioni dell' industria allorquando venne Federigo a regnare — Sistema monetario sotto la dominazione degli svevi — Influenza che ebbe allora il corso della moneta sulla pubblica economia — Agricoltura e Pastorizia — Industria manifatturiera e commercio interno. Mezzi adoperati da Federigo per migliorarli. Ordine de' curiali abolito. Instituzione delle fiere e dei mercati — Commercio esterno — Opere pubbliche — Regolamenti d' industria — Usura.

I provvidi ordinamenti di Ruggieri e del secondo Guglielmo nel corso di pochi anni avevan dato moto ed incremento all' industria, la quale per le vicende seguite sotto il regno di Arrigo, e durante la minore età di Federigo, rimase quasi distrutta; ma tali sono le sorti dell' industria presso tutte le nazioni, che essa non mai si spegne del tutto per forza di guerra, di stragi e di perturbazioni o di altri funesti accidenti; e appena son questi cessati che se rimane di lei un solo raggio, o la memoria sola, tornar la vedi nella condizion primiera, o più prosperevole ancora. Imperocchè è forte sprone all' industria quel desiderio grande che hanno gli uomini di arricchire ed ingentilire, donde ella sempre riceve forza a vincere i molti ostacoli, la quale cosa mentre che torna d' utile ad una particolar

persona, giova ben anche all' universale. E però non appena Federigo ebbe composte dopo il 1221 le interne discordie, ed allontanato il timore di straniere aggressioni, e chiamate a vita novella le sagge instituzioni dei primi Re Normanni, e fattene altre di nuovo, che si vide tornare in fiore e a onor più grande l' industria.

Quanto alle monete, nel cominciare della Sveva dominazione, fu serbato pressochè lo stesso sistema de' Normanni: laonde quelle di oro di Arrigo sono di Araba forma, e puoi talune che pesano quattro trappesi estimar come soldi. Improntò Arrigo certe monete in rame delle quali alcuna ne vedi con una croce nel mezzo e nel giro *Erricus Imperator*, e dall' altra faccia un' aquila e nel giro la lettera C per dire *Costantia Imperatrix*. Ne' primi anni di Federigo furono medesimamente improntate monete in rame che hanno l' Aquila da una parte e al dintorno *Federicus Rex*, e dall' altra una Croce e nel giro *Costanza Regina*. Dopo la morte di Costanza improntò egli monete in rame con la Croce in mezzo, e nel giro *Fredericus Dei gratia Rex Siciliae*, nel rovescio un mazzo di spighe e nel giro *Ducatus Apuliœ Principatus Capuœ*. In altre le quali furon battute dopo che era già stato eletto imperatore, trovi nel mezzo della diritta faccia le lettere *F R*. cioè *Frede-*

ricus, e nel giro *Romanorum Imperator*, nel rovescio una croce, e al dintorno *Jerusalem et Siciliæ Rex*. Intanto nel 1221 coniò Federigo i tarì d'Amalfi, il che Riccardo da S. Germano ricorda con queste sole parole: *Tareni novi cuduntur Amalfiæ*: ma ignorasi se d'oro o di argento fossero stati; da poi che finora la curiosità de' dotti ha cercato inutilmente sì fatte monete. Pure nella stessa Cronaca sta scritto, che l'Imperatore nel seguente anno *aboliti i tarì di Amalfi prescrisse ciascuna merce vendersi coi nuovi danari di Brindisi secondo l'arbitrio di sei probi uomini*. Ma quali fossero per avventura queste nuove monete è ancora disagevol cosa chiarire. Nel 1225, e 1228 vedi essere stati battuti in Brindisi *nuovi danari* detti *Imperiali*, e i vecchi abolirsi. I quali danari, che allora partivansi in doppi e semplici, erano una moneta di rame con patina di metallo bianco che talvolta fu argento; il che non solo dalle monete che si veggono di que' tempi è manifesto, ma dalla vita di Gregorio IV ove trovasi scritto esservi stata moneta in rame con patina d'argento coniata da quell'imperatore, donde gli era venuta di poi la taccia di falsatore. Quanto alla moneta di oro, continuò Federico per molto tempo a coniarla a somiglianza di quella de' Normanni; il che è aperto da una moneta *cufica* pubblicata dal Fusco,

simile a quelle di Guglielmo, che nel campo ha le lettere FRE *Fredericus*, e nel giro C. ROMANOR IMR cioè *Cesar Romanorum Imperator*. Può essa senza dubbio reputarsi un tarì, e contiene acini venti di peso. Ma dal 1231 vedesi migliorato di assai quel monetario sistema col batter che ei fece degli *augustali e mezzi augustali*. I quali io affermo essere stati coniati nel 1231 non ostante che ad altri piace nel 1235, perchè sì fatta moneta non potè oltre al 1231 venir coniata, ove ti farai per poco a considerare che, essendosi in questo anno medesimo pubblicata la raccolta delle costituzioni, tutte le pene vi si leggon secondo questa moneta designate. Siccome io già scrissi, sin dal tempo de' Normanni l'oncia d'oro era divenuta l'unità monetaria; ora gradatamente, vuoi per costume dell' universale, vuoi che Federigo vi avesse data opera, per unità monetaria fu stabilita la sua secentesima parte, che era l' *acino*, o il *grano* dello stesso metallo. E però il tarì del peso di venti acini o grani continuò a formare la trentesima parte dell' oncia. Ma questa aveva già cominciato nel commercio a partirsi per comodo di calcolo in più porzioni; laonde Federigo questa usanza volle fermar con una legge coniando l'*augustale* che è la quarta parte dell' oncia, ed il *mezzo augustale* che è l' ottava. Si è dato luogo a grave qui-

stione per conoscere se l'augustale fosse la quarta, o la quinta parte dell'oncia: Galiani che da principio seguita la prima opinione, si disdisse nel ristampar che fece della sua opera intorno alla moneta: da poi che, toltosi a pesare una di tali monete ben conservata, aveala trovata di acini centoventi, il che è a dire di sei trappesi. Ma solo al peso ei volse la mente, perciocchè la minor quantità di lega che comprendevasi in quella moneta dava origine all'indicata diversità. Di fatti la bontà dell'oro negli Augustali era di carati venti e mezzo, mentre che nei tari non oltrepassava i carati sedici ed uno terzo. Quindi, ove gli augustali si fossero battuti della stessa bontà de' tarì, avrebbe ognun di essi pesato acini centocinquanta. E perchè intorno a tali cose non possa dubbio niuno per avventura affacciarsi, oltre dell'opinione di Riccardo da S. Germano, scrittore di quel tempo, parmi utile l'andar qui rapportando volta nel nostro idioma una parte di certo documento congiunto all'opera del Cardinal Garampi sul valore delle antiche monete pontificie, e il quale venne già estratto da un Codice del Vaticano. *Gli augustali di oro*, ivi sta scritto, *che si lavorano in quelle Zecche* cioè *in Brindisi, e in Messina, hanno carati venti e mezzo; di modo che ciascuna libbra di peso contiene di fino e puro oro on-*

ce dieci e tarì sette e mezzo. La restante oncia e tarì ventidue e mezzo sono una quarta parte di rame, e le altre tre di argento fino. E quanto a' tari, soggiunge; *l' oro dei tari è di carati sedeci, ed un terzo; sicchè ogni libbra di once dodici tiene di oro fino e puro once otto, e tarì cinque. Le restanti once tre e tarì venticinque sono una quarta parte di rame, e tre di argento*. La forma dell' augustale, e del mezzo augustale è bellissima, e pare che l'artefice avesse toccata la meta di farla simile alle medaglie degli antichi Cesari. Ti mostrano nel mezzo il busto dell' imperatore, il quale in talune monete tiene la corona, ed in altre l'alloro; nel rovescio un' Aquila maestosa, e nell' uno, e nell' altro lato è scritto: FREDERICUS CESAR AUGUSTUS IMPERATOR ROMANORUM. Ora sotto la Sveva dominazione gradatamente poco corso ottenne la moneta Normanna, al che con ogni studio guardava Federigo, da poi che minacciò egli tutte le pene in moneta corrente. Pure vedesi aver avuto ancora non poco corso parecchie straniere monete, in ispezialtà le Italiane, e nelle contrattazioni di quei tempi si usò le più volte far pagamenti in once e tarì, ed aggiungevasi di frequenti *essere stati numerati, e pesati al peso generale*, che era qnello del governo, a fine di evitare qualunque frode. Laonde la sola guaren-

tigia, che il governo allora prestava, era per il coniare, da poi che la moneta valeva secondo il peso e la bontà. E vuolsi considerare intorno a tal rincontro come nell' oncia di conto andaron compresi di oro fino acini quattrocento e dieci, e la media proporzione dell'oro all'argento fu di uno a dieci ed un terzo. Le zecche eran poi stabilite in Messina, Brindisi e Napoli. Manfredi perchè meglio venisse celebrata Manfredonia, vi trasportò la zecca ch'era in Brindisi, il che è manifesto dal diploma di Carlo I. del 3 di agosto 1266, nel quale si dice che tale zecca era stata novellamente trasportata a Brindisi.

Di Corrado e Manfredi non si son rinvenute monete come gli augustali, ma invece ve ne ha simili a quelle, di forma araba, che potrebber tenersi in luogo di soldi. Vedi ancora di essi certe monete che taluni han creduto di argento; ma che posson più ragionevolmente dirsi *billone*. Narra il Capecelatro, che dopo la morte di Corrado, Pietro Ruffo Conte di Catanzaro e Vicerè di Sicilia fece ivi battere sotto nome di Corrado II, una moneta mista di argento e rame, di bontà inferiore alle altre di simil natura.

Perciò la moneta che aveva corso in tempo degli Svevi fu maggiore assai più di quella de' Normanni; laonde i prezzi aumentarono. Ma essendosi in quel tempo coniata molta moneta per

cagion della guerra, e di altri simili avvenimenti, addivenne che i prezzi aumentare e scemar si vedessero repentinamente. Dopo il 1241 fuvvi straordinario coniar di monete, non già mercè dell' aumento d' industria, o perchè indrodotte fossero dallo scambio di nazionali produzioni, bensì per i molti vasi di oro, e di argento, ed altri simili arredi che tolse Federigo dalle chiese, e ne fece batter moneta per accorrere alle spese della guerra. E mentre che queste cose avvenivano, si vide quasi ad un tempo che Federigo, consumata tutta la moneta che raccolta aveva nel reame, fu astretto nell' assedio contra Faenza ad improntar monete in cuoio, in che impresse la croce di Gerusalemme, assegnando loro il valore di un augustale. Le quali monete cambiò di poi col valore effettivo di prezioso metallo al finir di quella guerra.

Facendoci ora a ragionare dell' industria agricola, vuolsi sapere essere stata questa nel Reame presso chè simile a quella dei popoli selvaggi. Non concime adoperavasi, ed irrigazioni nelle terre, non buon lavoro d' aratro; laonde raccolte le produzioni era d' uopo lasciar incolte molte terre per uno o più anni, ed intanto coltivar se ne dovevano ben altre per farle di poi riposare, e ritornare a quelle già riposate. Ancora poche eran le braccia che l' agricoltura

tenea impiegate, e l' utile che era poco, diviso tra il colono il padrone ed altri condomini, cagionava che misero sommamente fosse l' agricoltore; imperocchè il suo lavoro in ogni giorno era pagato con tenuissima prestanza che non giungeva ad alimentarlo, la quale d' altronde non poteva procurarsi che in pochi mesi dell' anno. I grossi proprietari ch' erano i feudatari e le Chiese, che avrebbero potuto migliorar le condizioni delle proprietà avvantaggiando l' agricoltura, teneano a vile l' occuparsene, ed in vece volgevano le cure ad imporre in vari modi gravezze agli uomini loro, e ad obbligarli con istudiati modi a molte prestanze, di modo che si rendevano gli arbitri di qualsiasi industria che questi avesser mai. Al che aggiungi come le molte terre appartenenti allo Stato trovavansi in una condizione anco peggiore. Frattanto parecchi luoghi alpestri eran coltivati in preferenza delle pianure, da poi che quegli uomini credevansi non solo più securi dalle nemiche incursioni, o dagl' interni sconvolgimenti, ma ben anche dalle esalazioni pestifere che rendean malsana l' aria nelle pianure piene di paludi. I rimanenti siti alpestri e devastati lasciavansi in abbandono; poichè niuno ci avea che acquistar li volesse. Laonde furon tenuti come inutili demàni del comune

nel territorio del quale si comprendevano. Ma a questi disordini non potea accorrere il governo degli Svevi; imperocchè sarebbe stato pur d'uopo lunghissima opera per aprire strade, e mettere in comunicazione le diverse province fra loro e col mare; regolar l'economia campestre e silvana, e bonificar tutti i siti ingombri di paludi: il che riusciva impossibile mandare a compimento. Non di meno Federigo e Manfredi sentirono la necessità di bonificar molti luoghi dandoli in feudo, o facendo altre concessioni a censo coll'obbligo di prosciugare e coltivare. Andarono ancora edificando città in luoghi di buon'aria, prestavansi coll'esempio e 'l consiglio, e davan da per tutto incoraggiamento. Le quali cose, avvegnachè vogliansi tenere come nobile sprone a bell'oprare, pure a picciolissima parte del male accorrevano, di modo che era d'uopo in tutto il resto che essi restassero spettatori de' molti disordini, senza che reprimer li potessero. Le province meglio coltivate furono Terra di Lavoro, una parte di Principato, la Città di Napoli e diverse città della Puglia, di maniera che può dirsi a ragione che metà del regno era quasi incolta. Federigo dimorando di frequente in Capitanata, la quale alle altre province preferiva, diede opera che addivenisse più ricca, e meglio felici si facessero le sue sorti. Il che

afferma egli stesso in un ordinamento del 1239, dal quale è tra le altre cose manifesto che ivi volea tenere gli animali della sua famiglia; e comandava di fatti dovessero da Calabria mandarvisi seimila pecore dalle sue mandre, dieci stalloni per ogni centinaio di queste, cinquecento vacche coi propri tori e stalloni. Le più importanti coltivazioni ne' luoghi piani furono di grano e biade, e ne' montuosi, di ulivi, viti, lino, granone e legumi, e questi prodotti, secondo i luoghi, o vendevansi a vilissimo prezzo o incarivano altamente; chè non ci avea strade, o altre comunicazioni tra l' un paese e l' altro: e però addiveniva, o che niun traffico se ne facesse, o che la spesa del trasporto fosse molto grave: al che aggiungi che non erano allora adoperati molti mezzi per trasportare, di sorte che gli asini, pochi carretti e le spalle degli uomini erano i più agevoli mezzi. Intorno al quale proposito piacciati qui ricordare come ci ha nel registro di Federigo II un ordinamento per far trasportare a spalle di uomini talune statue da Napoli a Lucera, donde è manifesta l' infelicissima condizione de' trasporti. I dazi, come io diceva, essendo assai malamente ripartiti erano un' altra causa della sproporzione de' prezzi. E a chi venisse in pensiero di far entrare in linea

di calcolo politico i prezzi di allora, sarebbero queste cose di gravissimo intoppo nel volersene avere securi risultamenti. La pastorizia mostravasi in generale al par di quella de' popoli selvaggi; ma ad onta di tali inconvenienti era pur fra le più rinomate.

Come l'industria agricola, così era la manifatturiera circondata di moltissimi ostacoli, che i particolari cittadini, ed il governo stesso vincer non potevano, e i quali venivano dai luoghi che non poteansi bonificare, e dalle instituzioni, che formavano leggi fondamentali tra il governo e i diversi ordini dello Stato, e dalle persone da ultimo le quali mancavano di opportune cognizioni. Ma Federigo, a cui stava a cuore render più liete le sorti de' popoli, nulla trascurò di quel che era in poter suo per conseguire in qualche parte il desiderato scopo. Laonde, perchè potessero scemar di numero i molti dissoluti e facinorosi, diede straordinari poteri ai giustizieri delle province, perchè li condannassero sul fatto ai pubblici lavori. Punì severamente i furti delle cose naufragate, ed incendiate, ed affinchè le strade fossero più sicure, oltre della vigilanza dei giustizieri volle aggiunger quella delle università, e de' proprietari de' luoghi dove accadessero i misfatti, assoggettandoli alla multa di cento augustali, se per avventura non scovris-

sero il delinquente, per ogni cristiano trovato morto, e di cinquanta per ogni Ebreo; e secondo questa proporzione per gli altri reati. Oltre questi diretti mezzi volse pur Federigo le sue cure a' mezzi indiretti: e però fece più ferma la pubblica fede con stabili leggi, che davano guarentigia agli obblighi di qualsiasi natura si fossero, e determinarono il numero de' notari, il metodo che dovevan seguire e le pene alle quali soggetti erano, ove abusassero della loro influenza. I così detti *Curiali* della città di Napoli aveansi arrogato tanto potere sulle opinioni, che quasi tutta la fortuna de' cittadini dipendeva dall' arbitrio loro. Erano essi scrittori di pubblici atti che, in niente dissimili dagli antichi patrizi Romani, involgevano l' opera loro in profondo mistero che l' universale era costretto a venerare senza conoscere. Quindi scrivevano con note piene di abbreviature e con certe cifre ch' essi soli intendevano, e che insegnavano con riserba a pochi discepoli. In tal modo stipulavano gl' istrumenti, i testamenti, ed in generale qualsiasi pubblico atto senza che niun giudice v' intervenisse. In Sorrento, ed in Amalfi l' ordine de' notai si costituì come i curiali di Napoli, e a mano a mano nell' intero reame avrebbe avuto luogo tanto inconveniente, ove Federigo non avesse ordinato si dovessero scrivere gli atti pubblici con

carattere comune e leggibile, vietando il metodo di Napoli, Amalfi e Sorrento. Anche il miglior ordinamento giudiziario e la quarentigia de' pesi e delle misure contribuiron a render più fermo il possesso degli averi, e la pubblica fede. Intanto al difetto delle politiche instituzioni, ed a molti soprusi che inceppavano la circolazione delle ricchezze accorse lo Svevo Imperatore in gran parte con lo stabilimento delle *fiere*, che in ogni anno ordinò celebrarsi nel Reame in taluni giorni: ed i luoghi ove si tenevano furono Sulmona, Capoa, Lucera, Bari, Taranto, Cosenza, Reggio, Lanciano, Aquila. Le merci, che vi si trasportavano godevano taluni privilegi, e tra gli altri pagavano il solo dazio del *fondaco*, ed erano esenti da quello di dogana. E questa instituzione, che in qualsiasi tempo è stata di utile ai popoli, lo fu sommamente allora, e contribuì molto alla civiltà nel fermare una scambievol dipendenza tra le vicine province per lo spaccio de' vari prodotti, e per far nascere l'emulazione e la speranza del guadagno, che accelerando ed accrescendo la produzione, accrescevan del pari e meglio ripartivan la nazionale ricchezza. L'instituzione delle fiere trasse seco quella de' mercati in moltissimi Comuni, dove in certi designati giorni della settimana, o del mese, vendeansi i diversi prodotti dello stesso Comune, e delle terre vicine.

Com' ebbe Federigo in tal modo composti gl' interni commerci, si tolse del pari a migliorare gli esterni, ch' egli studiava incoraggiare per quanto il padre suo Arrigo rovinati li avea. E però nella marina di Sicilia, di Calabria e di Puglia i depositi di grano che vi erano, i quali nelle costituzioni Sveve si dicono *granaterie*, servirono in non picciola parte al commercio; imperocchè men inceppata fu l' uscita de' grani. Ma non trovo alcun fatto per il quale possa io convenire con certi moderni scrittori che fioritissimo sopra ogni credere era allora tal commercio: che anzi nell' indicato registro di Federigo si legge, che questo Monarca prescriveva ai suoi uficiali dovessero col danaro del governo che era in poter loro comperar grano, per venderlo nei porti ad essi affidati; oppure lo mandassero a vendere secondo le opportunità ne' paesi stranieri. Quindi le più volte furon que' granai un mezzo per afforzare il monopolio del governo e de' regi uficiali. Non di meno, ad onta di questi inconvenienti, non pochi progressi fece il commercio esterno. Intorno al quale proposito è degno di memoria che nel 1231 Federigo giurò in Messina l' osservanza del libro sul consolato del mare, che contiene certi regolamenti per la navigazione. Ed inoltre nel 1230 conchiuse col Soldano onorevol pace con-

cernente la libera navigazione tra' Cristiani, e i Maomettani in Corsica, Marsiglia, Venezia, Genova e Pisa, e ne' porti di Africa, Egitto, ed altre regioni adiacenti al Mediterraneo, come puoi leggere nell' istrumento, che rapporta il Lunig nel Codice Italiano diplomatico. Ancora fondò parecchi porti, in ispezialtà, quel di Vietri appresso Salerno, perchè con più sicurezza potessero i nazionali e gli stranieri, fatta eccezione de' Veneziani, mandar fuori una parte delle vittovaglie, cioè un quinto del ricolto della Sicilia e della Puglia, ed un settimo della Calabria, Terra di Lavoro e Principato dove più scarso era; e gli animali ancora, tolti i soli cavalli, i muli, i bufali, le vacche e i bovi, la estrazion de' quali era proibita, siccome sta scritto nel registro di quell' Imperatore del 1239.

I luoghi ove meglio fiorivano gl' interni ed esterni commerci furono, Napoli, Gaeta, Isola, Pontecorvo, Bari, Trani, Vietri, Castellamare, Traetto, Aquila, Manfredonia, Scala e Ravello, ed Ortona. E gli abitanti delle coste delle marine di Napoli, e di Principato intesero con vantaggio al commercio, segnatamente a quello detto *di trasporto*. Le più ricche produzioni, ed estrazioni di merci furono le derrate, i vini, il sevo, la canape, il lino, il cacio, l' olio, la carne salata, le seti grezze e lavorate, i velluti,

il legname lavorato, e il non lavorato ancora: segnatamente le branche d' industria delle seterie, delle tintorie e de' lavori di oro, e di argento furono fioritissime. Intorno al zucchero non ne venne obbliata la manifattura, di sorte che leggesi nell' indicato registro di Federigo, come questi prescriveva a Riccardo Filangieri dovesse trovare due uomini istrutti nell' arte di far lo zucchero, perchè quell' industria non si perdesse fra noi. Le razze de' cavalli, numerose in Puglia, in Calabria ed in Abbruzzo, erano le migliori in Europa, e provvedevano gli stranieri di stalloni. Il quale miglioramento era derivato dagli Arabi che avevan di già dimorato nel reame, ed introdottovi le loro razze. Di quei cavalli facevano uso i ricchi cittadini, ed i prelati, e soprattutto l' esercito, che forte oltremodo era di cavalleria. Alle regie razze di Puglia preposero quei Sovrani *il maestro della maresciallia Imperiale*, che era ufizio importantissimo, ed il quale sotto Federigo II occupò Giordano Ruffo, che scrisse un libro intorno alla cura e ai medicamenti dei cavalli. Non ci ha memoria niuna dalla quale conoscer si possa se le miniere di ferro in Calabria fossero state del tutto esplorate, o se in altro luogo del reame si fossero stabilite ferriere; solo è risaputo che da lunga pezza raccoglievasi a pro del governo nei boschi della Sila in Calabria il mine-

rale del ferro. Pure è certo che in quel tempo grandissima quantità di ferro si introduceva dall'estero, ed era la più parte lavorato, anzi che grezzo. L'acciaio parimenti dagli stranieri era a noi portato a carissimo prezzo. Ancora moltissima pece portavasi; da poi che quella che prodotta era nelle Calabrie non bastava al nazional consumo. Intorno alle opere pubbliche, comechè non si possa qui ricordare alcun ordinamento che le assoggettava ad utili regole per l'universale, pure, ove poni senno alla condizione di quei tempi, sarai sorpreso di osservare, che Federigo il primo sentì presso di noi il bisogno di stabilire una polizia municipale, prescrivendo tra le altre cose con apposito statuto che il lino e la canape si macerassero un miglio lontano da' luoghi abitati: che le carogne e gli oggetti i quali potessero putrefarsi si gittassero a mare: che i cadaveri umani si seppellissero quattro palmi sotterra. Inoltre volse la mente alla bonificazione del lago Fucino: ma poichè non potevasi allora tenere un metodo regolare per difetto di cognizioni e di macchine, così l'opera rimase interrotta. Fondò Federigo la città di Apricena in Puglia, di Flagella dirimpetto Cepparano in Terra di Lavoro, che poi non finì, di Dondone in Puglia, di Monteleone, Catone, e Striboli in Calabria, di Aquila in

Abruzzo, di Eraclea ed Augusta in Sicilia. Manfredi, trà le molte pubbliche opere fece edificare sotto la direzione di Giovanni Procida il molo di Salerno, ristaurò a sue spese la città di Napoli distrutta da Corrado. E vedendo la città di Siponto in Puglia essere pressochè distrutta per il cattivo suo sito e per la malsania dell'aere, la fece fabbricare un miglio più sopra in certo luogo più sano, e la chiamò Manfredonia dal suo nome. Il sistema che tenevasi per rendere abitati taluni luoghi, e fondarvi delle città, era quello di trasportarvi talvolta con la forza gli abitanti, e sovente allettarli con privilegi, incoraggiamenti, e franchigie di dazi. Dal che un doppio vantaggio ne veniva, che il governo cresceva le sue città demaniali, e molti cittadini d'altra parte facendosi ad abitarle si sottraevano dalla schiavitù dei feudatari. Ma non poteva quel governo intender molto alle opere d'industria, perchè le incessanti guerre, e le rivolture il mettevano nella dura necessità di fabbricar rocche, e castella. Oltre a queste, le più notabili opere furono sopra tutto di lusso, come ad esempio i ricchi sepolcri in Palermo di Arrigo e di Costanza, e i vari palagi e monisteri, i quali non tornavan del tutto inutili per le belle arti. Il governo rinnovati gli ordini, e vigilandone la esecuzione, di non potere i privati cittadini, o

qualsiasi feudatario fabbricar castella, faceva sì che in altro miglior modo allogar si potesse parte della pubblica ricchezza. Ma tali ordinamenti nè anche sotto l'impero di Monarchi così forti ricevettero piena esecuzione: tanti erano gli ostacoli in che si avveniva in tutte le cose la potestà Sovrana!

Ma quali fossero le condizioni di talune branche d'industria manifatturiera, e quali i regolamenti e i minuti rapporti che Federigo ci avesse stabiliti e che, a dir certo, lodevoli non sono, conoscer li puoi da certa sua costituzione intorno alla fede da tenersi in vender le merci. E' volgesi agli artefici, e lavoratori di oro, di argento, di ferro, di scudi, di archi, di selle, di candele ed altre simili cose, e prescrive dovessero fedelmente comportarsi in quei loro uffici. Ricorda a' sellai, e agli scudai munissero le loro opere di forti guarnimenti; ai pescivendoli e buccieri si ristassero degl' inganni, in ispezialtà i buccieri non vendessero scrofe per porci, e carne guasta. Ai tavernari, non vendessero cibi stati cotti nel giorno precedente, e di poi novellamente scaldati, e il vino non mischiassero con l'acqua; ai venditori di candele serbassero pura la cera, e che soltanto vi mettessero lo stoppino di bambagia. Dovesse ne' lavori di oro e di argento la liga esservi in tale proporzione, che in una lib-

bra di oro lavorato non ci fossero meno di otto once di oro puro, e in una libbra d'argento lavorato non meno di undici di puro argento, sì che venivasi in tale maniera a restringere il più esteso lavorìo di questi metalli. E poichè serbavasi il sistema di determinare i prezzi delle cose tutte vendibili, così nella stessa costituzione fu prescritto dovessero i baiuli tassare fin le opere dei mietitori, e vendemmiatori, ed altre simili. E furon rigorose pene minacciate a' contravventori, cioè per la prima volta una libbra d'oro ove fossero ricchi, le battiture ove poveri, per la seconda il taglio della mano, per la terza la morte sulle forche. Le due prime si raddoppiavan se la frode o l'inganno fossero stati commessi in danno di stranieri. Altri regolamenti pressochè simili leggonsi nelle Sveve costituzioni per metter fine agl'inganni de' venditori o nel vendere cose guaste o di minor misura di quella che prescriveva la legge, o in fine a prezzo oltre le assise. Ma uno de' più rilevanti ostacoli all'incremento dell'industria era la scarsezza del danaro. Sarebbe stata impossibile cosa agli Svevi Sovrani di aumentarlo di un tratto; e mentre che essi si studiavano di farlo rapidamente circolare si avvennero in quello stesso errore in cui eran caduti i precessori loro, i quali per malintesa pietà fecero leggi intorno all'usura.

Federigo sancì il divieto già fatto dal Sommo Pontefice, dichiarando l' usura come un delitto di pubblica accusa che punir si doveva con la pubblicazione di tutti i beni del condannato; e per usura intendeasi il picciolo ed il grande interesse. Nondimeno gli Ebrei furono eccettuati dal divieto, perchè non eran soggetti alle leggi del Papa. Non potevano però riscuotere interesse oltre il dieci per cento; il che dimostra quanto per la scarsezza del numerario fosse alto l' interesse, che non poteva certamente scemare, come in fatti non iscemò per virtù di legge.

LIBRO TERZO.

GOVERNO DEGLI ANGIOINI DAL 1266 AL 1441.

CAPITOLO PRIMO.

Sposizione di quanto riguardò le insti tuzioni politiche, l'amministrazione, e gli avvenimenti più memorabili sotto la dominazione Angioina.

SEZIONE I.

Regno di Carlo I, di Carlo II, di Roberto, e di Giovanna I.

Non appena Re Carlo si assise sul trono, che toltosi a riformare il governo dello Stato, prescrisse niuna parte dovesse più averci il corpo della Magna Curia, ed invece assister si fece da un Consiglio privato e segreto, che venne quasi sempre composto di cortigiani. I sette grandi uficiali dell'antica Magna Curia essendo del tutto dipendenti da sì fatto consiglio non più comparvero personalmente negli ufici dello Stato affidati al reggimento

loro, ma rappresentar si fecero da uficiali inferiori detti *Luogotenenti*, il che non era stato mai permesso in tempo dei Normanni, e degli Svevi. Le Curie generali o i parlamenti non furono più radunati come in tempo di Federigo, fatta solo eccezione di pochi casi di pubbliche cerimonie di armar cavalieri e di altre simili, e di raro per affari dello Stato. Or ad onta di questi ed altri importanti cangiamenti, protestava Re Carlo essere egli fermo nell' adempire a quello che promesso aveva, quando veniva a regnare, di tornare le cose alle stesse condizioni in che erano ai tempi del buon Re Guglielmo normanno. Ed era questo lo scopo che il popolo desiderava conseguire, e per il quale aveva o con indifferenza veduto cadere il governo della Sveva dinastia, o aveva data opera perchè cadesse. Ma non sì tosto usciron di loro inganno le genti che dolorando le sorti di Manfredi, riconoscevano la loro ingratitudine verso di lui; imperocchè Carlo oltre di aver partito coi suoi cavalieri il ricco tesoro di quell' infelice Monarca, donò largamente a questi ed a molti guerrieri che lo avevan seguito, città, castella, e feudi di ogni maniera, e grosse rendite, talune delle quali vedi essere state di circa cinquecento in seicento once d' oro l' anno. Ancora tutte le cariche di governo, di giurisdizione e di milizie furono accre-

sciute e date in grandissima parte agli stranieri. Laonde sentiva il reame assai gravi necessità, le quali più dure mostravansi, perchè cessata era la guerra, e sottentrata una certa calma che aveva posto fine a quell' accelerato smercio di produzioni che avea avuto luogo negli ultimi anni del dominio degli Svevi. E d'altronde siccome molti nobili del regno che ivano esulando, o confinati in alcun sito lasciavano le possessioni loro che il Re dava ai suoi fedeli stranieri, ne addiveniva che molti familiari o altri stipendiati mancassero di che vivere. Nè scemar potevano alquanto i tributi; imperocchè erano due le grosse spese da pagarsi dallo stesso Stato; quella di Carlo e di Manfredi per la guerra che si avevan fatta, l'uno per non perdere, l'altro per acquistare il Reame. Al che aggiungi l'altra grave spesa dell'esercito straniero per mantenere la recente conquista, e gli stipendi di molto accresciuti, a pro dei pubblici uficiali e di altre genti che Carlo condotte aveva seco; e da ultimo la insolente licenza del vittorioso esercito. Erano in tale stato le cose quando al finir dell'anno 1267, Corradino figlio dell'Imperator Corrado, compiuto appena il terzo lustro, si mosse dalla Germania sollecitato da taluni primati del Regno, e venne in Italia insieme col cugino suo Duca d'Austria menando

seco numeroso esercito, e lietamente raccolto dalla parte Ghibellina. Alla novella della sua venuta Carlo si sgomentò, e quasi tutte le città della Monarchia, in ispecialtà in Sicilia pigliaron le sue difese; ma dopo vari prosperi eventi, fu vinto nel piano di Tagliacozzo in Abruzzo nel 24 agosto 1268. E non guari da poi essendo caduto nelle mani del crudele Carlo, lo fece questi miseramente morire per mano del carnefice nella piazza del Mercato di Napoli insieme col cugino Duca di Austria, e con altri illustri valentuomini che seguito lo avevano. E il suo cadavere accolse oscura fossa abietta, la quale in più onorevole e adorna tomba non valsero a tramutare i donativi e le lagrime della dolente madre sua Margherita, che il duro cuore dell' Angioino Monarca non riuscì punto a commuovere. Da quest'epoca non ebbe più freno l'alterigia e la fierezza di Carlo di modo che da per tutto vi furon strage, crudeltà, sangue, e rapine: ed i suoi capitani e soldati anche più feroci di lui, non mai mostravansi stanchi di travagliare con ogni maniera di angustie le genti soggette. Laonde vennero dalle fondamenta abbattute intere città, come quelle che inchinate erano a favorire gli Svevi, e i più cospicui feudatari, e parecchi del popolo d'infame morte finirono: e tasse enormi di guerra ed altre gra-

vezze si levarono. Frattanto Carlo favoreggiando i Guelfi e facendo eleggere Papi a sè ligi, ottenne in Italia straordinario potere, di sorte che oppresse i Ghibellini; e mandava in ogni anno un vicario suo a governar Firenze con dodici de' più ragguardevoli cittadini di questa repubblica. Mentre che tali cose avvenivano, il Re di Tunisi si negava a pagare il tributo da lui per diversi anni non soddisfatto: e però Carlo si collegò col fratel suo Luigi Re di Francia, gli eserciti del quale si portaron colà nel 1270 e patirono tristissimi casi più per malattie, che pel valore de' barbari. E Carlo vi giunse allorquando eran già passati della vita il fratel suo e gran parte dell' esercito finiti di crudele infermità. Ma e' vendicò subito le offese a costoro arrecate, ed astrinse quel Re a lasciare a tutti i cristiani libero il traffico in quelle regioni, e permettere che vi si fabbricassero chiese e monisteri; e che dovesse ristorarlo di tutte le spese della guerra, e pagare a lui ed ai successori Re delle Sicilie ventimila dobble di oro in ogni anno per tributo. Nè solo a parecchi trionfi riportati in Italia la fortuna gli arrise; da poi che essa ancora il secondò, quando Maria Rupina Principessa d' Antiochia, venne in Roma per far giudicare le ragioni ch' ella vantava sul Reame di Gerusalemme contra il Re Ugo, e

non volendo durare altre fatiche per acquistarlo gliel cedette nel 1272 per grossa somma di moneta della quale Carlo II continuò a pagar una parte. Ma non contento di tali cose, aspirava Carlo a conquistar la Grecia, ed invano l' Imperatore di questa, scoperte le sue mire, faceagli muover guerra dai Veneziani; e dai Saraceni; e le perturbazioni fomentava nel regno; chè egli ne avrebbe pur conseguito lo scopo, ove la virtù di un solo uomo non avesse frapposto insormontabile ostacolo, e fu questi Giovanni Procida signore dell' Isola di tal nome, stato gran partigiano e familiare di Re Manfredi e suo medico e consigliere, il quale congiurò coi primati della Sicilia di scuotere l' odiato giogo de' Francesi. Indicibili sforzi ei fece, e propose l' impresa a Pietro Re d' Aragona come colui al quale il Reame di Sicilia avrebbe potuto spettare per parte della moglie sua Costanza figliuola di Re Manfredi, di sorte che il popolo di Sicilia sollevatosi fieramente segnò col sangue nella storia di quella regione il memorabile vespro del 29 marzo dell' anno 1282. Ed è risaputo come i Siciliani si vendicassero de' Francesi ch' erano nell' Isola, la massima parte de' quali furon morti, e i pochi che rimasero in men d' un mese scacciati. Re Pietro d' Aragona insieme con la moglie sua Costanza pervenne in Pa-

lermo dove fu gridato Re da quella gente. Carlo si preparò a punire in orribil modo questa ribellione, e mosse per la volta della Sicilia con grossa armata, ma fu astretto a ritirarsi in Reggio di Calabria donde mandò a disfidare a duello Re Pietro. Il quale accettò la sfida, e fu scelto per luogo del combattimento Bordeaux che allora comprendeasi ne' domini del Re d' Inghilterra. Ma questo duello non seguì, vuoi perchè l' uno diffidasse dell' altro, vuoi perchè Pietro accettando il duello cercò disviare in parte il suo nimico dalla cominciata impresa. Intanto Carlo partendo aveva lasciato a reggere il Reame il figliuol suo Carlo Principe di Salerno, il quale nel giorno 28 marzo 1283 adunato un general parlamento nel piano di S. Martino in Calabria, vi pubblicò diversi capitoli con che i rigori del sistema di governo in ispecialtà in quanto ai tributi rendeva più miti: ma tali capitoli furon vane promesse che non conseguirono effetto niuno. Ed essendo egli di poi tornato in Napoli, venuto a combattimento navale in giugno del sequente anno 1284 col celebre Ruggieri Lauria Ammiraglio delle flotte Sicule, ed Aragonesi, fu da costui menato prigioniero in Sicilia, e la sua armata in gran parte vinta, fugata e presa. A questa nuova Re Carlo fu sollecito a ritornare nel Reame, ed eravi a

mala pena pervenuto che di quei napoletani che tumultuato avevano ne mandava a morte cencinquanta. Non di meno divampava il fuoco della ribellione in vari luoghi del Reame, e segnatamente nella Basilicata molte terre si diedero a Re Pietro. Laonde altamente esasperato da tanti travagli finì di vivere in Foggia nel 7 gennaio 1285, lasciando per balio del Regno il suo nipote Conte di Artois, durante la prigionia del principe di Salerno. Così Carlo finiva, e lo Stato in grave disordine lasciava, perocchè niun dei figliuoli del Principe di Salerno, il maggiore de' quali non oltrepassava gli anni tredici, prender poteva il governo del Reame: laonde il Pontefice Martino mandò il legato Cardinal Gherardo di Parma, perchè in sì grave accidente si unisse al Conte di Artois. E siccome quello a questi prevalse in autorità, così vide che per evitare una generale ribellione altra salute non ci aveva che quella di sgravare i tributi, o almeno di fare che i popoli aprissero i cuori alla speranza di vederneli alleggeriti. E però nel 28 marzo 1285, convocò parlamento in Melfi, dove stabilì vari capitoli intorno al proposito da approvarsi da Papa Martino, il quale essendo morto furon di poi approvati dal suo successore Onorio IV da cui presero il nome. Non v' ha dubbio che sì fatto

statuto malgrado i suoi difetti avrebbe potuto tornar le cose in migliore stato; ma nelle condizioni in che trovavansi impossibil rendevasi ottener miglioramento: da poi che il più grave ostacolo veniva dallo stesso sistema del governo, essendo il reame in due fazioni partito, l'una in favor degli Angioini, la quale aveva tutto il potere, le cariche e gli onori: l'altra, ed era la più numerosa, che odiando o non servendo gli Angioini, rimanevasi oppressa: quindi qualsiasi legge veniva dal Re o dal Papa stabilita, come quella che era contraria alla fazion degli Angioini, perchè ne avrebbe frenato l'arbitrio, non era punto osservata; ed il governo stesso per non diminuire o disgustare i suoi partigiani doveva tollerarlo, segnatamente in un tempo in cui di essi pur troppo abbisognava. D'altra parte le angustie in che trovavasi l'erario a cagione delle guerre, e di altri inconvenienti rendevano impossibile lo scemamento de' tributi. E stavan così le cose quando Re Pietro moriva lasciando il reame d'Aragona ad Alfonso, e quello di Sicilia a Giacomo i quali suoi figliuoli erano. Frattanto Odoardo Re d'Inghilterra trattava con molti stenti la liberazione di Carlo Secondo, il quale al fine liberato mercè della tregua appositamente conchiusa, lasciando tre suoi figliuoli in ostaggio con sessanta Pro-

venzali, e pagando trentamila *marche* d'argento, che uguali erano al peso di duecentosessantaquattromila once dello stesso metallo, ritornò in Napoli nel 25 maggio 1289. Carlo d'indole inchinevole al bene era stato instrutto dalle disavventure della sua casa. E però nello stesso anno 1289 diversi capitoli sanzionò per diminuir le gravezze, e accorrere a' soprusi e a' disordini: le quali leggi neppure in gran parte vennero osservate. Avendo di poi la moglie sua Maria ereditato il regno di Ungherìa, vi mandò a regnare il figliuol suo primogenito Carlo Martello, nel quale rincontro esentò la Città di Napoli di tutti i pagamenti che far doveva, e Gaeta dal prestar per dieci anni collette ordinarie, e straordinarie, e condonò parte de' pagamenti che avrebbero dovuto fare molte terre e città, che erano state danneggiate dall' armata di Sicilia. Intanto la pace fu alla fine per opera di Papa Bonifacio VIII fermata nell' anno 1285 a condizione che Re Giacomo menasse in moglie Bianca figliuola di Re Carlo dotata di centomila *marche* d' argento uguali a seicento sedici mila once dello stesso metallo, e del Ducato d' Angiò, e che fossero restituiti a costui non solo i figliuoli che erano in ostaggio, ma tutta la Sicilia ancora e le terre occupate in Calabria e gli altri luoghi del regno durante la guerra.

Questo trattato spiacque oltremodo ai siciliani, i quali restituito l' omaggio a Giacomo, gridarono Re il fratello di lui Federigo. In tali difficili accidenti Giacomo non volendo mancare alla fede già data, promise sarebbesi mosso contro Federigo, e si collegò con Carlo. La quale unione non sgomentò punto Federigo che non ostante la scomunica del Papa e che da per tutto lo stringessero le armate napoletane, ed aragonesi, uscì a far la guerra, e primamente infestò le marine del Regno di Napoli, e mercè del valore e della prudenza dell' ammiraglio Ruggieri Lauria, si videro i suoi soldati saccheggiare fin la stessa Lecce e struggere Brindisi: e più prospere cose avrebbe egli conseguito, ove la gelosia de' cortigiani non fosse stata cagione che il Lauria disgustatosi con lui, le nemiche flotte si fosse tolto a comandare. A pochi Re è addivenuto di essere involti, siccome Federigo, in tante sciagure e pericoli, fra tanti nemici, e con notabil difetto di cose necessarie: e ciò non ostante seppe egli vincer sovente ostacoli che sembravano insormontabili; e quando il credevano finito ei sorgeva più forte: ed alla fine quando non gli restava alcuno scampo, fece onorevol pace col Re di Napoli, per la quale vicendevolmente si tornarono le conquiste fatte, ed ei sposò Eleonora figliuola di costui con

centomila oncé di oro in dote, e ritenne la Sicilia sotto il titolo di Regno di Trinacria con patto che fosse, lui morto, restituita agli angioini Sovrani. Questa pace poteva riuscir giovevole assai per le cose di Napoli, e Carlo di fatti intese meno l' ingrato bisogno di travagliare i popoli, perchè cessata era la rilevantissima spesa della guerra. Ma l' erario era impoverito, e assai poveri erano addivenuti i sudditi. Nè certamente l' industria avvantaggiar potevasi; chè gli ostacoli venivan dai tributi, che il governo non iscemava punto, dalla feudalità che aveva acquistato sommo potere, dalle chiese che ricche oltremodo erano, e dal metodo d' amministrazione. Non di meno, comechè Carlo non poteva al tutto, o in gran parte vincere questi ostacoli che mostravansi altamente contrari al benessere delle genti soggette, andava sollecito studiando alcun mezzo per il quale potesse per avventura trarne alcun utile. Ed ebbe ei fama di magnanimo e liberale non perchè avesse operato grandi cangiamenti per render più liete le sorti del reame; ma sol perchè fu di buona fede, e non violento come il padre suo, e quando forse poteva cogliere maggior gloria giovandosi di quelle prospere congiunture che il tempo passato della fermata pace porger gli poteva per render migliori le condizioni del popolo,

si dipartì di questa vita; il che propriamente avvenne nel 5 maggio 1309, lasciando il reame al diletto suo terzogenito Roberto Duca di Calabria. Frattanto il giovinetto Caroberto Re d'Ungherìa, come figliuolo del morto primogenito di Re Carlo, mandò tosto ambasciadori al Papa per ottener l'investitura del reame, siccome figliuol di colui che sarebbe stato il più vicino a succedere: ma Roberto per opera di Bartolomeo di Capoa fu dal Papa dichiarato Re: ed essendo stato di poi dal Papa stesso creato nel seguente anno Vicario di Romagna e Ferrara, cominciò a favorire grandemente la parte Guelfa; ma di là a due anni Arrigo Settimo di Luxemburgo, dopo la morte di Alberto, essendo stato gridato Re de' Romani, venne in Italia sollecitato dai Ghibellini, ponendo tostamente a ferro ed a fuoco una parte della Toscana. In questo tempo Federigo Re di Sicilia si collegò subito contra Roberto coll'Imperatore Arrigo, il quale condannò costui alla perdita di tutti gli Stati suoi, ed alla morte. Ed essendosi mosso al conquisto del regno, mancò di vita nel 14 agosto 1313, e sospettaron taluni d'essere stato avvelenato nell'eucarestia. Il pontefice annullò dopo la morte di Arrigo la sentenza contra Roberto, ed il creò in vece Vicario dell'impero in Italia.

Roberto tenace del pensiere di vendicarsi dell' inimicizia mostratagli da Federigo di Sicilia, andò a far la guerra in quell' isola dove non conseguì successo migliore di quello che ebbero il padre e l' avo suo. Intanto ei non perdeva di mira il grato suo proponimento d' insignorirsi d' Italia; quindi profittava delle discordie e delle guerre tra Lodovico il Bavaro, e Federigo d' Austria, eletti amendue Re dei Romani, di maniera che in tutto l' interregno dispose a suo talento delle cose d' Italia. Ebbe poi da Guelfi di Genova la Signorìa assoluta di questa città per anni sedici, e per mantenervisi abbandonò le cose del reame di Napoli dal quale traeva soltanto danaro, armate ed eserciti per opporsi ai Ghibellini di Genova, ed al Duca di Milano che gli facevan guerra, ai quali si uniron poi Federigo di Sicilia, ed il greco Imperatore. All' opposto Roberto si collegò col Papa e co' rimanenti Guelfi per scacciare il Duca di Milano; ma questa guerra alla quale intese quasi tutto il tempo della sua vita, ebbe varie vicende non del tutto a lui favorevoli. È mentre che queste cose avvenivano caduto era lo stato del reame di Napoli in grave disordine e miseria; di sorte che i tributi furono accresciuti e riscossi violentemente, siccome nei tempi di Re Carlo, per sostenere tante vane in-

traprese per le quali Roberto mentre che non conseguiva il suo scopo, perdeva le proprie cose. Pure quando vide in gran parte riuscite vane le sue mire in Italia, credette poter conquistare la Sicilia, e vi seguitava a mandare grosse armate; e crebbero vie più queste speranze a cagione della morte di Re Federigo avvenuta nel 24 giugno 1338 ch' ebbe per successore Pietro di ogni virtù scemo. Non di meno invano cercò Roberto per indirette vie di farsi cedere il regno da costui, ed inutili pur furono i suoi tentativi colle varie potenti armate. Frattanto grave sciagura era stata pel reame la morte di Carlo Duca di Calabria, unico successore di Roberto, il quale sensibilissimo a tal perdita credette di poi in qualche modo ripararla facendo sposare nel 26 settembre 1335 l' unica figliuola del morto Duca di Calabria, che Giovanna chiamavasi, con Andrea figliuolo di Caroberto Re d' Ungherìa, i quali sposi non avevano allora che soli anni sette di età.

Ma nel 1342 Re Pietro moriva, e succedevagli il fanciullo Lodovico; per le quali cose rinascevan nel cuore di Roberto le speranze di mandare a compimento la conquista di Sicilia; e però fece grandissimi preparamenti, i quali tornaron del pari inutili a cagione della sua morte avvenuta nel 16 gennaio dell'anno appresso 1343.

Ebbe egli mentre che visse, e per lungo tempo ancora dietro la sua morte, fama di savio e valoroso sopra qualunque altro principe di quella età; del che fu cagione non poco la protezione data ai letterati, agli ecclesiastici ed ai nobili della parte guelfa. Si è scritto aver egli protetto in preferenza la filosofia, ma l'abuso e le sottigliezze nelle quali si avvolsero questi studi di niun giovamento tornarono. La giurisprudenza comecchè fosse allora sommamente in fiore, all'alta amministrazione dello Stato fu nocevole. Niun dubbio ci ha che avendo i patti dell'investitura del primo Re Carlo, fatto il reame ligio e tributario della Santa Sede avesser del pari dichiarata la indipendenza delle persone ecclesiastiche dal Re. Alle quali cose aggiungi che non avendo vigore alcuno le costituzioni Normanne e Sveve, si eran in vece di queste introdotte le *decretali* del Pontefice come leggi civili, e municipali. E lo stesso Carlo II. ne' suoi capitoli prescriveva esser lecito alla Santa Sede designare ciò che i popoli pagar dovessero per accorrere alle pubbliche bisogne; laonde infino a che stavan così le cose, i Sovrani Angioini non mai potevan conseguire lo scopo di fermare tutto che credevano per avventura accomodato a meglio comporre l'amministrazione dello Stato. Pure tanto Re Carlo I. che il figliuol suo Carlo II. soventi volte indi-

rettamente, e mercè dell' autorità loro fecero tornare inutili i patti dell' investitura. Non così Re Roberto il quale preso tenacemente dell' ambizione di signoreggiare a Italia, e gli ordinamenti del Pontefice riceveva nel reame e per quanto era in lui si adoperava perchè fossero osservati. Frattanto i feudatari avevano accresciuto il loro potere facendosi quasi indipendenti dal Re, il quale non più servigi da essi riscuoteva, bensì il solo giuramento che si astenessero di apportargli alcun male, ed in qualche accidente gli facessero bene. Siccome la giurisprudenza aveva assai esteso dominio, così i giureconsulti vollero far differenza tra i feudi retti ed obbliqui, prescrivendo dovessero quei soli andar soggetti al servigio; di maniera che furon distrutti i buoni provvedimenti del feudal sistema de' Normanni, e degli Svevi. I Baroni ora giunsero ad arrogarsi la giurisdizione del mero e del misto impero, la civile cioè e la criminale, ed ora il governo stesso la concedeva. Intorno al che tutti scrissero non essere stata mai tal giurisdizione conceduta dal governo in tempo de' primi Sovrani Angioini; ma osserverai il contrario ove legger ti piaccia il registro del 1306, e 1307, del nostro Grande Archivio, in cui parecchie concessioni vi sono di tal natura, delle quali l' una, ch' è più memorabile, fatta a Rostagno Cantelmo in un suo

castello in cambio di dieci once l'anno rassegnate al governo, dell'annua pensione di once trenta che aveva sulla *baiulazione de' villani* de' casali di Napoli; l'altra ad un certo Fula di Villareto dell'ordine dell'ospedale di S. Giovanni Gerosolimitano. E Roberto, avvegnachè fosse cotanto ambizioso, non curavasi di questo scapito di potere sovrano, ed altre concessioni non si restava dell'andar facendo insieme con molti privilegi a pro di parecchi feudatari. Poi che ebbe in tal modo la sovranità perduta la forza a ben governare, e mancando di mezzi per astringere tutti i cittadini ad accorrere alle pubbliche bisogne, si volse allo spediente di gravar d'imposte la parte del popolo che non era ecclesiastica o nobile; quindi i vari trovati per crescere i tanti tributi, e per mostrare che giusto era il sistema che il governo tenea, i quali lo screditavano e sempre più il facevano odiare. Siccome acquistavan potenza i baroni, così il Governo ne' casi di guerra ed altre simili congiunture era costretto a chieder da loro soccorso; dal che venendo ad essi maggior potenza, ad ogni maniera di dissenzioni, ed al disprezzo di qualsiasi ordinamento politico davasi luogo. E però i magistrati eran tenuti a vile, ad onta che il Sovrano li concedesse immense facoltà con editti che eran chiamate *lettere arbitrarie*.

Eran queste le condizioni del reame quando veniva a reggerlo Giovanna I. che appena contava il diciassettesimo anno dell' età sua. Mandò tosto il Pontefice il Cardinale Amerigo per averne il baliato durante la minore età; ma fu egli escluso; imperocchè il monaco Fra Roberto aio di Andrea marito della Regina erasi impadronito del governo per opera degli Ungheri suoi seguaci, ad onta di tanti principi del sangue, e consiglieri del defunto Re Roberto, i quali eran di ciò malcontenti. E crebbe oltremodo il dispiacer loro, sì perchè Fra Roberto e gli Ungheri governavano con avarizia e durezza, sì perchè il Pontefice acconsentì che Andrea fosse coronato Re. Per le quali cose molti primati del reame strettisi in congiura strangolarono Andrea nel 2. settembre 1345, e il gittaron giù da una finestra. Fu grande il disordine, ch' ebbe luogo a tale novella; ma venuta la Regina in Napoli comandò si cercassero con regolare procedimento giudiziario i rei e i complici di tal delitto, dei quali taluni fece con acerbissimi strazi morire; il che non mitigò punto lo sdegno di Lodovico Re d' Ungheria fratello del morto Andrea che lei accagionava di quel misfatto, di modo che si mosse ad invadere il regno. In tal frangente Giovanna non potendo di per sè a tutto provvedere tolse a marito Luigi fratello del principe di Ta-

ranto; ma come vide non poter difendere il regno, mosse insieme con lui per la volta di Avignone, lasciando a discrezione dell' irato cognato il fanciullo Caroberto di tre anni ch' ella aveva partorito ad Andrea. Senza avvenirsi in ostacolo alcuno, Lodovico pervenne nel Regno, e fece il Duca di Durazzo gittar giù della stessa finestra per la quale gittato era stato Andrea, e comandò fossero arrestati tutti i nobili di Regal sangue, che fece trasportare in Ungherìa col fanciullino Caroberto. Entrò di poi nella Città di Napoli incoraggiando il saccheggio delle case de' nobili, ma dopo esservi dimorato quattro mesi se ne partì lasciando al reggimento del reame un durissimo Tedesco chiamato Corrado Lupo, che con gli altri Ungheri tiranneggiarono oltremodo le genti, a' quali travagli si aggiunse la memorabile peste che tanta morìa fra' popoli apportò. Intanto Giovanna giustificatasi col Pontefice fu dichiarata innocente da questi che la città d' Avignone comperò da lei per ottantamila fiorini, moneta di oro di Firenze che allora quasi uguale era a cinque de' nostri tarì d' oro. Non guari da poi ritornata in Napoli con gioia universale e soccorsa da potenti baroni, vinse più volte gli Ungheri: per le quali cose e per la mediazione del Pontefice fermò con Lodovico la pace nel 1351.

Ebbe ella pure contratto con Corrado Lupo che fece uscire del Regno insieme con le sue masnade pagandogli venticinquemila fiorini d' oro. Composte in tal modo le interne ed esterne guerre, Giovanna e Luigi mentre che avrebbero potuto dare utile ordinamento all' amministrazione del reame, si volsero in vece alla conquista di Sicilia che mal regolata era dal giovinetto Re Luigi. Quindi moltissimi preparamenti e spese di numerosa armata, e di grosso esercito ebber luogo, e furon da prima le armi loro prospere assai; ma di poi, per la morte di Luigi al quale succedette il fratello suo Federigo di anni tredici, e per opera di molti baroni che non amavan ritornare sotto il giogo Angioino, cangiarono al tutto le cose. Tali vicende addivenivano mentre che lacerate erano le interne parti del reame dalla gara de' potenti baroni per ismodata avidità d' imperio, i quali si facevan in tutti gl' incontri aperta guerra incendiando e devastando città, e gravando sommamente i popoli. Ed erano le condizioni dell' erario cotanto povere che nè anche pagar si poteva ogni anno il censo di once ottomila al Papa, il quale pose in interdetto tutto il Reame. Luigi e Giovanna si adoperarono a tutt' uomo per alleviare i mali dell' universale; ma siccome la sovranità era rimasta scema di potere, così per riuscirvi giovavan-

si di una fazione di nobili per abbattere quella che a questa fosse nemica. Tali apparenti aiuti costavan la tolleranza di gravi soprusi e la concessione di odiosi privilegi in danno de' popoli, il dar terre e città, o il vender da ultimo parte del patrimonio pubblico. Non di meno Luigi e Giovanna avean il pensiere di operare qualche utile cangiamento, e varie leggi fecero, e molti mezzi usarono per conseguire lo scopo loro, fra i quali non ultimo fu quello di far uscire del Reame tutti gli stranieri soldati che ne' vari casi, o salariati dai nobili, o per cercar fortuna, si univano per favoreggiare i tumulti e le dissenzioni. Ma eran così le cose quando Luigi moriva nel maggio del 1362: laonde la Regina dovette dopo due anni rimaritarsi con Giacomo di Aragona figliuolo del Re di Maiorca. Ed essendo poco di poi morto costui, ripresero i baroni maggiore ardire, e vari turbamenti succedettero, fra i quali il più memorabile fu quello del duca d' Andria, di maniera che la Regina per liberarsene, fu stretta a giovarsi di quei della casa Sanseverina che sotto il nome di Sanseverineschi formavano potentissima fazione. Ne' vari casi di questa ribellione, giunse il duca d' Andria a tenere un esercito di circa tredicimila uomini tra soldati a piedi ed a cavallo composto in gran parte di capitani

di ventura oltramontani, che dimorando nel regno e proccurando soldati fomentavano la guerra. Per lo che fu mestieri venire a patti, ed il duca ricevuti sessantamila fiorini uscì del Regno. Ancora avea la Regina evitata la invasione che del reame far voleva Ambrogio Visconti bastardo di Bernabò Signore di Milano, di sorte che per alquanto di tempo furon le cose più tranquille. In tale stato avendo ella in mente di fermare nella stessa sua famiglia la successione al trono, siccome non avea avuti figliuoli da' suoi mariti, oltre di Caroberto che morto era, maritò il nipote suo Carlo di Durazzo a Margherita figliuola di Maria sua sorella. Ma da questo matrimonio non essendo nati figliuoli maschi, e sol due femine, e perchè Giovanna non era sicura della fede di Carlo che allora militava negli eserciti del Re d' Ungheria, si rimaritò con Ottone duca di Brunsvich. Pure non appena era costui venuto in Napoli, che Margherita si sgravò di un maschio che fu poi Re Ladislao. Frattanto Papa Gregorio IX trasferì la sede in Roma dove nell' anno appresso 1578 morì, ed essendosi riunito il Conclave prese il popolo le armi temendo che avessero eletto Pontefice un oltramontano, perciocchè de' Cardinali colà raccolti soli quattro erano Italiani e sedici Oltramontani. Costoro furono perciò astretti

ad eleggere Bartolomeo Prignano Arcivescovo di Bari che venne appellato Urbano VI, il quale per ingrandire i suoi nipoti Batillo e Francesco trattò subito con Carlo di Durazzo, che cercava occasione di vendicarsi della Regina. Costei di ciò stata avvertita, profittò che i Cardinali oltramontani in Agnagni avevan dichiarata nulla la elezione di Urbano; laonde invitò costoro ed i tre Cardinali Italiani nella città di Fondi dove elessero Pontefice Roberto Arcivescovo di Ginevra, che prese il nome di Clemente VII. Intanto Papa Urbano coronò Carlo Re di Napoli, e di Gerusalemme; e d' altronde Giovanna adottato Luigi duca d' Angiò gli fece dare l' investitura da Clemente in Avignone. Il quale avvenimento crebbe il disgusto del popolo che non amava di essere governato da un Sovrano straniero. E però Carlo mentre che entrava nel Reame con grosso esercito, parte da lui assoldato, e parte aumentato da' Baroni regnicoli, Giovanna mancò di forze bastevoli per opporsegli, e dopo vari casi, stretta dalla fame e da altri stenti nel Castel nuovo, dovette rendersi a lui, che la mandò cattiva nel castello di Muro dove nel maggio del 1382 la fece miseramente affogare.

SEZIONE II.

Regno di Carlo III di Durazzo, di Ladislao, di Giovanna II, e di Renato d' Angiò.

Re Carlo di Durazzo che s' intitolò terzo, fu tosto acclamato da quasi tutti i baroni, ma essendosi di poi mosso da Provenza Luigi d' Angiò, che l' altro Papa Clemente avea coronato Re di Napoli e soccorreva largamente con danaro, si fecero taluni baroni a pigliar le sue parti, di maniera che intorno al cominciar dell' anno 1382, senza che niuno gli si fosse opposto, s' insignorì di molte terre del Reame.

Frattanto avea Carlo gravato i feudatari di un grosso general tributo che per la venuta di Luigi non potè in tutto riscuotere, quindi con soli tredicimila cavalli che avea nel suo esercito non potea far fronte al suo nimico che ben trentamila ne contava. Nè Papa Urbano venuto in Napoli alcun soccorso gli diede, sì che fu egli astretto per mantener quell' esercito ad imporre forzati tributi, e violar la pubblica fede. Ma a questa guerra fu imposta fine nell' anno appresso 1383 per la morte di Luigi nel 2 ottobre in Bisceglie, il quale lasciò erede il picciol figlio suo anche nominato Luigi, che nell' anno seguente ricevette l' investitura da Clemente in Avignone. Allora si eran comin-

ciati fortemente a disgustare Papa Urbano e Carlo: il primo molto pretendeva ad onta di avere già ottenuto pel suo nipote Batillo il Principato di Capua, il Ducato di Amalfi, altre città, e castella, e cinquemila fiorini l'anno di pensione: e il secondo non volea tutto dare, laonde il Papa per farsi amico il popolo, insisteva perchè si togliessero le gravezze che Carlo avea oltremodo aumentate. D'altronde Carlo protestando esser egli signore del Regno assediò il Pontefice in Nocera, il quale preso sommamente di dispetto il dichiarò decaduto del trono, e fulminavagli dall'alto della rocca tre volte il giorno la scomunica. In tale stato, non ostante lo stretto assedio in che tenuto era, fu egli liberato per opera di Ramondello Orsini, e di Tommaso Sanseverino.

Essendo di poi morto Lodovico Re di Ungheria e lasciata una figliuola di poca età, che Maria chiamavasi, e che assunta al trono fu dai primati di quel Regno salutata Re Maria per riverenza alla memoria del padre; addivenne che taluni primati, malcontenti che Elisabetta madre di Maria avesse abbandonato il governo a Niccolò Babo di Gara, invitarono segretamente ad assumer quella corona Re Carlo che diede opera a sì pericolosa impresa, e con molta mala fede s'impossessò di quel trono sul quale po-

chi giorni si assise; imperocchè nel 6 febbraio Elisabetta e Maria il fecero assassinare. Fu il Regno di questo Monarca una continuata serie di disordini e di gravezze per i popoli. E siccome al tempo della sua assenza la Regina Margherita con mala fede aveva fatto pigliare tutte le mercanzie che erano dentro certa nave veneziana la quale era corsa traversa; così i Veneziani che ne avevano cercato invano la restituzione, intesa appena la sua morte, occuparono il Ducato di Durazzo nella Grecia, che sino a quel tempo gli Angioini Monarchi avevan posseduto. In questi difficili casi la Regina Margherita tenne per più giorni celata la sua morte ai Napoletani e per aver pronti aiuti, impose forzato tributo ai mercatanti esteri e regnicoli che nella città di Napoli dimoravano: quindi fece gridar Re il fanciullo Ladislao di anni undici. E perchè avesse amico il Pontefice, immense cose ai nipoti di lui concedette, e permise ch' ei molta ingerenza prendesse nel governo del Reame. Ancora per raccorre moneta niun ordinamento o regola osservava, di modo che a forza di mala fede, di estorsioni e d' ingiustizie disgustò in sì gran modo la nobiltà ed il popolo, che d' accordo si fecero questi a stabilire una magistratura appellata *degli otto del buon governo* composta di sei nobili

e due popolani. D' altra parte la fazione di Luigi II d' Angiò, la quale potente era per esser diretta dal Gran Contestabile Tommaso Sanseverino, che preso avea il titolo di Vicerè, convocò parlamento in Ascoli, dove a somiglianza dei partigiani di Ladislao elegger fece sei deputati detti *del buono stato del regno*, fra i quali fu noverato Ottone vedovo di Giovanna I. In tal maniera queste due fazioni cominciarono a dividersi il governo, e sotto nome di Ladislao e Luigi si facevan per conto proprio aspra e crudele guerra. Al che aggiungi che volendo la Regina scuotere la soggezione degli otto deputati del governo di Napoli, dava opera a fomentare le discordie tra costoro ed i suoi ministri; laonde maggior disordine e rovina ebber luogo. Ma la fazione di Luigi prevaleva a quella di Ladislao, e teneva quasi tutte le città del Regno in tumulto e in civili perturbazioni: la città di Napoli ne patì sopra tutte i tristi effetti come quella che gravata era di tributi or da questa or da quella fazione, ed occupata sempre da un esercito il quale, avvegnachè suo amico si dicesse, era pure da temere più dell' altro che la infestava. Passaron così tre anni senza che i suoi poderi e quelli delle vicine contrade dessero frutto, e fu sentita da per tutto durissima fame, di maniera che, ad onta del

molto grano che venne di poi trasportato dai Genovesi, questo fu venduto ventitre tarì di oro il tomolo. E nelle stesse ingrate condizioni furono parecchi luoghi del reame. In tali angustie la Regina reputò utilissima cosa il fare sposare Ladislao a Costanza figliuola di Manfredi Chiaromonte Conte di Modica che nei disordini della Sicilia era divenuto signore ricco e potente oltremodo. Ma intanto Luigi d' Angiò venne nel reame, ed impadronitosi della città di Napoli, ne assoggettò poi quasi la maggior parte. Gite così in male le cose di Ladislao, credette la madre sua poterle in meglio tornare facendogli con ingratitudine ripudiare la moglie Costanza, perchè un' altra ne avesse menata la quale con grossa dote avesse potuto aiutarlo.

Non si può al tutto concepire lo stato di miseria e di ogni maniera di rovina in cui furono allora le nostre regioni dominate da due Monarchi, dei quali Luigi adoperavasi per quanto era in lui di mantener le conquiste fatte di recente, e Ladislao di non fare aggredire quel che rimasto gli era consistente pressochè nella quarta parte del reame, e di riacquistare quel che perduto avea. E le spese ed in generale tutti i mezzi perchè l' uno e l' altro conseguir potessero il loro scopo, gravarono lo stesso rea-

me, quasicchè in due moltiplicato si fosse. E se vuoi avere più esatta cognizione dello stato di abbandono in cui fu la finanza, ti è forza por senno che sulla quarta parte del Reame che teneva Ladislao, egli e la madre sua concedean pagamenti di dritti fiscali, e pensioni a pro di coloro che e' volevano durassero nella fede loro, di sorte che niuno aumento veniva alla pubblica entrata e in vece scemar si vedea. Ancora impoveriti erano oltremodo i popoli, e per le guerre agevolmente si esentavano dal pagamento degli ordinari dazi. Quindi il Sovrano gravava sempre a mano armata i più infelici e tranquilli e vendeva fondi a vilissimo prezzo con odiosi privilegi, e con parte della stessa pubblica entrata.

Quanto poi alle tre porzioni dell' istesso Reame che occupava Luigi, i pagamenti dei dazi e di tutte le tasse nelle province di Principato, Basilicata, e Calabria eran riscossi direttamente a modo di guerra dal Gran Contestabile per pagare gli eserciti. Ramondello Orsini esigeva nel modo stesso quelli di Bari e Terra d' Otranto per mantenere un corpo di Lancieri. Restava solo a Luigi la rendita di Valle Beneventana, e di Capitanata, e questa serviva per le sue prodigalità. Nella città di Napoli le gabelle aumentarono oltremodo, e furon riscosse con

violenza, ed oppressione inflicibile per dare stipendio, o gratificazione ai Nobili che il favoreggiavano, e i quali in molte congiunture le tennero come loro esclusivo patrimonio. Frattanto Luigi pensando piuttosto di goder il frutto delle sue vittorie, diè tempo che Ladislao si fortificasse, ed essendo costui adulto uscì in campo con poco più di tremila cavalli, e millesecento fanti, ed ebbe felice successo, perchè presa Aquila la taglieggiò in moneta, e fece subire la stessa sorte ad altre terre ed a molti baroni degli Abruzzi. Altra moneta raccolse medesimamente a forza da quei baroni, che chiamati a seguirlo in guerra si eran resi contumaci; di modo che fornito a bastanza di armi, e monete e mostrato il proprio valore, ed il desiderio di gloria, che animavalo, impresse spavento nei suoi nemici. Ma le condizioni della pubblica economia del Reame continuavano ad esser deplorabili, perocchè l'uno e l'altro esercito giungeva finanche alla barbarie di impedire si coltivassero i terreni: il che faceva altamente sentire il difetto di quei generi, che diconsi di prima necessità, di sorte che gli stranieri giovandosi di quelle ingrate condizioni venivano a venderli a carissimo prezzo tra noi, e toglievan così dalla circolazione quel poco di buona moneta che risparmiata era dalla guerra,

e sentivan troppo bisogno gli ammiseriti popoli. Volgeva intanto l'anno 1396, e Ladislao mettendo a segno baroni ribelli, e facendo che altri pigliassero le sue parti sempre più forte addiveniva: e dopo vari casi cadeva in poter suo la città di Napoli, che egli aveva stretta di assedio. Per questi avvenimenti stimò Luigi abbandonare il Regno. Ma egli movea appena dal Reame e ritornava negli Stati suoi, che la più parte dei baroni tra' quali Tommaso Sanseverino, mandavano ad offrire omaggio di fedeltà a Ladislao, ed altri venivano da questi messi a segno. E non guari da poi per vendicare la morte del padre andò in Ungherìa a far la guerra, ma essendosi impadronito solo di Zara, e vedendo che mal potea conseguire il suo scopo, se ne tornò in Napoli, e con miglior consiglio sottopose pressochè tutta la Calabria ad eccezione di Reggio, e Cotrone, che si tennero in fede a Re Luigi. Mercè di tutti questi successi Ladislao fermatosi sul trono si vendicò crudelmente di taluni potenti nobili, ai quali avea per alquanto di tempo mostrato amicizia ed obblio che avessero parteggiato per Luigi. Ma ciò nondimeno non fu in tutto tranquillo lo Stato; perchè seguirono altre perturbazioni, che vari nobili andavan suscitando.

Vennero in quel tempo ambasciadori a si-

gnificare la morte di Re Maria d'Ungheria, e la tirannide di Sigismondo marito di lei, che gli Ungheri aveano incarcerato alzando bandiera per Ladislao. Queste tali cose udendo andò subito in Zara. Ma Sigismondo era stato liberato, e raccoglieva grosso esercito di Boemi, laonde ei pensò ritirarsi da quella impresa: ma dopo poco tempo non si ristette del tentarne altre, e raccolti quindicimila cavalli, e ottomila fanti occupò Roma, donde furon di poi le sue genti scacciate per virtù di Paolo Orsino. Or malgrado tal rovescio, e le infelici condizioni del Reame, continuava Ladislao à raccorre eserciti, e quando gl'interni perturbamenti sedati erano, sicchè avrebbe potuto in alcun modo comporre la pubblica amministrazione trattenevasi in giostre ed altri simili spettacoli. Essendosi allora posto fine allo scisma, che aveva per tanti anni divisa la Chiesa tra il Papa di Avignone e quello di Roma, per essersi i Cardinali accordati ad elevare al Ponteficato fra Pietro di Candia chiamato di poi Alessandro V, e volendo questi rivocare la potestà ecclesiastica al primiero stato, si oppose a Ladislao scomunicandolo e deponendolo dal Trono, ed invece sua chiamò Luigi d'Angiò, e fece lega co' fiorentini. Nè morto Alessandro il nuovo Pontefice Giovanni XXIII si ristette del favoreggiar Luigi. Intanto Ladislao per con-

tinuar la guerra adoperò tutti i mezzi ad ottener moneta, e non solo vendè città a vilissimo prezzo, ma privilegi, ufici pubblici, e titoli ancora di cavalieri, cosicchè forte di un esercito di tredici mila cavalli e quattromila fanti, andò a Roma. Or non ostante che Luigi avesse da prima ottenuto con le sue armi felice successo, pure continuando il suo esercito ed essere estremamente povero dovette ritornarsene in Provenza, dove poco dopo morì lasciando eredi i suoi figliuoli Luigi, e Renato. Questo avvenimento rese più ardito Ladislao, di maniera che infestando sempre più lo stato Romano fu stretto il Papa a formare la pace con lui pagandogli ottantamila fiorini. La quale pace il Re non osservò, e Roma e tutte le terre della Chiesa fecesi ad occupare. Fermatosi poi a Perugia per impudichi amori di che era preso per la figliuola di un medico, è fama, che fra la deboscia fosse stato avvelenato. Laonde infermato gravemente pervenne in Napoli ove dopo quattro giorni e precisamente nel 6 agosto 1414 si morì.

Essendo Ladislao passato senza prole gli succedette la sorella Giovanna, che si disse seconda. Costei siccome la sua persona così il governo del Regno a Pandolfello Alopo, uomo di oscuri natali, abbandonò elevandolo alla dignità di Gran Camerario. Cominciarono gl' intrighi d' invidiosi

ed avidi cortigiani, di capitani di ventura, e di uomini nuovi per far fortuna ed aver parte nel governo; e tra i capitani di ventura avendo il famoso Muzio Attendolo detto Sforza data gelosia ad Alopo, venne per opera di questi incarcerato. Delle quali cose essendosi levato romore non meno nella magione reale, che presso l' universale, fu necessitata Giovanna di torre a marito Giacomo della Marca de' Reali di Francia. Costui fece appiccar per i piedi Alopo, e strinse tra vigilanti guardie la Regina nell' interno della Regal magione. Ma se in tal modo si accorse ad un disordine, un altro non minore ne seguiva, che tutti i pubblici ufici, finanche quello di Gran Contestabile, Gran Siniscalco, e Gran Camerario fossero dati ai Francesi. Aggiungi, mancaron quelle feste e quel lusso che in una grande Capitale nasconde in parte la miseria dell' universale; e però più grave cagione di malcontento s' ingenerava nei nobili, parecchi dei quali, giovandosi del destro di essersi la Regina portata a desinare con permesso del marito in un giardino di un Fiorentino, corsero colà a liberarla. Giacomo intanto strettosi in Castel nuovo venne a patti che gli venissero assegnati ducati quarantamila l' anno (era ogni ducato in quel tempo uguale a circa tarì cinque d' oro) per mantener la sua corte: ma non avendo potuto di poi es-

ser coronato con la Regina, quando costei ebbe l'investitura dal Papa, se ne tornò nella patria sua.

Giovanna nel reggimento dello Stato erasi affidata a Sergianni Caracciolo, bello grandemente e valoroso della persona, il quale giunse ad un' altezza di fortuna da pochi uomini stata di rado conseguita. Ma venuto in disgusto con lo Sforza, costui per vendicarsi invitato Luigi III d'Angiò alla conquista del reame, assediò la città di Napoli. In tal congiuntura sfornita la Regina di potenti partigiani, chiese aiuto ad Alfonso Re d'Aragona che adottò per suo erede. Questi avvenimenti divisero di nuovo il regno in due fazioni, e quindi congiure, guerre civili, crudeltà, devastazioni, peste e dilapidazioni della pubblica fortuna. E siccome Giovanna e Luigi nel tempo stesso avevan bisogno di moneta, mettevan tasse arbitrarie e ingiuste, e vendevano ufici, privilegi e parte dello stesso patrimonio dello Stato. Alfonso riportò in principio non pochi prosperevoli successi; ma venuto in discordia con Sergianni, che solo voleva governare, il fece nel 1423 arrestare. Ma la Regina corrucciata di questo e di altri atti di lui, chiamò lo Sforza alla parte sua che ruppe l'esercito di Alfonso, e rivocando di poi a causa d'ingratitudine l'adozione di Alfonso, adottò in vece Luigi d'Angiò

e collegata col Papa e col Duca di Milano riacquistò tutta quella parte del reame che occupata era dagli Aragonesi, fatta solo eccezione del Castel Nuovo in Napoli che per undici anni si tenne da questi. Ma non passò poi lungo tempo che Sergianni tornato al governo dello Stato allontanò lo stesso Luigi e conceder si fece il Principato di Capoa oltre il Ducato di Venosa, ed il Contado di Avellino che già tenea, e pretendendo il Principato di Salerno ed il Ducato d'Amalfi svillaneggiò la Regina che era renitente a concederceli. Questa occasione colpì Covella Ruffo ambiziosa nobil donna per muovere a sdegno l'animo della Regina, ed ottenuto da lei non senza difficoltà un ordine di arresto contra Sergianni il fece a tradimento uccidere nel Castel Capuano nel 17 agosto 1432. Morì dipoi Luigi in Napoli senza prole nel 1434, e nel 2 febbraio dell' anno appresso finì ancora Giovanna in età di anni 65. Lasciò ella erede del Regno Renato d'Angiò fratello di Luigi, e dispose che la tesoreria spendesse cinquecentomila ducati per tenere la città di Napoli ed il Regno in fede di costui, in assenza del quale governassero sedici baroni. Ma i Napoletani dubitando che costoro non divenissero tiranni, spedirono subito persone per sollecitare la venuta di Renato. Intanto Alfonso fece prosperevolmente per alcun tempo

la guerra alle armi Angioine; ma poi essendo stato fatto prigioniero del Duca di Milano, si strinse in lega con costui e tornò più forte alla impresa del Reame. Era in questo tempo Renato prigioniero del Duca di Borgogna, dal quale si riscattò con grossa taglia di monete, e venne in Napoli dove avealo preceduto la grande riputazione del suo valore, la quale e' non ismentì perocchè occupò le terre di Abruzzo, e virilmente difese la città di Napoli e mostrò da per tutto grandissima virtù. Ma sì perchè mancava di mezzi per soldare un esercito, sì per l' abbandono del Capitan di ventura Caldora, che con quasi tutte le sue genti passò ad Alfonso, sì da ultimo per la magnanimità di costui che men colle armi, che con bella generosità cresceva le conquiste, abbandonò nel 1441 il Reame.

Quanto alla interna divisione del Regno nulla s' innovò nei primi tempi della dominazione Angioina. Ma col volger degli anni o perchè più acconcio tornasse al governo dello Stato o per altre vicende, l' Abruzzo fu in due parti distinto sotto nomi di *ulteriore*, e *citeriore*. E quantunque il Giannone faccia di tal divisione autore Alfonso I, pure ove a legger ti fai il registro della tassa delle collette, ch' è tuttora nel nostro Grande Archivio, rileverai che sin dal 1318 ch' è a dire oltre un secol prima di Alfonso tas-

sato era l'ulteriore ed il citeriore Abruzzo. La Calabria formò parimenti due province, ma l'una si disse propriamente Calabria, e l'altra Terra Giordana e valle di Crati. Il Principato dalla seconda stirpe Angioina in poi si divise in due coi nomi di *ulteriore* e *citeriore*. E la Puglia propriamente detta ebbe in fatti quella divisione, che già avuta avea in parole, di Terra di Bari, e Terra di Otranto. Per le quali cose dodici divennero le province cioè Terra di Lavoro nella quale seguitò a comprendersi Napoli, Contado di Molise, quantunque unita fosse quasi sempre per l'amministrazione con Terra di Lavoro, Principato citeriore, Principato ulteriore, Basilicata, Capitanata, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Abruzzo citeriore, Abruzzo ulteriore, Calabria, e da ultimo Valle di Crati e Terra Giordana.

*

CAPITOLO SECONDO.

Ordinamenti, leggi, ed altre cose intorno alla proprietà in tempo degli Angioini.

Stato della proprietà feudale. Privilegi, ed accrescimento di potere dei feudatari in danno del Governo. Stato degli Ecclesiastici, e de' loro beni. Inutili leggi che il Governo fece per meglio comporre le cose intorno a questi particolari. Danno, che venuto era al popolo dai feudatari, e dai regi uficiali — Sistema di confiscazioni, e di concessioni di beni: quale influenza ebbe sulla condizione delle proprietà — Demàni. Dritto pubblico, che in quell'epoca li regolava. Regia Sila. Terre di Puglia. Male cagionato dai Demàni — Foreste — Caccia — Pesca — Altre cose, che riguardarono le proprietà in quanto alla civile legislazione.

I grandi cangiamenti intorno alla politica, ed all' amministrazione dello Stato operati da Carlo I in poi, ben altri ne trassero intorno al sistema delle proprietà, e comechè Carlo I nel 1275 avesse con suo rescritto del 15 maggio manifestato l' animo che aveva di seguir le norme tenute da Ruggieri, perchè tornassero al Governo i feudi dei quali non si fosse esibito il documento della leggittima concessione; pur non di meno dal suo tempo in poi la feudalità potentissima addivenne; e non fu più un contratto, che ricordava il beneficio Sovrano. Ancora le

molte liberalità dello stesso Re Carlo nel conceder feudi erano state tali e tante, che parrebbe incredibile, che egli tramutate avesse in feudi oltre centosessanta città, se la testimonianza degli storici non si afforzasse di altri documenti che leggonsi nel Archivio. Carlo II volle estendere la successione delle cose feudali, di modo chè vi furono ammessi i collaterali di collaterali, e si affacciò di nuovo quella distinzione intorno alla derivazion dei feudi, la quale Ruggieri e Federigo avean cercato togliere. Laonde gran parte dei feudatari si riguardarono quasi del tutto indipendenti dal Sovrano, non riconoscendo in lui l' alto dominio di padron diretto. Solo in quanto alle doti si tenne fermo, dovesse l' assenso del Re intervenirvi nell' assegnarsi alcuna cosa feudale, siccome è manifesto dai Capitoli del Principe di Salerno: il che d' altronde in varie congiunture fu con diversi trovati oltremodo trasandato. E nelle molte quistioni, che intorno alle cose feudali sorgevano in pregiudizio dell' erario, andavan i feudatari giovandosi dei Capitoli di Papa Onorio, dove più favorita era la condizione loro. Lo stesso Carlo II nella strettezza, in che trovavasi la finanza a cagione della guerra di Sicilia, ordinò nel 16 settembre 1292 una generale inquisizione in tutto il Regno per descri-

vere il valore di tutti i feudi, ed il servigio che prestar dovessero; ma niun utile risultamento ne trasse, di maniera che vuoi per prepotenza, vuoi per interpetrazioni, che i giurisperiti davano alle antiche leggi, i feudatari crescevan sempre più di potere. E giunsero le cose a tal punto, che Re Roberto con apposito capitolo del 1318 dichiarò non potessero i feudatari essere privati de' beni feudali quando interpellati a prestar l' adoa ossia il militar servigio vi si negassero. Ed ei scrivea su questo proposito *essere rigorosa la contraria opinione, e però voleva egli troncar le dubbie quistioni dei giurisperiti reprimendo la mole delle pene, ed ammollendo gli acerbi rigori; affinchè coll' olio della sua mansuetudine si mitigasse la durezza dei feudatari.* Con questo vile e goffo linguaggio quel Monarca, che avea il nome di sapiente, non si accorgeva che privava lo Stato dell' alto e diretto dominio sulle cose feudali, e dava opera che più forti si facessero i nobili. E questa legge venne osservata, veggendosi tuttavia nel grande Archivio alcuni atti del 1337 nei quali questo Sovrano prescriveva a diversi feudatari la restituzione di terre, e di altri beni devoluti al fisco per servigio non pagato. Per altra via divenne poi estesissima la feudalità a cagione delle grosse vendite, che se-

guiron di feudi sotto la seconda stirpe de' Re Angioini, sì che sursero infiniti altri feudatari, i quali spendendo poca moneta, giacchè quei governi stretti sommamente da necessità vendevano i feudi a vilissimo prezzo, si rendevan potenti in modo che riunendo sotto il dominio loro moltissime terre e castella, avrebber potuto, ove fosse stato d'uopo, muover guerra allo stesso Governo come di fatti più volte fecero. Aggiungi i molti baroni di real lignaggio furono assai estesi proprietari di feudi, e di fondi liberi, formando quasi degli Stati separati su dei quali il Sovrano quasi niun potere aveva: e chi attesamente si fa a leggere nella Storia delle Sicilie, e degli altri popoli, dove le cose erano nello stesso sistema, vedrà che fu questo un male gravissimo non meno per la proprietà che per qualsiasi diritto delle persone.

Le chiese, mercè de' patti dell' investitura di Re Carlo I, ebbero restituiti tutti i beni, che le erano stati tolti, ed ebbero inoltre ampia facoltà di poter liberamente acquistare in qualunque modo ogni sorta di beni o per vendite, o per contratti di donazione o per atti di ultima volontà, siccome puoi leggere sopra tutto nei Capitoli di Carlo II nel piano di S. Martino. Avea quel legislatore scritto, che nell' acquisto comprender non si potessero quei beni, che fossero al

fisco obbligati; ma poichè surse quistione se nel divieto andavan compresi i beni fondi che particolarmente erano obbligati per le contribuzioni, fu risoluto in contrario. Quindi molti atti di liberalità provvenienti o d'animo assai pietoso, o da altre ragioni fecero divenire grandi proprietarie le chiese, le quali essendo, mercè de' patti dell' investitura, esenti di tributi apportaron assai di nocumento alla finanza. Intorno alla qual cosa Carlo I, ed i suoi successori tennero fermo quel che promesso avevano di non diminuire, ma di aumentare i diritti della Chiesa. Furon perciò grandemente in uso tutti quei contratti simulati a' quali i Normanni e gli Svevi avevano posto freno. Con essi i particolari donavano i loro averi alle chiese, e da queste di poi li ricevevano a titolo di censo, o livello appositamente per esentarsi dalle pubbliche gravezze. D' altronde le chiese in tempo degli Angioini crebbero assai di numero; da poi che s' introdussero vari ordini religiosi i quali da principio mostrandosi mendicanti, lasciavan di esserlo di poi, e divenivano invece ricchi, e tante altre pie comunità regolari, e regie cappelle, e monasteri con larghissime dotazioni, ed altri corpi di simil natura che in vari modi venivan facoltati ad acquistare, così che rimase inosservata la memorabile costituzione fatta da Ruggieri, e rinnovata da' due

Guglielmi, e da Federigo, e dai suoi successori, la quale vietava potessero fare acquisto di allodi gli ordini religiosi, che niun militar servigio prestavano al Governo. Permesso adunque alle chiese il libero acquisto delle proprietà, senza poterle alienare e senza pagar tributi, addivenne, che le migliori e più estese proprietà libere, rimanessero affatto inceppate, e mentre che si deteriorarono, chè non mai i corpi morali possono con avvedutezza intendere a migliorarle, venne la finanza a perdere una gran parte dei tributi. E del pari i frutti e le regalie sulle chiese vacanti perdette, imperocchè in niuna guisa potea il Sovrano intendere all' amministrazion loro quando seguiva la morte del titolare, chè era stabilito dovessero in tal caso amministrarle ecclesiastiche persone. Più lieve danno sarebbe venuto ove realmente tale amministrazione fosse stata del tutto conceduta a pro degli ecclesiastici del Regno; ma al contrario prescrissero i Pontefici Giovanni XXII e Benedetto XII dovessero gli spogli, e le prestanze delle così dette *annate*, o a dir meglio della rendita intera del beneficio vacato, ed altre pensioni, esigersi in favor della Camera Apostolica; e Re Roberto non solo vi acconsentì, ma fornì di aiuti i collettori Pontifici. I monasteri e le chiese furono anche gra-

vati dal Pontefice di molte e grosse commende e benefici conferiti a stranieri, il che non fu mai praticato in tempo de' Normanni, e degli Svevi, e giunse a tale grado il disordine che si diedero in commende interi Vescovadi, Badìe e Monasteri. Intanto gli ecclesiastici per ristorarsi delle perdite di tante rendite, travagliavano in aspri e vari modi i laici ne' beni, e nelle persone; di sorte che ebber luogo civili discordie e perturbazioni. In tal frangente Roberto che queste cose conobbe, e discorse in due suoi rescritti, pensò ricorrere ad un rimedio che egli ed i partigiani suoi credettero capo d' opera di politica. Fece noto con tali rescritti che non avea egli ordinaria giurisdizione sopra gli ecclesiastici ed i beni loro per poterla comunicare ai suoi magistrati. Che perciò credeva espediente doversi giovare dell' eminente dominio sopra tutti gli uomini, non solo dello Stato, ma dei feudi ancora delle chiese per proteggere gli oppressi in dispregio della giustizia, e della regale autorità, per ovviare al pericolo della guerra, e per interesse del fisco, guarentendo gli averi di coloro, che pagando i tributi provvedevano al bisogno dello Stato. Laonde non per virtù di legge universale, ma per mezzo di delegazione diè facoltà ai Giustizieri che gli uomini de' feudi delle chiese liberassero

delle opprssioui dirigendo gli ordini loro sul proposito ai Ministri laici destinati dai Prelati in tali feudi, o ad amministrar giustizia, o a fare le esazioni delle feudali entrate e degli adiutori. In quanto poi al resto del popolo che non dipendeva dai Prelati come feudatari, accordò pure lo stesso Monarca facoltà delegata agli stessi Giustizieri di procedere straordinariamente nelle querele di violenze ed estorsioni. Ma questi ordinamenti, che non somministravan mezzi di prevenzione e non toglievano la radice del male, riusciron quasi sempre vani. E quando gli attentati eran commessi, il popolo invilito o non aveva mezzi di sostenere i litigi con le potenti chiese, o non era mai alle sue ragioni fatta giustizia da quegli stessi magistrati che sebbene delegati straordinariamente, pure non potevano acquistare quella forza, e quel potere a comprimere i delitti che lo stesso Monarca dichiarava di non avere. Così continuarono gli stessi disordini, ed invano Re Roberto, il figliuol suo Duca di Calabria Vicario del Regno, Giovanna I. e Carlo III in diverse congiunture rinnovarono gli ordini, ed accordarono facoltà straordinarie or ad uno, ora ad un altro Giustiziere; chè da tali provvidenze è manifesto niun utile esserne mai venuto. Fermatosi stabilmente il potere dei nobili e delle chiese, ed

avendo le leggi perduto ogni vigore, non fuvvi più alcuna guarentigia o sicurezza di possesso della proprietà: e però il popolo mancar si vide di mezzi acconci a conservarla, e di amor di migliorarla, e in vece si lasciò esposta alle continuate aggressioni di privilegiati cittadini, ed ove pur si poteva respingere la violenza, ricorrendo parte delle invilite e schiave genti al potere di altro feudatario o potente; ciò non ostante avvantaggiavasi la condizione loro, perciocchè cara oltremodo e con immensi sacrifici pagavan questa simulata protezione; donde un altro male derivava all' universale a cagione delle discordie che essa insorger facea o fomentava. Da Carlo I. in poi si viddero novellamente le molte ed antiche raccomandazioni, e vendite o sacrifizio che i sudditi demaniali facevano dei propri averi e della libertà ai feudatari. E prescrisse questo Sovrano in un capitolo del 7 giugno 1272 contra tale abuso la pena di dieci libbre di oro in favor del fisco; ma ad onta di ciò gli abusi crebbero; di maniera che in altre posteriori leggi si duole lo stesso Monarca della sfrenata insolenza di coloro che usurpando indebite giurisdizioni, costringevano i vassalli a prendere in fitto a quel grave prezzo che li tornava grado le terre loro, e le gabelle, commettendo arbitrari arresti delle persone

e spogli di beni ed altre violenze; sì che vedevasi necessitato a punirli di morte. Altri simili ordinamenti seguirono per rapine, ed altri aggravi di toglier roba senza alcun pagamento, che facevansi non meno dai nobili, che da volgari persone le quali nello stesso modo praticavano. E giunse la prepotenza dei feudatari a tal segno che asserendo aver acquistato il paese che avevano in feudo, e gli uomini di esso, pretendevano che questi dovessero loro presentare i titoli del possesso de' beni allodiali, affinchè in difetto se li appropriassero. Ancora vietavano ai vassalli di far testamento, e s' immischiavano nella successione loro per impossessarsene di alcuna parte. Quindi Carlo II in varie congiunture dovette rinnovare gli ordinamenti dati dal padre suo, ed in ispezialità quello che i feudatari non si appropriassero gli uomini ed i beni demaniali. E diede esempio di punire i trasgressori; ma non essendosi apportato rimedio al male, furon pure i Re suoi successori costretti a dettar simili vane leggi, e continuarono gli uomini delle città demaniali ad uscir di queste per non avervi sicurezza, o ad essere occupati da' nobili. D' altra parte quegli stessi sovrani fecero leggi, che in diverso modo favorivano la condizione de' nobili, e delle chiese, tra le quali leggi è pur da notarsi

quella dello stesso Carlo II nel piano di S. Martino, che prescrivea in qualsiasi luogo fuggissero i vassalli della chiesa soggetti al personal servigio, fossero obbligati a ritornarvi. E fu tale legge esattamente osservata, perciocchè leggonsi nei nostri Archivi i molti, e vari ordini per astringere i vassalli a ritornar ne' feudi. In tal modo gli uomini demaniali dello Stato sempre più diminuivano, ed in proporzione veniva anche la finanza a scemar di tributi.

Altro rovinoso mezzo di che giovaronsi allora i Sovrani Angioini, furono le confische. La frequenza, l'ingiustizia e la moltitudine delle quali, lasciavano quasi in abbandono vastissime proprietà che malamente amministrate dal governo scapitavan di valore, e venendo concedute agli stranieri ancor più peggioravano; perciocchè questi per trarne subito profitto aggravavano oltremodo lo stato de' vassalli. E queste concessioni, riconcessioni, e confische furon così frequenti in tutto il tempo della prima e seconda stirpe Angioina, che formarono un sistema governativo. I quali passaggi della proprietà, che rendevan poco securo il possesso del proprietario, e quindi i diritti di coloro che con lui contrattavano, gli vietavan medesimamente a fare quei contratti di prestiti o censi, che gli avrebbero somministrati i mezzi di mi-

gliorare ed accrescere la rendita della proprietà. Così mancavano alla finanza estese sorgenti di tributi, che avrebbero dati al governi solidi aiuti a vantaggio dell' universale. Uopo è confessare che in diverse leggi, segnatamente ne' Capitoli di Carlo I. d' Angiò del 26 gennaio 1269, dopo sedata la ribellione, che prodotta avea nel Regno Corradino, stabilirono quei Sovrani, che guarentiti fossero i diritti di coloro che avessero ipoteca, pegno, condominio, ed altre simili ragioni sopra i beni di quei, che si eran resi colpevoli di lesa Maestà, sì che quantunque il fisco si appropriasse tali beni, o li concedesse a benemerite persone, per conservar questi diritti era mestieri farli noti legalmente in un determinato tempo. Ma tali leggi nè anche davano guarentigia ai creditori, e tutto al più li mettevano nella dura necessità o di sostener gravosi litigi oppure di non poter sempre giustificare i diritti loro. E poichè era in quei tempi sommamente privilegiata la causa del governo, così tali litigi, o chiarimenti di diritti che si facevano a condizioni tanto disuguali, crescevano lo sgomento nell' universale di maniera che i cittadini presi del futuro timore delle confische, che di leggieri si praticavano, astenevansi affatto da quelle contrattazioni che giovavano al miglioramento, o al libero commercio delle proprietà. Carlo II

a tali cose aggiunse che il governo rivendicar potesse la roba confiscata per tali delitti anche contra i terzi possessori fra il volger di venti anni, e non ammise prescrizion di tempo a rivendicarla dal condannato o dai figli suoi. Per tutti questi, ed altri ordinamenti diretti ed indiretti, aumentava sempre più il governo le sue vastissime proprietà demaniali. Laonde tutta la miglior proprietà tolta dalla libera circolazione univasi, direi, nelle sue mani, che per nocevol sistema talvolta la teneva quasi come onore e principal sostegno della dignità regale. Su di che fu statuito una specie di pubblico diritto che i demàni fossero a questa inerenti, e che il Pontefice annullar potesse le eccessive alienazioni che ne fossero fatte. Ma quando avean luogo tali alienazioni e vendite eran fatte sempre in feudo; cosicchè riuscivano presso a poco nocevoli come il metodo di tenere le proprietà in demanio, le quali ove fossero state vendute anche a vilissimo prezzo come beni liberi, avrebbero migliorato, perchè affidate al privato interesse, e somministrato al governo altri fondi ove imporre tributi. Tanta proprietà demaniale ch' era in tutte le province del Reame, trasse seco la cattiva amministrazione per parte del fisco, e le occupazioni che di continuo ne facevano i privati cittadini; quindi seguiron leggi per raffre-

narle e fu il governo di continuo in litigi e dispendi d' inquisizioni. Così Carlo I e Carlo II molte cose statuirono ne' vari loro capitoli, e minacciaron pene per reintegrare gli occupati demàni, e por freno ad altre occupazioni; ma invano confidavan ne' regi uficiali, e ministri: delle ingiustizie, sordidezze e prepotenze dei quali verso dell' universale, e dello stesso Governo continuamente doleansi. Roberto si adoperò ancor più fondatamente per reintegrare le gravissime occupazioni fatte, e sopra tutto quelle degl' immensi ed estesi boschi della Sila in Calabria. Quindi nel 1332 vi fu mandato Giovanni Barrile e Paolo di Sorrento perchè le condizioni di quelle cose spiassero; e venne poi emanato un editto nel 24 dicembre 1333, dal quale è manifesto essere quei boschi antico Regio demanio; e discorronsi in esso le molte confusioni avvenute nei confini a cagione delle occupazioni, che sempre in alcuna parte di quel bosco faceansi. Quindi per accorrere a questo inconveniente furon designati i confini sotto pena per coloro che gli occupassero, o li confondessero della perdita della metà de' loro propri beni. È manifesto ancora da tale editto la rendita che ne percepiva il Governo la quale derivava da diritti di *piazza*, di *fida*, di *ghianda*, di *pece*, ed in fine del minerale di ferro e della decima

le vettovaglie che vi raccoglievano. Un altro editto dello stesso Re leggesi promulgato nel 16 gennaio 1335 concernente le molte altre occupazioni del Real demanio, fatte segnatamente nella Città e ne' distretti di Napoli, Salerno, Capoa ed Aversa, perchè sotto pena di mille once d' oro fossero restituite fra due mesi. Ma nè anche venne osservata questa legge, che fu seguìta da altre simili inutili disposizioni. Quanto agli estesi e vasti campi demaniali della Puglia, Carlo I. pose moltissima cura ad accrescerli e migliorarli, e parecchi regolamenti ei fece, ed ufici vi stabilì. I suoi successori continuarono a percepirvi taluni diritti, ed è chiaro da un' editto, che è nel grande Archivio, del 24 gennaio 1334, che tutte le pecore, che dagli Abbruzzi passavano nel territorio di Foggia pagavano il consueto dritto di *erbaggio*, e *pascolo* ai *Regi credenzieri*. E ad onta di tale entrata le spese dell' amministrazione sorpassarono la rendita loro, e li ridussero in peggiore condizione. Per le tante guerre che di poi sopravvennero e gli altri tristissimi casi al finir della dominazione Angioina, questi poderi, in tutto, o abbandonati od usurpati rimasero. Nè passando la proprietà per sì fatte occupazioni ai particolari cittadini, migliorava; imperocchè questi non eran pienamente sicuri del possesso,

chè il fisco non ammetteva alcuna prescrizione di tempo, e per le cagioni di sopra esposte eran soggetti a violenze, o arbitri di potenti persone. Ma il più grave male delle proprietà demaniali era senza dubbio quello d' impedire la bonificazione di molti siti dove ci aveva pantani, i quali il governo affittava, o censiva per conto suo, di modo che dai rettili, o dai pesci che vi erano, o dalla macerazione della canape e del lino traeva non lieve profitto con gravissimo discapito dell' universale. E non poteano quei governi imprendere il prosciugamento, o altre cose simili, che avvantaggiato avessero la condizione di quei luoghi, poichè in parecchie congiunture vi aveva associato de' condomini o assegnate pensioni sulla rendita, o concedute annuali prestazioni. Simile alla condizione de' regi demàni era quella de' demàni de' feudatari, delle chiese e delle università.

Intorno alle foreste si fecero pure sotto il governo Angioino vari stabilimenti non per regolare l' economia di esse a pro dell' agricoltura, bensì per definire le confinazioni di quelle che fossero demaniali e per istabilirvi degli uficiali, e sovente per accrescerle. Il che segnatamente addivenne da Giovanna I. in poi; perciocchè Carlo II. e Roberto proibirono le nuove *difese*, cioè a dire le chiusure che i ba-

roni facevano nelle foreste e ne' pascoli pubblici. Il quale accrescimento che fu assai rilevante apportò ben altri mali all' agricoltura non men degli altri da me stati narrati sulla proprietà. Ed il sistema delle foreste a solo oggetto di caccia seguì in bel circa in tutto il reame ad essere siccome in tempo de' Normanni e degli Svevi: laonde vi furono ancora sanzionate pene pecuniarie contra coloro, che cacciassero in luoghi proibiti.

In quanto alla pesca nel mare e ne' fiumi, in taluni luoghi era di esclusiva proprietà del Governo, ed in altri conceduto a taluni feudatari, monasteri, castellani o ad altre persone. E di tali concessioni, che in gran numero si leggono ne' nostri Archivi, talune veggonsi fatte col peso di pagare certi diritti al Governo. Altre al contrario eran fatte con l' obbligo che i pescatori pagar dovessero quel diritto che già esigeva il Governo a chi questi lo cedeva o lo donava. Da ultimo molte volte il Governo vendeva ogni diritto di pesca, che godea sopra una parte di mare, o di laghi, o di fiumi di suo dominio.

A questi generali inconvenienti sullo stato delle proprietà se ne aggiunsero de' particolari non meno importanti che derivarono dal sistema monetario, come a suo luogo toccherò, e da

quello de' tributi che, siccome anderò disaminando nel seguente capitolo, fu disuguale, mal ripartito e violento. Questo inconveniente nasceva dalle stesse condizioni della proprietà della quale gran parte era esentata dai tributi, ed altra sottratta da questi per frode o prepotenza; sì che era il Governo nella necessità di cercar mezzi violenti per riscuoter gravezze oltre misura imposte sopra la rimanente proprietà. La morale che maggiormente si corruppe accrebbe la mala fede, le frodi ed i rigiri: per le quali cagioni, e per la disordinata confusa e non previdente legislazione crebbero i litigi, di modo che il micidiale abuso di essi altro male ed inceppamento apportò nelle private fortune. Abbandonata la patria legislazione, e date cattive e svariate interpetrazioni alla romana giurisprudenza, s' introdussero rinunzie a future successioni, patti di famiglie, metodi particolari di assegnar doti, sistemi di consuetudini scritti e non scritti che sempre più incepparono lo stato delle proprietà e furon di ostacolo non solo al loro miglioramento, ma sempre più le degradarono.

CAPITOLO III.

Contribuzioni ed altro che costituiva la rendita dello Stato.

SEZIONE I.

Proventi di pene e multe — Servigi angari, e parangari — Fodro — In che consistessero i diritti di Baliva che esigevansi dal governo, loro prodotto in diversi comuni del Reame — Vicende che ebbero, sicchè addivennero patrimonio de' feudatari — Diritti di passo: quali si furono sotto i Re della prima stirpe Angioina. Usurpazioni che avvennero di essi sotto Carlo III di Durazzo e Luigi d' Angiò. Ordinamento che intorno al proposito fece Ladislao — Adoa: come questo tributo cangiasse interamente la sua natura. Quanto rendeva nel tempo di Giovanna II. — Relevio — Diritto di *tappeto*. — Collette. Quantità loro. Esenzioni.

Sotto la dominazione degli Angioini andaron soggetti i dazi del tempo de' Normanni e degli Svevi ad infiniti cangiamenti che porgeranno a mano a mano materia al mio dire. I proventi di pene e multe crebbero non poco, da poi che le leggi degli Angioini molte ne comminarono in danaro, e grosse in sì straordinario modo che le più volte riscuoter non si poteano. Ne' giudizi criminali non fu ammessa giammai composizione fra le parti, perchè non

venisse per avventura nocumento agl' interessi del fisco nella esazion delle pene. Ancora Re Roberto statuì potesse per ogni delitto tramutarsi la pena corporale in moneta a pro del fisco. Quanto ai servigi *angari*, e *parangari* dovuti al Governo, furon essi maggiori di quelli del tempo degli Svevi, e riscossi con incredibil violenza dai regi uficiali; e lo attestano i molti Capitoli che questa violenza vietarono. Ma tale era il disordine e la necessità in cui vi si trovaron° quasi sempre que' Monarchi che ad onta di tali leggi, pure tollerar doveano quegli inconvenienti, che in diverse congiunture tornavan loro favorevoli, di modo che non potendo esiger del tutto i tributi in moneta, si volgevan ad esiger servigi e prestanze in varie maniere dalle persone, come ad esempio mezzi di trasporto, vittuaglie per gli eserciti, case per alloggi ed altre simili cose. Aggiungi, nei loro viaggi pel Regno i Re Angioini si fecero prestar il *fodro* siccome ne' tempi de' Longobardi e de' Normanni, cioè l' alloggio e tutto che era lor di mestieri e a familiari che seco menavano. Il che è manifesto da un ordine di Carlo I. del 4 giugno 1278 al Giustiziere di Principato. I diritti di Baliva, siccome cennai nel capitolo IV del lib. I. seguitaron ad essere riscossi in ogni città ed Università per conto regio, e comprende-

vano d' ordinario i così detti proventi del *banco di giustizia*, che è a dire le pene per contravvenzioni alle *assise* e ad altri pubblici ordinamenti, e quelle ancora per danni commessi da uomini ed animali, o per uso d' illegali pesi e misure; o per le estorsioni sui giuochi allora comunissimi detti *tasselli* e *fossetta*. Ai quali proventi uniti erano i diritti di *erbaggio*, *glandiatico*, *terratico* ed altri simili nei luoghi ove si esigevano. E nel fare l' affitto di tutti questi che dicevano *gabella della baiulazione* comprendevano altri diritti che in diversi luoghi esigevansi, come ad esempio i proventi de' mulini, la privativa del sapone e delle tinture.

Io non potei dalle carte del grande Archivio conoscere la quantità loro in ciascuna università; imperocchè il tempo parecchie di quelle scritture disperse o confuse. D' altronde, siccome sovente l' affitto della baiulazione faceasi unitamente a quello di varie proprietà demaniali, non può ora deciferarsi quel che all' una, o all' altra branca si appartenesse. Pure, perchè possa conoscersi la distintà quantità de' soli diritti di baiulazione in molte Università, io torrò ad esporre il risultamento di vari affitti loro, siccome potei rilevare dalle originali scritture.

Nel 1267 era in Corato di once d' oro . 68

Nel 1268 in San Marco in Calabria di once 120

Nel 1269 in Civitella in Abruzzo di once 4
In Corvara e Rettoria di once 48
Nelle Castella di Corneto e Rocca d' Aspro in Terra di Lavoro di once 10
In Camerota e Palinuro nel Principato di Salerno di once 22
Nelle castella di Licenosi, Vignali, e Calvelli di once 14
In Capaccio di once 13
Nel 1270 nella Baronia di Amiterno in Abruzzo di once 13
Nel 1271 in Laurino nel Principato di once 17
In Viesti in Puglia di once 110
In Acquaviva in provincia di Bari di once. 15
In Bari di once 83
In Candelaro di once 16
In Altamura di once 80
In Bitonto di once 21
In Giovinazzo di once 303
In Salandra in Basilicata di once 18
In Potenza di once 75
In Canne e Casale di S. Eustachio in Provincia di Bari di once 128
Nel 1274 in Matera in Basilicata di once. 193
Nel 1278 in Lucera di once 540
In Maiano di once 26
Casale di Marittima Leone once 7 e tari. 5
Nel 1269 il solo Banco di giustizia di

Salerno rendeva once 500
Nel 1285 in Melfita in Terra di Bari di once 21
In Foggia di once 100
In Manfredonia di once 308
Nel 1289 in Spinazzola di once 37
In Androdoco o come allora dicevasi *Introducto* in Abruzzo di once 17
In Taranto di once 86
Nel 1292 in Vigilia di once 110
In Venosa di once 110
Nel 1300 in Sulmona di once 94

Questi affitti eran di anno in anno maggiori o minori secondo il monopolio che se ne facea, o altre cagioni che potevano aumentarli o diminuirli. Ad esempio Potenza nel 1291 era affittata per once 75, ed in altri anni fu per 65. Foggia nel 1285 per once 100, e nel 1288 per once 130. Vigilia nel 1292 per once 110 e nel 1295 per 86. Ma tali diritti cominciarono a venir meno, non solo per le usurpazione che per le concessioni o le vendite che ne fece insieme coi feudi lo stesso Governo, segnatamente sotto la seconda stirpe Angioina. E furon così estese tali concessioni che molte di esse oltre la baiulazione compresero tutte le regalie, siccome furono stabilite nella risaputa Costituzione che ho riportato nel cominciamento del Capitolo III del

lib. II di quest' opera. Le quali cose che vengon dal Moles rammemorate nelle decisioni della Camera della Sommaria, si stenterebbe a credere ove per avventura non si leggessero chiarissime ne' pochi avanzi del registro delle concessioni e vendite di feudi che trovansi nel grande Archivio. In tal modo scemavano le pubbliche entrate, e il Governo molti ostacoli opponea, perchè nell' avvenire non si potessero utili cangiamenti operare.

Intorno ai diritti propriamente appellati di *passo* che nell' interno del reame riscuoteansi, siccome io tolsi a descriverli nel Capitolo III del lib. I, i riti della Camera della Sommaria prescrissero *esigersi nei luoghi soliti* secondo i vari sistemi.

Leggesi inoltre in una relazione della Regal Camera del 1686, che Andrea d' Isernia nei riti da lui compilati per la Dogana scrisse che tali diritti si pagavano soltanto perchè i loro esattori assicurassero i viandanti ne' siti non sicuri. Per la qual cosa pare che non erano stati commessi sino ai tempi dell' Isernia rilevanti abusi, chè in contrario con l' usata sua franchezza ei non si sarebbe ristato del dirlo. Ma non guari da poi vennero essi or da' feudatari e da altri potenti usurpati, ed ora, e furon la più gran parte, dagli stessi esatto-

ri. Ed il funesto cominciamento di tanto male derivò dalla venuta di Carlo III di Durazzo, per la quale, come scrissi, si partì il popolo in due fazioni. Non è da maravigliare se in quel grandissimo sconvolgimento di cose, e nell' incertezza di chi esser dovesse il legittimo Re, postisi i baroni e le principali città del Reame in una specie di licenza, attesero ad imporre nuovi dazi e nuovi diritti di passo nelle loro terre e giurisdizioni come se fossero Sovrani. E molti per rendere legittimo il possesso si adoperarono ad ottenere confirme dallo stesso Re Carlo che sentendo altamente il bisogno di giovarsi delle forze loro contra Luigi d' Angiò ch' entrato era nel regno con numeroso esercito, fu obbligato conceder tutto quello che essi si fecero a domandare. Fa tali cose manifeste l'Editto di Re Ladislao, il quale riportata intera vittoria sopra i suoi nemici, lo emanò il 3 gennaio 1400, e fe con esso divieto ai baroni, e a qualunque persona di continuar quelle indebite esazioni, sotto pena della confiscazione di tutti i beni ancorchè ne avessero ottenuto il permesso dal detto suo padre. E fece Ladislao per alcun tempo sì fatta legge osservare, ma ricominciarono gli abusi, quando e volte le sue mire all' imperio d' Italia, si trattenne fuori del Reame. Ma passato egli di vita, e succedutagli Gio-

vanna II, gli antichi soprusi in più gran numero rinacquero, di maniera che essendosi il Reame partito in due fazioni Angioina ed Aragonese, si accrebbero le esazioni dei passi secondo che a ciascheduno de' Baroni o delle stesse università veniva talento d' imporre nelle loro terre.

Quanto all' adoa o militar servigio de' feudatari, è manifesto da' capitoli di Papa Onorio e di Carlo II, che la sua quantità era stata ne' vari disordini del reame accresciuta ed esatta oltre i casi designati ai tempi di Guglielmo, laonde e il Papa e lo stesso Re procurarono richiamar le cose alle prime loro condizioni prescrivendo che non venisse l' adoa riscossa a cagion della guerra fuori del regno, e che la sua proporzione fosse del cinquantadue per cento pei feudi abitati pel tempo di tre mesi secondo l' antico sistema. Nei quali casi prescrisse lo stesso Re Carlo in un Capitolo del 1289, ciò che fino allora era stato in dubbio se i feudatari potessero esigere dai vassalli loro la metà di questo tributo. Ei però tacque intorno all' ordinamento del Pontefice di non dover servire i feudatari fuori del Reame, di sorte che volle rimanesse fermo che potessero essere obbligati; il che d' altronde non mai venne eseguito. Laonde cangiò l' adoa affatto la sua natura e addivenne tributo ordinario in moneta. Ancora non fu serbata esatta

regola nella sua esazione; sì che le più volte i Sovrani procuravan riscuoterla sotto pretesto di guerra; i feudatari al contrario o non ubbidivano, o faceano quel tributo gravare esclusivamente sui vassalli; e non di raro a modo di forzata gravezza. Altra volta il Governo invitava gli stessi baroni ad imporsi la tassa, e questi di poi tassavano i vassalli. Nè più prestavano i baroni il militar servigio con la persona, perchè dall' uso che faceasi de' Capitani di ventura ne derivava che la tassa dell' adoa impiegavasi solo a soldare l' esercito di costoro o di altri baroni, [che con le loro genti d' arme aiutavano il Monarca ne' casi di guerra o di ribellione. Non si può con certezza determinare a quanto montava sì fatto tributo, imperocchè quantunque in alcuno de' nostri storici e negli Archivi trovi essersi fatta mensione della sua quantità che veniva dal Governo designata a riscuotersi, pure nel fatto la esazione non rispondeva, e gran parte di essa quasi sempre non era pagata. Ma perchè si possa dare un' idea della sua quantità intorno al finir della dominazione Angioina, giova qui far manifesto che sotto Giovanna II l' ultimo tributo di tal natura venne tassato per once 20135.

Il *relevio* fu esatto dagli Angioini nella stessa proporzione onde gli Svevi lo avevan riscos-

so; ma questa esazione scemò di assai; chè ad onta delle leggi le quali sotto gravi pene comandavano la prestazione dell' omaggio al Re nei vari passaggi che per successione facevan le cose feudali, veniva sì fatta regola le più volte dispregiata mercè dell'indipendenza in che costituita si era la nobiltà. Dalle Chiese non fu esatto mai relevio. Di altro tributo feudale detto *jus tapeti* trovi essersi allora fatta esazione e consistea nel pagamento di un' oncia di oro, che da ciascun feudatario che prestava omaggio al Re far si dovea al Gran Camerario, quasicchè costui in quella cerimonia distendesse il *tappeto*.

Facendoci a discorrere il tributo delle *collette*, ricordo che Re Carlo erasi obbligato allorquando veniva a regnare, di esigerlo siccome nei tempi del buon Re Guglielmo; ma non serbò egli tal patto, ed invece lo riscosse con più rigore e nella stessa quantità degli ultimi tempi di Federigo II, che è a dire sei volte l' anno. E la gravezza di questo tributo, che era stata una delle importanti cagioni per la quale gran parte del popolo aveva abbandonato la causa degli Svevi Monarchi, diè anche origine sotto Carlo I. ad odiosità e malcontenti che eransi fatti maggiori per le deluse speranze di vederla un tempo scemata. Le perturbazioni di Sicilia irritaron anzichè istruiron Carlo a meglio

governare le genti; e quando ne' capitoli di Papa Onorio fu manifestata la voce dell' universale doversi quel tributo tramutare in tassa estraordinaria, l' Angioino Monarca che mostravasi affatto ligio al Capo della Chiesa, solo in questo e in altre simili cose, le quali riguardavano il sollievo de' popoli, non fu condiscendente. Di modo che fu scritto in quello statuto potersi esiger le collette in soli quattro casi, siccome ai tempi di Guglielmo II, imperocchè per eluder tali disposizioni il Governo di poi stabilì una massima che in tutti i casi simili, o dipendenti fosse lecito esiger le collette. Ancora s' introdussero le collette distinte col nome di *volontarie* che eran quelle le quali il Re, chiamati a consiglio le Università, i Baroni ed altri sudditi, e fatte aperte le necessità dello Stato, dichiarava doversi imporre. Altra volta si usò domandare alcune somme a titolo di *donativi*, e venivan decretate da' parlamenti e di poi tassate a guisa di collette sui possessori di beni fondi. Da ultimo ne' casi di guerre, segnatamente in quelle che ebber luogo sotto la seconda stirpe Angioina, col nome di collette eran levati certi tributi che più le persone riguardavano che i beni loro. Perchè fosse manifesto quale abbia potuto essere la quantità di tale gravezza ne' casi ordinari, riporto le somme determinate nella cedola del 1275 secondo ciascuna provincia

	Oncè	Tarì	Grana
Abruzzo	6573.	13.	16.
Terra di Lavoro	8090.	18.	15.
Principato	5569.	1.	17.
Basilicata	4283.	1.	16.
Valle di Crati e Terra Giordana	5711.	1.	19.
Calabria	2696.	18.	12.
Capitanata	3298.	5.	16
Terra di Bari	5460.	26.	8.
Terra d' Otranto	3545.	17.	8.
Somma . .	45,228.	16.	07.

Non si possono quì riportare altre cedole perchè non si trovano intere nel libro che è tuttavia nel grande Archivio. Pure malgrado che dopo di questa antica divisione altra se ne fece delle province nel modo che ho riferito, non vi fu notabile cangiamento o in più, o in meno. E se in talune scemava, in altre cresceva in proporzione, sicchè la somma del tributo era per tutte pressochè la stessa. Posto adunque che esigevansi allora le collette sei volte l' anno, si potrebbe dedurre che l' intera gravezza secondo la proporzione or ora indicata, sia stata di once 271371, tarì 8 e grana 2. E tolta da sì fatta somma quella che

non si esigeva per privilegi ed esenzioni accordate, la quale era quasi di once 7056, tarì 24, e grana 10, rimane l' effettivo carico in once 264314, tarì 13, e grana 12, somma grandemente rilevante se fai senno a quei tempi. Adoperavano allora nelle ordinarie collette il titolo di *subvenctiones*, ma nelle straordinarie disegnavano la cagione, come ad esempio tal volta *per la difesa del Regno contro gl' invasori e perturbatori*, tale altra *per la guerra di Sicilia*, ed altre *per redimer Carlo Principe di Salerno dai nemici*. E addivenne anche che queste straordinarie tasse o fossero riscosse separatamente, o che la esazion loro fosse congiunta a quella delle ordinarie, il che indicavano e distinguevano nella stessa cedola. Quanto alle esenzioni vuolsi osservare che siccome gli ecclesiastici ed i baroni ne andavan francati, così ne portava tutto il peso la più miserabile parte del popolo. Inoltre varie altre franchigie furon concedute, come ad esempio a quei di Provenza, e di Forcalguiere che abitassero in Napoli. Ma queste cose davan origine ad immensi inconvenienti, sì che parecchi o si qualificavano nobili, o vestivan l' abito di chierici; ovvero facean sembiante di cedere i loro averi ai nobili, ed agli ecclesiastici o ad altre privilegiate persone per godere in sì fatta guisa la esenzione.

Vari ordinamenti puoi leggere intorno a queste cose nel nostro Grande Archivio, i quali il Governo emanava spesso per diminuire il danno che glie ne veniva. E poichè in gran numero erano i chierici ammogliati, così Roberto non potè ristarsi con apposito capitolo di ordinare che questi non fossero da collette francati. Nelle franchigie le quali eran da quei Sovrani accordate per espresso privilegio a talune persone, si dichiarava sì fatta esenzione non dover essere in danno del fisco; bensì dell' Università alla quale quelle appartenevano; del che il Moles riporta un esempio. Intorno a' particolari della città di Napoli, v' ha chi scrisse essere ella stata immune da collette; ma chi svolge i registri del nostro Archivio vede che fu sempre tassata insino all' anno 1344. Era allora questa città compresa nella cedola per Terra di Lavoro, e pagava once 692 l' anno, tarì 8 e grana 4. Dal che se vuoi altra prova dei considerare, che Roberto fece esenti gli studenti della Regia Università degli Studi da collette; e però ridicola sarebbe stata sì fatta esenzione ove quel tributo non si fosse pagato. Nè fu francata da straordinarie collette, imperocchè restan tuttavia parecchie carte che mostrano il carico che avea segnatamente nelle spese della guerra di Sicilia, come è pur aperto da una carta degli 11 febbraio 1301

nella quale si determina la somma da esigersi in once 671, tarì 28, e grana 2.

SEZIONE II.

Tributi sull' industria, sulla circolazione, e sul consumo delle merci. — Ordinamenti di Roberto sul dazio *dogana* — Nuova gabella stabilita da Carlo III di Durazzo. Diritto di fondaco, e *flaggello* di fondaco. — Dazio di esitura e di ultima esitura. Diritto di *tratte*. Sistema che tenne Carlo II e quel che fossero allora le estrazioni delle derrate. Diritto del *tarì* e vendita che di tali dazi faceva Carlo II. — Dazio detto *decini* — Dazio sulla seta — Quadro di tutti i dazi antichi e nuovi che si esigevano in tempo degli Angioini — Prodotti di taluni particolari affitti di dogana e soprattutto del dazio sull' olio — Gabelle, in che consistessero. Antiche Gabelle nella città di Napoli conservate. Gabelle nuove cioè *quartatico*, *buon danaro*, *falangia*, *terziaria del vino*, *vetturali*, e *vendemiatori*, *tintura*, *calce*, *pesce*, *bestiame*, *sale*, *ed altre*. Cattiva amministrazione ed alienazione negli altri luoghi del Regno, e cattivo effetto che produsse il loro sistema.

Volgendo la mente agl' indiretti tributi sull' industria, sulla circolazione e sul consumo delle merci, si scorge come i cangiamenti operati dagli Angioini Monarchi intorno al sistema degli Svevi, furono pure moltissimi e rilevanti, e taluni di essi inevitabili conseguenze di tutti i mutamenti che trae seco il tempo ed il corso delle umane vicende. Lunghissima e-

sperienza avea fatto conoscere le molte frodi che si commettevano in danno del fisco sul dazio *doana* pel sistema di esigerlo nel luogo della consegna delle merci, e non già della vendita; imperocchè i compratori ne pattuivano la consegna fuori del Reame. Però Re Roberto con legge de' 4 ottobre 1332 prescrisse che quel dazio nella stessa proporzione e quantità si esigesse, siccome per lo innanzi, nel luogo della vendita e non già della consegna. E questo ordinamento si chiamò con particolar vocabolo *jus platee* di Re Roberto. Non di meno in vari altri modi continuarono le frodi; e però derivarono le molte e varie lettere regie sul proposito che interpetravan le leggi precedenti, o le cangiavano in parte, o nuovo metodo stabilivano per le merci che dall' estero si portavano, le quali cose è inutile qui discorrere, e solo sembra necessario di notare che s' introdusse certo uso sanzionato poi nei riti della Camera della Sommaria, che il cittadino contrattando nella propria terra non dovesse pagare questo dazio, e passando le merci per due paesi fossero soggette ciò non ostante ad un sol pagamento.

A questo dazio di dogana altro ne aggiunse Re Carlo di Durazzo con legge del 7 marzo 1383, dell' uno per cento sul valore di qualunque merce che in Napoli e Gaeta sino a

Reggio ne' confini della Calabria, si estraesse o s' immettesse per mare, vuoi che provvenisse da paesi stranieri o vi andasse, vuoi che pel Regno stesso si trasportasse. E con la suddetta legge dava egli altri ordinamenti in quanto al dazio di *ancoraggio*, sì che quello che esigevasi prima di lui, siccome ho riferito nel Capitolo III del lib. II, si appellò *vecchio*, e quello ch' egli aggiunse venne col nome di *nuovo* distinto. Fu questo dazio riscosso nella proporzione di un' oncia di oro per qualunque naviglio coperto che capisse trecento botti, di tarì quindici di oro per que' che un numero minore di trecento ne contenessero sino a dugento, e di tarì dieci per quelli di cento, o meno. In una proporzione minore si riscosse per le barche ed altre navi che piccioli trasporti faceano da Calabria, Sicilia, Amalfi, Salerno, Castellamare ed altri luoghi lunghesso il mare. Una sola volta pagavansi sì fatti dazi, e niuna cosa mai n' era francata, fatta eccezione di poche le quali di special privilegio avean d' uopo.

Il diritto di fondaco continuò ad essere riscosso nella stessa quantità e come sotto la dominazione degli Svevi, e fu dichiarato doversi esigere nel modo di sopra indicato nel tempo della vendita e non già della immissione delle mercì. L' accessorio di questo dazio appellato

flaggello, fu prescritto dovesse esigersi per qualunque merce s' introducesse dallo straniero dalla parte della Provincia di Terra di Lavoro, alla ragione di un carlino di oro, che uguale era ad un augustale, per ogni salma. La quale aggiunzione di dazio per quanto potei raccogliere, pagavasi per semplice passaggio; e ne' riti della Camera della Sommaria, in quanto a queste cose, si fa parola continuamente de' panni, come delle principali merci le quali gravavansi di quel tributo: il che fa conoscere la quantità che per la parte di Terra di Lavoro se ne portava nel Reame.

Il dazio di *esitura* e di ultima *esitura* fu riscosso sulla estrazion delle merci per mare e per terra secondo il sistema e la quantità da me disegnata nel capitolo III del lib II. L' uscita delle derrate seguitò ad essere sommamente proibita ed inceppata; e per estrarle facea d' uopo special permesso del Sovrano il quale di rado accordavalo: e in tal congiuntura esigevasi quello che lo stesso Sovrano prescrivea, il che dicevasi *jus tractarum* o *tratta*. Carlo I sul proposito aggiunse di doversi dare cauzione di non portare i generi in luoghi ove fossero nemici o ribelli. Ma fattasi cotanto difficile la estrazion delle vittuaglie, pochissima era però la esazione del dazio e molti i clamori di que' che volevano estrarle;

laonde il Governo credette espediente di esigere un altro mezzo per tento obbligando con giuramento coloro che le volevano estrarre di non portarle ne' luoghi vietati. E di tal giuramento stipular doveasi pubblico istrumento insieme con altre molte formalità. É scritto nei Riti della Camera della Sommaria che Carlo II fu liberalissimo nell' accordare il permesso di mandar fuori le derrate senza pagar niun dazio, il che ove fosse vero, reputar farebbe quel Monarca come uomo di straordinario ingegno in quel suo secolo nel quale si credeva utile affatto proibir l' uscita delle vittuaglie per provvedere all' annona. Ma chi con attenzione si farà a leggere ne' registri e ne' diplomi del nostro Archivio, si convincerà che non per virtù di animo generoso, ma per il bisogno e la strettezza in che trovavasi il Governo fu dato luogo a quei provvedimenti. Imperocchè la Regina, taluni nobili, i Principi Reali, molti Vescovi e Cardinali, le chiese e molti del popolo ai quali il Governo dar dovea pensioni o danaro chiedeano il permesso di mandar fuori le derrate senza pagare il diritto di esitura in compenso di quei loro crediti. Delle molte carte da me state lette sul proposito ne riporto tre, le quali sono fra le così dette pergamene. La prima è un ordine del Re in data del 13 agosto 1298, col quale prescrive al Maestro Se-

greto, al Maestro Portolano, ed al Maestro del Sale in Puglia che permettessero ai procuratori della Regina di estrarre dai porti di Puglia, senza pagar dazio di uscita, salme 2000 di frumento a compimento di seimila la estrazione delle quali erale stata conceduta per le spese della sua magione Le altre contengono del pari due ordini dello stesso Re del 5 settembre e 19 novembre del medesimo anno ai suddetti uficiali, perchè i procuratori di Giovanni Pipino, che fu di poi signore di Minervino, mandassero senza niun dazio salme 4500 di grano a Venezia per pagamento di spese da lui fatte nel viaggio del Re in oltramonti. Le sole largizioni senza alcun interesse si veggono fatte a chi meno ne sentiva il bisogno, come ad esempio agli ospedalieri nella spedizione di Terra Santa. E chi per avventura volesse di tali cose molti altri esempi simili a quelli che ho riportati, può leggerli nel detto Archivio segnatamente per gli anni 1298, 1299 e 1300. Intanto su queste estrazioni volle Carlo II imporre il dazio detto *diritto del tarì*, che consisteva nella esazione di un tarì di oro sopra ciascuna salma di frumento, e sopra due di orzo e legumi; ma questo nuovo dazio venne di poi riscosso non solo in queste estrazioni che il Governo accordava senza pagar niun diritto di esitura, ma anche sopra quelle che non erano state

esentate. Per la qual cosa Andrea d'Isernia apertamente dimostra tale ingiustizia, e detta intorno a ciò una sana regola di politica economia, che è sorprendente sentire da un uomo dell' amministrazione di quei tempi. E perchè della verità di quella non si possa dubitare, io ne vo qui riportando le parole volte dal grossolano latino, in che sta scritta, nella italiana favella. *Peccò colui che il primo impose il diritto di esitura dovendo le mercanzie esser libere per mare e per terra siccome fu in tempo de' buoni Re ..... e maggiormente pecca chi più del solito vende ed esige il diritto di esitura, e procura altre gravezze aggiungere, perocchè gli statuti contro ragione imposti devono restringersi ne' loro confini e limiti, e non estendersi ed aumentarsi in dispendio de' cittadini. Ed é manifesto il dispendio perchè quanto maggior dazio il Governo esige tanto a più vil prezzo vuole comperare le indigene merci l' estero negoziante.* In altre congiunture lo stesso Re Carlo II per accorrere alle necessità dello Stato vendeva al tempo stesso il diritto di *esitura*, e del *tarì*: del che tra i molti ordinamenti che intorno al proposito puoi leggere nel suddetto Archivio, ricordo la pergamena del 7 gennaio 1299 dove il Re prescrivea dovesse il Maestro Portolano di Puglia vendere

il diritto di *esitura* e del *tarì* sopra trentamila salme di frumento alla ragione di dieci once di oro per ogni cento salme, e la moneta che ne trarrebbe pagasse ai mercatanti della società Bardi di Firenze, da dedursi dalle once quattromila prestate al Governo per la guerra. Ancora vendesse gli stessi diritti sopra altre salme seimila, e ne pagasse il danaro alla stessa società per servigi prestati al Governo. Questi ed altri simili ordinamenti nello stesso anno e in quel che seguì dimostrano chiaramente che Carlo II vendette più volte, siccome cennai, tali diritti; laonde si avvenne in errore il compilatore de Riti e tutti quei che ne han seguita l' opinione allorquando dissero che sì fatto metodo fu tenuto solo dai successori di quel Sovrano. Nè il dazio di esitura fu riscosso sempre nella stessa proporzione, imperocchè dipendeva da particolare contratto che appositamente facevasi col Governo, di modo che variava sempre sì fatta proporzione, ed è singolare leggere ne' registri dell' Archivio nell' anno medesimo 1299 una disposizione la quale permette al Conte Niccola di Frisia estrarre mille salme di frumento, pagato il dazio di esitura a ragione di nove once per salma, ed un' altra onde venne autorizzato il Portolano di Puglia a vender le tratte de' grani in ragione di once trenta per ogni cento salme

di grano, e di quindici per ogni cento di orzo, ed era quella salma di 18 cantaia. Sì fatti dazi però crebbero sempre, di maniera che oltre del dritto di esitura, che a volontà del Sovrano venne aumentato, giunse il diritto del tarì sino a quarantaquattro carlini di argento, uguali a ventidue tarì d'oro, per ogni *carro*, pel grano, ed alla metà per l'orzo nella provincia di Bari e Capitanata. Nelle altre province fu riscosso un carlino d'argento a tomolo pel grano e la metà per l'orzo. E nacque questa varietà, come avverte il Moles, dalla diversità della misura del *carro* la quale era di trentasei tomoli nelle prime, e di quarantotto nelle seconde. I diritti di esitura e di tratta erano riscossi non solo quando le derrate oltrepassavano taluni confini per uscir del Regno, ma ancora quando da uno ad un altro luogo dello stesso Regno si trasportavano. Vero è che nella sua origine questi dazi avevano riguardato solo la estrazione fuori del reame, ma era poi addivenuto quel che suole avvenire in tutte le bisognose disordinate finanze, che la esazione si estese con rigore oltre i casi determinati. E giunse questo rigore a tal segno che il dazio le più volte era riscosso con violenza anche pei trasporti, che i cittadini facevano sopra picciole barche delle provisioni di derrate per la propria famiglia. Sicchè universale si fece il

clamore; e però fu forza che se ne occupassero il Principe di Salerno, ed il Papa Onorio ne' loro capitoli statuendo sul proposito potersi esportare da' prelati e dalle ecclesiastiche persone sopra picciole barche sino a cento salme di derrate senza pagare alcun diritto se prodotte fossero da propri poderi. In contrario se fossero comperate, pagassero il solo diritto di dogana. Ma al volger del tempo non fu questa regola osservata, ed a più gravi abusi si diè luogo. Il metodo che teneasi per queste estrazioni era stato già disegnato da Carlo I. Il Re scriver dovea ai giustizieri i quali secondo gli ordini di lui rapportavano a' portolani, a' maestri Segreti, a' credenzieri ed agli altri ufficiali minori la quantità, e qualità delle derrate, il nome e cognome del mercatante e la ragione del dazio da esigersi. Nella cedola che rilasciavasi al mercatante si facea il riassunto di tutto ciò. Oltre di queste cautele ci aveva anche di parecchi altri obblighi, non ultimo dei quali era di non estrarsi in tempo di notte. La estrazione degli animali era più rigorosamente proibita, e più grave il dazio ove addiveniva che si fosse ottenuto il permesso di estrarli: e perchè il lettore possa averne più distinta idea, piace qui riportare un ordine di Carlo II del 1790 in cui quel Re permette a taluni di mandar fuori del regno due

mila castrati che valevano centoquaranta once, milledugento porci che valevano once centoquaranta, e cento giovenchi del valore di once centoventi, sui quali fu riscosso il dazio in ragion della quinta parte del prezzo loro. Molti ordinamenti di tal natura si veggono emanati dallo stesso monarca; ma il dazio nella sua proporzione fu sempre vario come per la tratta delle derrate. Altra particolare specie del dazio *esitura* fu quello propriamente distinto col nome di *decini*, ed esigevasi quando il vino si portava lontano dal regno. La sua ragione era di grana cinque e mezzo per ciascuna botte.

Un altro dazio che gli Angioini imposero fu quello di grana dieci a libbra sulla seta che a noi veniva dallo straniero, e il quale vuolsi dire essere stato con molto giudizio imposto. Tal dazio era diverso di quello di grana cinque a libbra che Federigo volle si esigesse per la seta che si estraeva dal luogo della produzione per farne commercio. Per l' uno e l' altro non era accordata franchigia alcuna. Quanto rendesse questo dazio non si conosce, solo vi ha memoria nel Grande Archivio che quello di grana cinque a libbra fosse stato conceduto in feudo dal Re Carlo di Durazzo nel 1383 per l'annuo valore di once dugento alla sua amica Beatrice di Ponciano.

Gli altri dazi introdotti dagli Svevi sotto i nomi di *pesi e misure*, *imbarcatura*, *cambi refica*, *tintoria e celenta*, *balistre*, *legnami*, e *marineria* non ebbero cangiamenti. Oltre i dazi del tempo degli Svevi rimasero pure in vigore que' che avevano i Normanni introdotto insieme con le mutazioni che ho indicato nel cominciar di questo capitolo. E perchè possi d' un colpo d' occhio veder quali furono tutti questi dazi *vecchi* e *nuovi*, io credo util cosa riportarne il quadro. E tolsi ad usare le espressioni di *vecchi* e *nuovi* perchè così allora vennero distinti per indicare quelli del tempo dei Normanni, e degli Svevi; di sorte che si diè luogo a questa distinzione, fatto senno che la chiesa non volle riscuoter mai decime sopra i tributi imposti da Federigo.

Vecchi diritti.

Dogana. Ancoraggio. Scalatico. Tomolo. Porto e Piscaria antica. Bucceria vecchia. Affidatura dell' erbaggio, de' pascoli, delle ghiande e simili. Cascio ed olio. Vecchio dritto di passo.

Dritti nuovi.

Statera o peso. Misura. Esitura. Seta. Tintura e Celenta. Nuova gabella. Bucceria nuova.

Imbarcatura. Sego. Decino. Balistre. Cambi. Refica Maggiore e Minore. Marineria. Sapone. Mulini. Galla. Legname.

È da considerarsi che in questo quadro ho solo compreso quei dazi che gravavano l' industria, la circolazione ed il consumo delle merci sotto il nome di *jura* o diritti, e che erano più generali. Degli altri che avevan nome di *gabelle*, e di quelli che ora possono avere il nome di privative, o *diritti riserbati*, come anche di quei che diversamente sono e furono appellati; tra poco farò materia al mio dire.

È importante però conoscere che in uno stesso affitto vari dazi che di sopra ho indicati si comprendevano, e le più volte da uno di essi prendeva il nome questa unione. Ad esempio sotto il nome di diritti doganali, o in generale quando la dogana di un luogo si dava in affitto vi si comprendeva il dazio *dogana* propriamente detto, il *fondaco*, *l' ancoraggio la nuova gabella*, *il refica maggiore e minore*; *il peso e misura*, *l' esitura*, *il passaggio ed ultima uscita dal Regno*. Ascendeva la rendita della dogana della Città di Napoli nel 1310 ad once 3850 siccome, è aperto dall' istromento d' affitto ch' è nel Grande Archivio fatto nell' anno stesso a' nobili della Valle, e Caracciolo. Si diè poi in fitto nel 1340 per

once 5000 al nobile Buccatortio. E piacciati quì considerare che furon date once 100 a' nobili Manco e Macedonio i quali per virtù di lor precedente offerta avean dato origine all' aumento di quel fitto. Non mi avvenni in altre scritture donde avessi potuto per avventura rilevare gli affitti de' tempi posteriori, i quali certamente crescer dovettero, imperocchè tra quelli da me stati discorsi non comprendevasi la *nuova gabella* che, come cennai, impose Carlo III nel 1383. Medesimamente la *segrètia* di Abruzzo, dove andávan compresi i tributi amministrati dal Maestro Segreto, si affittò nel 10 novembre 1291 a Pietro Giovanni Andrea per cinquecentosessanta once di oro, e nel 10 aprile dell' anno appresso per once milledugento a Bartolomeo Galgano, in fine nel 10 ottobre 1298 per once 960 a Pietro Giovanni Andrea di Solmona e Bonaventura Pontanerio. Il provento dell' uficio del Segreto di Terra di Lavoro nel 1297 era affittato per once 3000. Il dazio sull' olio, che uguagliava la decima parte del valore donde prendeva il nome di *decima dell' olio*, dava pure rilevante profitto a cagione della grande quantità di tal genere che si estraeva dalla Puglia.

De' dazi detti propriamente *gabelle* io ne chiarii l' origine quando tolsi a ragionare degli Svevi. Piacque il sistema agli Angioini e se ne

giovarono oltremodo, di sorte che le gabelle sotto la dominazion loro furono dazi particolari di talune città o paesi riscossi per la quantità e il metodo in diversa maniera. Nella città di Napoli si videro crescere sommamente queste gravezze dalla venuta di Carlo III di Durazzo, e quando di poi essa fu preda ora della fazione di Ladislao, ed ora di quella di Luigi d' Angiò non ebbero più limite. Hanno taluni scritto sul proposito che quelle gabelle servirono soltanto al pagamento delle collette, ma ciò in picciola parte è vero, perchè le molte gabelle di che anderò facendo partitamente materia al mio dire davano una entrata di gran lunga maggiore di quel che era d' uopo pel pagamento delle collette ordinarie ed estraordinarie. Di fatti la tassa delle collette ordinarie fu in questa città costantemente di once 692, tarì 8 e grana 4, per pagar la quale continuò ad esigersi sopratutto la gabella imposta da Corrado, *del mal danaro*, il che è manifesto in ispezialtà da' provvedimenti dati da Giovanna II nel 1423 agli affittatori della detta gabella, ne' quali prescrisse di pagare (sono le precise parole volte in Italiano) *once 692, tarì 8, e grana 4, che pagar deve la Città di Napoli per collette al governo, per le quali è assegnata la detta gabella.* Di altri pesi ed assegnamenti andavan

gravate le rimanenti gabelle, ed il primo tra essi che quasi tutte le assorbiva erano i vari stipendi, e le pensioni concedute a' nobili. E queste cose che in parte non trasandò nella sua storia il Costanzo, vengono di poi chiarite da' registri dell' Angioina finanza dove peculiarmente si trovano notati i diversi provvedimenti di certi pesi e de' molti stipendi che ogni anno pagavansi a' nobili, de' quali taluni ascendevano a 30 altri a 40, altri a 60, e da ultimo non di raro oltre alle cento e alle dugento once di oro. Ancora era costume sin da' tempi di Manfredi che i nobili di alcune città partissero tra loro la sessantesima parte del diritto di dogana, la quale prestanza gli Angioini Monarchi aumentaron di assai. E facendoci a dire partitamente di questi tributi, piacemi ricordare che oltre delle gabelle del *mal danaro*, del *vino*, e dei *cavalli* le quali io già discorsi quando narrai degli Svevi, vi furono in tempo degli Angioini le seguenti.

Del *Quartuccio*, o *quartatico* oppure *gabella delle sbarre*. Era questa una specie di diritto di passo che esigevasi sopra i carri, e gli asini carichi a soma, che legumi, frumento, orzo, ed altri oggetti e vittuvaglie portavano nella città di Napoli per uso di commercio. A sì fatta gabella andò congiunta la esazione di quella che distinguevasi col nome di *Reale della carne* ch' era

l' antica *bucceria* o *scannaggio* della città, e quindi l' una e l' altra si dissero *quartuccio*. I luoghi della esazione si chiamavano siccome oggidì *sbarre*, ed erano sei; *Chiaia*, *Infrascata*, *Vergini*, *Sant' Antonio Abate* poi detto *Capodichino*, *Casanova*, *Ponte Guizzardo* appellato di poi *Ponte della Maddalena*. Si chiamarono *sbarre* da' lunghi legni posti a traverso della strada per impedire il passaggio di carri, uomini, ed animali laddove non avessero pagato il dazio.

Del *Buon danaro*. Carlo II con disposizione del 4 agosto 1301 che leggesi intera nel registro di detto anno nel Grande Archivio, dichiarò che estimato sano ed util consiglio il costruire il porto nella città di Napoli, aveva imposta, fatto senno alle condizioni del regio erario, la gabella di un tarì d' oro sopra ogni botte di vino greco e latino che dalla marina della città suddetta si fosse mandato fuori. Che tale esazione avrebbe dovuto durare cinque anni cominciando dal 1 settembre di quell' anno: dippiù, dovesse la Città di Napoli pagare per quel tempo da' suoi particolari provventi l' annua somma di once 200. Che avendo di poi considerato il dispendio de' cittadini, erasi risoluto di abolire, come di fatti abolì, l' una e l' altra gravezza. Ed era stato Re Carlo astretto a

dar fuori questo provvedimento per l' universale dispiacere che quella gabella, e la imposta delle annue 200 once aveva arrecato. Ma non guari da poi nel 1306 furono in tal modo condotte le cose che per fare quella ed altre spese, gli stessi Napoletani ottennero si fosse aumentata per cinque anni la esazione del *quartuccio* che di sopra ho riferita, e cresciuta del pari di altre grana dieci per ogni valore di un' oncia la gabella *del mal danaro*, di modo che giunse questa a grana 20 per oncia. Or sì fatto aumento dell' una e dell' altra gabella venne chiamato *buon danaro*. Re Roberto compiuto quello stadio di tempo volle che fino a che non fossero state finite le riparazioni del porto, delle mura e dell' aquedotto rimanessero fisse le imposizioni e che una parte di queste venisse addetta a varie cose ora inutili a riferirsi. Morto Roberto voleasi dividere la esazione di queste gabelle, ma Giovanna I.ª comandò niente si novasse soggiugnendo che la esazione fosse conservata per comodo della stessa città di Napoli. Giovanna II per stipendio di militi ritenne interamente la esazione di tale gabella per anni due, e nel 12 settembre 1419 la restituì novellamente alla città per pubbliche opere.

Di *falangia* o *falangaggio*. Era questa una parte del dazio *dogana*. Per ogni carico

di frutta ed erbe che portavasi sopra barche nel porto della città di Napoli, pagavasi il dieci per cento sopra il valore. Per la barca però o che entrasse, o che non entrasse nel porto si riscuoteva il dazio secondo mi fo quì a dichiarare: se provveniva da Vico pagavansi grani 5 di oro, da Sorrento 3, da Castellamare 3, da Gaeta 13, da Salerno 13. Se i mercatanti erano Napoletani, pagavano la metà. Francati ne erano quei di Pasitano. La stessa barca uscendo poi del porto di Napoli carica delle stesse cose era pur soggetta alla stessa gravezza.

Della *gabella del pane*. È manifesto dal registro del 1343 e del 1344, che si affittasse questa gabella per once 84; in altri registri trovasi indicata con le parole *domus panis*, del che può dedursi che la città di Napoli avea in quel tempo per conto suo una vendita di pane che dava in fitto. Non eravi stato però fino a quel tempo un sistema di *annona* come ci fu di poi nei secoli che seguirono. Vuolsi pure ricordare, ed è la sola memoria più certa che di tali cose rimane, che Ladislao nell' anno 1401 rientrato nel possesso di questo Regno, confermò con apposito capitolo ai sei individui che governavano le pubbliche cose della città di Napoli tutte le cure di ciò che dicevano *annona*

e *grascia* con poteri d' introdurre e portar fuori del Regno per mare e per terra qualunque vittuaglia, determinare i prezzi, ed ordinare tutto che credevano utile al ben vivere de' cittadini. Quali regolamenti avessero emanato i sei dell' annona, e quali vicende avesse sofferta la gabella, o la casa del pane, non saprei qui andar significando pel difetto di documenti.

Eravi anche la gabella della *farina* di frumento la quale insieme con quella della *falanga* furon da Luigi d'Angiò allorquando entrava vittorioso in Napoli dell' esercito di Ladislao, concedute al castellano di S. Eramo per aver questi dato in poter suo il castello.

La gabella del *vino* consisteva nel riscuotere per conto della città sulla vendita che in essa facevasi del vino a minuto un dazio eguale ad una metà del valor suo; ma venendo tali dazi pagati dal compratore, perchè il venditore aumenta il prezzo del genere a misura che quelli maggiore addivengono; così questa gabella si chiamò *terziaria del vino*, ossia la terza parte del primo valore del vino, e del dazio su di esso imposto. Dai registri degli Aragonesi del 1453 e 1484 è manifesto che nel tempo degli Angioini si affittava essa per circa mille e dugento once l' anno.

La gabella sui *cavalli* era di grana diciotto

per ogni oncia del loro valore quante volte si contrattassero, e veniva pagata dal compratore e dal venditore.

Da ultimo tutte le altre gabelle che a mano a mano vennero imposte furon le seguenti: *de' vetturali* e *vendemmiatori* ch' era una specie di pedagio per quelli tra essi ch' entravano nella città dai vicini casali; sulle *tinture*; e sulla *calce*; sul *pesce*; sul *bestiame grosso* e *minuto* imposto da Ladislao; ed in fine sul *sale* alla ragion di grana 51 a tomolo, il che era gravissimo peso in quell' età; la quale gabella si esigette anco nel tempo di Giovanna II. E di tutti questi particolari dazi oltre la *baiulazione* si giovarono i Sovrani Angioini nella città di Napoli a preferenza di qualunque altro tributo per accorrere a' loro urgenti bisogni. Pure essi ne abusarono in modo che su di una medesima cosa le più volte pagavasi tre, o quattro diversi tributi. Si aggiunse ancora che cominciarono a farsi degli affitti dannevoli assai alla città, la quale venne spogliata dell' amministrazione delle *sbarre* e del *buon danaro*. E Giovanna I. diè medesimamente il funesto esempio di appropriarsi una porzione dei pubblici tributi concedendo in feudo quella parte di esazione che della suddetta gabella facevasi nella *sbarra dei Vergini*. Ma per tali cose la città non mancò di re-

clamare che restituita le fosse in ispezialtà l'amministrazione del *buon danaro*, la quale le venne anche promessa da Giovanna II con diploma del 1418, riserbando allo Stato sulla esazione di esse il pagamento di ducati quattromila per collette, fatta solo eccezione di altre fiscali gravezze; ma queste promesse riusciron vane, e mentre che Alfonso di Aragona era Vicario Generale del Regno nell' anno 1432 concedette a titolo di feudo le sbarre di *Chiaia* ed *Infrascata*. E però l' esazione di queste gabelle si restrinse a tre sole sbarre, che è a dire alla metà di quel che era stata da prima. Intanto addiveniva in vari luoghi del Regno demaniali e feudali quel che era nella città di Napoli addivenuto e in altre principali città del reame, le quali per accorrere a loro particolari bisogni o per soddisfare le collette ed altre imposizioni, s' imposero di per sè certe gabelle che è notevole aver elleno le più volte distinto col nome di gabelle *del buono* o del *cattivo denaro* secondo che o simpatia o odiosità o scherno moveale. Ma il nome di gabella *del buon danaro* rimase per eccellenza imposto a quel tributo di grana venti per oncia che nella Città di Napoli riscuotevasi. Questo sistema di imporre particolari tributi per soddisfarne altri che più generali erano, o per mandare a compimento ope-

re pubbliche ed accorrere ad altri bisogni delle università, cominciò grandissimo discapito ad apportare a queste ultime atteso l' abuso che di tali spedienti fu fatto. E assai funesto trovato fu quello per rovinare in gran parte la pubblica economia del Reame, imperocchè gli speciali dazi, di che parlammo, imposti senza regola veruna, tornavan nocevoli a certe branche d' industria, in modo che dall' aggregato di tanti piccioli danni, grandissima iattura e irreparabil disordine veniva all' universale. E non potendo il Governo conoscere al tutto le picciole e particolari cagioni che tanto inconveniente apportavano, trovavasi sempre impossibilitato a darvi opportuno rimedio. Andar quì discorrendo i vari nomi, e le vicende di tutte queste diverse esazioni, che quella età afflissero, lunga sarebbe ed inutile opera. Da parecchi atti da me stati letti negli Archivi, e dalle nostre cronache ed istorie è manifesta la loro gravezza e le frequenti estorsioni dalle quali erano accompagnate, per modo che un utile branca d' industria alla quale avrebbero potuto intendere per avventura i cittadini, spesso diventava oggetto di privilegiato esercizio del comune o del barone, e però un dazio novello pei cittadini. Così in molti comuni vedi esservi state gabelle di derrate, di farina, di frumento, di sale, di pane,

di vino, di carni, di pesce, di paglia, di formaggi, di legnami, di tintura, d'esercizio di arti e di mestieri, di molitura, di bagni, di animali, di trasporti, ed altri simili; le quali cose erano gravate in un medesimo paese da' tributi generali e particolari. Laonde ne seguitò un'immensa sproporzione e varietà di prezzi, chè se le merci esser doveano trasportate in altri paesi andavan soggette ad eguali e più possenti dazi, di sorte che era generale lo sgomento che aveasi di trafficare. E giunsero a tale grado questi tributi, che non furono esenti da essi i giocatori, i barattieri, le meretrici, ed i lenoni. E se alcuno ci ha al quale piace rivocare in dubbio sì fatte cose, tolga a leggere nel grande Archivio fra le varie carte di tal natura un provvedimento del 1422, col quale per servigi resi fu conceduto in perpetuo al nobile de Fornariis *la giurisdizione del diritto, facoltà e potestà*; (voglionsi riportare in Italiano le precise parole,) *e lucro del comodo e gli emolumenti della curia* (adoperato in senso di finanza) *dovutale dalle meretrici, lenoni, barattieri, e giocatori di azzardo, di mirella, di fossetta, e restaczio nella città di Gaeta in quel modo e forma che son dovuti alla Curia in tutte le terre demaniali*. Le quali ultime parole, ove altre carte non vi fossero

farebbero aperto che simili gravezze erano nelle altre terre demaniali. Nè questi tributi servivano realmente al comodo o alle comuni necessità; ma di essi o se ne faceva un monopolio dagli amministratori della università o quasi sempre erano conceduti in perpetuo a nobili persone oppure dati a titolo di compenso di servigi o per gratificar chi meno ne abbisognava; sicchè le università o a dir meglio gli uomini di esse ne sentirono il grave peso, senza che di niun vantaggio giovar si potessero. Altre volte assegnate erano le gabelle di un luogo ai creditori del Governo, e a mala pena veniva un debito escomputato che un altro facevasene assegnando le stesse gabelle.

SEZIONE III.

Privativa del sale quanto rendesse. Lago Salpi. Salina di Barletta. Metodo di sì fatta privativa. Privative del ferro e dell' acciaio. Loro prodotto. Metodo di esigerle — Tassa sui litigi e sugli ordini del Sovrano — Adiutori, e tasse che i popoli pagarono ai feudatari. Abusi e violenze che questi commisero — Decime alla chiesa — Altre tasse che esigette il Governo. Prestiti. *Conti correnti*, e debiti simili che ora direbbonsi *flottanti* — Altri rovinosi spedienti di cui si valse quel Governo — Considerazioni generali su tutto quel sistema di tributi.

Intorno a' diritti di privativa o alle privilegiate vendite che di taluni oggetti la finanza facea, è da sapersi che le principali tra esse furono quelle del tempo degli Svevi cioè del *sale*, del *ferro*, dell' *acciaio*, della *pece*, e del *color d' oro sulle pelli*. E quanto al sale, comecchè questo tributo avesse inasprito l' animo de' popoli, per modo che Papa Onorio ne' suoi capitoli dichiarò che i proprietari di saline potessero liberamente usarne, e venderne il sale, pure col fatto continuò ad essere una delle più importanti regalie che i Sovrani Angioini, come gli altri Sovrani d' Europa, in quel tempo e negli anni avvenire gelosamente conservarono. È manifesto dai registri e dalle pergamene dell' età di Carlo I. che l' affitto del sale in Provincia di Principato e Terra di Lavoro nel 1278

rendeva al Governo 2838 once d'oro. Il fondaco in Abruzzo dal 1299 al 1303 dava ogni anno la somma di once 1825. Quel della Salina di Bari fruttava nel 1289 once 230. Le saline di Canne, Manfredonia e Salpi nel 1295 eran affittate per once 620. In Trani rendevan once 84. Nè è men curioso l' osservare che tra le varie saline di quel tempo numerato eravi il *pantano salso* o il lago Salpi detto dalla città che fuvvi di tal nome. E chiamavasi pantano salso, perchè da sè salificava. Che che ne sia di queste cose, importa sommamente conoscere che nel 1276 si facevano in esso fino a duemila e dugento salme di sale. Le saline di Barletta eran poi celebrate sin dai tempi di Carlo I., ed era sì grande la quantità del sale che ivi si faceva, che i Veneziani ne asportavan grosse partite con esenzioni, e privilegi; siccome è manifesto dai registri del grande Archivio degli anni 1289, e 1290. Nelle Università non poteva vendersi o comperarsi altro sale che quello trasportato dal fondaco che era nella provincia. Il Governo comperava eziandio il sale da' possessori di particolari saline ad un determinato prezzo, ad esempio negli Abruzzi in ragione di grana 10 il tomolo, e il vendeva di poi a maggior prezzo, il quale crebbe secondo le varie congiunture. E quando faceasi

il Governo a dichiarare che ei non compravalo, era permesso ai proprietari delle saline venderlo liberamente; ma di ciò pochi esempi ci ha sotto i primi Re Angioini, e niuno ne ho potuto trovare avvenuto sotto quei della seconda stirpe, i quali aumentarono qualche volta il prezzo del sale sino a 51 grana il tomolo, e ne fecero ben anche forzate distribuzioni. Pure molte erano le saline de' particolari soprattutto negli Abruzzi ed in Puglia, la più parte delle quali appartenevano a' monasteri. De' quali altri godevan certe annuali prestazioni di sale che faceva loro il Governo. Era poi vietata la estrazione del sale non solamente per li paesi stranieri, ma ancora da un luogo all' altro dello stesso regno; e per asportarlo facea d' uopo un permesso del Sovrano.

Quanto alle privative del ferro, dell' acciaio, e della pece niente fu cangiato e quasi lo stesso sistema del tempo degli Svevi venne serbato. E vuolsi quì rammemorare che dovendosi tali oggetti comperare nei regi fondachi stabiliti di ordinario in qualche principale città delle province, addiveniva che i compratori si dispendiassero in guisa che la spesa del viaggio oltrepassava di molto quella della compera, siccome scrisse Re Roberto in un suo provvedimento del 20 settembre 1314 all' uopo emanato, col quale

per metter freno a tanto inconveniente, comandò si facessero negli Abrnzzi depositi di ferro, acciaio, e pece per comodo dei compratori in Aquila, Solmona, Teramo, Lanciano e Vasto. Non ho rinvenuti simili provvedimenti per le altre province; ma vuolsi credere essersi in essi adoperati gli stessi mezzi. Non è possibile rinvenire il prodotto di tale dazio in tutto il corso della dominazione Angioina; ma per discorrere alcun esempio piace quì riportare che l' affitto della privativa del ferro, dell' acciaio, e della pece nel 1270 era nella Città di Napoli 600 once d' oro, e negli anni appresso non ebbe notabili vicende. In Amalfi nel 1287 rendeva once 47. La maniera con che vennero sì fatte privative esercitate dal governo è una continuata serie di soprusi, di disordini, e di vessazioni le quali lunga ed inutile opera sarebbe andar rammemorando. I pubblicani a loro talento arrestavano i lavori di ferro, e di acciaio, e le carni salate sotto il pretesto che il ferro, l' acciaio ed il sale non era stato comperato nei luoghi di loro giurisdizione, e incarceravano ancora i proprietari di questi oggetti per obbligarli a redimersi con grossa somma di moneta. Per tali oppressioni si alzaron d' ogni dove querele in modo che Roberto videsi alla fine costretto ad emanare un rescritto col quale sì fatti soprusi

vietò minacciando contra i pubblicani la pena di once venti. Ma ciò non ostante le vessazioni continuarono.

Intorno alla tassa sui litigi e sulla spedizione di ordini del Sovrano e de' suoi uficiali e magistrati, fa d' uopo conoscere che nel tempo degli Angioini furon determinate in tal modo che cominciarono a riguardarsi come altra importante e secura branca della finanza. È manifesto dal provvedimento di Carlo II del 28 aprile 1302 che seguitò ad esigersi da' magistrati la trigesima parte del valore controverso dopo composta la lite, ed oltre a ciò continuarono a farsi esazioni di altri diritti per compilazione ed espedizione di sentenze ed altri atti giudiziari. E si duole il Monarca in quello ed altri simili provvedimenti dei magistrati i quali protraendo in lungo la decisione delle cause arrecavan nocumento ai litiganti non solo, ma anche al fisco che in tal modo non esigeva a tempo e scapitava su' prodotti delle diffinitive sentenze. Re Carlo I però sottoponendo a dazio l' apposizione del regal suggello negli atti di giustizia, che direttamente venivano dal Sovrano o da' suoi uficiali per nomine ad ufici, concessioni, grazie, privilegi, assicurazioni di possesso ed altre cose simili, giovavasi di questo suo trovato come di novello fonte di provventi

per la finanza, e crebbe a tale questa gravezza che da per tutto se ne menò rumore, e quando il Reame fu in pericolo a cagione della perturbazione di Sicilia, fu sentita da Carlo Principe di Salerno nel Piano di S. Martino la necessità di moderarla con apposito capitolo, il quale per molto tempo non ebbe effetto sì che veggonsi tuttora nelle carte del nostro Archivio essersi queste tasse riscosse siccome per lo addietro. Ma di poi fu quel capitolo confermato ed eseguito allorquando egli asceso al Trono provvide in altra guisa al migliore ordinamento delle pubbliche cose. Perchè possa aversi distinta cognizione di quel che fossero tali diritti, il che porge qualche altro lume sullo stato di quei tempi, io stimo opportuno andarli riportando come riferiti si veggono nel suddetto capitolo. Per lettera chiusa di giustizia tarì 2. Per simile aperta tarì 2. Per lettera di matrimonio tarì 12. Per lettera di nomina a Maestro giurato, che era uficiale di università tarì 12. Per lettera di nomina a giudice tarì 12, a medico tarì 12, a notaro tarì 11: simile per avvocato tarì 12. Per conte tarì 12. Per concessione di mercato o fiera tarì 12, per ricevere i feudatari *adiutori* o sovvenzioni dei vassalli tarì 12. Per assicurare i vassalli da prepotenze dei feudatari tarì 12. Per

porre taluno in possesso tarì 12. Per immunità di scolari tarì 12. Per estrarre vittuaglie fuori del regno per ogni cento salme tarì 7, e pel regno stesso tarì 3 e grana 15. Per una lettera di Protontino (uficiale di marina) once 4. Per liberare i prigionieri tarì 12. Simile per eseguir la sentenza tarì 12. Per creazione di Conte once 8: di Maresciallo once 4. Per assoluzione di omicidio commesso once 4. Simile per Vicerè once 4. Simile per Giustiziero di provincia once 1: per Capitano once 1. Fatta eccezione delle città di Napoli, Capoa, Aquila, e Barletta dove pagavansi once 2. Per lettera di nomina ad assessore tarì 12: a Maestro di atti tarì 12. Lettera di grazia tarì 12. Se più persone fossero state comprese in una lettera esigevasi sempre un sol diritto, per modo che era questo riscosso per la spedizione delle lettere e non per le persone. Per riscuoter questo tributo ci avea presso ogni giustiziero un uficiale che leggesi nelle scritture di quel tempo essersi appellato *Ricevitore del danaro provveniente dal sigillo reale*, oppure *Ricevitore del diritto del sigillo*. Questi provventi ebbero diverse vicende e furono in vari tempi accresciuti non solo dal Governo, ma diedero ancora maggior prodotto a cagione del maggior numero che ci fu de' litigi. Quelli che propriamente esi-

gevansi per soli atti giudiziari nella Corte della Vicaria in Napoli avevano un esattore distinto, e somministravano le più volte mezzi di accorrere non solo ai diversi bisogni, ma anche alle opere pubbliche. E tra i vari ordinamenti che intorno a ciò sono nell' Archivio ne ricordo uno di Re Roberto che si somministrassero da essi once mille, perchè si spendessero nella costruzione del Palazzo Belforte, chiamato di poi Castello S. Eramo.

In quanto ai tributi che i popoli in diversi modi pagavano ai nobili e ad altre privilegiate persone, la narrazione di essi è ben ingrata, perchè sotto il governo degli Angioini caddero le cose, quasi direi, nello stesso disordine in che erano prima della Normanna Monarchia. Carlo I e Carlo II posero mente a questo grave disordine e in vari casi spediron magistrati e fecero compilar processi contra i nobili che abusavano in ogni guisa delle persone e delle cose dei loro vassalli; e richiamarono in vigore le leggi dei Normanni e degli Svevi, ed aggiunsero che ove i vassalli dovessero prestar *adiutori* non potessero questi oltrepassare la metà della tassa del servigio feudale che è a dire il ventisei per cento. I soli tributi adunque che permetter solea il governo da esigersi dai nobili erano gli adiutori ne' casi dalla legge determinate. Ma ol-

tre di questi che cominciarono a dirsi *doni*, ed a confondersi con le *collette* che i feudatari imponevano di propria autorità nei feudi; trovarono gli stessi feudatari parecchi espedienti per far obbligare i vassalli per via di contratti a pagare sotto diversi nomi altre prestanze, che erano nuovi tributi. E fu benanche oggetto di tributo il liberarsi per alcun tempo da una molesta loro oppressione che era immantinenti da un' altra seguita. Per serbare l' ordine dell' opera anderò toccando di molte tra queste cose, le quali meglio van dette soprusi, violenze e rapine, che furon quasi universali nel Reame più o meno nei diversi paesi. Imponevano taluni feudatari di propria autorità le *collette* sino a dieci volte in un anno, e ne determinavano la quantità che ripartir si dovea secondo ciascun individuo. Altre tasse distribuivano sopra ogni famiglia che allora dicevano *fuoco*, le quali giunsero sino a tarì quindici l' anno. Avendo a sè rivocati i diritti di *baiulazione* li esigevano in maggior quantità, sotto il nome di *supplemento di baiulazione*. Mandarono a compimento un sistema di multe in danaro e in servigi personali per ogni lieve contravvenzione che faceasi al voler loro. Ad esempio per la recisione di foglie fatta ne' loro poderi nel tempo della vendemmia, comechè fos-

sero servite per nutrimento di animali che stavan loro soggetti, esigevano dai contravventori la multa di due augustali. In altre congiunture sottoponevano gli uomini a servigi *angari* e *parangari* e ad altri più gravi servigi, come ad esempio ad asportare oggetti sulle loro spalle, o coi loro animali, senza pagar cosa alcuna dai confini della Puglia a Napoli, e li privavan sovente di libertà con arbitrari arresti. Vietavano le industrie; perchè da essi soli venissero esercitate, e potessero così trarne quel prezzo che tornava a maggiore utilità loro, come ad esempio in taluni luoghi niuno tener potea il forno, il molino, la taverna, o vender taluni determinati oggetti, le quali cose tutte eran serbate pel feudatario che ne ritraeva quel forzato prezzo che gli piacea d' imporre. Altre volte davano a custodire forzatamente il bestiame, pretendendo per cento pecore il frutto di cinque once d' oro l' anno, e per due bovi, salme venticinque di orzo e di frumento, ed ove uno di questi bovi fosse morto pagar se ne doveva il prezzo in once due, non ostante che a mala pena fosse di un' oncia il valor suo. Esigevano la decima parte delle derrate sopra i beni demaniali seminati e lavorati da' vassalli. Da ultimo riscuotevano altre prestanze in generi, animali e danaro sotto vari trovati e nomi,

non men per sè che per le mogli, e i famigliari: le quali cose lunga opera sarebbe andar raccontando. E non di raro commettevano sui regi collettori estorsioni di una parte del danaro esatto, o che esiger doveasi pei pubblici tributi. Nè il Governo ignorò queste cose, imperocchè in tutte le leggi e gli ordinamenti ch' ei sul proposito emanò le chiamava *intollerabili gravezze* ed *oppressioni*, e videro pur da vicino le calamità dei popoli non solo Carlo I e Carlo II, ma Roberto, e il figliuol suo Principe di Salerno allorquando in talune occasioni discorsero le province. E sentito il bisogno di por freno a queste prepotenze, fecero leggi, e diedero qualche esempio, ma non ne conseguirono lo scopo, nè il potevano conseguire a cagione di tutti quei disordini in che l' alta politica ed amministrazione dello Stato eran cadute.

Le decime alla Chiesa formarono un altro sistema di tributi. Siccome scrissi, durante la Sveva dominazione, i popoli ed il Governo si esentarono quasi sempre dal pagamento di esse, malgrado le premurose instanze dei Pontefici, ed i fulmini della scommunica; ma Re Carlo d'Angiò non sì tosto veniva a regnare che molto si adoperava a stabilire le decime giusta i desideri della Santa Sede, la quale diceva doversi esigere siccome ai tempi del buon Re Guglielmo Nor-

mannò. Durante il Regno di Carlo I non furono universalmente pagate, sì che leggesi un capitolo fra quelli che il figliuol suo Carlo Principe di Salerno pubblicò nel Piano di S. Martino, col quale prescrive che i conti, i baroni, e tutti gli altri obbligati alle decime e ad altri diritti verso la Chiesa le pagassero secondo l'antica costumanza. E può dirsi che per opera sua la Chiesa acquistò nel reame questi importantissimi tributi. Donde le molte inquisizioni fatte dal Governo, perchè potesse conoscere quali diritti ed in qual luogo li esigessero gli ecclesiastici; e stavasi le più volte al detto di pochi testimoni per istabilirli, in modo che non ci ebbe paese del reame dove le decime ed altri simili diritti a pro delle Chiese non fossero state ristabilite. Quali e quanto sieno state generali sì fatte gravezze è manifesto dai molti ordini che tuttora sono nel Grande Archivio che intorno a ciò emanava il governo, de' quali siccome pressochè simili sono tra essi, un solo qui ne riporto che è del 1303 a fine di darne idea distinta. Contiene esso una conferma di decime in favore del Vescovo di Caserta *dalle calcàre* (trasporto in Italiano le precise parole), *dalla rendita delle terre in danaro, dalla rendita delle galline, capponi ed altri polli, dai pesci, agnelli ec. dalle ulive, dai giar-*

dini, dalle uve di vendemmia, da tutti i prati. . . dagli armenti di giumenti, bufali, vacche, dalle greggi di pecore e porci, dal prodotto della fida o diritto di affidatura, da tutte le vittuaglie . . . . dal vino . . . . dagli oliveti, dal diritto di passaggio di scafa . . . dal diritto plateatico, dai provventi della batulazione . . . dal lino, frumento ed orzo.

Frattanto perchè sempre più universali si rendessero le decime, il Concilio Vaurense nel 1368 le distinse in *personali*, cioè da qualunque arte, o negoziazione, e dall' esercitar scienze, milizia, caccia e simili: in *agresti*, cioè da frutti della terra, dalle pigioni delle case, dai forni, bagni, tintorie, calcare, miniere e simili: in *miste* da ultimo, che è a dire da tutti gli animali senza farsi eccezione delle galline.

Il Governo Angioino stabilì medesimamente la riscossione delle decime sui provventi fiscali. Per fortuna della finanza la Chiesa si contentò esigerle solo sugli antichi dazi dei tempi de' Normanni riputando quelli già stati imposti da Federigo e dagli altri Sovrani suoi successori come oppressioni. Altri diritti pagò anco il Governo alle Chiese, sotto sembiante di prestanze, come ad esempio in taluni luoghi il *cereo Pasquale*, una quantità di anguille da' laghi del demanio dello Stato, sale ed altre cose. Ma la

chiesa, il Sovrano ed il popolo furono spesso in litigio per questa esazione; chè sebbene la prima avesse dichiarato non voler riscuoter decime pei nuovi dazi, pure talvolta agli ecclesiastici non andava a cuore tanta generosità. Andrea d'Isernia racconta intorno a ciò che l'Arcivescovo di Napoli Filippo Minutolo mosse lite a Carlo II pretendendo essersi questi obbligato con lui di esigere due terze parti per decime sui dazi e rilasciare la rimanente porzione la quale estimata fu uguale alla quantità a cui ascender potevano i nuovi dazi. Ma poichè si ebbe conosciuto che la valuta di questi era maggiore di sì fatta terza parte, per modo che sarebbe stato egli costretto a pagar grosse somme indebitamente esatte, così implorò ed ottenne dallo stesso Re Carlo di seguitare a riscuoterli nella stessa guisa, e si obbligò di alzare un nuovo edificio al duomo di Napoli ed altre pie opere.

I molti e grossi tributi che non sono in proporzione della proprietà ed industria de' cittadini son prova di una disordinata e bisognosa finanza, e poichè non eran sufficienti gli ordinari ed estraordinari tributi da me stati descritti, allorquando altri bisogni sopravvenivano, s' imponevano altre tasse, la esazion delle quali si prolungava per molti anni, e spesso oltre i casi indicati. Di queste tasse ad esempio se ne im-

posero non poche ai prelati, a' baroni, ed alle università sotto sembiante, siccome già dissi, di doversi muovere guerra contra i ribelli, di liberare il Principe di Salerno cattivo de' Siciliani, e di costruir navi. Ed altra volta perchè non sembrasse che apertamente si accrescesse la esazion delle collette, il Governo ne imponeva talune sotto il nome di *terzo*, o *pecunia terzii*, così chiamate dall' essere tale esazione uguale alla terza parte di quella che era un' ordinaria tassa forzata su' mercatanti. Queste ed altre simiglianti tasse non poche volte furono imposte, attesochè povere si fecero le condizioni della finanza, la quale siccome addiviene a chi di moltissimi debiti è grave giungeva a vendere le derrate de' fondi demaniali prima che si raccogliessero. In tali pericolosi accidenti il Governo si giovò ancora dei prestiti, e siccome non sempre ispirava fiducia, così gli mancavano i prestatori, e però imponeva prestiti nel modo stesso con che avrebbe per avventura imposto pubblici tributi, e prescrivea dovesse ciascuna università o altri ricchi cittadini pagarne una parte: ma non è raro osservare dalle carte che intorno a ciò puoi vedere nell' Archivio che questi forzati prestiti non si esigevano in tutto, o in gran parte a cagione della miseria del Regno. Intanto siccome, nei disordini delle finanze è facilissimo ai monopolisti far fortuna, così il Governo

molte volte per ottener danaro a prestanza fu in balìa di costoro. Laonde da ricche società di mercatanti forastieri ricevea il Governo danaro ad imprestito sotto onerose condizioni, e come questo avea spesso bisogno di essi fu forza aprire una specie di *conto corrente*. Le società anticipavan danaro ed il Governo assegnava in pagamento la riscossione di una branca fiscale traendo appositamente gli ordini di pagamento sui pubblici uficiali. Altra volta il Governo mancava di mezzi per restituir le somme già prese a prestito, e però vendeva, come di sopra ho detto, in favor de' creditori il diritto di *esitura* delle derrate. La principale di queste società in tempo degli Angioini segnatamente sotto il regno di Carlo II fu quella dei Bacchusi, e dei Bardi, Acciaiuoli e Bonaccursi di Firenze, i quali ebbero grande stabilimento in tutto il nostro paese. Dalle varie carte dell' Archivio è manifesto esser questa società intervenuta in parecchie operazioni della finanza e della economia del Regno, come ad esempio nei prestiti pubblici non solo, e nella incetta e commercio di derrate, di panni, e di altre merci; ma ancora negli affitti dei pubblici tributi, cosicchè tutti i grandi lucri suoi tornarono a danno de' nazionali che ammiseriti e diffidenti del Governo non potevano, e non si faceano con lui a con-

trattare. Ma nè anche questi straordinari mezzi eran sufficienti, in guisa che si accorreva a sempre rinascenti bisogni con altri spedienti che riuscivan dipoi non meno allo Stato dannevoli, che alla pubblica economia. E furon tra questi spedienti le più volte un dannosissimo sistema di moneta, e la diminuzione del salario de' pubblici stipendiati; le quali cose anderò meglio in appresso discorrendo.

Ma poichè non provvedevasi anche in tal maniera al bisogno, il Governo vendeva parte del demanio dello Stato in quel rovinoso e nocevole modo che ho disopra indicato, aumentava, e vendeva a vilissimo prezzo i feudi con odiose prerogative, che a suo danno, e del popolo tornavano, e in vari casi dava ancora il funesto esempio di alienar parte della pubblica rendita; ed altra volta obbliando ogni idea d'onore e di fede si appropriava le cose dei miseri naufragati. Da ultimo, come se in queste triste condizioni avesse potuto destarsi il pensiere di cose ridicole ed ofane, pose a vil prezzo per ottener danaro, segnatamente sotto il Regno di Ladislao, le cariche, gli onori, e i privilegi d'ogni maniera, di che talvolta lo stesso Ladislao ebbe a ridere. Alienò questo Monarca in ispezialtà i demàni fiscali della Puglia dove di molti popolati paesi ci avea. Ed essendo per sì fatta

alienazione mancata la rendita della fida degli animali, che valutò Matteo Spinelli essere stata nell'anno 1252 once 5200, impose egli nel 1414 un dazio sopra tutti gli animali che pascolavano nelle province, fatta solo eccezion della Calabria, cioè di ducati venti per ogni cento animali di armento, e ducati due per ogni cento pecore. E questo dazio si riscosse sino al 1423 dopo del qual tempo non si hanno altre notizie a cagion della mancanza di scritture nel grande Archivio.

Dopo la esposizione di questi fatti non sarà difficile comprendere quanto dannevole, disuguale e mal ripartito fosse stato questo metodo di pubblica rendita. V' ha di coloro che scrissero essere stati gli Angioini i più ricchi Sovrani del Reame di Napoli, perchè grossi tributi riscossero; ed io penso al contrario che furon poveri, imperocchè distrussero l'industria, rovinarono la proprietà de' popoli, e perdettero il credito a tal segno che talvolta non rinvennero chi gli avesse dato a prestito non solo una somma di 8000 once per soddisfar l'annuo censo al Papa; ma neanche una somma di danaro che fosse a questa di assai inferiore per accorrere a' loro particolari, o pubblici bisogni; sì che erano costretti a dar in pegno le loro gioie ed altri preziosi oggetti, e mentre che si aumentarono oltremodo i tributi, diminuì nella somma la pubblica entrata, da-

poichè i nobili, gli ecclesiastici ed altre privilegiate persone francavansi in tutto, o in parte di pagar tributi, i quali il governo facea perciò gravar sul basso popolo, che e le tasse a pro del governo pagava, e tutte le altre gravezze a pro dei feudatari e delle chiese che ho disopra riferite. Dappoichè non dava il governo sicurezza niuna di diritti alle città demaniali, ed era costretto talvolta di aggravare i cittadini con tasse oltremodo straordinarie e con altri mezzi per ottener danaro, ne seguiva che le popolazioni di queste città andavan diminuendo, chè gli abitatori preferivan alla loro condizione quella di vassalli di qualche feudatario. E non di raro addivenne che tutti i cittadini di una università abbandonata la terra natale e le più care affezioni riparavano altrove, non potendo sopportare di vantaggio il peso di tanti e sì violenti dazi. Scemata la popolazione nel generale, perchè questa crescer non può dove non ci ha sicurezza di diritti e mezzi di vivere; e scemata a cagione di particolari congiunture la parte della popolazione che vassalla non era dai nobili, e dipendeva direttamente dal Sovrano, distrutta l' industria e degenerata la proprietà scemò medesimamente la pubblica entrata.

Nè vale in questi casi illudersi vedendo tas-

sata una grossa somma di moneta, perchè è uopo scorgere in pari tempo quel che fu effettivamente e con quali stenti pagato dal popolo. Ed in tutto il corso della dominazione Angioina il riscuotimento de' tributi fu in arretrato, e siccome il Governo vedea che tale arretrato, esiger non poteva dalle Università di una provincia, così secondo i casi ne faceva carico sulle altre Università. In tal maniera questi carichi che altri tributi erano aggravarono sempre più lo stato della popolazione, e le rendettero più misere. D' altra parte, siccome scrissi, non avendo il Governo sufficiente forza non potette por freno alle molte usurpazioni di gran parte dei tributi pubblici che fecero i feudatari, i quali giunsero finanche ad usurpare i dazi di fondaco e di dogana. E sovente il Monarca si destò come da un letargo, conobbe di fatti tali usurpazioni, e riacquistò i diritti perduti. Ma tale era allora la debolezza del governo e la forza dei feudatari, che di nuovo usurpati erano quelli stessi diritti senza speranza e mezzi di esser rivendicati.

CAPITOLO IV.

Sistema di amministrazione, e pubbliche spese.

SEZIONE I.

Migliore ordinamento della Tesoreria — Camera della Sommaria — Come essa distinguevasi dalla Magna Curia de' Maestri Razionali — Vicende che ebbero questi due corpi — Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali — Baiuli. Portulano. Sue facoltà. Passi in Abruzzo — Sistema d'imporre ed esigere le collette — Sistema dell'esazione degli altri tributi. Ordinamenti dati intorno a ciò da Roberto. Malversazione dei pubblicani, e degli uficiali del Governo — Sistema di contabilità.

Carlo I per meglio comporre l' amministrazione dello Stato vi adoperò la sua politica, e pose ogni studio per tor via qualunque cosa avesse potuto richiamar la memoria degli Svevi; laonde fu sollecito di distruggere tutt' i loro registri, quasichè lo Stato, e le opinioni dei popoli a quelle carte fossero state attaccate! Abolì medesimamente i Camerari, e ne partì la facoltà tra' Giustizieri per quanto concerner potea l' amministrazione della giustizia, e tra Proccuratori delle province per quel che la pubblica entrata riguardava. Esercitarono i Giustizieri estesissimi poteri nella provincia di loro giurisdizio-

ne per tutt' i rami di governo, talchè gli ordini dati per qualsiasi oggetto venivano ad essi diretti. I Segreti continuarono ad amministrare le dogane, ed ebbero a sè soggetti i Vice-Segreti. Ebbe il Gran Camerario oltre del suo luogotenente, un uficiale che immediatamente da sè dipendea, e *Gran Tesoriere* appellavasi, il quale soprattutto avea cura della rendita, e della spesa dello Stato, e reggeva la Tesoreria, che venne composta di uficiali, taluni dei quali il titolo di Presidenti ed altri quello di Tesorieri portavano.

Tutti i collettori di pubblico danaro ne dovean pagar le somme nella Tesoreria e darne i conti. E questi eran brevemente discussi dai presidenti, e dal Tesoriere, che sul fatto i morosi astringevano al pagamento di ciò che doveano. Questa unione si disse *camera summaria* come quella che era incaricata del solo conteggio. Il provvedere alle partite dubbie dei contabili, o in generale il rendersi più spedita la riscossione de' tributi, e tutto che avesse potuto risguardar la contabilità della finanza, era uficio della *Magna Curia* dei *maestri razionali*, che seguitò ad essere il supremo Consiglio, e Tribunale di finanza sotto il reggimento del Gran Camerario, e del suo luogotenente, che oltre le cose contabili intendea a tutto che avesse potuto

rignardar la finanza pei dazi e per le persone obbligate a pagarli, per le colpe, e i difetti de' pubblicani, e di tutti gli uficiali di economia, per le cauzioni che quegli prestar dovevano, e da ultimo giudicava come Tribunale di tutte le controversie col fisco a cagione degl' indicati oggetti. Al quale consesso dovea la Camera della Sommaria mandare i lavori da essa compilati intorno ai conti, e non di raro vi si univa per dare tutt' i possibili chiarimenti di fatto nelle cose dubbie. Si avvennero adunque in grave errore coloro i quali confusero la *Camera* della *Sommaria* con la *Magna Curia* dei *maestri razionali*, imperocchè facoltà distinte ebbero esse fra loro: ed era l' una amministrativa, e l' altra contabile e in diversi siti ebbero stanza, quella nel castello dell' uovo, e questa nell' ampio palazzo che ancor vedesi in S. Agostino della Zecca, che fu comperato da Re Roberto, il quale vi trasportò la Zecca delle monete, e la Magna Curia dei razionali, che questa presedeva, insieme con tutte le carte e scritture che formavano l'Archivio che cominciò a dirsi della Zecca. Erano i maestri razionali della Magna Curia preposti ad ogni altra magistratura, e perchè teneasi come importantissima la facoltà che aveano di amministrare il patrimonio dello Stato, così erano eletti dai Seggi della Città di Napoli i quali,

e niun ci ha che l'ignori, eran composti de' principali, e più influenti nobili di quel tempo. Pure questo corpo cominciò gradatamente a perdere la giurisdizion sua tra perchè il Sovrano non poneva molta fiducia in persone ch' egli non isceglieva, e perchè la Camera de' Conti rivocò a sè la facoltà di esaminare le partite dubbie dei contabili e di fare tutto che stimava acconcio allo spedito riscotimento dei tributi. E a dir vero, la instituzione di questi due distinti corpi per uno stesso oggetto fu sempre d'intoppo agli affari; alla quale inevitabil conseguenza ed a quella di porre ostacolo alla circolazione della moneta si anderà soggetto allorquando i governi nella contabilità dello Stato voglion ricevere sì fatte instituzioni. Ciò non ostante la Curia dei maestri razionali da Carlo I in appresso formò sulle norme delle antiche costituzioni, de' capitoli, e de' regi ordinamenti le sue pratiche per tutto che riguardar poteva le varie branche dell' amministrazione finanziera, ed ebbero nome di *riti*. E gran parte di tali pratiche Andrea d'Isernia, che fu maestro razionale sotto il Regno di Carlo II, e di Roberto, e di poi, sotto quello di Giovanna I, luogotenente del Gran Camerario, raccolse nel modo che ora puoi leggere nel libro intitolato *Ritus Regiae camerae summariae Regni Neapolis*, facendo senno che per

errore di chi il primo il mise a stampa o di qualche copista, furon così intitolate; imperocchè contiene invece, siccome ho detto, il rito della Magna Curia dei maestri razionali. Questo lavoro è partito in trentanove *rubriche*, in ventiquattro delle quali sono collocati taluni riti che concernono i vecchi e nuovi dazi, e le privative, in una rubrica si tocca di varie cose pertinenti alla zecca, e da ultimo nelle altre quattordici rubriche si tratta di apprezzi, di vendite all' incanto, della sicurtà e dei doveri de' fittaiuoli e degli amministratori di dazi, di conti da darsi, di escomputi, e di frodi e di altri oggetti simiglianti. In questo libro, che può tenersi a ragione come il più antico in materia di finanza e di economia, non solo pel Reame di Napoli, ma anco direi pel rimanente dell'Europa, si leggono le più volte fra il disordine, la confusione, e i moltissimi errori, che regolavano il diritto pubblico del nostro reame, di tratto in tratto qualche buona massima di ciò che poi si è distinto col nome di pubblica economia che il chiarissimo autore con molta franchezza scrivea, e soprattutto vi campeggia talvolta il principio di libertà pel proprio interesse in fatto di commercio, e vi si condannano i dazi sull' industria. Oltre di questo un libro altro ne scrisse l' Isernia sopra tutti i diritti delle dogane, ed

altre gabelle, non mai pubblicato, e che deve esser confuso tra le disordinate scritture del nostro Archivio. E comecchè non fossero stati tali riti leggi scritte, ma usi stabiliti, pure ebbero forza di legge. Dal regno degli Angioini in poi tra i pubblici uficiali di economia, grande importanza si ebbe il *Portulano*. In origine sì fatto uficiale fu istituito sol per concedere alle navi il permesso di uscir del porto; ma da Re Carlo I venne a tal facoltà congiunta segnatamente quella di aver cura, e vigilare che non si estraessero derrate, vittuaglie, e tutti gli oggetti di privativa del Governo soprattutto il sale, ed ove pur ne fosse stata permessa l' uscita, serbare il dovuto regolamento nel modo che ho indicato nel capitolo III di questo libro, allorquando tolsi a ragionare del diritto di esitura. Vedesi le più volte che i Maestri Portulani presero anche cura della inquisizione di cose demaniali, e feudali pertinenti al fisco, dei tesori, degli oggetti naufragati, delle cose doganali, e dell' amministrazione di quanto avesse potuto concernere il sale: il che derivò dal riunirsi che quasi sempre faceasi in una stessa persona non meno l' uficio di Portulano, che quello di Procuratore della Curia, di Segreto, e di Maestro del Sale. Un numero di uficiali inferiori, e di custodi dipendevan da lui. I confini del Rea-

me della parte di terra seguitaron ad esser custoditi dai così detti *Maestri della custodia dei passi*, perchè non avesser fatto uscire le cose proibite, segnatamente vittuaglie, cavalli, ed altri animali ed armi. E quì vuolsi ricordare, che i principali passi in Abruzzo erano Capistrello, Rocca di Vivo, Tagliacozzo, Antrodoco, Machilone, Montecolva, Morano, Civitella, Casale, Acquaviva, Colonnella, Torre al Tronto, S. Flaviano.

Il metodo della esazione per le collette era il seguente: il Re per mezzo della *Camera* disegnava la quantità da esigersi in tutto il Regno, la quale partivasi proporzionatamente tra ciascuna provincia, e ad ogni giustiziero di questa si mandava la *cedola* nella quale era indicata la somma che doveasi riscuotere. Il giustiziero immantinente prescrivea dovesse ciascuna università scegliere fra i più onesti e ricchi uomini taluni destinati ad esigere la contribuzione che in proporzione la potea riguardare secondo lo stato dei beni liberi di ogni cittadino, che insieme col nome e cognome suo era distintamente notato in certi particolari registri che erano appresso di ogni università e chiamavansi *quinterni*. Della particolar tassa delle università se ne compilavano quattro *quinterni* simili dei quali uno restava in potere del giustiziere,

un altro presso coloro che tassavano, ed esigevano, uno si depositava in luogo sacro, e l'ultimo si mandava alla Magna Curia dei maestri razionali. La norma della imposizione sopra i beni fondi era il valor loro secondo l'estimazion che se ne facea, il che in ciascuna università andava scritto nel suo particolare quinterno da me stato cennato disopra, e che era una specie di quel registro detto di poi *catasto*. E tale estimazione per ciascuna università dovea, sotto pena pecuniaria, rinnovarsi ogni anno nello spazio di sei mesi computando da marzo a tutto agosto. Per farsi tale estimazione si deputavano per ciascuna università sei cittadini due dei nobili, due del ceto civile, e due fra i più distinti popolani. Per quanto è a mia notizia, non mai gli Angioini per la esazion delle collette giovaronsi di appalti o di affitti. E fu il metodo loro nella esazione di questo tributo non del tutto spregevole in quanto alla teorica, imperocchè si affidava moltissimo alle stesse università che sopra ad ogni altro potevan conoscere lo stato dei beni, se non ti piace dire che la rinnovazione che faceasi in ogni anno dell' apprezzo di tali beni a spese della università era un' altra imposizione non meno molesta. Ma qualunque fosse stata la bontà del suddetto metodo nella teorica, restava distrutta

nella pratica per due cagioni, l'una perchè il Governo stesso prescrivea la somma del tributo che imponeva senza osservare se fosse di fatti proporzionato ai beni, l'altro perchè si prese per norma il valore dei beni per quanto si credessero valere, e non già secondo la rendita. Aggiungi, la eccessiva esazione di tal tributo sei volte in un anno in casi ordinari, oltre gli straordinari, dei quali ho parlato, e la imposizione che soffrivano i cittadini di una università per quelli di un altra che non erano in istato di pagare, il fece tramutare in tassa il più delle volte forzata. E quì vuolsi rammemorare la grave spesa, e le multe a cui andavan soggette le università a cagion del ritardo dei pagamenti, ed i particolari litigi, e gli altri dispendi, che in conseguenza del cattivo sistema rovinarono la sorte dei cittadini.

Per gli altri tributi, la esazione mentre che molesta oltre ogni credere era pel popolo, non sempre tornò profittevole di molto al Governo, ove poni mente alla mala fede, ed alle frodi dei pubblici uficiali. Re Roberto con appositi capitoli del 5 Luglio e del 20 Settembre 1317 comandò dovessero i giustizieri, stratigoti, notari, per quanto era in loro, nella esazione e spesa dei tributi tener certi registri ne' quali tali cose fossero notate: che del danaro pagato per con-

tribuzione ne scrivessero la ricevuta senza errori, abolendo in tal modo l' abuso di scrivere una somma minore di quella, che veniva di fatti pagata: che da ultimo tenessero registro dei mandati loro commessi o che eglino ad altri uficiali affidavano. In quanto ai Segreti, Portulani ed altri uficiali: fossero obbligati fra giorni quindici dopo il tempo del loro uficio di consegnare il danaro pubblico e le scritture ai successori: che tanto costoro che i Procuratori della Curia nell' affitto di qualunque dazio, o gabella fosser tenuti di mandare nella Tesoreria il danaro raccolto insieme con la scrittura in cui indicato fosse il risultamento della loro opera: che tali affitti componessero a giusto prezzo. Che all' uopo facessero noti i patti della licitazione, e non affittassero ad un tempo tutti i dazi, a fine di evitare la collusione: che promovessero da ultimo la concorrenza. Ma questi ordinamenti non sempre produssero lo sperato effetto; imperocchè la morale dei pubblici uficiali sommamente era corrotta, per guisa che negli affitti di dazi quasi sempre davasi luogo a monopolio. Il che è manifesto se fai senno che durante il Governo degli Angioini continuatamente il Sovrano e nelle leggi, ed in tutti i suoi atti se ne doleva. Ancora in tali affitti tu vedi quasi sempre o una straordinaria minorazione, o un grande

aumento senza ragione niuna. Nè il minore affitto del dazio giovava al popolo il quale pagava sempre la stessa quantità. E furono i fittaiuoli dei dazi in quel tempo, o mercatanti stranieri, o nobili di primo ordine, i quali segnatamente le gabelle della Città di Napoli tennero in fitto. Del che a gran copia trovi scritture nel nostro Archivio e vi leggi i nomi di chiare famiglie che tuttora sono in lustro. Frattanto quasi sempre la Tesoreria mancava ai suoi obblighi di pagamento, perchè i pubblicani, ed in generale tutti i pubblici uficiali incaricati di esigere non pagavano il danaro al tempo stabilito, ed il ritenevano per farne traffico a loro talento. E quando allontanati erano dalla carica facea d'uopo muover litigi, perchè la Tesoreria venisse soddisfatta. Eran d'altronde contra il Governo commesse immense frodi, perchè sì fatti uficiali e tra essi quasi sempre i Giustizieri portavano nei conti tra i residui da esigersi quel danaro che essi, o i loro familiari, e i parenti prendevano dalle pubbliche casse; il che poneva il Governo nella dura condizione d'imporre un aumento su tributi, o ad intrattenere i pagamenti già scaduti per provvedere a sì fatta mancanza. In generale il sistema di *Contabilità* non era in armonia con l'alta amministrazione, perocchè non erasi fatta un'acconcia distinzione

della provenienza del danaro dalle varie branche della finanza, sì che le spese avrebbero potuto essere determinate regolatamente ed assegnate su di una, o su d' un altra; ma al contrario gli ordini di pagamento per qualsivoglia causa si spedivano indistintamente o su di una branca, o su di un' altra. Laonde addiveniva che il Governo non potea tener l' esatto conto della entrata, e della spesa pubblica; ancora davasi luogo a moltissime frodi, ed inconvenienti. Nè mai quel Governo, il che era in tutte le finanze di Europa, determinò in approssimazione quali potessero essere le rendite e le spese dello Stato per averne secura norma la quale lo avesse potuto regolare; ma sempre ov' era di mestieri prendevasi il danaro da quel fondo, che solevasi destinare ad altri usi. E però in tal confusione oltre di essere stato non poche volte il Governo soggetto a molti inconvenienti, gravi intoppi opponeansi alla circolazione del danaro; la qual cosa facea che il Governo avesse a soffrir ritardo nella esazione dei tributi. Tali cose sembran di poco momento ove togli a considerarle in astratto; ma se ti farai attentamente a disaminare il movimento dei tributi ed in generale della nazional ricchezza, vedrai come un cattivo sistema di contabilità finanziera, mentre che rovina l' ammi-

nistrazione pubblica è d' altra parte apportatore di danni rilevantissimi alla stessa nazional ricchezza in tutte le sue vicende. Pure, avvegnachè tali difetti avesse il sistema di contabilità degli Angioini, fu di gran lunga migliore di quello dei Normanni, e degli Svevi, e deve tenersi come la prima migliore instituzione che presso di noi ne fu fatta. Laonde in forza di tal sistema la esazione dei tributi fu più proficua alla finanza di quello che per lo addietro era stato, quando più imperfetto n' era il metodo, sì che gran parte dei tributi non si esigevano o era a maggiori frodi schiuso l' adito. E di tali cose i popoli allora si dolevano, quasichè nuovi tributi fossero stati aggiunti.

SEZIONE II.

Spesa del Re e della Real Casa — Spesa dell'amministrazione della giustizia — Spese della marina. Vicende delle diverse armate degli Angioini. Effetti che furono cagionati alla nostra marina dalla guerra di Sicilia. Come in quelle età si mettessero in mare tante armate. Quanto costavan le varie navi. Inconvenienti nell'armare e tenere le navi. Rovina della nostra marina — Spesa dell'esercito. Capitani di ventura. Ordinamento dato da Ladislao all'esercito. A quanto montasse allora la spesa della milizia fissa—Spese pel ramo Ecclesiastico. Inquisizioni — Opere pubbliche. Sistema di farle, e prezzi di talune cose che a queste eran di mestieri. Quali fossero state le più rilevanti opere di quel tempo. Strade. Porti. Prosciugamenti — Talune notizie intorno agli stipendi e a' salari — Amministrazione delle università.

Non più, siccome nel tempo dei Normanni e degli Svevi, il Sovrano in quanto alle spese della persona, e della Casa, venne considerato poco superiore ad un primate; ma da Carlo I. in poi i nostri Re Angioini mostrarono maggior lusso, e fasto: il che d'altronde vuolsi considerare relativamente alle condizioni di quell' età, e non metterlo al paragone di questa in cui viviamo. Moltissimi furono gli ufici e gli uficiali che vennero all' uopo destinati, e però gli stipendi e le spese crebbero a tale che la più gran parte dell' entrata dello Stato era assorbita dalla casa Reale. E perchè si abbia qualche idea

di questa e de' suoi uficiali, piacemi quì rammemorare che oltre dei consiglieri privati, e del Gran Siniscalco che avea piena giurisdizione su quanto alla regal magione apparteneva, ebbero quei Re il Maestro del Regio Ostello, il gran Ciambellano o cameriere maggiore, il primo gentiluomo alla testa di molti gentiluomini per la persona del Re, i quali con tecnica voce si chiamavano *militi del Real ostello*; il primo guardarobiere, il primo ostiario, il maestro di cerimonie, l'introduttore degli ambasciadori, il grande Scudiere col suo seguito, il maestro coppiere, il maestro panettiere con gran numero di paggi, ed infiniti servi d'inferior condizione. Il prevosto della cucina con altri uficiali, il maestro cuoco con altre persone. Il gran cacciatore, il gran falconiere con gentiluomini, cacciatori, falconieri, custodi di uccelli, e cani, il Protomedico, il Protochirurgo, il Maestro della libreria. Il Maestro delle foreste e delle acque, i maestri massai, i maestri della semina, i procuratori di armenti, i giumentieri, i manescalchi, i *curacoli*, i maestri delle razze di cavalli, i notari, ed altri. La Regina, i Principi e le Reali Principesse ebbero assegnamento, ed uficiali particolari per la loro casa, i conti dei quali frequenti sono nel nostro Archivio. A molti principi che formarono particolari fami-

glie furon conceduti estesissimi feudi, che quasi dominavano di assoluta signoria. Le reali principesse che passavano a marito ricevevano grosse doti non proporzionate affatto alla povertà dell' erario; nè furon tali doti siccome era stato in uso ai tempi di Guglielmo II., e il Pontefice Onorio aveva prescritto di once quindicimila, bensì giunsero a dugento mila once d' oro, e puoi vederlo ad esempio nel matrimonio d' Isabella figliuola di Carlo II. Ancora, i Sovrani non furon mai in quel tempo generosi a determinare quel che avessero per avventura stimato conveniente a loro bisogni in ciascun anno; ma poichè seguitò ad essere confuso il loro patrimonio con quello dello Stato, così a loro talento prendevano danaro dall' erario. Aggiungi che quei Sovrani ebbero beni a sè del tutto propri, o per virtù di particolari acquisti o per successione, che nelle province facevano amministrare da pubblici uficiali.

Intorno all' amministrazione della giustizia ci è grato il ricordare che non furono assai grosse le spese; imperocchè non era numeroso l' ordine de' magistrati, e degli uficiali d' inferior grado. Di che per dare alcuno esempio, starò alla riforma della magistratura operata da Giovanna II. mercè della quale a ciascuna delle due Corti che sedevano in Napoli furon dati tre giu-

dici, un avvocato, ed un proccuratore pei poveri, tre notari o maestri di atti, due scrivani fiscali, un esattore dei proventi, un capitan di birri, un carceriere, un banditore, ed un incusatore delle contumacie. Il numero dei magistrati nelle province venne secondo questa proporzione stabilito. I giustizieri ebbero un numero di scudieri da quattro in circa sino ad otto, con servienti a piedi sino al numero di cento in circa. Il particolare Giustiziere della Gran Corte della Vicaria ebbe soggetti dieci uomini a cavallo e sedici a piedi per la guardia di quel Tribunale. La spesa nei giudizi criminali non di raro superò quella del tempo degli Svevi a cagion delle molte delegazioni, e de' giudizi straordinari che si facevano in quelle infelici condizioni di tempi assai lungamente agitati or da civili perturbazioni ed ora da guerre in che il reame avvolgeasi.

Quanto alle spese di marina, furono esse in quel tempo molto al di là dei precedenti Governi, e tutte inutili, e rovinose. Dall' epoca della ribellione di Sicilia in appresso furon sempre in rimoto grandi armate, e a mala pena l' una veniva da' nemici distrutta, che l' altra metteasi in mare. Della formidabile armata che Carlo I nel 1283 mandava sotto il comando di Giacomo Brussone cavalier Francese, si perdettero

ventinove vascelli, ed altri trenta furono incendiati appresso Reggio in Calabria. Chè se in tale congiuntura qualche idea di gioia provar si possa da chi nato è nel reame delle Sicilie, è quella certamente di vedere la baldanza ed inespertezza del Capitano e degli uficiali Francesi umiliati dal valore e dalla somma perizia del celebre nostro Ammiraglio Ruggieri Lauria, che militava per Re Pietro. Pure ebbe Brussone moltissimi feudi, gradi, ed onori da Carlo I fra quali ricordansi il Contado di Satriano, la Baronia di Nocera, Gifoni, ed altri paesi vicini, la Baronia di Roccagrassarano, e di Castelfranco, la Baronia di Castiglione con altri importanti feudi. Nè si avvenne in sorti più liete l'altra grande armata che a questa seguì, la quale quasi tutta rovinò nel 1284 nel combattimento con l'armata Siciliana comandata dallo stesso Lauria, in cui fu fatto prigione Carlo Principe di Salerno. Niun vantaggio medesimamente riportò l'altra armata che subito il corrucciato Re Carlo dopo questo triste avvenimento pose in mare, nella quale si contarono sino a cento dieci galee, ed altri legni minori. Seguì la inutile spedizione di Roberto nel 1314 contro di Federigo Re di Sicilia la quale scrive Alberto Mussato, essere stata composta di settantacinque galee, tre galeoni, trenta navi di trasporto, centosessanta

barche nominate *tette*, trenta altre chiamate *sagittarie*. Queste navi trasportavano tremila soldati a cavallo, ventimila a piedi, tremila balestrieri, duemila lanciatori delle aste lunghe che dicevano *zalde*, e da ultimo altri dodicimila combattenti. Delle altre spedizioni fatte da Roberto nel 1340 e 1341 ce ne ha conservati i particolari lo storico Giovan Villani. La prima uscita da Napoli nel 5 maggio 1340 fu di settanta grandi *galee*, ed *uscieri* forti di 1200 cavalieri. La seconda nel 10 giugno con maggior numero di navigli, e gente de' baroni del Regno e Provenzali. La terza nel 1341 fu di quarantacinque tra galee, ed *uscieri*, ed altro grosso e minuto naviglio da portar foraggi con seicento cavalieri. Il più grave danno che ci apportò la guerra con la Sicilia fu il discredito della nostra marina, del che vuolsi bene a ragione attribuir la colpa all' inespertezza dei Francesi, che spesso ne furon duci. Laonde a mano a mano videsi mancare quella scuola di abilissimi navigatori, i quali sotto i Normanni in specialtà avean cresciuto gloria, potenza, e ricchezza al Reame. Essendo passati molti valorosi capitani al servigio della Sicilia e sentendo i nostri Re Angioini la necessità di aumentare le loro forze di mare con armate provenzali, ne addivenne che si confuse affatto la disciplina,

ed i nazionali invilirono. Intanto il numero delle molte armate potrebbe esser tenuto per favoloso, siccome tolse in prima a credere il nostro istorico Angelo di Costanzo, il quale non potea da prima intendere come in quei tempi dopo la rotta di un' armata un' altra nell' anno appresso metteasene in piedi e più formidabile. Ma egli stesso intorno a questo particolare dice » *avendo io nell' Archivio Reale veduto il modo* » *che teneano sono venuto a credere che è* » *tutto verità, perchè ancora che si teneano* » *ordinariamente salariate un numero di venti* » *o venticinque galee sotto quelli di casa Ma-* » *ramaldo, e di casa del Giudice di Amal-* » *fi: quelli Re teneano questo stile, che fa-* » *ceano fabbricare delle galee, e comanda-* » *vano ai Conti, ed ai Baroni, che l' armas-* » *sero ciascuno secondo lo stato suo, talche* » *da tutte le terre mediterranee venivano le* » *ciurme pagate, e servivano quattro o cin-* » *que mesi, ed alcuna volta manco, e se ne* » *ritornavano, e riduceano le galee nell' ar-* » *senale, e le ciurme se ne tornavano a ca-* » *sa loro, e se gli facea bono nei pagamen-* » *ti fiscali tanto il pagamento loro quanto la* » *spesa che faceano i Baroni, ed a que-* » *sto modo si veniva a spendere meno a cin-* » *quanta galee, di quello che si spende oggi*

» *ad otto o dieci di continuo sull' acqua sal-*
» *sa* ». Ma ei parmi che le parole di tanto scrittore posson provare meglio le grosse armate di quel tempo, che di essere stata poca la spesa loro, e di niun danno; imperocchè vuoi che essa veniva anticipata da una parte del popolo per tenersene di poi ragione nei pagamenti fiscali, vuoi che le navi non restavan molto tempo nell' acqua, è sempre certo che rilevanti spese si fecero, sproporzionate di gran lunga al bisogno della nazione. Mà è pur chiaro d' altra parte che queste navi non restavano poco tempo nell' acqua; se poni mente che in quel lungo corso dell' aspra guerra con la Sicilia mandaronsi di continuo grosse armate le quali in gran parte, o preda delle fiamme, o in altra guisa furon distrutte. Dissi di sopra che il Governo le più volte impose straordinarie tasse per la costruzion delle navi, il che apertamente è manifesto dai registri del nostro Grande Archivio: aggiungi non esser sempre vero, siccome piace al Costanzo, che i Re Angioini facean quelle armare dai Baroni, imperocchè si trovano in ispezialtà certi ordini nel registro del 1292 indiritti a' Giustizieri, che avesser raccolto da feudatari di Terra di Lavoro, e di Abruzzo le somme di danaro che pagar doveano chi per otto, chi per sei, chi per quattro o per due once;

il quale danaro servir dovea alla costruzione delle navi. In altre congiunture il Governo facea costruir le galee a spese comuni con privati cittadini, del che riportiamo per esempio un ordine che leggesi nel registro del 1317 in cui si dice *aver convenuto con Marino Cossa di Ischia che facesse una galea di remi centoventi comune con lui, in modo che comune fosse la spesa di legname, ancora, e ferro necessario*. E giovandosi il Governo di tali navigli pagava il nolo in ragione della metà di esso al compadrone; ed era tal metà di once sette al mese nel 1329. Costava poi ogni galea cento once circa, di che fra' vari documenti dello stesso Archivio citerò il registro del 1314 in cui è scritto: *pagarsi a Stefano Cossa dell' isola d' Ischia once dugento per l' intero prezzo di due galee, che costruire avea fatte*. Le navi dette *Uscieri* costavan circa trenta once per ciascuna nell' anno 1314. Quando il governo ordinava la costruzione delle *galee* o delle *teridi* ai baroni, le quali, come narrai, erano utilissime navi da trasporto, disegnava ad un tempo le norme della loro misura, e capacità, e d' altre cose di che esser dovevano fornite: il che è manifesto ancora dal nostro Grande Archivio nelle scritture di quel tempo che chiamavansi *fascicoli* e propriamente il 14, ed il 45.

nel quale è curioso leggerne l' intestazione, *ordine per astringere i Baroni, che volontariamente si erano offerti a far teridi*, e *vaccette* che altre barche da trasporto erano. Le quali offerte ebber poco adempimento, ed è ciò manifesto eziandio da certe pergamene di novembre 1283. Dovea una *teride* esser lunga canne diciotto. L' altezza nella poppa di palmi quindici, l' altezza nel luogo dove i cavalli dovevano poggiare i piedi era di palmi sette, e mezzo, L' altezza nella prora di palmi tredici. Avea poi un' apertura di palmi quindici e mezzo, ed avea una porta nella coperta superiore, ed un' altra nella poppa della lunghezza di palmi otto e mezzo, e della larghezza di cinque e mezzo per l' entrata e l' uscita degli uomini, e de' cavalli. Ed esser dovea la poppa rotonda, perchè il cavallo potesse entrare, ed uscire insellato, ed armato. Ancora avea due alberi, quello di prora lungo palmi sessantasei, e della circonferenza di palmi quattro meno un quarto, e quello di poppa alto diciassette cubiti ovvero palmi cinquantuno, e della circonferenza di tre palmi ed un quarto. Due timoni lunghi ciascuno di palmi ventotto in circa. Centododici remi ciascuno di palmi ventotto. Un ponte per ricevere i cavalli. Quattro ancore ciascuna di un cantaio e mezzo di ferro, due vele di cotone, e una di

canavaccia ciascuna di palmi centotto. Quattro gomene di un cantaio e mezzo di peso, e di passi cinquantacinque in lunghezza; ed altre cose che riesce inutile qui andar discorrendo. Montava il prezzo di ognuna di queste navi e di ogni *vaccetta* ancora a circa cento venticinque once. Nel mettersi in piedi tante armate nascevano gravi disordini, che gli ammiragli, i viceammiragli, i protontini, ed altri uficiali, e persone a ciò deputate costringevano i cittadini a prendere loro malgrado in appalto, che tornava di poi dannevole, la riparazion delle navi. Forzavano altri cittadini ignari del tutto della nautica a divenir marinari, non pagando loro le debite paghe; e da ultimo gravavano le navi da guerra per proprio profitto di balle di panni e di altre merci. E si fecero sempre più tristi le condizioni del Governo sì che questo non potè più sostènere tanta marina guerriera; la quale sotto la seconda stirpe degli Angioini Sovrani quasi affatto finì.

Venendo ora a ragionare delle altre spese della guerra, e dell' esercito, è manifesto come una delle maggiori, la quale tornò di somma molestia a' popoli, ebbe origine dal mantenimento di tanto esercito di stranieri soldati che Carlo I seco condusse. Confidò egli di troppo sulla milizia provenzale, dal che provenne in parte la ribellione di Sicilia, la quale invece di am-

maestrar quel Re lo irritò in tal guisa ch' ei tosto si adoperò a mettere in piedi formidabili eserciti. Ma non più furon questi siccome negli antichi tempi composti di nobili; bensì di uomini prezzolati. Nè dal mantenimento dell' esercito provveniva l' impoverir che facea l' erario, ma ben altre cagioni vi furono, anche dalla guerra prodotte. Perocchè dannevoli eran quelle guerre non tanto per esterminio di uomini, quanto per guasti, rovine ed incendi che si facevano nelle campagne, e nelle città, per le quali cose ammiserite le popolazioni, dovea per necessità il Governo o diminuire, o abbandonare una parte della esazione dei tributi. Inoltre far dovea continuati assegnamenti in danaro sopra la rendita dello Stato, il che per giustizia a pro di coloro, che danneggiati erano dai nemici, di che se ami alcun esempio leggi soprattutto nelle pergamene che sono nel grande Archivio del 1, e 3 dicembre 1288. Ancora, secondo la costumanza di quel tempo, il riscatto dei prigionieri consisteva di taglie in danaro, laonde davasi luogo a maggiori spese per la finanza o per le famiglie dei prigionieri quando questi riscattar si volevano. Altre spese ebbe a tollerare la finanza dei primi Re Angioini per dar provigioni a quei Siciliani, che rimasi loro fedeli in quella memorabil perturba-

zione; avevan riparato nel reame di Puglia, di che per darne un esempio, fra le molte carte vuolsi rammemorare quella del 15 gennaio 1288. Nè è inutile il cennare che fra tanti dispendi di quella età si destò quel Governo a pietosi ed umani sensi, assegnando giornaliere provvigioni, talune di grano otto, ed altre di grano dodici d' oro per giorno a' guerrieri resi inabili per ferite, o privati degli occhi in quella guerra, come il puoi rilevare da due pergamene del sei settembre, e sei ottobre 1296. A queste spese ne vedi altre contrapposte di parecchie pensioni sino ad once dugento di oro in ogni anno per servigi resi in quella stessa guerra, ed in generale gli Angioini furon larghi di tali concessioni; soprattutto i Re della seconda stirpe, quando più forte sentivano il bisogno di accrescere i loro partigiani. Ed oh avessero le tante spese della guerra prodotto in quei tempi almeno quell' illusorio vantaggio di estendere i limiti del Reame! Che anzi gli Angioini Sovrani furono meno potenti dei Normanni, e degli Svevi; ed inutili spese fecero, soprattutto Carlo I per la guerra contra l' impero greco, e per il conquisto di Gerusalemme della quale appena, come scrissi, ne comperò il titolo a non picciol prezzo, e per tenere ingerenza nelle cose d' Italia: e Roberto in tutte

le sue intraprese fatte in Italia stessa per signoreggiarla: e da ultimo Carlo III di Durazzo, e Ladislao che, volendo acquistar quello degli altri, rovinarono, e non seppero godere del proprio. Al male degli stranieri eserciti che quasi sempre ebbero stanza nel nostro paese, l'altro si aggiunse non men dannevole, dei capitani di ventura coi loro soldati, i quali stipendiati or dal Governo, ora dai baroni, e quasi sempre facendo la guerra per conto proprio, compirono la rovina di questo ammiserito reame. Re Ladislao dopo la disfatta de' Sanseverineschi non volle soffrire i capitani di ventura, nè permise che potessero i regnicoli tener compagnie ch' eccedessero venticinque uomini d'arme, che *elmetti* appellavano, tolto solo il Duca d'Atri il quale per favore avea la sua di cento. Narra il Costanzo che quel Re ordinò una milizia stabile nel nostro Regno, il che fu egli il primo a fare, e fu essa composta di mille ordinari *elmetti* cioè cento sotto lo stendardo del Duca d'Atri, e novecento sotto trentotto Capitani, dei quali ventotto aveano le compagnie di venticinque *elmetti*, e dieci quelle di venti. Aggiunge lo stesso storico, e piace riportarne le parole » che chi avea cento elmetti » avea cento cavalli, perchè ogni uomo d'ar- » me che portava elmetto era tenuto di con-

» durre seco quattro cavalli leggieri, e chi
» n' avea venticinque, avea centoventicinque
» cavalli, ed ogni uomo d' arme tirava diciotto
» ducati il mese, e la stanza per sè e li quat-
» tro suoi, talchè a questo conto a quel tempo
» la Tesoreria del Re pagava con le provvi-
» gioni del Capitano venti docati al mese per
» le genti ordinarie del Regno ch' erano mille
» elmetti o lance, e quattromila cavalli leg-
» gieri, senza altrettanti che per quella guerra
» pagava a Sforza, a Paolo, e ad Orso Orsini,
» al Braga da Viterbo, a Buccio da Siena, ed
» altre esterne » Secondo questo calcolo, po-
nendo che un' egual somma avesse pagato la
Tesoreria agli altri soldati, ne addiverrebbe che
tutta la spesa pel mantenimento di quell' eser-
cito monterebbe a circa cinquecento mila ducati,
senza che vi si comprendessero le spese di
allogi, trasporti, macchine militari, guardie di
castella e tutto che fa di mestieri per menare
innanzi una guerra: le quali cose quasi cresce-
van del doppio la indicata somma. Nè a dir ve-
ro debbe sembrar esaggerato il suddetto calcolo;
che anzi inferiore a quello, che realmente dovè
essere, imperocchè secondo le parole del Costan-
zo le genti d' arme ordinarie, e di ventura sa-
rebbero state duemila, i cavalli leggieri otto-
mila, mentre che dalla storia appare che gli

eserciti di Ladislao oltrepassaron sempre tal numero. E fu questa spesa grave di molto per le condizioni di quell' età, ove poni senno che ogni ducato era uguale ad un fiorino, ed ogni fiorino di oro uguale era a cinque dei tarì di oro della nostra moneta di quel tempo. Non appena questo Sovrano morì che le cose caddero in disordini più gravi di quelli in ch' erano state per lo addietro, e trasandando che la pubblica rendita fu in grandissima parte dissipata per spese di guerra e di venturieri eserciti, che tutta la moneta spendevan'ordinariamente fuori del Reame, declinò affatto la disciplina e fu dapertutto il disordine, e la confusione.

Il ramo Ecclesiastico per quanto ne hanno di proposito scritto in ispezialità il Giannone, il Pecchia ed altri autori nel secolo passato, è manifesto, che ebbe grandissime proprietà ed oltre a ciò buona parte della pubblica entrata. Non più per Chiese s' intesero i Vescovadi, gli Arcivescovadi, e le Badie; ma infiniti altri ordini religiosi, che estesissimi beni liberi e feudali acquistarono. Ancora il Governo stesso, siccome dissi, pagava in lor beneficio una parte degli antichi tributi, ed era largo verso di essi di parecchie cose. Altre spese facea quel Governo pei collettori pontifici, e per gl' inquisitori che Roma mandava contro gli eretici nel Regno sot-

to i primi Sovrani Angioini. Intorno al che tra le molte carte che sono nell' Archivio, piacemi qui rammemorare quelle dell' anno 1274 nelle quali sta scritto che a frate Jacopo Teatino dell' ordine dei predicatori inquisitore dell' eresia in Terra di Bari e Capitanata fosse dato per le spese sue e di un altro frate che eragli compagno, di un notaio, e di tre altre persone coi loro cavalli, un augustale al giorno. E la stessa prestanza a frate Simone di Benevento per le province di terra d' Otranto e Basilicata. Quanto alle spese di fondazioni, e dotazioni di chiese, come di cose che non riguardan di proposito questa mia opera, potrà il lettore che curiosità ne avesse volgersi alle opere del Giannone in ispezialtà al tomo 5, ed ai manoscritti giurisdizionali del Chioccarelli al tom. 6.

Intorno alle opere pubbliche fa d' uopo conoscersi che continuando e fattisi maggiori gli stessi ostacoli, che vi erano in tempo dei Normanni, e degli Svevi, non molte intraprenderne poteva il Governo per favorir l' industria. Pure vuoi per le necessità della guerra, vuoi talvolta per il lusso cresciuto, o da ultimo per altri bisogni, varie non ispregevoli opere furon fatte, talchè più di frequenti vedi costruzioni di strade, accomodi di porti, ponti su' fiumi, prosciugamento, o espurgo di lacune, fabbri-

che di ospedali, e castella più magnifiche. Ma invano avresti sperato vedere affidate queste opere a qualche corporazione che dirette e vigilate le avesse perchè più utili riuscissero. E piacciati solo por mente che ci avea un uficiale chiamato *Protomagistro delle opere della Curia* quasi principale Architetto regio che sin da' tempi di Carlo I prendea cura delle pubbliche opere per conto del Governo, siccome puoi rilevare da una pergamena del 6 marzo 1278. Intanto le opere erano allora fatte con certo sistema che ora chiamerebbesi in *economia*, che è a dire delegando talune persone che ne curavano l'amministrazione, le quali eran distinte col nome di *expensores et credenzerii*. Il Governo facea di per sè la spesa de' materiali, de' trasporti; e di altre cose ch'eran d'uopo senza giovarsi di appalto. E con questo sistema fra le altre grandi opere fu fabbricato il Castel nuovo, e le torri ed il palazzo che è in esso, restando tuttavia certe carte nel nostro Archivio dalle quali è manifesto che il Governo commetteva ora ad uno, ora ad un altro uficiale di mandar la calce, le pietre, aggiungere lavoratori, ed altro. Non di meno ignoti non furono gli appalti che allora dicevano *extalia* ad un dato prezzo per le cose che eran necessarie all' opera, come il taglio ed il trasporto delle pietre, ed altri simiglianti og-

getti. Nè poi è vero che il far opere pubbliche costava in quel tempo pochissima spesa, imperocchè la difficoltà delle strade, e dei passaggi, la mancanza dei mezzi di trasporto pe' quali quasi sempre gli asini, o le spalle degli uomini vedi essere stati adoperati, e di rado le carrette in picciol numero, faceano aumentare il prezzo di molti materiali. E perchè possa qui darsi un' idea de' prezzi di queste opere, è d' uopo conoscere che la somministrazione, e il trasporto delle pietre dall' anno 1279 sino a tutto il Regno di Roberto, segnatamente nella fabbrica del Castel nuovo, e del palazzo o castello di Belforte, oggi S. Eramo, e della chiesa di S. Martino pervenne alla somma di tarì dieci a migliaio, dovendo ogni pietra esser lunga un palmo. Ogni cinquanta pesi di calce costò tarì tredici e grana dieci. Altra volta si trova scritto un *tomolo* di calce grana dieci. Pel trasporto di detta calce dalla calcara sita in Napoli sopra i somari tarì due e grana dieci. Per la incisura delle pietre tarì tre a migliaio. Le campane di bronzo costaron grana dieci a libbra: i mattoni di creta tarì quindici il migliaio: le tegole tarì sette e mezzo a centinaio. Un lavoratore per battere avea grana nove al giorno. E se metti a paragone questi prezzi col corso, e il valore della moneta di quell' età, e con quelli di altri generi dei

quali dirò nel capitolo seguente, vedrai che esse non furono di niun momento. Le spese delle opere pubbliche gravarono in parte la Real Tesoreria, e talvolta le Università. Ma queste essendo sovente oltremodo gravate se ne dolcano; intorno a che venne in vari capitoli stabilito fossero esse obbligate alla riparazione de' vecchi castelli ed edifici pubblici, per i nuovi non già. Pure vedesi anche dopo di questi capitoli che le cose durarono nelle stesse condizioni. Intanto anderò qui cennando di talune principali opere. E dirò primamente che le strade meglio costrutte, e più utili, le quali soprattutto comandò Carlo II dovessero rifarsi, furon di Terra di Lavoro che giunse in Puglia, e al contrario quella che da Napoli menava a Nocera, e di poi alla Cava e dalla quale poneva fine a Salerno, talchè la parte del reame, che comprendeva Terra di Lavoro, la Città di Napoli, il Principato, e la Puglia si manteneva in miglior comunicazione. Fra i porti son da noverarsi quello di Napoli costrutto da Carlo II, il quale comechè non abbia offerto piena sicurezza alle navi, pure ponendo senno al tempo in cui fu costrutto non è affatto da sprezzarsi. Il porto di Lanciano fatto nel 1422 a spese di quella università; una catena del porto di Brindisi riparata nel 1298; il porto di Trani co-

quel sito con grossa mano di fanti, e cavalli il ribelle Berteraimo coi suoi seguaci. E vi ha un ordine ancora nel 1330, perchè l' università di S. Maria in Fossa nel territorio di Capoa avesse fatto deviare le acque del vicino fiume, che s' impaludavano. Nella città di Napoli le acque stagnavano, e Re Carlo II. dovette ordinarne il deviamento per un solo alveo. Dovette parimenti proibire di continuarsi a tenere in quella città i così detti *fusari*, specie di pantani, che l' aere guasto faceano. I proprietàri di essi perdettero perciò la rendita di cinquanta once, metà della quale venne pagata dal Governo e metà dall' università.

Circa i salàri, e gli stipendi dei grandi uficiali, magistrati, uficiali maggiori, e minori fa d' uopo conoscere essere stati essi determinati quasi sempre secondo la persona che nominavasi, senza che fosse alla carica congiunto un determinato soldo. Intorno a tali cose anderò sponendo quelle notizie che ho potuto a bistento raccogliere. Era il soldo del Gran Camerario nel 1299 di quattro once d' oro al giorno, al quale soldo non ve n' è alcuno che possa ora paragonarsi. E lo stesso ho rilevato che precedentemente goduto avea Giovanni di Monteforte nella stessa carica nel 1297. Il gran Protonotario ebbe sovente once trecento l' anno come

è manifesto da un pagamento fatto a Bartolomeo di Capoa nel 1318. Il figliuol di lui creato Protonotario mentre ei visse ebbe assegnate cento ed otto once d' oro l' anno. Ad un consiglier famigliare davasi ora novanta, ed ora trenta once, siccome legger puoi nel registro del 1331. E di frequente addiveniva che tal carica andasse congiunta con un' altra dello Stato, per la qual cosa evitavasi la unione di due soldi. Un *ostiario* famigliare del Re ebbe nel 1319 once due, e tarì ventiquattro al mese. Nell' anno 1323 fu pagato il salario a Rainaldo Marchisano di Salerno gentiluomo ciambellano *maestro ostiario* alla ragione di tre once al mese. Ai notari della Regal Camera, sta scritto nel registro del 1331, si desse il soldo di once due al mese. Nel 1361 ricevea l' Archivario dell' Archivio Reale uno stipendio d' once trentacinque l' anno. Al Siniscalco della casa del figliuolo di Carlo II Raimondo Berlingiero pagavansi sessanta once nel 1304. Dal registro di Giovanna II si ha un privilegio della Real Cappella in forza del quale eranvi un cappellano maggiore, ed otto cappellani: questi col soldo di once dieci al mese, e quello di venti. Ad un consiglier famigliare Capitano della Città di Napoli furon pagate cent' once l' anno, ed or settanta, ed ora più, o meno. Al suo giudice

assessore cinquanta once, e talvolta trentasei. Un capitano della Città di Sorrento ebbe once quattro al mese; ed a ciascuno de' servienti tarì dodici d' oro mensuali. Dal registro del 1318 è manifesto essere stati i soldi dei Graffieri di tre once d' oro al mese, e del Vicesiniscalco di sei. Intorno ai Giustizieri, talvolta, siccome nel 1269, il soldo costò di once ottanta, ponendo mente alla *carestia dei tempi*, giusta le parole del real ordine, ed once due ricevettero per spese di scrittura. Altra volta nel 1285 ne ebbero cinquanta; ma nel 1368 ha pur taluno goduto il soldo di cent' once. Erano appresso i giustizieri gli scudieri a cavallo in numero di circa sei ed avevano il soldo di tarì ventidue al mese: e di tarì sette e mezzo i servienti a piedi in numero di dieci o docici. Il Giustiziere del Tribunale della Vicaria Filippo Sanquineto ebbe conceduto da Carlo, Vicario di suo padre Re Roberto, cencinquanta once di oro l' anno. Novanta once ebbe poi per stipendio di dieci uomini a cavallo, e di sedici a piedi, i quali guardar dovevano quel Tribunale. A Gioffredo di Gaeta, Presidente della Camera della Sommaria, Giovanna II nel 1417 concedette trentasei once l' anno. I militi stipendiati avevano nel 1273 quattr' once d' oro al mese, ove quattro cavalli ed un armigero avessero mantenuto, chè se tre cavalli, il loro

stipendio sarebbe costato di tre once. Ad uno scudiero stipendiato che conducea due cavalli, davansi once due. I portieri, e valletti della Camera avean tre tarì al mese, ed il trombettiere tarì quindici. Il Giustiziero della università degli studi ebbe da Carlo I venticinque once d' oro l' anno, e fu questi Landolfo Caracciolo, siccome scrive il Capecelatro, avvegnachè questo Sovrano avesse stabilito in un suo capitolo che aver dovesse once venti ove cittadino si fosse stato, o trenta se straniero. Carlo II concedette per la cattedra di Teologia ai frati predicatori once ottanta, ai minori quaranta, agli eremiti trenta sulla gabella del ferro, della pece e dell' acciaio. Ad un professore di diritto canonico si diedero talvolta once dodici, e talè altra venti; ad un professore di grammatica once dieci; ad un professore di medicina or dodici, e or trentasei once. A Dino de Muscellis giureconsulto che nel 1297 Carlo II fece venir di Bologna furon pagate once cento l' anno. Il Giureconsulto Giacomo Belviso ebbe once cinquanta. Bastevoli io credo gli esempi finora narrati, perchè conoscer si potesse de' salari e degli stipendi di quel tempo; i quali a dir vero non ti apparranno piccioli, ove piacciati por mente al valore della moneta di quell' età. Qual somma avessero essi formata in tutti i diversi ra-

mi della pubblica amministrazione, dir non saprei, e pare che quella tesoreria non avesse di questi tenuta mai ragione per intero. Ed erano tutti gli stipendi assegnati sopra divesse gabelle, e dazi; di modo che i collettori di questi li pagavano, e il rimanente danaro mandavano nella tesoreria. Nè gli stipendi erano tanti gravosi all' erario siccome le pensioni, la più parte delle quali sino ad once seicento l' anno erano concedute ai Monasteri o ai nobili ed altri benemeriti stranieri, e nazionali. Intanto il governo nelle sue triste condizioni si giovò della diminuzione degli stipendi. Dal 1286 in poi si veggono diminuiti della quarta parte che è a dire del 25 per cento, la quale diminuzione giunse talvolta al quaranta ed al cinquanta per cento. Ma i clamori, e la miseria erano dapertutto, e vedi talora che il Governo volgeasi a considerar sì fatte cose, siccome è manifesto da un ordine del 21 luglio 1295, nel quale si prescrive niente dovesse dedursi dalle provvisioni de' castellani, cappellani, e servienti delle castella, imperocchè a mala pena potevano provvedere al loro sostentamento. In altro ordine del 24 maggio 1301 scriveva il Re al Giustiziere di Abruzzo Ulteriore, che per la carestia di quel tempo essendo maggiori le spese, non si fosse fatta alcuna diminuzione sui soldi. Ma le vessazioni

degli uficiali e magistrati erano gravi cotanto che il Governo non potè mai riuscire ad evitarle, comechè severe pene continuatamente minacciato avesse. E però vi furon sempre abusi di far contrabbandi, di permettere la uscita e la entrata di vietate merci, e di esigere talune imposte col nome di *palafredi*, ed altre che gli uficiali maggiori esigevano dai minori, in ispezialtà sotto sembiante di sigillare, e verificare i quaderni de' collettori di tributi: ed anco si giunse ad imporre *collette* senza regio permesso.

Intorno all' amministrazione delle università nulla può dirsi con certezza. E come disordinata era l' Amministrazione dello Stato, così di gran lunga la loro. Ci avea Sindaci, Giurati, e Giudici sol di nome ad essa particolari. I giurati riceveano un picciol salario di pochi tarì l' anno: e le più volte si adoperavano a riscuotere tributi, e a distribuire la forzata moneta de' danari de' quali nel seguente capitolo parlerò. Oltre delle ordinarie, e straordinarie imposte altre ne avevano le università a sofferire sotto sembiante di mantenere i soldati a piedi, ed a cavallo per la custodia di taluni luoghi, di prestiti levati con violenza come forzati tributi, somministrazioni di biscotto, legname, multe per danni clandestini che Carlo I aumentò al di là della proporzione stabilita dagli Svevi, ma che di poi

Carlo II tornò al primiero stato: cura ed amministrazione delle gabelle, amministrazione dei demàni dello Stato, e di quelli particolari del Re: custodia de' prigionieri, alloggi, e foraggi ai soldati, e parecchie altre simiglianti cose. E queste spese, che avrebbero dovuto gravare la Tesoreria, o alle quali sarebbesi accorso in grandissima parte con altri sistemi di tributi, e di amministrazione, furon nuovi dazi molesti ed onerosi, perchè non preveduti, ed abusivi per ogni maniera. E fecero molte università le loro capitolazioni per mettere qualche freno alle usurpazioni de' feudatari, e de' regi uficiali allorquando invano potevano sperare aiuto dalla disordinata amministrazione del Governo, e ne ottennero da Re Ladislao un privilegio che di poi non fu eseguito, o eluso affatto.

CAPITOLO V.

Industria e circolazione delle ricchezze.

SEZIONE I.

Sistema monetario. Reali e Carlini che s' improntarono in oro. Pesi che erano in uso. De' carlini e di altre monete di Carlo I che s' improntavano in argento. Monete de' precedenti Governi che seguitarono ad aver corso. Quale fu in ispezialtà il valore del tarì d'Amalfi. Monete straniere in corso. Fiorino e ducato Veneziano. Novità avvenute nel sistema monetario da Carlo II in poi. Come il carlino d' argento fosse addivenuto l' unità monetaria. Sistema di batter la moneta. Cattivi regolamenti intorno al sistema monetario, e forzata distrubuzione della moneta detta *danari*.

Carlo I non solo per render più durevole la sua memoria, siccome è costume d'ogni novello Sovrano, ma per cangiare tutte le cose che di Svevo sentissero, prescrisse nel 15 novembre del 1266 doversi battere una nuova moneta appellata *reali*, e *mezzi reali* che agli augustali, e mezzi augustali venisse sostituita, e con tale proporzione, che in ogni libbra di esse dovesse contenersi di oro puro once dieci e sette trappesi e mezzo, ed il rimanente di lega. Stabilì medesimamente dovessero queste monete aver corso come gli augustali, e i mezzi augustali, cioè il

reale per sette tarì e grana dieci, e il mezzo reale per tre tarì e grana quindici. Improntò poi in in oro i tarì, ogni libbra dei quali conteneva di fino oro sol once otto, e trappesi cinque. Ma i carati loro erano sedici ed un terzo, e poichè ciascun di essi costava di acini tredici e tre quinti, ne seguiva che trenta formavano 408 acini: Ed essendo i carati de' reali e de' mezzi reali venti e mezzo, addiveniva però che il loro intrinseco valore fosse di acini centodue e mezzo; laonde in un' oncia di essi si contenevano di fino oro soli acini quattrocento dieci. Queste monete non che nella zecca di Barletta, in quella di Messina si batterono sino all' anno 1277, imperocchè da questo tempo imprese quel Soveano a a far battere i *carlini*, o *carolensi* d' oro così chiamati dal suo nome, i quali corrispondeano ai *reali*, e però agli *augustali*; ma costava ogni carlino di oro puro di acini 99 ed un quarto; talchè un oncia di essi conteneva acini 397, e questa fu la proporzione dell' oncia di conto. La pubblicazione di questa moneta che sin da quell' epoca portò sempre lo stesso nome ed ebbe a soffrir di poi infiniti cangimenti, che anderò discorrendo, fu fatta propriamente nel 13 agosto 1278. Dividevasi ogni carlino in due parti dette *medaglie* dalle voci francesi che nelle scritture di quel tempo così leggonsi *maalles chal-*

loises; sì che una *medaglia* o mezzo carlino fu uguagliato ad un mezzo reale o mezzo augustale: ed otto carlini o sedici medaglie formavano l'oncia. E volle quel Sovrano che tale moneta avesse la bontà del *fiorino* d'oro, moneta di Firenze sin d'allora venuta in gran nome, per modo che quattro carlini contener dovessero tant'oro quanto se ne conteneva in cinque fiorini, cioè diciannove trappesi e grana diciassette, siccome è manifesto da un diploma del 1 marzo 1278. E pose da prima Re Carlo somma cura nel far battere la moneta, dappoichè stabilì un' apposita zecca nella città di Napoli nel Castel Capuano nella quale chiamò da Firenze il rinomato Francesco Formica, perchè avesse costrutte le macchine, e gli ordigni. E prescrisse di poi non poter avere le monete alcun corso ove prima non si fosse attentamente esaminato se corrispondessero al valore dalle leggi stabilito. Il tipo dei Reali è nella diritta faccia la testa di Carlo fregiato di corona con gigli intorno alla quale sta scritto *Karolus Dei gratia*: nell'opposta ci ha uno scudo con gigli, ed intorno *Rex Siciliæ*. Ne' carlini di oro vedi dalla parte diritta uno scudo coi gigli, e le armi di Gerusalemme: all' intorno le parole *Karolus Dei gratia*: nel rovescio la testa di Carlo *Ierlm Siciliæ Rex*.

Quanto alla moneta di argento, perchè di essa ordinatamente si dica, fa d'uopo premettere che quattro erano allora i pesi che adoperavansi, cioè il *marco di argento* o *marco generale* col quale l'argento pesavasi: il *marco della zecca* usato solo in questa: il peso generale del Regno che dicevasi anche *leggittimo peso di Puglia*, o *peso generale della curia*, ed era il peso comune del Regno derivato dalla libbra d'oro, per guisa che venne sì fatto metallo con esso sempre pesato: e da ultimo il *piccolo peso della curia* detto anche *minor peso* e questo, come scrive il Fusco, la opinione del quale di molti titoli è confortata, era nove decimi meno del peso generale dell'oro. Conteneva il marco d'argento once otto, ognuna delle quali era un decimo al di sopra dell'oncia del peso generale. E però il marco di argento costava di once otto e trappesi ventiquattro del peso di oro. Tornavasi a partir di poi in venti *sterlini*, e così addivenne che la bontà dell'argento fra noi fosse valutata in once e *sterlini*. Sotto Carlo I la bontà della moneta di argento fu stabilita di once undici, e sterlini tre per ogni libbra, laonde secondo questa bontà furono improntati i carlini in argento. Della quale moneta se ne traevano otto per oncia; per modo che ogni carlino pesava settantacinque acini e conteneansi in esso

di fino argento solo acini settantanove, ed undici sedicesimi. E siccome l'oncia di oro di conto valutavasi trenta tarì o quattro carlini d'oro, così uguale era a sessanta carlini di argento, e però ogni oncia di conto in argento costava di quattromila cinquecento acini di peso, mentre che ci avea di metallo fino quattro mila cento ottantuno acini ed un quarto; per guisa che la media proporzione tra l' oro e l' argento fu di uno a dieci ed un terzo. Furon battuti i carlini di argento ad imitazione di certa moneta francese, appellata *grossi tornesi* dalla città di *Tours* nella quale per la prima volta vennero formati. Secondo la proporzione de' carlini d'argento, furon di poi coniate le loro medaglie o mezzi carlini uguali a grana cinque. Portò il carlino di argento da una faccia uno scudo che posa su bel campo di gigli inquartato con la croce di Gerusalemme, e nel giro le parole *Karol Ierl. et Sicil Rex*, dall'altra l' immagine di nostra Donna dell' Annunciata e nel giro *Ave Gratia plena dominus tecum*. Ma comechè, secondo il costume di quell' età, in ogni batter che faceasi di nuova moneta, si avesse detto *cassarsi* o *abolirsi* l' antica, pure non mai addiveniva che di essa non se ne avesse tollerato più il corso, imperocchè il divieto facea solo che di quella non se ne fossero altre battute. Per la qual cosa tu vedi

sotto Carlo I e i suoi successori aver avuto corso le antiche monete del Regno, ed essere state ragguagliate alle nuove, soprattutto nelle inquisizioni che il Governo faceva de' demani e nella confisca de' beni de' condannati per delitti e nel riscuotersi prestanze dai monasteri. Il Ducato o Ducale di Ruggieri seguitò ad essere ragguagliato a grana otto del *peso generale* ch'è a dire a grana otto di oro, siccome è manifesto da una pergamena del 5 dicembre del 1271 e dal registro del 1310. I tarì chiamati di *Amalfi* io già dissi che furono battuti anche in tempo di Federigo II; ma quale ne fosse stato il valore durante la Sveva dominazione non mi fu agevole poter conoscere per il difetto di acconci documenti. Frattanto, comechè lo Svevo Imperatore avesse prescritto fossero battuti que' tarì, pure non poterono cessare di aver corso quelli che egli ed i suoi predecessori avean coniati: e però addivenne che gran parte di essi dovettero aver corso sotto gli Angioini. E che sia questo mio dire un fatto certissimo, anzichè una strana coniettura, è ben manifesto da parecchie scritture del nostro archivio, soprattutto da un conto del 1271 e 1272 di proventi ed altro delle terre di Caiazza, ne' quali si ragguaglia ognuno di quei tarì a grana dodici e mezzo. In altra carta non meno importante si ha quasi lo

stesso ragguaglio. Ed è questa tra le disposizioni date nel 1288 dal Cardinal Gherardo balio del reame nel tempo della cattività di Carlo II, e riguarda essa una confiscazione di beni, su' quali si assicura la dote ed altri oggetti alla moglie di un condannato; e sonovi scritte le seguenti parole: *che alla figlia di Francesco Gattola di Gaeta asserente aver contratto matrimonio con Laudato di Alvito figlio di Giacomo amendue colpevoli di omicidio, ai quali consegnate avea le doti in oro lavorato libbre quaranta di tarì di Amalfi, ed il corredo: e che costoro avevano contratta obbligazione personale in tarì trentacinque per l' onore del primo bacio, s' eran dati tali provvedimenti per assicurar sì fatte doti, il corredo ed il basatico* così (forse chiamavan quell' onore del primo bacio) *che in uno ascendevano alla somma di once ottantacinque e tarì trentacinque.* Nè vuolsi qui trasandare che il Chiarito abbia inteso a dimostrare che il valore dell' Amalfitano tarì fosse di tredici grana ed un terzo: il che debbe d' altronde considerarsi secondo i tempi diversi, e il ragguaglio delle altre monete; ma non pertanto può dedursi, siccome a molti è piaciuto di fare, che il tarì d' Amalfi sia stato di quel valore ne' tempi dell' Amalfitana repubblica o dei primi Duchi Normanni; imperocchè niun do-

cumento vi ha il quale potesse almeno con molta probabilità chiarirlo: e aggiungi aver gli eruditi inutili fatiche finora durato per rinvenire alcuna di quelle monete, che forse confondendosi con altre è sfuggita alle loro ricerche. Gli *Augustali* ebbero anche lo stesso corso e ragguaglio, siccome scrissi, talchè quattro di essi eguali erano a simil numero di carlini, e formavan l' oncia di conto. Quanto alle monete estere, seguitarono ad essere in circolazione quasi quelle stesse che erano state in tempo dei Normanni e degli Svevi: *i Migliaresi Costantinopolitani e Tunisini, i Grossi veneti o matapani, i Provvisini, i Volterrani, i Bolognini*; ma si ragguagliavano in proporzione del fiorino. In ispezialtà furono in corso i grossi tornesi Francesi che si computavano in ragione di dodici de' nostri grani d' oro. Intorno al particolare della moneta *fiorino* vuolsi por mente che fu questa celebre moneta di oro battuta in Firenze nel 1252, e se ne trassero di essa novantasei per libbra per modo che ciascuna pesava settantadue grana fiorentine: la sua bontà era di ventiquattro carati. Sin dal 1269 Cralo I in un rescritto nel quale determinava una specie di tariffa alle monete, dichiarò dovesse il fiorino riceversi per tarì sei d' oro, ch' è a dire per dodici carlini d' argento, o dieci *grossi tor-*

si. Nel 1284 fu battuto in Venezia il ducato di oro, eguale affatto al fiorino, prima di diciotto, e poi di venti *matapani*, e tosto ebbe corso presso di noi siccome il fiorino, per maniera che fu estimato non esservi differenza niuna se con questa o con quella moneta conteggiavasi, ed i contratti quasi tutti con esse facevansi, e lo stesso Governo se ne valse le più volte nei suoi conti.

Carlo II sul cominciar del suo regno niun cangiamento apportò al sistema monetario in oro ed argento; ma improntò dipoi i carlini in argento ciascun de' quali pesava acini novanta; e ne conteneva ottantatrè ed undici sedicesimi di fino argento. E tale aumento provenne dalla varietà di prezzo dell' argento il quale, più comune addivenuto, comperavasi con una quantità di oro minore di quella che per lo addietro era stata d' uopo. E però essendo in circolazione grandissimo numero di vecchi carlini coniati dal primo Carlo, ordinò Carlo II con rescritto del 1 agosto 1301 dovessero questi ragguagliarsi a grana otto e mezzo, ossia che settanta e grana cinque di essi si cambiassero per sessanta de' nuovi carlini. In tal congiuntura addivenne, e disagevole cosa è l' evitarlo, che i cambiatori ed altri speculatori che or chiameresti *agiotisti* screditando quel cangiamento, e spargendo la falsa voce di non

aver quella moneta la necessaria bontà di argento in ragione del valore che le si dava, ne incettarono grandissimo numero alla ragione di grana sette per ciascheduno, e ne mandarono con vantaggio loro grossa somma fuori del Regno, talchè poca ne rimase in circolazione. Le quali cose com' ebbe quel Sovrano vedute, dichiarandole con molta franchezza all' universale comandò con un altro rescritto del 1 ottobre dello stesso anno, che quei carlini dovessero spendersi secondo l' antico loro valore, cioè per grana dieci. Ma questo provvedimento che nè favoriva lo scopo del Sovrano, nè giovava al pubblico, fu da altre disposizioni seguito, che puoi leggere nel registro del 1302 per virtù delle quali il valore di quei vecchi carlini fu ragguagliato a grana otto; in guisa che da tale epoca settantacinque di essi si cambiarono per sessanta dei nuovi. Roberto divenuto Re fe battere i suoi carlini appellati *gigliati* che ebbero corso sin dal 1318, ed aveano lo stesso peso e la lega dei suddetti nuovi carlini. Il carlino di Carlo II ti mostra in una faccia la figura del Re il quale seduto, tiene in una mano lo scettro, e il mondo nell'altra; e vi si legge nel giro *Carolus II Dei gratia Ierusalem et Siciliæ Rex*, e nel rovescio una Croce ornata di gigli, e nel giro il verso di un salmo *Honor Regis judicium*

diligit. In altri carlini vedi conservata la forma di quelli coniati dal padre. Roberto serbò in bel circa la stessa forma ne' suoi carlini, fatta solo eccezione di taluni nei quali vedi, invece del salmo, scritte le parole *Comes Provinciæ et Forcalquerii*, e di altri che la croce ti mostrano senza ornamento niuno di gigli. Fu adunque diversa la proporzione tra l'oro e l'argento; e cominciò ad essere come di uno a dodici. Di fatti, se nell'oncia di conto seguitavano a trovarsi di oro fino acini 397 e prima per acquistarlo coll'argento eran d'uopo acini 4181 $\frac{1}{4}$ di fino argento, cioè quanto se ne conteneva in un'oncia di vecchi carlini, essendo poi di mestieri un valore di acini 5021 $\frac{1}{4}$ di fino argento, cioè quanto se ne comprendeva nei nuovi carlini, addivenne che l'argento in confronto dell'oro fosse diminuito di prezzo, e segnatamente nella proporzione di uno a dodici. Ancora, nel cambiare l'oro in argento si ricevevano quattro carlini per ciascun'oncia, il quale aggio crebbe sino a carlini cinque. Queste cose diedero causa all'introduzione che si fece di un numero di monete di oro straniere, in ispezialtà de' fiorini e de' ducati, talchè trafficavansi tali monete col nostro argento monetato. La nostra finanza avvegnachè si fosse accorta del male, non sapendo come accorrervi, stimò acconcio vietare la

estrazione dei carlini minacciando gravissime pene, come leggesi in un rescritto di Carlo II e in un capitolo di Re Roberto; ma l' inefficacia da una parte e gl' inconvenienti ai quali diè luogo tal legge fecero cangiare il sistema monetario; per lo che la Camera della Sommaria in un memorabile rito dichiarò dovesse l' oncia di conto non più determinarsi in moneta di oro, bensì di argento computandosi sessanta carlini di questo metallo per ogni oncia di oro; e minacciò pena ai cambiatori ed alle altre persone che avessero contravvenuto. Di fatti cessò l' uso di contrattare ad oncia di oro, siccome erasi per tanto tempo praticato, ed invece in grazia del credito che godevano i ducati veneziani ed i fiorini si conteggiò con questi, ragguagliando però ciascun di essi a dieci carlini dei nuovi che eguali erano a dodici de' vecchi; laonde la proporzione tra l' oro e l' argento tornò ad essere come di uno a dieci e mezzo. Queste cose avvenivano dalla fine del regno di Carlo II sino a quello di Ladislao nella quale epoca il carlino di argento si tramutò nella nostra unità monetaria; ma qui vuolsi ripetere che tal carlino era una massa di metallo d' argento che pesava acini novanta, dei quali ottantatrè ed undici sedicesimi eran di fino argento; e però grandemente si sono ingannati i nostri scrittori quando tolsero a valu-

tare i prezzi, i salari e le multe di que' tempi con quel carlino che oggidì trovasi in corso. Nè debbo ristarmi del dire come taluna volta i ducati ed i fiorini dovettero andar soggetti a qualche variazione di prezzo: il che costantemente addiviene nelle monete che hanno circolazione in istraniero paese; e me ne porge argomento tra le altre cose una scrittura dell' anno 1368 nella quale ogni fiorino si ragguaglia a tarì quattro e grana diciotto ch' è a dire due grana al di sotto di cinque tarì, ed in altra del 1381 nella quale a tarì quattro e grana sedici è ragguagliato. Parecchie leggi e regolamenti pubblicarono quei Sovrani contra i falsatori di monete, che minacciati furono della morte e della confiscazione dei beni. Vegliava anche la Curia de' maestri Razionali la zecca delle monete per modo che fece intorno a tal proposito alcuni regolamenti che sono nel libro dei riti della Camera della sommaria sotto i titoli di *zecca*, *e diritto di cambio*, da quali è manifesta la cura e l'ordine che vi si ponea. Il sistema del saggio de' metalli era quello che a *coppella* chiamavasi che è lo stesso in bel circa di quello che non ha guari usavasi nella nostra zecca. Potean medesimamente i privati cittadini far battere moneta portando nella zecca o quella già vecchia, o argento ed oro in massa, e pagavan però siccome stabilì Carlo I il di-

ritto di un tarì e mezzo di oro per ogni oncia di *reali, carlini e tarì*. Le zecche eran poi date in appalto, sicchè l' appaltatore obbligavasi di fornire in un determinato tempo la quantità di moneta che il Governo richiedeva; ma questi però ne vegliava la esecuzione, nè la moneta poteva mettersi in corso ove non fosse stata prima conosciuta da' regi uficiali, uno dei quali ispettore chiamavasi, ed avea lo stipendio di once diciotto l' anno. Ci ebbe, siccome dissi, zecche in Messina e Brindisi nella quale città restituì Carlo la zecca che Manfredi avea stabilita in Manfredonia, e da ultimo in Barletta, ed in Napoli, ma in questa sotto il Governo Angioino si battè soprattutto immenso numero di monete. Nè furon di poco momento tali zecche, poichè nei tempi di Carlo I, allorquando più inceppata era la circolazione, si batterono dal 1278 al 1283 ad appalto once dugento ventisette mila di carlini ed altre monete di oro; la qual somma non era compita chè nuovo appalto si fece, ed altre once dugentomila si formaron siccome appare da un diploma del 4 marzo 1281. I quali fatti non provano la ricchezza di quei Governi, imperocchè fù tanta moneta dissipata solo per la guerra. In riguardo alla moneta di argento, piace qui rammemorare come era questo metallo proveniente in parte dalla miniera di Longobucco in Calabria: ed è ciò aperto prin-

cipalmente da un ordine, ch'è nel Grande Archivio, messo anche a stampa dal Fusco, nel quale sta scritto dovessero coniarsi centoventisette marche, once sei e sterlini tredici dell'argento di Longobucco. Fin da' tempi di Giovanna I in poi, di Luigi d'Angiò, di Carlo III di Durazzo, e da' successori vedesi essere stata improntata in argento una piccola moneta quasi del peso di acini 13. Io tengo aver eglino voluto in tal guisa battere una parte del carlino dello stesso metallo. In una scrittura del 1387, che è tra' fascicoli del Grande Archivio, leggesi un ordine di Re Ladislao, col quale dichiarava si potessero i così detti *Bolognini* battere nella zecca di Aquila *come già fu in uso* (sono queste le precise parole) e se ne tagliassero 34 e mezzo per oncia, e portassero da una faccia il suo nome, e dall'altra l'insegna dell'Aquila. Ma di tali monete niuna finora ho io potuto vederne.

Ho io fin qui ragionato di tutte le utili cose che avea presso a poco il sistema monetario degli Angioini Monarchi, i quali di poi o per urgenti necessità, o per imperizia il guastarono di maniera che le più volte riuscì dannevole all'universale, ed allo stesso Governo. E vuolsi soprattutto come notabile e principale errore reputare l'essersi prescritto con leggi dovesse riceversi la moneta per il prezzo che de-

terminava il Principe nè si diminuisse, si crescesse o si esigesse cosa niuna per peso o cambio. Conobbe il Governo medesimo gli sconci che venivano da questo errore, e per mettere in sicuro i suoi interessi nel riscuotere le contribuzioni, prescrisse che se ne dovessero fare i pagamenti a peso con ragguagliare la moneta in modo che colui il quale pagava ora perdeva il dieci, ed ora il venticinque per cento. Il Governo altre volte determinava l'oncia di conto in un numero di carlini minore di quello che legalmente avea stabilito: e però addiveniva, in ispezialtà nel tempo della prigiona di Carlo II, che faceansi i pagamenti in ragione di carlini cinquanta per oncia; e poichè allora l'oncia di conto era di carlini sessanta, ne seguitava che il preteso aumento di valore altro non fosse che una ritenuta del 16 e $\frac{2}{3}$ per cento. Ma ciò che non mai fece sentire l' utilità che apportato avrebbe il sistema monetario degli Angioini, e rovinò ad un tempo la circolazione, furono le monete appellate *danari* composte di rame con patina di metallo bianco delle quali da Carlo I in appresso se ne fece la distribuzione in tutto il Regno ai comuni, determinandosi un prezzo secondo il quale dovevano i comuni riceverle pagando buona moneta di oro. E questa distribuzione avea luogo ogni anno, di maniera che la mone-

ta distribuita nell' anno avanti non avea più corso. Ma essendo sì fatti danari di pochissimo valore intrinseco se vuoi paragonarlo con quello che loro assegnava il Governo, ne seguitava che formavano essi una imposizione forzata, molesta e rovinosa più delle altre che in quei tempi aggravarono il popolo. E fu sì costante tal distribuzione che di frequente nei nostri archivi ti avvieni in iscritture che ne conservano la memoria: imperocchè scrivea sul proposito il Re ai giustizieri disegnando loro la quantità che partir si dovea nelle province soggette; e questi sceglievano in ogni comune talune persone che la distribuivano secondo il prezzo determinato. E sin da principio i popoli intesero il grave peso di questo tributo il quale o nuovo era affatto, o stato da loro per lo innanti poche volte pagato; ed i Siciliani soprattutto levaronsi a romore. Sicchè il Pontefice di siffatta moneta volle ragionare quando nei capitoli che vanno sotto il titolo di Papa Onorio, dei quali ho tenuto discorso, *proibiva la frequente mutazione di moneta* (sono le precise parole) *e che fosse lecito al Re una sola volta in vita sua di battere nuova e tenue moneta legale secondo il consiglio di persone perite siccome si praticava in istranieri regni*. E Carlo II giovossi per breve tempo del savio consiglio del Ponte-

fice, ma di poi tornarono le cose alle prime ingrate condizioni. Di queste monete ch' ebbero anche le loro metà o *medaglie* non fu sempre costante il peso, la lega, il corso ed i nomi. Sotto Carlo I tre libbre di esse si distribuivano per un' oncia, ed altra volta un grano d'oro eguagliavasi a quattro danari. Carlo II le chiamò *reali* e ne ragguagliò due o quattro metà ad un grano d' oro. Quelle battute per appalto da Gherardo Baccoso di Pisa, si appellarono *Gherardini* e valutaronsi nel corso per sei a grana. Furono poi copiose oltremodo sotto la seconda stirpe de' Sovrani Angioini, che quasi sempre si giovarono di questo espediente nel far qualunque pagamento.

Parecchi, fra' quali il Vergara, hanno scritto che gli Angioini adoperano anche le monete di rame, ed han però creduto pubblicare la forma di talune di queste. Ma io penso non aversi da quegli potuto far uso del rame nelle picciole contrattazioni, attesochè annualmente mettevano in corso i danari che avrebbero reso inutile la moneta di puro rame. Le monete pubblicate da siffatti scrittori non sono altro che talune delle stesse monete dei danari, le quali per non essersi ben conservate han perduto quella leggiera patina di metallo bianco di che eran rivestite, e però ti sembran di presente af-

fatto di rame. Ma ove ti farai attesamente a guardarle non ti sarà disagevole discernervi qualche avanzo ancora di quella patina.

SEZIONE II.

Condizioni dell' industria agricola — Delle cause che disviavano gli uomini dalle utili occupazioni — Commercio praticato dai Sovrani Angioini — Ostacoli all' esercizio della industria. Mancanza di sicurezza e guarentigia di diritti. Fede pubblica, e morale declinata. I Curiali venuti di nuovo in voga. Decadenza delle città di provincia. Scemamento della popolazione. Mancanza di monete. Sistema di fiere rovinato. Lusso: in che consisteva. Talune particolari osservazioni intorno all' industria di quei tempi. Cavalli. Lavori di ferro. Seterie nazionali invilite per l' uso delle straniere; prezzo di talune di queste. Arte di tingere. Ordinamento di Giovanna I — Stato rovinoso del commercio esterno. Pirateria. Invenzione della bussola. Commercio coi Genovesi. Estrazione di grani proibita. Monopòli. Divieto di estrarsi altri prodotti. Taluni prezzi delle cose. Grano. Biscotto. Farina. Cavalli. Muli. Asini. Arieti. Vacche. Anguille. Galline. Uova, Zuccaro. Vino. Salami. Cacio. Lana. Canavaccio. Cappelli. Carta bambagina, e Pergamena. Cera lacca. Veste dei militi, ed altri oggetti.

L' industria agricola fu sommamente invilita per lo accrescimento di poteri a pro dei feudatari e degli ecclesiastici, per le continue guerre e le civili perturbazioni, per le oppressioni dei regi ufficiali, e il difetto di sicurezza e guarentigia nella proprietà e nelle persone,

per il frequente cangiar di signoria, e l' infestamento di ladroni, e da ultimo per i gravosi e forzati tributi. Le quali cose, comechè io ne abbia di già favellato, aggiungerò ancora aver aperto il sentiero ad una maggiore sproporzione di fortune, imperocchè nei disordini delle guerre, delle civili perturbazioni, e della pubblica amministrazione, addiveniva che pochi straordinaria ricchezza si avessero, e desolante miseria l' universale travagliasse. La quale pervenne talvolta a sospingere i campagnuoli a lasciare incolte le terre, sicchè molti di essi o divenivan ladroni di strade, o si arrollavano fra' soldati di ventura. A' giovani distinti sopra tutta per la nobiltà dei notali niuna cosa stava più a cuore che la giostra, e parecchi tra essi ci avea i quali formavano elette compagnie di milizie: e però cercavan sedizioni e guerre, e le poche volte che non riuscì loro trovarle nel Regno, andarono in altre regioni a militare. Per le quali cose il tempo più acconcio all'industria fu di assai corta durata nel lungo corso dell' Angioina dominazione. Nè diè il Sovrano esempi o opera niuna per avvantaggiarla, che anzi in molte congiunture per malinteso amor di quadagno entrò in concorrenza con una parte del popolo a mercatantare. Sono notissime intorno a questo particolare le tante leggi emanate da Carlo I per reintegrare

le così dette difese, e per esercitare alcune branche d' industria, e di pastorizia. Credette egli adunque diventar grosso mercatante in ispezialtà di animali arrogandosi il privilegio di farli ovunque pascolare. Ma ciò non ostante avendo la spesa superato non poche volte il guadagno, ei tolse a costringere i più ricchi cittadini a prendere in società i suoi bovi, le vacche, le pecore, i giumenti le capre, esigendo, salvo il capitale, certe prestanze in lana, cacio, grano, vitelli, polledri, agnelli, porchetti. Questi stabilimenti mentre che furon causa di odiosità, e di malcontento di niun vantaggio tornarono a Re Carlo ed ai suoi successori, e a mano a mano andaron perdendosi sino a che quasi al tutto cessarono in tempo di Giovanna II a cagion dei vari casi ai quali andò soggetto il reame. Medesimamente, siccome altrove narrai, i feudatari distruggevano in varie specie la industria dei loro vassalli, i quali niun conforto trovando nel Governo, dovean giovarsi della protezione or di uno or di un altro potente; e però addivenne che si videro parecchie corporazioni farsi la guerra, sgherri, e malfattori che trovavano scampo e protezione nei feudatari coi quali non poche volte partivano il bottino che proccuravansi da' ladronecci che nelle pubbliche vie andavan facendo. Giovanna I emanò varie

leggi per dar qualche rimedio a tanto male prescrivendo ai baroni che fossero obbligati di dare i malfattori nelle mani de' regi ufficiali, o almeno non dar loro ricetto ed aiuti. E giunse questa Regina a dar notabili esempi di fare attanagliare e dividere in pezzi i corpi di certi rinomati malfattori che città intere avevano distrutte. Ma tali esempi furono di assai poco momento, per modo che il male continuò. Chi si fa astrattamente a disaminare la raccolta delle leggi Angioine non può disconvenire che esse quasi sempre si proponevan il bene dei popoli, il che non potean mai conseguire, imperocchè osservate non erano, tra perchè il governo non avea forza, e perchè declinata era sommamente la morale, e lo stesso Governo, stretto le più volte da tristissimi casi giovavasi di taluni espedienti con che distruggea con una mano quel che fermato avea con l' altra. Ed intorno alla fede pubblica vuolsi qui memorare che non si potè mantenere a cagione delle tante civili perturbazioni, e de' cavilli degli uomini del foro che numerosi erano, ed a cagione del Governo che in moltissimi casi violavala. Alle quali cose aggiungi il risorto potere di quel pernicioso ordine de' curiali che Federigo cominciava ad abolire, e del quale Carlo II credette abbisognare quando volle eseguir la compilazione delle con-

suetudini della città di Napoli: dal che ne trassero profitto per ottenere che i loro atti fossero autentici. Ad imitazione di Napoli gli Amalfitani chiesero ed ottennero da Roberto, quasichè fosse stato un privilegio, di potersi valere dello stile e del carattere curialesco. Pure il loro impero durò fino al 1343 dopo il qual tempo o aboliti vennero dagli *otto del buon governo*, o il pubblico più istrutto dei suoi interessi a mano a mano andò dimenticandoli. D'altra parte i Re Angioini, solleciti che tutto si riunisse nella città di Napoli, niuna cura si ebbero delle città di provincia; il che diede origine ad immensa sproporzione nella circolazione delle ricchezze, e nella popolazione. Nondimeno quei Sovrani sentirono le più volte di quanta utilità tornasse l'aumento della popolazione, ed intesero a fabbricar città, come ad esempio, Carlo I fondò Villanova in Puglia, e città Ducale in Abruzzo e furon larghi di privilegi segnatamente per fiere. Ma per le narrate cagioni, non impedirono tali cose che la popolazione diminuisse notabilmente e a tal segno che al finir dell'Angioina dominazione ci avea solo nel Reame di Puglia un milione e mezzo di abitatori, mentre che sotto i Normanni e gli Svevi di gran lunga maggiore n'era stato il numero. Nè di tanto spopolamento furon solo causa le guerre e le rivol-

ture; ma in grandissima parte il non aver potuto quegli uomini volgersi ad altre cure, o all' industria. E la moneta che a queste cose troppo necessaria sarebbe stata, veniva per ogni verso assorbita e dal governo, e da pochi potenti feudatari laici ed ecclesiastici, e la più parte dalla Corte di Roma per virtù della giurisdizione che ebbe nel reame. Ed in quanto alle fiere è triste il ricordare che in vari casi il Governo le aboliva per paura che avea de' tumulti o perchè reputava poter esse riuscir dannevoli a quelle dei vicini luoghi. Nè a dir vero potevano le fiere essere utili nel modo stesso che nel tempo degli Svevi, imperocchè, in ispezialtà per la poca sicurezza delle strade, e per gli aggravi dei feudatari e dei regi uficiali, per le inquisizioni politiche e religiose, non avevano molto concorso. E non ostante che il primo Carlo avesse prescritto che custodite fossero le fiere da' maestri giurati, pure i giustizieri vi mandavano a presedere i loro familari che si facevan lecito commettervi mille abusi. Il lusso del Sovrano e de' primati di quell' età mentre che moltissimo costava, ed universale era la miseria, di niuna utilità tornò all' industria; nè utile apportar vi poteva, e se togli le spese che eran di mestieri pel divino culto in moltissime chiese, non destinavasi tutto il rimanente

all'acquisto di eleganti abbigliamenti della persona, o in mobili delle case, o alla scelta dei cibi, per le quali cose pochissimo spendevasi, ma sì bene di cavalli, sgherri, uomini d'arme ed in generale di numerosa schiera di persone stipendiate per cacce, tornei, giostre, e civili discordie. L'amore stesso era di frequente brutale, e non ebbe mai a sprone quella generosa seduzione che talvolta anima l'ingegno, ed ingentilisce i costumi e le arti. Il Costanzo ed il Giannone intorno al lusso di quei tempi dicono che la casa del Gran Siniscalco Caracciolo il quale fu assoluto padrone del Reame dominando la seconda Giovanna, essendo di poi nelle mani di persone di condizione a lui inferiore, fu cresciuta di nuove fabbriche, non bastando a costoro quell'ospizio nel quale con tanta invidia abitava colui che a suo talento dava e toglieva signorie e stati: sul quale proposito discorrendo il lusso de' tempi loro dicono che questo fu dannoso per essersi volto alla magnificenza dell'edificare e al comodo e all'agiatezza della vita, di maniera che spendevasi in un paramento di due camere quello che in tempo degli Angioini si sarebbe speso a mantenere dugento cavalli per un anno. Ma tali ragionamenti nulla provano, ed invece possono, tutt'al più far conoscere gli eccessi dell'uno e dell'altro sistema. Ma facendoci a discorrere più

minutamente dell'industria di quella età, vuolsi rammemorare le razze de' cavalli essere state numerosissime tanto che fornitane la cavalleria dell'esercito, che sovente oltrepassò i quindicimila cavalli, ogni nobile, e prelato un grosso numero ne manteneva. E nelle giostre sotto Ladislao taluni nobili ne condussero sino a milleottocento. Ponevasi allora maggior cura a sì fatti animali che agli uomini, nè se ne fece uso per trasporti o per accorrere ai bisogni dell'agricoltura, il che li rese pregevoli oltre ogni credere. E fu il prezzo dei cavalli, ad onta che tanta copia ve ne fosse stata, sommamente caro, pagandosene taluno sino a cinquanta once.

L'industria del ferro fece allora non pochi progressi a cagion delle guerre. Da quanto ho potuto rilevare dai nostri archivi, erano le ferriere parte in mano del Governo, e parte de' nobili e degli ecclesiastici. Nelle scritture di locazione de' dazi di Calabria sotto Carlo I trovi distintissime notizie dell'affitto delle ferriere del comune di Mese, che di poi Mesiano venne chiamato nella seconda Calabria Ulteriore. Erano le macchine ivi stabilite mosse dall'acque del fiume Mesima per apposito aquedotto, e fondevasi il minerale del ferro del Isola dell'Elba, che allora, come oggidì, appellavan comunemente *vena ferrea*. Vi si fonde-

vano sino a milledugento cantaia di ferro per le quali faceva d'uopo la spesa di circa once settecento, cioè once dugento per carra duemila e cinquanta di carbone, once dugento pei lavoratori, once dugento cinquanta per comperare e trasportare il minerale dall'Elba, e da ultimo circa once cinquanta per altre spese, sicchè la spesa di ogni cantaio montava a diciassette tarì e grana dieci di oro. Nella stessa Calabria e propriamente in Stilo ci avea altre ferriere che fondevano ferro dal minerale delle montagne che ivi sono. Il che si legge nel registro del 1313 nel quale contengonsi certi ordini perchè il monastero di S. Stefano del Bosco dell' ordine Cisterciense non fosse molestato dal Segreto di quella provincia nel cavare la *vena ferrea* in quelle montagne e fonderne il ferro. E che quando tal lavorio si facesse a spese del monastero niun dazio pagar si dovesse al Governo. All'opposto quando affittavansi le fucine a mercatanti, fossero questi obbligati oltre del fitto al monastero, pagare al Governo annue once tre. Dal registro del 1316 appare esservi sin da quel tempo ferriere in Serino, che anzi ci ha un ordine sovrano che concede a Passavanto di Iaculo la facoltà di costruirvi non solo fucine per temperarvi il ferro, ma di poter anche andar cercando nuove miniere. Pure il ferro

indigeno non era sufficiente al consumo, laonde il Governo molto ne facea introdurre da straniere regioni.

Quanto a' setifici cominciò il loro commercio a scapitar di assai malgrado che Roberto avesse fatti venire abili operai in Napoli. Il che non tanto per i casi delle guerre avvenute, quanto per l' uso che cominciò a farsi di seterie d'estranei paesi, in ispezialtà di quelle di Firenze, delle quali il prezzo e la quantità puoi leggere in ordine di pagamento del 1353 donde è manifesto il seguìto pagamento ad un mercatante di Firenze di once venti e tarì ventidue per una pezza di drappo di seta cilestro di palmi venti, a gran lavoro in oro, come allora dicevano ad *uccelletto e rosetta a modo di damasco*, ed once dodici e tarì tre per prezzo di cinque canne e mezzo di velluto cilestro in ragione di once due e tarì sei a canna.

Intorno alle manifatture di panno, di seta e di filo, secondo le diverse specie, eravi un grande ostacolo al loro progresso per la gabella della *tintura* che teneasi dal Governo: e per la quale niuno nel suo stabilimento poteva in quel modo che reputava utile colorare i drappi che avea lavorati. Ed ove fatto lo avesse molestato era dai pubblicani, e soggetto alla multa e alla perdita del genere, e ad altre simiglianti pene. Non di meno per

le frequenti quistioni che sul proposito facevansi; i Maestri razionali sotto il Regno di Giovanna II nel 1368 diedero fuori un ordinamento in cui prescrissero che i fabbricanti di panni ed altre opere di lana non fossero molestati e che li fosse permesso di colorare nelle loro case secondo il costume, i panni di lana, i tessuti di bambagia e filo non torto, ed i tessuti di lana e bambagia: Che tutti gli altri drappi o tessuti di qualsiasi specie si fossero non potessero essere colorati che nelle tintorie del Governo.

Frattanto la guerra con la Sicilia avea anche rovinato gli esterni commerci, soprattutto le grosse armate che colà si mandavano venivano in gran parte formate di navi che in altre congiunture sarebbero state costrutte per il commercio. Ancora la navigazione e i luoghi lunghesso il mare insecuri e mal fidi mostravansi a cagione di tutti quei pericoli e danni che rendonsi inevitabili in tempo di guerre: ed avendoli il Governo muniti di guardie e custodie, comandava niuno potesse uscir del Regno senza averne prima ottenuto il permesso. Or, poichè parecchi di quegli uomini già dedicati a' traffichi sul mare non ne traevano l' usato guadagno, si diedero alla pirateria armando di per sè molte navi: il che riuscì dannevole grandemente a coloro i quali, e n' era notabile il numero, volti

si erano al mercatantare, e molta utilità apportavano all' universale. I pirati Siciliani non solo le nostre navi cariche di merci catturavano, ma ad un tempo le nostre costiere in incredibil guisa danneggiavano: al quale inconveniente accorse Roberto con rimèdi che di poco effetto tornarono allorquando con vari ordinamenti provvide alla custodia delle marine, tra' quali è memorabile quello di settembre del 1317, in cui quel Sovrano scrive a Corrado Spinola di stabilire coi mercatanti di Amalfi, Ravello, Castellamare di Stabia, Vico, Sorrento, Ischia, Capri, Procida, Pozzuoli e Gaeta l' armamento di talune galee per guarantir la sicurezza de' mari. Ma frattanto che miserevoli, e tristi andavan facendosi le condizioni della navigazione e del commercio presso di noi, Flavio Gioia di Amalfi scopriva la bussola che è al navigare cotanto necessaria; il che avvenuto era presso a poco nel 1300 sotto il governo di Carlo II. Gli Amalfitani dai Monarchi Angioini vari privilegi ottennero poi per tanta invenzione la quale, mentrechè di essa grandemente si fossero giovati gli stranieri, niun vantaggio apportò alle nostre cose, che anzi fu presso che vicino ad essere affatto obbliata tra noi. Sotto Carlo I i nostri esterni commerci coi Genovesi floridissimi mostraronsi per modo che nella città di Napoli ci avea un luogo nel quale

coloro convenivano e trattavan dei loro interessi, è *Loggia di Genova* chiamavasi: ma quel Monarca divenuto loro nemico li scacciò, e non fu ristabilita e per non lungo tempo nel nostro reame la *loggia* ed il consolato di Genova prima del 1275 allorquando con essi fece la pace. Però del nostro commercio cominciarono a trar profitto gli stranieri, i quali talvolta anche andarono scemi di tributi, che per ogni verso quel bisognoso e mal ordinato governo poneva. Vide Giovanna I talvolta gl'inconvenienti del nostro sistema economico; ma non credette esservi più sano consiglio che di ripristinare lo stabilimento della *loggia* ai Genovesi, e perchè i Francesi e i Catalani avessero più agevolmente mercatantato, diè loro alcune particolari strade che anche oggi distinguonsi col nome di *rua francese* e *catalana*. Giovanna II rinnovò, ed ampliò i privilegi a pro dei Genovesi nell' anno 1426, e permise poter eglino tenere il proprio console nel reame, accordando loro la franchigia del dazio della nuova gabella di *grana sei ad oncia*, e dell' *ancoraggio*, e i loro mercatanti fè esenti del diritto di dogana nelle fiere e nel ducato di Amalfi. Le quali cose addivenivano mentre che d' ogni verso poneansi aggravi nell' industria nazionale, e non curavasi la rovina de' nostri commerci e degli stabilimenti che i Napoletani fondato aveano nel-

la Grecia, donde tanta utilità per lo addietro n'era derivata. Ed il Governo poichè ebbe perduto i domini che in quelle regioni possedea, lasciò che i Veneziani si fossero resi padroni di quei ricchi commerci.

Intorno alla estrazione de' nostri prodotti, alle parole da me state dette sui grani narrando del dazio di esitura, aggiungo che quando veniva ella permessa per lontani paesi, in ispezialtà per Dalmazia, Chiarenza, Cipro era fatta dalla società dei Bardi, Acciarelli; e compagni di Firenze, che nel nostro reame esercitavano il monopolio, ed a questi soli tu vedi essere stati conceduti i permessi di grosse estrazioni da Carlo II e da Roberto; talchè sovente nel nostro archivio ti avvieni in iscritture di tal fatta nelle quali si accordano in un anno per circa quarantadue mila salme, ed ora per trentamila, e ora per circa dugentocinquantamila, segnatamente nel 1318 sotto il Regno di Roberto, e così per lo appresso. Molte volte il Governo sentiva il bisogno di fare il bene, ma studiando di conseguirlo, otteneva il male a cagion della cattiva elezione dei mezzi. Così nel concedere la estrazione favoriva i monopolisti che incettavano le derrate, e però quando avrebbe quella potuto riuscir d' utile all' universale, vietavala. Intorno al quale proposito è uopo

rammemorare che più volte Roberto stretto dalle necessità, provvide si vendesse il dazio di esitura: ma di poi fatto senno che avrebbe potuto mancare la derrata richiesta pel consumo nazionale, non fece queste sue disposizioni eseguire. E da pertutto ponevansi custodie perchè impedissero l'uscir del frumento, e non avesse questo a mancare per l'annona, per le provigioni nelle guerre, e per accorrere alle carestie che vi erano, o che temevansi. Laonde il Governo deputava uomini per incettare i frumenti. Ma poichè talvolta addiveniva che questi corrotti si fossero o imputriditi, se ne prescrivea la vendita a vile prezzo, o gittavansi in mare. Tornaron tali cose di nocumento al commercio de' grani dal quale traeano non poco profitto i Genovesi che, in ispezialità sotto la seconda stirpe Angioina, assai ne portavano in questo nostro reame nei frequenti casi di penurie. E reputando il Governo essere util cosa il divieto della estrazione lo estese, come scrissi, anche alla moneta, e di poi alle materie di oro, e di argento lavorato o in massa, facendo solo eccezione di quelle che eran di mestieri nel viaggiare, alle armi, agli animali, segnatamente ai cavalli, ai legnami, ed ai coralli. I porti principali furon pressochè gli stessi del tempo degli Svevi, ove togli che essendo taluni di essi meno frequen-

tati, vuoi perchè non offrivano sicurezza niuna, vuoi per altre cagioni, diedero campo che Trani, Castellamare, Nicotera in Calabria, Maiuri, Minuri, Capri, Ischia, e Procida divenissero siti di più ricco commercio.

Quanto ai prezzi continuò il sistema delle assise, che anzi talune ne erano stabilite per certi ordini di persone, come ad esempio per gli studenti che il Governo temea non venissero ingannati. La sposizione di queste varie assise sarebbe in gran parte inutile lavoro, nè ci ha scritture o memorie di quel tempo che somministrar ne possano la materia. Pure, oltre de' prezzi di tanti svariati oggetti che io ho impreso a discorrere nel corso di questo libro, ben altri ne anderò qui enumerando. Nel 31 di agosto dell'anno 1276 dugento novantuno salme e quattro tomoli di grano costavano once 25, tarì 3, e grana 15. Nel 1269, una salma di biscotto valutavasi tarì cinque e grana dodici. Nel 1270, la spelta costava comunemente tarì tre e grana cinque per salma. In Trani nel 1271 vendevasi il frumento a tarì undici e grana tredici per salma, e in Altamura e Gravina tarì dodici: aggiungi che quella salma era di otto tomoli. Nel 7 Gennaio 1299, il prezzo del grano era quasi di tarì tredici di oro per ogni cento salme. Nella Basilicata vedi

sproporzione de' prezzi! nel 1286 vendevasi dieci grana a tomolo il frumento, e a grana quattro e mezzo, e tre e mezzo l'orzo. Il frumento nel 1316 fu venduto a grana otto, col tomolo che *saraceno* appellavano, e in Castrovillari a grana quindici con quello chiamato di *S. Marco*. E nell'anno stesso la farina, che vendevasi secondo il tomolo di Citrari, costò grana quindici il tomolo. Il biscotto poi si vendette a tarì quattro e grana 1 a cantaio, e di poi tarì sei. Sta scritto nei registri del 1331 e 1332 essersi acquistati in quel tempo per conto del Governo mille salme di farina, in proporzione di otto tomoli ciascuna salma secondo la general misura del Regno, ed ogni tomolo di rotoli trenta, per farne biscotto al prezzo di un'oncia per ogni trentasei tomoli.

Sotto il regno di Carlo I si comperavano i cavalli per l'esercito dodici once l'uno e pei particolari, quindici, sedici, venti, trenta, quarantacinque sino a cinquanta, il che anche sotto il regno di Carlo II. Nel 1289 ogni mulo costò dieci once: e nel 1304 e 1305, un asino once quattro, un falcone peregrino once due nel 1295, e once tre nel 1304. Gli arieti furon pagati talora tre tarì e grana sedici l'uno. Le vacche ora tredici tarì l'una ed or un'oncia e tarì undici e mezzo. Nel 1269 comperavasi una serta di anguille, che

ordinariamente componevasi di trenta, tarì due e grana cinque. Le galline vendevansi nel 1282 grana cinque l'una, i capponi grana sei, e le uova un grano per ogni sette, e talvolta tarì due e grana quattro per ogni cento. Il prezzo del zuccaro fu di un tarì la libbra. In Foggia nel 1271 diciotto *quartari* di vino *mosto* comunemente comperavansi un'oncia di oro (ogni quattro quartari formavano una salma, ed ogni salma otto barili: e però un barile costava grana 17, mentre che in Ruo nel 1281 ogni barile vendevasi grana cinque). Il lardo o la carne salata costò sotto Carlo II grana cinque a rotolo; 286 rotoli di pesce tarì due e grana 9. Nel 1286 le pelli di agnello furon vendute grana due e mezzo per ciascuna: e quelle di capretto un grano. Un migliaio di pesi di cacio importò once due e tarì dieci: di ricotte, un oncia e tarì sette e mezzo: di lana grossa once due.

In un conto di spese della casa di Carlo II, che è nel Registro del 1290, trovi scritti taluni prezzi i quali i costumi e il lusso di quell'età ci manifestano. Trenta canne di canavaccio per fare un gran saccone per la camera del Re costaron tarì tre e grana otto, cinque cappelli di Alemagna per il Re tarì quindici: due per i figliuoli del Re tarì sette e grana dieci, insieme co' lacci che vi erano posti. E due co-

se di grave momento ci fa del pari manifeste quel conto: che nelle finestre del Regal palagio adoperavasi la tela incerata, e ne' letti dello stesso Re e de' suoi figliuoli la paglia ed il fieno.

Costò la carta bambagina da scrivere tarì venti la risma nel 1272 e 1273, ed una risma componeasi di venti quinterni; e tarì quindici nel 1289. La carta di pergamena tarì quindici per ogni tre dozzine: e nel 1297 tarì sette e grana dieci la risma: e quella acconcia a far lettere tarì tredici per ogni cento fogli. Due quaderni di carta di papiro costaron nel 1304 un tarì, e quattro risme un' oncia. Una libbra di cera rossa per sigillare le lettere grana quattordici.

Gli abiti i più eleganti quelli si erano che i militi adusavano allorchè del cingolo militare venivan decorati, ed erano fatti a spese del Re. Ci ha intorno a ciò di vari provvedimenti nel nostro Archivio, de' quali piacemi qui due riportarne, il primo del 1315 il secondo del 1316, ne' quali è scritto si dovessero pagare once otto per due vesti, una di panno ricamato in oro, l' altra di panno verde con fodera. Inoltre vi si leggono certi assegnamenti sotto i primi monarchi Angioni di grana dodici al giorno per uomo e cavallo. Nel 1359 ad un paggio della real magione leggesi essere stati assegnati grana dodici al giorno a *contem-*

plazione di matrimonio. Una comoda casa affittavasi un' oncia. Vedi adunque come sia stata notabile in tutto il Reame la sproporzione dei prezzi de' medesimi oggetti; il che proveniva non solo dalle assise, ma precipuamente dal sistema di dazi, dalla mancanza delle strade, e dei mezzi di trasporto. Durava ancora in gran parte il cambio delle produzioni con altre produzioni per difetto di monete. Ed il prestito del danaro ad interesse venne anche tenuto come usurario; laonde parecchie leggi quel governo sul proposito emanò le quali sempre dannevoli tornarono alla circolazione della moneta.

Fine del primo volume.

INDICE

DEL

PRIMO VOLUME.

Discorso preliminare . . . . . pag. 3

LIBRO PRIMO.

Governo de' Normanni dal 1140 al 1194 . . . . . » 33

CAP. I. Esposizione di quanto riguardò le instituzioni politiche in generale e le vicissitudini più memorabili durante la dominazione Normanna da Ruggieri sino a Guglielmo III. . . . . » ivi

CAP. II. Ordinamenti, leggi ed altre cose intorno alla proprietà a tempo de' Normanni . . . . . » 59

Pubblici registri dello Stato stabiliti da Ruggieri — Proprietà feudale — Primogeniture — Sottoinfeudazioni — Investiture e benefizi nobili — Investiture ignobili o livelli — Censi per raccomandazione — Stato degli uomini secondo la terra che possedevano — Protezioni, raccomandazioni, asilo — Come avvenne che si consolidasse la

feudalità — Chiese, loro proprietà, e divieto di acquistare — Confiscazioni — Altri ostacoli che degradavano la proprietà — Caccia, foreste, pesca — Talune osservazioni intorno allo stato della proprietà delle private persone ivi

CAP. III. Contribuzioni ed altro che costituiva la rendita dello Stato. . » 84

SEZ. I. *Principali tributi in tempo de' Longobardi, cioè* fredo, servigi, paratico, mansionatico, fodro, doni, *proventi di pene e multe — Origine della voce* finanza, *valutazione dell' uomo in moneta o* Weregeldo *secondo lo stato suo nella società — Altri tributi, e vicende ch' ebbero in tempo de' Longobardi — Cangiamento fatto da Ruggieri al sistema de' tributi — Servigio militare, detto pure* ostendizia, *o* adoa *— Distinzione de' feudi in quanto al detto tributo — Altre prestanze che i nobili dar doveano al Re — Relevio* ivi

SEZ. II. *Tassa sulla circolazione e sul consumo delle ricchezze in tempo de' Normanni — Diritto plateatico, e doana — Fondaco — Diritti di passo — Porto — Scalatico — Ancoraggio — Piscaria — Diritto di tomo-*

lo — Beccheria — Diritto di cacio ed olio — Provento de' danari — Calendatico — Saluti — Affidatura — Erbatico — Terratico — Glandiatico — Tasse su' litigi — Prestiti — Altre tasse in servigi angari e parangari — Collette, loro esazione, casi ne' quali s' imponevano — Adiutori, casi nei quali i feudatari e gli ecclesiastici li potevano esigere — Angari e parangari verso de' feudatari — Decime — Considerazioni sopra il sistema de' tributi in tempo de' Normanni — Altre branche della finanza . . . . . » 97

CAP. IV. Sistema di amministrazione e pubbliche spese . . . . . » 128

Che cosa s' intendesse sotto il nome Camera — Registri pubblici dello stato del Reame — Doana — Gran Camerario — Maestri Camerari, Segreti, e Questori, ed altri uficiali — A carico di chi fosse la spesa del Sovrano, e quale essa era — Esercito — Armata ed in generale spesa della marina — Altre spese ed opere a carico dello Stato ivi

CAP. V. Industria e circolazione delle ricchezze . . . . . » 147

Stato delle cose intorno a questo particolare quando i Nor-

manni aquistarono il dominio del Regno di Puglia — Moneta straniera in corso nel tempo de' Normanni — Moneta d' Amalfi, di Salerno, di Sicilia — Moneta coniata da Ruggieri, e da' suoi successori — Commercio interno ed esterno — Uso della ricchezza — Lusso ed opere pubbliche — Talune leggi di economia pubblica quanto all' usura ed a' monopoli . ivi

LIBRO SECONDO

GOVERNO DEGLI SVEVI DAL 1194 AL 1266. . . . . » 185

CAP. I. Sposizione di quanto riguardò le instituzioni politiche, l' amministrazione in generale, e gli avvenimenti più memorabili sotto la dominazione Sveva, da Arrigo Imperadore sino a Re Manfredi . ivi

CAP. II. Ordinamenti, leggi, ed altre cose intorno alla proprietà a tempo degli Svevi. . . . . » 207

Abusi intorno alla proprietà feudale e demaniale dal tempo del secondo Guglielmo normanno sino al ritorno di Federigo II da Alemagna nel 1220. Ordinamenti fatti da Federigo per restituire al demanio pubblico le parti state usurpate e gli

uomini che si erano resi vassalli. Leggi sull' inalienabilità dei feudi e sulla succession feudale. Altri provvedimenti per guarentire la proprietà, ed i possessi dei cittadini. Proprietà della Chiesa. Risultamento che ebbero le disposizioni dello Svevo imperadore sugli indicati oggetti. Che cosa s' intendesse allora per demanio dello Stato, e talune particolari disposizioni che questo riguardarono, segnatamente per le terre della Puglia . . . » ivi

CAP. III. Contribuzioni ed altro che costituiva la rendita dello Stato . » 224

SEZ. I. *In che segnatamente consisteva allora la finanza — Straordinario aumento di dazi, mercè di una più pronta circolazione, e non di straordinario aumento di ricchezza — Vicende che ebbero sotto la dominazione degli Svevi i dazi del tempo de' Normanni. Tasse personali, proventi di multe e pene — Adoa — Collette — Tributi imposti o riformati da Federigo sulla industria, sulla circolazione, e sul consumo delle ricchezze — Fondaco*, Flagello del Fondaco, *Bucceria, Diritto di esitura, Diritto di peso, e misura, Imbarcatura, Dirit-*

to di refica o di salme, di cambio, di legni per la marina, e sul sapone, sui molini, e sulla galla ivi

SEZ. II. *Gabelle — Origine delle gabelle della Città di Napoli considerate come dazi — Gabelle del vino, de' cavalli e del mal danaro — Dazi che chiamavansi privative. Quali fossero in tempo di Federigo. Sale. Ferro. Acciaio. Pece. Color di oro sulle pelli — Tasse sopra i litigi. Quale ordinamento riceverono da Federigo — Altre specie di tributi non pagati al Governo. Adiutori ai feudatari. Decime alla Chiesa — Altri mezzi di che si giovò la finanza Sveva. Prestiti. Carte di credito. Tasse straordinarie — Demanio dello stato. Cose naufragate. Confiscazioni. Baliati. Tesori. Miniere — Considerazioni generali intorno al sistema de' tributi degli Svevi.* 243

CAP. IV. Metodo di Amministrazione, e di pubbliche spese . . . . . » 264

Instituzione de' Procuratori della Curia in ciascuna provincia aggiunti ai Camerari — Metodo d' imporre e riscuotere le collette. Cedolario — Origine della Tesoreria. Come questa differiva da quella che ven-

ne posteriormente stabilita, ed ove era sita — Altre cose che riguardarono il sistema della esazione e delle spese — Ordinamenti intorno alla riscossione de' dazi sull' industria, sulla circolazione, e sul consumo delle merci — Esazione de' proventi di pene e multe — Leggi ed altre cose che riguardarono le persone dei pubblici uficiali e dei magistrati, e il metodo di condurre gli affari — Spese pubblice: danno che cagionarono — Spesa del Sovrano — Spesa dell' Amministrazione della giustizia — Ecclesiastici — Marina — Spesa dell' esercito, sua influenza sulla economia del reame — Amministrazione delle Università ivi

CAP. V. Industria e circolazione delle ricchezze . . . . . » 278

Condizioni dell' industria allorquando venne Federigo a regnare — Sistema monetario sotto la dominazione degli Svevi — Influenza che ebbe allora il corso della moneta sulla pubblica economia — Agricoltura e Pastorizia — Industria manifatturiera e commercio interno. Mezzi adoperati da Federigo per migliorarli. Ordine de' curiali abolito. Instituzione

delle fiere e dei mercati — Commercio esterno — Opere pubbliche — Regolamenti d' industria — Usura ivi

LIBRO TERZO

Governo degli Angioini dal 1266 al 1441 . . . . . » 301

CAP. I. Sposizione di quanto riguardò le instituzioni politiche, l'ammistrazione, e gli avvenimenti più memorabili sotto la dominazione Angioina . . . . . » ivi

SEZ. I. *Regno di Carlo I, di Carlo II, di Roberto, e di Giovanna I* . ivi

SEZ. II. *Regno di Carlo III di Durazzo, di Ladislao, di Giovanna II, e di Renato d' Angiò* » 325

CAP. II. Ordinamenti, leggi, ed altre cose intorno alla proprietà in tempo degli Angioini . . . . . » 340

Stato della proprietà feudale. Privilegi, ed accrescimento di potere dei feudatari in danno del Governo. Stato degli Ecclesiastici, e de loro beni. Inutili leggi che il Governo fece per meglio comporre le cose intorno a questi particolari. Danno, che venuto era al popolo dai feudatari, e dai regi uficiali — Sistema di confiscazioni, e di concessioni di beni: quale in-

fluenza ebbe sulla condizione della proprietà — Demani. Diritto pubblico, che in quell'epoca li regolava: Regia Sila. Terre di Puglia: Male cagionato dai Demani — Foreste — Caccia — Pesca — Altre cose che riguardarono la proprietà in quanto alla civile legislazione ivi

CAP. III. Contribuzioni ed altro che costituiva la rendita dello Stato . » 358

SEZ. I. *Proventi di pene e multe — Servigi angari e parangari — Fodro — In che consistessero i diritti di Baliva che esigevansi dal governo, loro prodotto in diversi comuni del Reame. Vicende che ebbero, sicchè addivennero patrimonio dei feudatari — Diritti di passo: quali si furono sotto i Re della prima stirpe Angioina. Usurpazioni che avvennero di essi sotto Carlo III di Durazzo e Luigi d' Angiò. Ordinamento che intorno al proposito fece Ladislao — Adoa: come questo tributo cangiasse interamente la sua natura. Quanto rendeva nel tempo di Giovanna II — Relevio — Diritto di* tappeto — *Collette. Quantità loro. Esenzioni* . . . . . » ivi

Sez. II. *Tributi sull' industria, e sulla circolazione, e sul consumo delle merci — Ordinamenti di Roberto sul dazio* dogana — *Nuova gabella stabilita da Carlo III di Durazzo. Diritto di fondaco e* flagello *di fondaco — Dazio di esitura e di ultima esitura. Diritto di tratte. Sistema che tenne Carlo II e quel che che fossero allora le estrazioni delle derrate. Diritto del* tarì *e vendita che di tali dazi faceva Carlo II — Dazio detto* decini — *Dazio sulla seta — Quadro di tutti i dazi antichi e nuovi che si esigevano in tempo degli Angioini — Prodotti di taluni particolari affitti di dogana e soprattuto del dazio sull' olio — Gabelle in che consistessero. Antiche Gabelle nella città di Napoli conservate. Gabelle nuove cioè* quartatico, buon danaro, falangia, terziaria del vivo, vetturali, tintura, calce, pesce, bestiame, sale, *ed altre. Cattiva amministrazione ed alienazione negli altri luoghi del Regno, e cattivo effetto che produsse il loro sistema.* 372

Sez. III. *Privativa del sale, quanto rendesse. Lago Salpi. Salina di Barletta. Metodo di siffatta privativa. Privative del ferro,*

e dell' acciaio. Loro prodotto. Metodo di esigerle — Tassa sui litigi e sugli ordini del Sovrano — Adiutori, e tasse che i popoli pagavano ai feudatari Abusi e violenze che questi commisero — Decime alla chiesa — Altre tasse che esigette il Governo. Prestiti. Conti corretti, *e debiti simili che ora direbbonsi* flottanti — *Altri rovinosi spedienti di cui si valse quel Governo — Considerazioni generali su tutto quel sistema di tributi* . . . . . » 397

CAP. VI. Sistema di Amministrazione e pubbliche spese . . . . . » 417

SEZ. I. *Migliore ordinamento della Tesoreria — Camera della Sommaria — Come essa distinguevasi dalla Magna Curia de' Maestri Razionali — Vicende che ebbero questi due corpi — Riti della Magna Curia dei Maestri Razionali — Baiuli. Portulano. Sue facoltà. Passi in Abruzzo — Sistema d' imporre ed esigere le collette — Sistema dell' esazione degli altri tributi. Ordinamenti dati intorno a ciò da Roberto. Malversazione dei pubblicani, e degli uficiali del Governo — Sistema di contabilità* . . . . . » ivi

SEZ. II. *Spesa del Re e della Real Casa — Spesa dell' amministrazione della giustizia — Spesa della marina. Vicende delle diverse armate degli Angioini. Effetti che furono cagionati alla nostra marina dalla guerra di Sicilia. Come in quella età si mettessero in mare tante armate. Quanto costavan le varie navi. Inconvenienti nell' armare e tenere le navi. Rovina della nostra marina — Spesa dell' esercito. Capitani di ventura. Ordinamento dato da Ladislao all' esercito. A quanto montasse allora la spesa della milizia fissa — Spese pel ramo Ecclesiastico. Inquisizioni — Opera pubbliche. Sistema di farle, e prezzi di talune cose che a queste eran di mestieri. Quali fossero state le più rilevanti opere di quel tempo. Strade. Porti. Prosciugamenti — Talune notizie intorno agli stipendi e a' salari — Amministrazione delle università.* 430

CAP. V. Industria e circolazione delle ricchezze 458

SEZ. I. *Sistema monetario. De' Reali e dei Carlini che s' improntarono in oro. Pesi che erano in uso — De' Carlini ed altre monete di Carlo I che s' improntavano in*

argento — Monete de' precedenti governi che seguitaron ad aver corso. Quale fu in ispezialtà il valore del tarì d' Amalfi — Monete estere in corso. Fiorino e Ducato Veneziano — Novità avvenute nel sistema monetario da Carlo II in poi — Come il carlino d' argento fosse addivenuto l' unità monetaria — Sistema di batter la moneta — Cattivi regolamenti intorno al sistema monetario e forzata distribuzione della moneta detta danari . . ivi

SEZ. II. *Condizioni dell' industria agricola — Talune cause che distoglievano gli uomini da utili occupazioni — Commerci praticati da Sovrani Angioini — Ostacoli all' esercizio delle industrie. Fede pubblica e morale corrotta. Curiali di nuovo in voga. Decadenza delle città di Provincia. Scemamento della popolazione. Mancanza di moneta. Sistema di fiere rovinato. Lusso in che consisteva — Talune particolarità dell' industria di que' tempi. Cavalli. Ferro. Seterie nazionali invilite per l' uso delle straniere. Prezzo di talune di queste. Arte di tingere. Ordinamento di Giovanna I. — Stato rovinoso del commercio*

esterno. Pirateria. Invenzione della bussola. Commercio coi Genovesi. Estrazione dei grani proibita. Manopoli. Divieto di estrarsi altri prodotti. Porti principali — Taluni prezzi delle cose. Grano. Biscotto. Farina. Cavalli. Muli. Asini. Falconi. Arieti. Vacche. Anguille. Galline. Uova. Zuccaro. Vino. Salami. Cacio. Lana. Canavaccio. Cappelli. Carta bambacina, e pergamena. Cera lacca. Vesti dei militi, ed altri oggetti 476

BIBLIOTECA · LUCCHESI · PALLI
22447

ERRORI NOTABILI.	CORREZIONI.
Pag. 115 verso 8	
o	e
Pag. 191 verso 9 a 10	
instituzioni popoli	instituzioni ai popoli.
Pag. 212 verso 17 e 18	
ed in mancanza di queste deferì loro	ed in mancanza di essi deferì a queste.
Pag. 219 verso 26 a 27	
di poi o affatto	di poi o niente affatto.
Pag. 247 verso 22	
tumoli	tomoli.
Pag. 269 verso 26	
alcu-	alcune.
Pag. 275 verso 17	
esso loro	con esso loro.
Ivi verso 18	
od	ed.
Pag. 288 verso 10	
granone	saggina.
Pag. 310 verso 20	
1285	1295.
Pag. 330 verso 14	
fondi	feudi.
Pag. 333 verso 4	
Queste	Questi.
Pag. 421 verso 27	
libro altro	altro libro.
Pag. 433 verso 24	
rimoto	moto.
Pag. 465 a 466 verso 18	
torsi	tornesi.

Digitized by Google

Digitized by Google